

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
POLO DELLE SCIENZE SOCIALI
DIPARTIMENTO DI TEORIA E STORIA DEL DIRITTO
DOTTORATO DI RICERCA IN TEORIA E STORIA DEL DIRITTO –
TEORIA E STORIA DEI DIRITTI UMANI
Tesi di Dottorato (XXI Ciclo)
Settore scientifico-disciplinare di afferenza: IUS/20

**Globalismo pluriversalista:
lo Stato-nazione nelle istanze sovranazionali di regolazione
politico-giuridica.**

Candidato: **Anderson Vichinkeski Teixeira**
Coordinatore: **Prof. dr. h. c. Danilo Zolo**

FIRENZE
2009

ANDERSON VICHINKESKI TEIXEIRA

Globalismo pluriversalista:

**lo Stato-nazione nelle istanze sovranazionali di regolazione
politico-giuridica.**

Tesi di Dottorato presentata per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca (XXI Ciclo) in “Teoria e Storia del Diritto – Teoria e Storia dei Diritti Umani” nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze, presso il Dipartimento Teoria e Storia del Diritto.
Coordinatore: Prof. Dr. h. c. Danilo Zolo.

FIRENZE

2009

ABSTRACT

This research deals with the political and juridical foundations of international order. Rather than start with the traditional approach based on the political voluntarism that has sustained this order since the beginning of the Modern Age, our starting point is the conflict between national sovereignty and the many globalization processes. In order to do this, we start by analyzing the most important features of each of the main globalization processes, while attempting to keep our focus on the juridical and political globalism. Next our research approaches the concept of sovereignty historically by highlighting its most significant moments through the rise of the Modern State, culminating in the current process called “tacit relativization of national sovereignty”. After these considerations and definitions of the two key concepts involved, we begin a critical analysis of the main universalistic projects presented during the last century as answers to the *prima facie* incompatibility between national sovereignty and globalization. Then the proposals of Hans Kelsen, Norberto Bobbio, Richard Falk, David Held, John Rawls and Jürgen Habermas are studied in order to summarize the main theoretical weaknesses that hamper the effectiveness of each proposal, or even lead to the collapse of the entire theory in question. In the final part of this research, we try to introduce the idea of “regional space” as an element capable of offering an alternative to universalism strong enough to initially render compatible national sovereignty and globalization, ultimately allowing a pluriversalist international order to be consolidated, i.e., a system in which diversity could survive to the homogenization ultimately caused by many globalization processes. Finally this research advocates the principle of solidarity as the “basic substantive norm” of international law, while the idea of *reconnaissance sans reconciliation* appears as the “basic formal norm” of international law.

(PHILOSOPHY OF INTERNATIONAL LAW; GLOBALIZATION; REGIONAL SPACE; PLURIVERSALISM)

SINTESI

La presente ricerca si occupa del tema dei fondamenti politici e giuridici dell'ordine internazionale. Piuttosto che iniziare con il tradizionale approccio basato sul volontarismo politico che ha sostenuto quest'ordine fin dall'inizio dell'età moderna, il nostro punto di partenza è stato il conflitto tra il concetto di sovranità nazionale e i diversi processi di globalizzazione. A tal fine, iniziamo analizzando le caratteristiche più importanti di ciascuno dei principali processi di globalizzazione cercando, però, di concentrare la nostra attenzione soprattutto sul globalismo politico-giuridico. In seguito, la nostra ricerca si occupa della formazione storica del concetto di sovranità, mettendo in risalto i suoi momenti più significativi attraverso lo sviluppo dello Stato moderno, fino a arrivare all'attuale processo chiamato di "tacita relativizzazione della sovranità nazionale". Dopo queste considerazioni e definizioni iniziali su questi due concetti chiave coinvolti nella nostra ricerca, si inizia un'analisi critica delle principali proposte di universalismo politico-giuridico presentate nel secolo scorso come risposta all'incompatibilità esistente *prima facie* tra sovranità nazionale e globalizzazione. In questo senso, le proposte di Hans Kelsen, Norberto Bobbio, Richard Falk, David Held, John Rawls e Jürgen Habermas sono studiate al fine di riassumere i principali punti deboli che ostacolano l'efficacia di ogni proposta oppure portano al collasso l'intera teoria. Nella parte finale di questa ricerca, cerchiamo di introdurre l'idea di "spazio regionale" come un elemento in grado di offrire un'alternativa all'universalismo che sia sufficientemente forte per, in un primo momento, rendere compatibile la sovranità nazionale e la globalizzazione, permettendo, in ultima analisi, che sia possibile il consolidamento di un ordine internazionale pluriversalista, cioè, un ordine internazionale in cui la diversità possa sopravvivere alla tendenza di omogeneità causata dai diversi processi di globalizzazione. Infine, questa ricerca sostiene il principio di solidarietà come "regola sostanziale fondamentale" del diritto internazionale, mentre l'idea di *reconnaissance sans reconciliation* appare come la "regola formale fondamentale" del diritto internazionale.

(FILOSOFIA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE; GLOBALIZZAZIONE; SPAZIO REGIONALE; PLURIVERSALISMO)

RINGRAZIAMENTI

In una ricerca lunga ci sono sempre diverse persone che dovrebbero venire ringraziate. Tuttavia, dovrò limitarmi soltanto a quelli che ho coinvolto in una collaborazione diretta a questa ricerca.

Sarò anzitutto sempre grato al Prof. Danilo Zolo per avermi accolto come allievo e per avermi guidato nel raggiungere livelli di profondità nella ricerca sulla filosofia del diritto internazionale che altrimenti non mi sarebbe stato possibile fare.

Desidero ringraziare, in modo molto speciale, il Prof. Paolo Cappellini e il Dr. Vincenzo Durante che mi hanno amichevolmente accolto in seguito alla mia ammissione al Dottorato e che sono stati sempre presenti nei momenti in cui ho avuto bisogno di un supporto istituzionale nel corso della presente ricerca.

Desidero ringraziare il Prof. Maurizio Fioravanti per avermi orientato con molta attenzione in tutto il Capitolo II della presente tesi; per questo Capitolo sono inoltre riconoscente al Prof. Luca Mannori per i suoi lungimiranti commenti.

Al Prof. Luigi Ferrajoli sono grato per le precise critiche che mi ha fatto e per la sua gentile amicizia.

Sono grato anche al Prof. Yves-Charles Zarka per la sua accoglienza a Parigi e per avermi presentato alcuni degli elementi di natura filosofica senza i quali non avrei raggiunto la conclusione della tesi che adesso sono in grado di presentare.

Ringrazio ancora al Prof. Eugênio Facchini Neto che mi ha dato la spinta decisiva, quando avevo appena concluso il Master in Diritto a Porto Alegre, per farmi ritenere possibile andare a Firenze e arrivare a questo risultato. All'amico Paulo Torelly sono grato per aver discusso i miei punti di vista in discussioni tanto proficue quanto lunghe.

Infine, ringrazio di cuore i miei genitori, João Osório Teixeira e Elaine Vichinkeski Teixeira, e mia moglie, Camile Balbinot, per l'amore che hanno sempre avuto per me.

Questo lavoro è dedicato ai miei genitori, a mia moglie Camile e al Prof. Zolo.

INTRODUZIONE

La presente ricerca avrà come obiettivo generale quello di affrontare il tema dei fondamenti politici e giuridici dell'ordine internazionale. Tuttavia, la prospettiva da noi scelta per fare quest'analisi parte dalla dialettica tra globalizzazione e sovranità nazionale, dato che questi sono i due concetti che rappresentano con chiarezza il conflitto tra l'ordine interno (protetto dal principio di sovranità) e l'ordine internazionale (che giorno dopo giorno trova, nei diversi processi di globalizzazione, dei mezzi per rendere la propria idea di ordine internazionale – e soprattutto di società globale – un fenomeno reale e non soltanto un'idea astratta). L'assolutizzazione del principio di sovranità significherebbe il rifiuto a ogni processo di globalizzazione, mentre i diversi processi di questo fenomeno, nel caso in cui vengano assolutizzati, risulterebbero nella fine dello Stato-nazione e, di conseguenza, della sovranità nazionale. Sarà a partire dalla descrizione di questi due concetti e poi dall'analisi del conflitto effettivo tra di loro (si veda 2.3, *infra*) che si cercherà di sviluppare la seconda parte della ricerca.

Gli obiettivi specifici della ricerca sono:

- (1) descrivere la struttura interna e la formazione storica delle nozioni di globalizzazione e sovranità nazionale;
- (2) analizzare le principali proposte di universalismo politico-giuridico, cercando di dimostrare le loro più significative carenze teoriche e di attuabilità;
- (3) presentare una proposta di interpretazione e adattamento della nozione schmittiana di *grossraum* al contesto attuale delle relazioni internazionali; e

(4) invece di “grandi spazi” (*grossräume*) sviluppare l’idea di “spazi regionali”, utilizzando come sostituto del concetto schmittiano di impero (*Reich*) la nozione di tradizione storico-culturale, la quale sarà adeguatamente precisata nella parte finale della nostra ricerca.

La maggioranza quasi assoluta del pensiero politico-filosofico internazionalistico cerca di affrontare il tema dei fondamenti dell’ordine internazionale prendendo un atteggiamento le cui proposte vengono chiamate “universaliste”, poiché presentano risposte e soluzioni ai problemi dell’ordine internazionale adottando il punto di vista occidentale, ebraico-cristiano e individualista, come se questo insieme fosse una risorsa inesauribile di soluzioni universalmente valide che sono in grado di esser ricevute da parte di tutti gli altri popoli e culture del mondo. La dialettica tra sovranità nazionale e globalizzazione sarà il nostro punto di partenza perchè riteniamo che il conflitto tra questi due concetti illustra con precisione il dilemma dell’ordine internazionale: il particolare che cerca di mantenere la sua propria struttura interna contro l’universale che cerca di abbattere le frontiere e consolidare una vera “società globale”.

Quello che l’abate di Saint-Pierre e Immanuel Kant chiamavano la “pace perpetua” è diventato nel XX secolo molto più che un’ideale: un bene da ricercare da parte di tutti i popoli; un bene che l’intera umanità dovrà sempre ambire. E la ricerca di questo bene ha permesso all’universalismo di arrivare all’inizio del XXI secolo come una grande ideologia all’interno della quale ci sono diverse correnti giusfilosofiche che discutono soltanto i mezzi per rendere effettivi i principi, senza quasi mai discutere sulla legittimità e validità di tali principi suppostamente universali. Tuttavia, le guerre umanitarie, la crescente disuguaglianza tra gli Stati poveri e le grandi potenze, il fallimento morale di istituzioni internazionali come le Nazioni Unite dopo la seconda guerra contro l’Iraq, oltre alla condizione di insicurezza collettiva attualmente vigente nei rapporti internazionali, ci consente di dubitare che esista in realtà una vera “umanità”. In questo contesto, siamo costretti ad ammettere che è sempre più attuale il pensiero di Carl Schmitt, in particolare quando lui affermava che l’umanità “è uno strumento ideologico particolarmente idoneo alle espansioni imperialiste ed è, nella sua forma etico-umanitaria, un veicolo specifico dell’imperialismo economico”.¹ L’umanità, ritenuta come un concetto assoluto e complessivo, è stata più utile ad ogni Stato che desidera impadronirsi di questo concetto e, per conseguenza, diventare padrone del mondo, anziché per essere considerata come causa della formazione di una comunità di destino universale tra

¹ Carl Schmitt, *Der Begriff des Politischen* (1927), Berlin, Duncker&Humblot, 1963, trad. it. *Le categorie del politico*, Bologna, Il Mulino, 1972, p. 139.

popoli che cercano l'ubiquità della "pace perpetua". Parafrasando C. Schmitt, quello che si vede è che, infatti, "chi parla di umanità, vuol trarvi in inganno".²

Quanto alla struttura della presente tesi, l'abbiamo divisa in quattro capitoli, in modo che i primi due trattano dei concetti elementari che renderanno possibile sviluppare con maggiore sicurezza i due ultimi capitoli.

Il Capito I (*La globalizzazione intesa nei suoi diversi contesti*) è destinato a fare un'analisi del plurivoco concetto di globalizzazione. Però, innanzitutto, faremo una brevissima descrizione del processo storico che ha portato alla fine della Guerra Fredda, perché si ritiene che la caduta dell'Impero Sovietico ha reso possibile all'idea di società globale espandersi verso luoghi mai raggiunti prima, lasciando via libera, dal punto di vista ideologico, allo sviluppo dei diversi processi di globalizzazione. In seguito, cominceremo a studiare le caratteristiche più significative della globalizzazione economica, la quale è, forse, quell'ambito della globalizzazione che presenta i più controversi problemi. La tendenza attuale alla formazione di un globalismo politico sarà il punto seguente; l'abbiamo messo dopo l'economico proprio perché il condizionamento di un'agenda politica sovranazionale viene, in diverse situazioni, a seconda degli interessi degli agenti detentori del potere economico, invece di venire a seconda degli interessi dei popoli che compongono la comunità internazionale. Più avanti si arriverà al punto che tratta dei cambiamenti che il tradizionale concetto di guerra moderna ha sofferto dopo l'avvento della globalizzazione; come risultato, si vedrà che già è possibile sostenere che questi cambiamenti hanno prodotto un profondo mutamento nel concetto di guerra: la guerra moderna ha perso gran parte delle sue caratteristiche essenziali, cedendo spazio al concetto di guerra globale. Infine, concluderemo il capitolo trattando dei riflessi della globalizzazione nell'ambito culturale, sia nel senso di formazione di una società globale, sia nel senso di diffusione dell'informazione e della creazione di mezzi per il perfezionamento umanistico, accademico e professionale degli individui.

Il Capitolo II (*Il concetto di sovranità ed il suo tacito processo di relativizzazione*) avrà come obiettivo principale quello di definire e contestualizzare storicamente il termine "sovranità". Il capitolo è stato diviso in tre parti: inizialmente, abbiamo cercato di analizzare la dimensione e il significato del principio di sovranità nella formazione dello Stato moderno europeo, cominciando dai periodi precedenti allo Stato moderno, fino ad arrivare all'influenza della Rivoluzione Francese e della dottrina dei diritti dell'uomo sul principio di sovranità; la seconda parte del capitolo tratta sia dei cambiamenti della nozione "territorialista" di

² *Ibidem.*

sovranità propria del *jus publicum europaeum*, sia del suo adattamento ai nuovi elementi in cui il principio di sovranità dovrà farsi presente; la terza parte, che tratta della relativizzazione tacita della sovranità nazionale, è il momento in cui abbiamo cercato di dimostrare come gli influssi dei diversi processi di globalizzazione – in particolare, della globalizzazione economica – sullo Stato-nazione hanno originato un processo di relativizzazione della sovranità a beneficio di agenti non-statali. Si concluderà questa terza parte e, perciò, il capitolo secondo, sostenendo l'importanza di procedere a una relativizzazione *espressa* e democraticamente *accordata* della sovranità nazionale a beneficio delle strutture politico-giuriche sovranazionali che cercheremo di difendere nella parte finale dell'ultimo capitolo della presente ricerca.

Il Capitolo III (*I fondamenti politico-giuridici delle relazioni internazionali nelle proposte di universalismo giuridico*) è il momento di transizione della nostra argomentazione. Dopo aver concluso l'analisi del rapporto tra sovranità nazionale e globalizzazione, in questo momento della ricerca faremo una critica delle più significative proposte di universalismo politico-giuridico che hanno cercato di presentare delle soluzioni a quel rapporto escludente tra sovranità e globalizzazione. La nostra analisi critica di queste proposte sarà fondamentale anche per definire “negativamente” la nostra posizione per quanto riguarda l'argomento in esame, ossia, per definire le proposte e posizioni che non possiamo condividere. Il primo autore che abbiamo scelto è Hans Kelsen, dato che l'austriaco, con il suo pacifismo giuridico, ha avuto una grande influenza sul pensiero internazionalistico del secondo dopoguerra. È stato lui che ha introdotto l'idea kantiana di pace perpetua (*Zum ewigen Frieden*) nel pensiero giuridico con maggior autorevolezza. In seguito, ci concentreremo anche sulla proposta di pacifismo cosmopolitico di Norberto Bobbio, poichè questo filosofo italiano è stato uno dei più conosciuti e studiati filosofi della seconda metà del secolo scorso, non soltanto in Europa, ma anche nelle Americhe. La terza proposta, il costituzionalismo globale di Richard Falk, è una delle alternative per democratizzare il sistema internazionale che, negli ultimi decenni del XX secolo, ha avuto grande ripercussione accademica e politica. La quarta proposta, la democrazia sociale globale di David Held, è molto simile a quella di R. Falk, però ci sono delle differenze e delle peculiarità che cercheremo di affrontare con la necessaria attenzione. Il quinto, il neocontrattualismo di John Rawls, viene da noi analizzato non tanto a causa delle influenze politiche che ha avuto, ma in particolare per trattarsi di una proposta che nelle Americhe trova diversi simpatizzanti nell'ambito accademico. Finalmente, con il cosmopolitismo di Jürgen Habermas finiremo questa parte della ricerca. Il filosofo tedesco non ha mai scritto un trattato sulla filosofia del diritto internazionale, ma il suo

cosmopolitismo viene da lui sviluppato in diverse opere che si dedicano ai più diversi argomenti, come le giustificazioni (e le critiche) delle guerre umanitarie, l'idea di cittadinanza universale ed i fondamenti dell'ordine politico-giuridico internazionale.

Così, con il Capitolo IV (*Per un globalismo pluriversalista articolato in spazi regionali di Stati-nazione*) cercheremo di presentare gli argomenti per basare un'alternativa a questa miriade di proposte universaliste che in questo momento si trovano al centro delle attenzioni. Inizieremo questo capitolo con il tentativo di concettualizzare le idee di sistema e ordine nei rapporti internazionali, poichè sarà a partire da questi due concetti che la parte finale della tesi sarà sviluppata. Dobbiamo riferire che abbiamo deciso di fare queste definizioni concettuali soltanto in questo momento, invece di farle all'inizio, quando parlavamo della globalizzazione, per cercare di mantenere la struttura e la continuità argomentativa della ricerca, impedendo che argomenti chiaramente internazionalistici, come sistema e ordine, venissero analizzati insieme a concetti puramente sociologici, filosofici ed economici come quelli analizzati nel corso del primo capitolo. Per quanto riguarda la seconda parte dell'ultimo capitolo, sarà in questo momento che considereremo le idee di identità culturale e reciprocità (riconoscimento) come alternative al tradizionale volontarismo politico che vige nelle relazioni internazionali. L'obiettivo di questa parte della ricerca sarà quello di enfatizzare la significanza delle tradizioni storico-culturali nell'ordine internazionale. Nella terza parte di questo capitolo cercheremo di sviluppare il concetto di "spazi regionali" ed il loro ruolo nell'ordine politico-giuridico internazionale. A partire dalla teoria schmittiana dei 'grandi spazi' (*Grossraumlehre*), svilupperemo la nozione di 'spazio regionale' come concetto centrale della nostra proposta di *globalismo pluriversalista*. Mentre le comunità regionali hanno il territorio degli Stati come loro misure, sosteneremo che il concetto di spazio corrisponde più a una realtà dinamica e flessibili – come la realtà presentata dalla globalizzazione – che il concetto di territorio, di modo che lo "spazio regionale" sarà per eccellenza l'istanza intermediaria tra gli Stati-nazione e l'ordine sovranazionale. Infine, l'ultima parte tratterà del livello al di sopra degli spazi regionali, cioè, del "diritto sovranazionale minimo" ed il suo ruolo nell'ordine politico-giuridico internazionale.

Quanto alla metodologia della ricerca, per elaborare sia il primo sia il secondo capitolo, abbiamo utilizzato più il metodo analitico-descrittivo, giacchè in quel momento il nostro scopo era quello di procedere a un'analisi degli elementi che compongono i concetti di sovranità e globalizzazione. Quanto ai due ultimi capitoli, il metodo critico-comparativo ci ha consentito tanto di fare le analisi critiche delle proposte di universalismo (Capitolo III) quanto

di raccogliere gli argomenti e dialetticamente confrontarli, nell'ultimo capitolo, per trovare delle soluzioni finali.

In questo senso, desideriamo arrivare alla fine di questa ricerca in grado di presentare gli elementi epistemologici e fondanti di una proposta alternativa sia all'universalismo di origine kantiana sia ai regionalismi (e nazionalismi) che rifiutano la possibilità di coesistenza dello Stato-nazione con qualsiasi sorta di istituzioni sovranazionali. Nonostante il fatto che, anche dal punto di vista concettuale, "globalismo" e "pluriversalismo" siano concetti *a priori* opposti e escludenti tra loro, l'idea di globalismo pluriversalista cerca di rendere compatibile il tradizionale Stato-nazione con i diversi processi di globalizzazione che sono ogni volta più complessivi e presenti all'interno delle società che compongono gli Stati.

Come si vedrà, la difesa di un globalismo politico-giuridico non-universalista potrà essere sostenuta tramite l'inserimento degli "spazi regionali" come istanze di regolazione internazionale capaci di mantenere la figura dello Stato-nazione – e il loro principio di sovranità, ormai relativizzato oppure "temperato", secondo Maurizio Fioravanti³ – come forma di organizzazione politica interna dei popoli, mentre considera il concetto di spazio regionale come punto centrale della strutturazione istituzionale dell'ordine internazionale. Ossia, si sosterrà un globalismo basato su un *pluriversum* di spazi regionali.

³ Si veda Maurizio Fioravanti, *A Constituição Européia para além do Estado soberano*, in Anderson V. Teixeira e Luís A. Longo, *A Constitucionalização do Direito*, Porto Alegre, Fabris Editor, 2008, p. 166.

CAP 1. LA “GLOBALIZZAZIONE” INTESA NEI SUOI DIVERSI CONTESTI.

Pensare oltre alle proprie frontiere e cercare di raggiungere i confini del globo terrestre non sono novità della storia dell'umanità. Da Genghis Khan ad Alessandro Magno possiamo trovare personaggi che hanno condotto le loro azioni politiche a partire da obiettivi espansioniste e imperialiste. Tuttavia, il componente innovatore presentato dalla globalizzazione è che l'agente attivo – in altre parole, il conquistatore – non si mostra presente – almeno chiaramente – e fa in modo che il fenomeno abbia la caratteristica di rappresentare una serie di processi di integrazione economico-sociale che vanno oltre i confini dello Stato-nazione e di tutta la struttura politico-giuridica esistente.⁴ L'informatizzazione dei rapporti sociali ed economici, avvenuta negli ultimi decenni del secolo scorso, ha permesso che la 'società globale' finalmente fosse sentita – anche se in modo incipiente e controverso – nel mondo: il fatto che qualsiasi individuo, in qualsiasi luogo del mondo, possa entrare in contatto e stabilire rapporti interpersonali con qualsiasi altro individuo del mondo, stabilisce un punto di riferimento nel reale avvento della globalizzazione.

Dovuto al fatto di presentarsi come un fenomeno capace di produrre un approccio inter-culturale mai visto nella storia dell'umanità, la globalizzazione è oggi uno dei concetti più problematici nell'universo accademico, sia nella economia, nella scienza politica o nel diritto, e anche nell'ambito politico, dovuto alla forte tendenza di ideologizzazione che accade, in particolare, in alcuni paesi arretrati e in altri in via di sviluppo.

Molte volte la complessità di una struttura concettuale frammentata in diversi sottosistemi interni viene rappresentata da una parola magica che sembra significare l'insieme e le parti allo stesso tempo. È come se tutte le particolarità e la propria dinamica interna che ogni sottosistema possiede non significasse nulla dal punto di vista contestuale, dato che tutto si racchiude in un solo e aprioristicamente “elucidante” concetto. Una confusione concettuale come questa può essere trovata nella parola ‘globalizzazione’. Dal momento in cui è entrata

⁴ Nello stesso senso, possiamo riferire Danilo Zolo, *Globalizzazione. Una mappa dei problemi*, Roma-Bari, Laterza, p. 3; ed Ulrich Beck, *Was ist Globalisierung? Irrtümer des Globalismus, Antworten auf Globalisierung*, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1997, trad. it. *Che cos'è la globalizzazione? Rischi e prospettive della società planetaria*, Roma, Carocci, p. 13.

nel lessico del mondo imprenditoriale e economico-finanziario, all'inizio della seconda metà del secolo scorso, e si è affermata nelle scienze sociali e anche nell'uso comune, nell'ultimo decennio dello stesso secolo, possiamo vedere come una singola parola possa essere utilizzata in diversi contesti: globalizzazione dei mercati, globalizzazione del lavoro, globalizzazione culturale, ecc. In virtù di tutti questi significati che la stessa parola ha incorporato allo stesso tempo, siamo consapevoli che uno studio che si propone di analizzare questioni concernenti alla 'globalizzazione' deve, prima di tutto, definire su quali argomenti la ricerca sarà sviluppata e con base in quale supporto epistemologico lavorerà, caso contrario c'è il rischio di perdersi nella vaghezza e nell'imprecisione.

Così, cominciamo la ricerca cercando di descrivere come la globalizzazione si svolge nei suoi diversi ambiti di attuazione, per poi precisare con chiarezza le ragioni che ci hanno fatto scegliere gli aspetti politici e giuridici della globalizzazione come punti centrali per avviare la nostra ricerca.

Per abordare il tema in un modo più facile, analizzeremo, in un primo momento, (1) come la fine della Guerra Fredda ha contribuito all'affermazione della nozione di 'società globale'; nei punti successivi procederemo allo studio dei diversi contesti in cui la globalizzazione si è svolta con maggiore importanza: (2) economico, (3) politico, (4) militare e (5) culturale.

1.1. Le condizioni storiche e sociali per l'affermazione di una società globale occidentalizzata dopo la Guerra Fredda e la fine della bipolarizzazione politica del mondo.

Fino all'inizio della Seconda Guerra Mondiale il centro economico e politico del mondo era l'Europa, che possedeva colonie in tutto il mondo, soprattutto nelle Americhe e nell'Africa. L'imperialismo europeo faceva sì che la quasi assoluta totalità del mondo occidentale e gran parte dei paesi orientali possedessero un qualche grado di rapporto (di sottomissione e dipendenza, in generale) con il Vecchio Mondo. Pure quei paesi che non erano stati conquistati da parte di una potenza europea non hanno potuto competere con la superiorità del sistema politico-economico, dell'organizzazione e della tecnologia proveniente dalla Europa.⁵ Però, la vittoria degli alleati nella seconda guerra mondiale rappresentò la fine dell'egemonia mondiale delle tradizionali potenze europee occidentali e la vittoria di due

⁵ Cfr. Eric Hobsbawm, *The Age of Extremes. The Short Twentieth Century (1914-1991)*, London, Viking Penquin, 1994, pp. 199-200.

paesi che simbolizzavano due ideologie⁶ diametralmente opposte: d'un lato, gli Stati Uniti d'America, punto di riferimento universale del capitalismo e del liberalismo, e d'altra parte, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, cuore del comunismo marxista.

Mentre l'Europa Occidentale si ristrutturava, riprendeva lo sviluppo e andava verso la formazione di una comunità internazionale, l'indebolimento economico dell'URSS – risultato di una economia chiusa e con spese militari troppo elevate – ha prodotto un lento cambiamento politico, ideologico ed economico nell'URSS e negli altri paesi comunisti. L'insoddisfazione popolare, il fallimento economico e ideologico del regime hanno fatto in modo che Mikhail Gorbachev, Segretario Generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica (PCUS), iniziasse, nel 1985 un processo di apertura politica ed economica dell'URSS. Tale processo aveva un programma politico il cui obiettivo era di promuovere la *glasnost* (“trasparenza” dello Stato nei confronti dei cittadini tramite politiche più democratiche e d'inclusione della società nel dibattito politico) e la *perestroika* (“ristrutturazione” della politica e del modello economico dell'URSS). Tuttavia, l'antigo paradigma socialista di uno Stato centralista, autosufficiente e totalitario – e le forze politiche che ancora adottavano l'antico paradigma –, rappresentò un ostacolo insormontabile al successo del suddetto programma, precipitando così la dissoluzione dell'URSS.⁷

Guardando da lontano la caduta dell'Impero Sovietico, gli Stati Uniti assumevano, allora, la condizione di grande potenza mondiale. La fine della bipolarizzazione ha prodotto anche conclusioni esagerate e miopi come quella di Francis Fukuyama, il quale ha chiamato questo processo storico di “la fine della Storia”⁸, ossia, il trionfo definitivo della democrazia liberale su tutti gli altri sistemi e ideologie concorrenti. La condizione statunitense è, forse, senza paragone nella storia delle civiltà; il cosiddetto “impero americano” (in realtà, statunitense) non è un impero territoriale, visto che, invece di territori, gli Stati Uniti possiedono predominanza nelle più diverse sfere (economica, militare, culturale e politica).

⁶ Per un concetto di ideologia, si veda il suo carattere assolutizzante, cioè, di *vérité suprême*, che Raymond Aron, *Les désillusions du progrès. Essai sur la dialectique de la modernité*, Paris, Gallimard, 1996, p. 201, ha sottolineato con precisione: “Nous appelons ideologie une *interprétation plus ou moins systématique de la société et de l'histoire, considérée par le militants comme la vérité suprême.*”

⁷ “What drove the Soviet Union with accelerating speed towards the precipice, was the combination of *glasnost*, that amounted to the disintegration of authority, with a *perestroika* that amounted to the destruction of old mechanisms that made the economy work, without providing any alternative; and consequently the increasingly dramatic collapse of the citizens' standards of living. The country moved towards a pluralistic electoral politics at the very moment that it subsided into economic anarchy: for the first time since the inception of planning, Russia in 1989 non longer had a five year plan. It was an explosive combination, for it undetermined the shallow foundations of the USSR's economic and political unity.” Eric Hobsbawm, *op. cit.*, p. 483.

⁸ Cfr. Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man*, New York, Free Press, 1992.

La prima manifestazione del potere statunitense, dopo la caduta dell'URSS, fu la Guerra del Golfo. Nell'agosto 1990, Saddam Hussein aveva invaso il Kuwait, sostenendo che questo paese apparteneva, storicamente, all'Iraq. Come risposta, il presidente statunitense George Bush costituì e guidò una forza multinazionale contro Hussein, con l'obiettivo di costringerlo a ritirare i suoi soldati dal Kuwait. La presenza di questa forza militare multinazionale ha dato agli Stati Uniti l'assoluta predominanza sul territorio del Kuwait, il quale era un grande esportatore di petrolio che aveva come uno dei suoi più importanti compratori gli Stati Uniti.

In un primo momento, la fine dell'URSS sembrava essere la soluzione di grande parte dei problemi statunitensi nell'ambito internazionale, poiché la Guerra Fredda non esisteva più e nessun paese sarebbe ormai in grado di competere con il potere militare, economico e politico degli Stati Uniti. Tuttavia, con la fine del XX secolo e l'inizio del XXI secolo, la massimizzazione del potere statunitense sull'economia e sulla politica mondiale, insieme alla disseminazione della sua cultura in tutto il mondo e, soprattutto, la sua indiscussa *leadership* all'interno delle Nazioni Unite, hanno fatto in modo che tutte le attenzioni si concentrassero sugli Stati Uniti. Ai gruppi paramilitari – in genere fondamentalisti islamici⁹ – che confrontavano l'URSS e i suoi alleati, oltre agli Stati Uniti e i suoi rispettivi alleati, avevano ormai soltanto un bersaglio da colpire: l'America.

Originariamente, il fondamentalismo islamico non era di natura terrorista, ma invece era un movimento esclusivamente religioso che difendeva il rispetto del Corano. La "Fratellanza Musulmana", apparsa in Egitto, nel 1929, fu uno dei primi gruppi che hanno apportato al fondamentalismo islamico il ricorso a pratiche terroriste.¹⁰ Il fatto è che il terrorismo¹¹ è sempre esistito, nel corso della storia, come pratica di eccezione che governi e gruppi rivoluzionari utilizzavano in momenti estremi. Dinanzi alla totale assenza di Stati che chiaramente si opponevano agli Stati Uniti al punto di procedere con attacchi militari oppure con una opposizione formale contro di esso, il terrorismo fu adottato come pratica militare

⁹ Alcuni dei più conosciuti sono: Organizzazione Abu Nidal (Libano), Gruppo Islamico Armato (Algeria), Hamas (con azioni nei territori palestinesi occupati da Israele), Hezbollah (Libano), Al-Jihad (Egitto), Jihad islamica (con azioni nei territori palestinesi occupati da Israele), Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (con azioni nei territori palestinesi occupati da Israele), Al Qaida (supposta origine nell'Afghanistan, ma oggi è un gruppo svincolato da basi geografiche fisse). Malgrado il fatto che tali gruppi abbiano avuto come causa principale l'insoddisfazione con problemi regionali, la ragione maggiore della rivolta è quasi sempre contro l'imperialismo statunitense.

¹⁰ Cfr. Walter Laqueur, *No end to war: terrorism in the twenty-first century*, London, Continuum Publishing Ltd., 2003, p. 31.

¹¹ Per un concetto fondamentale di terrorismo, indichiamo Noam Chomsky, il quale definisce "terrorismo" come "the threat or use of violence to intimidate or coerce (generally to political ends)". Jay M. Shafritz et al., *Almanac of Modern Terrorism*, New York, Facts on File, 1991, p. 264.

“ufficiale” da quei gruppi paramilitari che volevano insorgersi contro l’egemonia statunitense. Oltre al fatto che il terrorismo – eccezione alla regola – viene ormai considerato la regola generale dei rapporti tra quei gruppi e l’Occidente, la minaccia è diventata invisibile, poiché tali gruppi paramilitari non possiedono base geografica fissa o partecipazione politica riconosciuta internazionalmente.

La realtà dell’inizio di questo secolo ha testimoniato gli Stati Uniti proclamarsi il *sheriff* del mondo, restando al di sopra di tutti gli altri paesi e pure dell’ONU. A partire dagli attacchi dell’11 settembre 2001 a New York e al Pentagono, l’indifferenza e il disprezzo subliminale che gli Stati Uniti storicamente avevano per la comunità internazionale, in speciale nei confronti dell’ONU, hanno perduto la condizione di “subliminale” per diventare esplicito. Nell’ottobre 2001, la guerra contro l’Afghanistan fu la prima dimostrazione di tale indifferenza – che si ha reso esplicita con l’invasione dell’Iraq.

Dopo una delibera¹² del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, nel 13 marzo 2003, contro l’invasione dell’Iraq, gli Stati Uniti contrariarono tale decisione, formarono una coalizione internazionale con i paesi che inizialmente appoggiavano una invasione (Inghilterra, Italia, Spagna, tra altri) e, nel 19 marzo 2003, iniziarono l’invasione dell’Iraq con base nell’accusa che Hussein fabbricava armi di distruzione di massa e dava supporto a gruppi terroristi. Dopo una minuziosa ricerca sul territorio iracheno, gli alleati non hanno trovato nulla, tanto che la CIA ha arrivato al punto di pubblicamente ammettere che, nel momento dell’invasione, non aveva sicurezza sulla veracità di tali accuse.

La guerra contro l’Iraq e l’inerzia dell’ONU dinanzi al disprezzo degli Stati Uniti per le delibere del Consiglio di Sicurezza di questa organizzazione, hanno aggravato la demoralizzazione dell’ONU nel contesto delle relazioni internazionali, hanno dato causa a una crisi in istituzioni fondamentali del diritto internazionale e hanno promosso il consolidamento del potere statunitense sul resto del mondo in un livello che nessun altro impero giammai ha raggiunto in tutta la storia dell’umanità. Attualmente si trovano sotto minaccia tanto le nozioni elementari del diritto e della politica internazionale quanto il rapporto tra le diverse culture esistenti nel mondo.

Parallelamente a questo processo di demoralizzazione delle istituzioni e del diritto internazionale, la fine del XX secolo ha testimoniato anche l’apertura di nuove zone di influenza alla politica-economica degli Stati Uniti che durante la Guerra Fredda erano disputate con l’estinta URSS – oppure inaccessibili all’influenza degli Stati Uniti e anche del

¹² Dopo aver analizzato una proposta di risoluzione autorizzando l’invasione dell’Iraq, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha deciso di rifiutarlo, impedendo, così, qualsiasi invasione legittima.

pensiero occidentale. L'America Latina e l'Asia sono diventate zone assolutamente liberi all'azione (quasi coazione) degli Stati Uniti nel senso di diffondere le politiche-economiche più interessanti alla propria politica estera. Negli anni 90 dello stesso secolo, pure la Russia ha cominciato a ricevere una forte influenza statunitense, soprattutto dovuto al fatto che l'antagonismo tra capitalismo e comunismo – caratteristico della Guerra Fredda – non esisteva più.

L'estinzione dell'URSS rappresentò più che la caduta di un regime e la fine della divisione del mondo in due grandi zone di influenza: le vie erano ormai libere per il consolidamento della – fino a quel momento incipiente – idea di “società globale”.

1.2. Il dibattito intorno alla dimensione economica della globalizzazione.

Più che una mera dimensione della globalizzazione, la formazione di un ‘ordine economico mondiale’ è da molti considerata come sinonimo di globalizzazione.¹³ Questo concetto, quando analizzato sotto il profilo economico, presenta – e sintetizza in sé – problemi che si trovano al centro dei dibattiti economici, ma che quasi sempre sono influenzati da forti posizioni politiche, filosofiche e ideologiche.

Una delle alternative più controverse già presentate è quella denominata, da Joseph Stiglitz, come *Washington Consensus*, e che fu difesa da parte di diversi economisti neoliberali, da Robert Nozick¹⁴ a George Soros.¹⁵ Insomma, si tratta di una serie di proposte orientate al libero commercio, alla *deregulation*, alla privatizzazione dei servizi vincolati allo Stato, alla liberalizzazione dei mercati di capitali e, soprattutto, alla minimizzazione – o estinzione – della tassazione sulla economia.¹⁶ Il *Washington Consensus* fu seguito ciecamente dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Mondiale per ‘ausiliare’ (forse ‘pressionare’ sembra più appropriato), negli ultimi due decenni del secolo scorso, paesi latino-americani a prendere le misure sopraccitate per adattare le loro economie interne a un modello che fosse in grado di consentire a quei paesi di pagare i loro prestiti internazionali. Messico, Cile, Brasile, Uruguay, Argentina sono alcuni esempi di paesi che hanno seguito le raccomandazioni del FMI e della Banca Mondiale. Però, il disastro totale che fu la brusca apertura economica della Argentina (1999-2002) ha esposto al mondo la fragilità del

¹³ Cfr. Amartya Sen, *Globalizzazione e libertà*, Milano, Mondadori, 2003, pp. 14-17; e anche sul questo tema si veda Luciano Gallino, *Globalizzazione e sviluppo*, Roma-Bari, Laterza, 2000.

¹⁴ Cfr. Robert Nozick, *Anarchy, State and Utopia*, N.Y., Perseus Books, 1977.

¹⁵ Cfr. George Soros, *Open Society: Reforming Global Capitalism*, N.Y., Public Affairs, 2000.

¹⁶ Si deve riferire ancora che questo insieme di proposte si trova sintetizzato nella espressione *politique de dépolitisation* coniata da Pierre Bourdieu, *Contre-feux 2. Pour mouvement social européen*, Paris, Raisons d'Agir Éditions, 2001, p. 57.

Washington Consensus, una volta che tale paese eseguì fedelmente le raccomandazioni presentate dal FMI e ebbe come risultato il fallimento quasi assoluto della sua economia interna. J. Stiglitz ritiene che il FMI e la Banca Mondiale sono diventati i nuovi “istituti missionari” responsabili per diffondere l’agenda del *Washington Consensus* a paesi poveri che molte volte si trovano in situazioni disperate a causa di prestiti internazionali.¹⁷

In un’altra opera, J. Stiglitz sottolinea che “a developing country that simply opens itself up to the outside world does not necessarily reap the fruits of globalization. Even if its GDP increases, the growth may not be sustained. And even if growth is sustained, most of people may find themselves worse off.”¹⁸

Non si può rifiutare che quanto più un paese in via di sviluppo sia aperto al capitale internazionale, più dipendente sarà la sua economia interna e la sua modernizzazione industriale dalle risorse di capitale internazionale. Un paese in via di sviluppo che si trovi in questa condizione avrà grandissime possibilità di avere il suo sviluppo economico ormai condizionato dalle fluttuazioni monetarie, dalle variazioni dei tassi di interesse, dai costi dei prestiti tanto nel mercato internazionale quanto nel mercato interno. Tuttavia, il peggiore di tutto sarà convivere con una economia interna dipendente dagli umori del mercato internazionale e impotente per fare qualsiasi programma politico-sociale che non sia perfettamente adatto ai dettami dei grandi investitori e delle grandi imprese multinazionali e transnazionali. Una tale opzione non sembra essere la più appropriata per un paese che abbia il desiderio di migliorare i suoi indici di sviluppo umano nel senso di, forse un giorno, intravedere la possibilità di raggiungere livelli prossimi a quelli dei paesi sviluppati.

P. Hirst e G. Thompson enfatizzano che politiche come quelle del *Washington Consensus* possono essere adatte ad attrarre grandi imprese straniere in momenti di crescita della richiesta del Primo Mondo, ma impedisce lo sviluppo con base ampia nei paesi di Terzo Mondo e probabilmente non portano a una accelerazione degli indici di crescita totale.¹⁹ In questo contesto, la globalizzazione rappresenterebbe una *race to the bottom*.²⁰

Austerità fiscale, privatizzazione di imprese che non sono lucrative per lo Stato e liberalizzazione graduale dei mercati sono misure che possono contribuire a una più bilanciata gestione dei servizi pubblici e alla creazione, o stimolo, di programmi sociali. Però, il problema occorre quando “molte di queste politiche sono diventate un fine in sé stesse e non

¹⁷ Joseph Stiglitz, *Globalization and Its Discontents*, N.Y., W.W. Norman & Company, 2002, trad. it. *La globalizzazione e i suoi oppositori*, Torino, Einaudi, 2003, p. 12.

¹⁸ Joseph Stiglitz, *Making Globalization Work*, N.Y.-London, Norton & Company, 2006, p. 26.

¹⁹ Paul Hirst; Grahame Thompson, *Globalization in question*, Cambridge, Polity Press, 1999, pp. 134-160.

²⁰ *Ibidem*, p. 135.

più un mezzo per ottenere una crescita più equa e sostenibile.”²¹ Senza una buona e prudente amministrazione, il modello di apertura economica proposto dal *Washington Consensus* può fare trasformarsi da austerità fiscale in recessione economica, privatizzazioni di imprese statali in servizi pubblici essenziali ogni volta più costosi alla popolazione, liberalizzazione del mercato in indebolimento delle imprese locali dinanzi alle multinazionali.

A partire dalle difficoltà di implementazione pratica e di situazioni come quelle viste in Argentina, si è creata una forte avversione alla globalizzazione in diversi paesi latino-americani e in altre regioni, come il Medio Oriente, il che ha prodotto anche una vera stigmatizzazione della parola ‘globalizzazione’. Il punto curioso è che, come ricorda Amartya Sen, i movimenti antiglobalizzazione sono manifestazioni di preferenze politico-economiche che ultrapassano in assoluto i limiti nazionali e si costituiscono pure in fenomeni globali, essendo forse “uno degli eventi più globalizzati del mondo contemporaneo.”²²

In questo senso antiglobalizzazione, ci sono ancora posizioni più forti, come quella di Pierre Bourdieu, il quale ritiene la globalizzazione come un concetto descrittivo-prescrittivo, poichè descrive l’unificazione della economia mondiale come un dato oggettivo, mentre prescrive una politica economica che tende all’uniformizzazione dell’economia globale e alla distruzione delle conquiste sociali avute dal modello di *Welfare State* europeo.²³ Secondo il sociologo francese, la globalizzazione sarebbe una *politique économique* che cerca di unificare l’ambito economico tramite una serie di misure politico-giuridiche destinate a rimuovere ogni limite a tale unificazione, in particolare quei limiti stabiliti dallo Stato-nazione.²⁴

Si deve riferire ancora che le posizioni manicheiste che prendono la questione della globalizzazione in termini binari di ‘bene’ o ‘male’, come se esso fosse un fenomeno assolutamente buono o assolutamente cattivo di per sé, dimenticano di considerare il fatto che tutte le persone fanno parte di diversi gruppi, di modo che molti di questi gruppi sono di dimensione globale. Una stessa persona si identifica con gruppi categorizzati secondo la nazionalità, religione, orientazione sessuale, opzione politico-partidaria, lavoro, eventuali malattie sofferte, attività o movimenti sociali che stiano coinvolti, e tutti questi diversi gruppi possiedono basi geografiche distinte – molte volte non identificabili dovute al loro carattere

²¹ Joseph Stiglitz, *Globalization and Its Discontents*, cit., p. 53.

²² Amartya Sen, *op. cit.*, pp. 03-04.

²³ “Le mot de ‘globalization’ est, on le voit, un *pseudo-concept à la fois descriptif et prescriptif* qui a pris la place du mot de ‘modernisation’, longtemps utilisé par les sciences sociales américaines comme une manière euphémistique d’imposer un modèle évolutinniste naïvement ethnocentrique qui permet de classer le différentes sociétés selon leur distance à la société économiquement la plus avancée, c’est-à-dire la société américaine, instituée en terme et en but de toute l’histoire humaine”. Pierre Bourdieu, *Contre-feux 2*, cit., pp. 96-97.

²⁴ *Ibidem*, p. 96.

transnazionale – e numero di persone coinvolte che può variare da alcune dozzine a milioni, dipendendo da quale gruppo e categoria si consideri. Non è possibile ridurre l'esistenza di un singolo individuo a soltanto una categoria di interazione sociale, come, per esempio, considerare soltanto la cittadinanza. L'analisi complessiva della natura umana conclude che lo stesso individuo può appartenere a gruppi di carattere esclusivamente regionale allo stesso tempo in cui appartiene a gruppi fortemente globalizzati.

Oltre alle posizioni manicheiste, non ci sono dubbi che uno dei più significativi problemi che la globalizzazione economica già ha affrontato fu quello di venire malinterpretata come un fenomeno guidato da agenti occulti e destinato alla pura soddisfazione degli interessi neoliberali degli Stati Uniti. Pure quelli che non ritenevano gli Stati Uniti come la *hidden hand* della economia mondiale si sono perduti dovuto all'equivoco di pensare che i mercati fossero autoregolabili, come se esistesse una volontà logico-trascendentale ai mercati capace di determinare, consapevolmente, come loro dovrebbero comportarsi.

Ora, tutte e due le posizioni sembrano inverosimili e assolutamente ideologizzate. I principali agenti che oggi agiscono sui mercati internazionali sono le imprese multinazionali, le banche di investimento e le imprese transnazionali. Sono questi agenti che determinano la 'volontà del mercato', e lo fanno a partire da criteri oggettivi presentati dalle realtà socioeconomiche dei paesi dove tali agenti si sono stabiliti o dove vogliono stabilirsi. Non esiste niente di 'trascendentale' a guidare tali volontà. Gli investimenti sono influenzati decisamente da fonti che vengono guadagnando, giorno dopo giorno, posizioni di maggiore distacco nell'economia internazionale, come per esempio, sono i *reports* di banche di investimenti come gli statunitensi *J. P. Morgan*, *Standard & Poor's* e *Moddy's* sugli indici del *risk-country* dei paesi in via di sviluppo e del *investment grade* delle diverse economie nazionali, così come i *reports* dell'Unctad sulla capacità di attrazione delle economie nazionali, oltre ai diversi altri istituti di ricerca e analisi economico-sociale che godono di grande prestigio internazionale. Insieme a questi agenti, però svolgendo un ruolo di coordinamento per quanto riguarda la politica macroeconomica dei paesi, possiamo trovare anche il FMI e la Banca Mondiale.

In questo momento, dopo aver sostenuto che le forze che guidano l'economia internazionale sono pienamente determinabili nella realtà materiale, dobbiamo riferire un punto sul quale P. Hirst e G. Thompson già avevano attirato l'attenzione, più di dieci anni fa, ma che ancor oggi si mostra pertinente: il predominante vincolo delle imprese multinazionali a una base geografica (statale) chiaramente definita.

L'idea che le imprese multinazionali – uno dei principali attori del mercato internazionale – sono imprese 'globali', svincolate da qualsiasi base territoriale fissa, capaci di muoversi attraverso il mondo alla ricerca dei luoghi più interessanti per stabilirsi, non si comprova nella realtà come una regola assoluta. Prima di tutto perché, dal punto di vista concettuale, la multinazionale si caratterizza per il fatto di essere vincolata a uno Stato nazionale e semplicemente di contare sui punti di produzione o commercializzazione in altri paesi, mentre la caratteristica di essere genuinamente svincolata da qualsiasi identificazione nazionale, ossia, di avere il capitale e l'amministrazione totalmente internazionalizzati, sarebbe tipica delle imprese transnazionali.²⁵ Le multinazionali, oltre al fatto di possedere un'azione molte volte con riflessi sull'economia mondiale, non sono abituate a essere coese intorno a obiettivi e piani di investimenti singoli che devono essere attuati in modo uniforme in tutte le regioni dove loro si sono installate. Loro possiedono un profondo vincolo, economico e politico, con situazioni nazionali specifiche, in modo che, verso la sede, cerchino l'appoggio politico dei governi sottoforma di incentivi governativi in grado di consentirgli una possibilità di crescita e d'investimento nell'economia locale. D'altra parte, per quanto riguarda le subunità installate in altri paesi, utilizzano strategie flessibili che vadano d'accordo con le peculiarità socioeconomiche dei sistemi nazionali dove sono installate, permettendo che esercitino, inoltre, pressione politica sui paesi che le ospitano. In questo modo, sarà possibile, a tali imprese, offrire prodotti e servizi in grado di soddisfare le peculiarità delle esigenze che i consumatori dei diversi paesi presentano. Quella medesima multinazionale fabbricante di automobili che investe, per esempio, negli Stati Uniti, in veicoli con grande spazio e potenza, mentre in Italia e Francia, investe in vetture piccole, agisce così perché è consapevole che questa è la migliore soluzione per far crescere le sue possibilità di vendita nei mercati interni dei sopraccitati paesi, dato che la scelta dei veicoli da parte dei consumatori è a seconda le necessità del consumo e, soprattutto, le preferenze locali.

Parallelamente a tale diversificazione dell'attività produttiva a seconda dei richiami regionali, si può percepire che, dovuto all'alto livello di concorrenza tra le imprese nel commercio internazionale, l'investimento estero diretto (IED) in un paese dipenderà,

²⁵ "A *globalized* economy is a distinct ideal type from that of the inter-national economy and can be developed by contrast with it. In such a global system distinct national economies are subsumed and rearticulated into the system by international processes and transactions. The inter-national economy, on the contrary, is one in which processes that are determined at the level of national economies still dominate and international phenomena are outcomes that emerge from distinct and differential performance of the national economies. The inter-national economy is a aggregate of nationally located functions. Thus while there is such an economy a wide and increasing range of international economic interactions (financial markets and trade in manufactured goods, for example), these tend to function as opportunities or constraints for nationally located economic actors and their public regulators." P. Hirst; G. Thompson, *op. cit.*, p. 10.

considerevolmente, dai vantaggi che questo paese possa offrire alle imprese, poiché il successo delle multinazionali dipenderà dalla loro capacità di ottenere il maggior numero possibile di vantaggi specifici.²⁶ Ossia, il rapporto tra economia nazionale e imprese multinazionali non si presenta come un gioco a somma zero, dove la vittoria di un concorrente implica la sfida di un'altro, ma dimostra che il successo dell'investimento di una multinazionale dipende dalla volontà politica e economica dello Stato di attrarre quelle imprese.

Perciò, quello che si vede è che l'importanza delle imprese multinazionali nell'economia mondiale è, quantitativamente e economicamente, molto più significativa quando paragonata con l'importanza delle transnazionali a livello globale. Quel modello 'globale' presentato dai prodotti e servizi delle imprese transnazionali possiede una dimensione di attuabilità infinitamente ristretta rispetto a quel modello particolarista/regionalista della multinazionale. Poche sono le imprese capaci di, oltre a offrire un schema monolitico di offerta, inquadrare i loro costi di produzione alle concorrenze presentate dai diversi mercati interni senza che, per fare ciò, sia necessario cambiare le caratteristiche del prodotto o del servizio.

Sembra che, in questo momento, sia possibile trovare dei genuini agenti che agiscono decisamente sul mercato internazionale, indicando le direzioni della globalizzazione: (1) Stati-nazionali, (2) imprese multinazionali e (3) le grandi banche di investimenti responsabili dell'analisi e classificazione delle economie nazionali. Si limitano a tre le diversità di gruppi di attori che possiedono forte rapporto tra di loro in grado di consentirgli la possibilità di muovere la *hidden hand* che, agli occhi dei meno attenti, sarebbe un prodotto unicamente dell'azione degli Stati Uniti.

Gli Stati nazionali furono, storicamente, responsabili per stimolare l'esplorazione del commercio internazionale da parte delle loro imprese interne. Dal momento in cui le relazioni commerciali hanno cominciato a estendersi oltre i confini dell'Europa, attraversando oceani, nel periodo del mercantilismo, nel XIII e XIV secolo, si può percepire l'azione sempre presente dello Stato nell'economia, sia nel senso di stimolare il commercio in specifici settori, sia offrendo garanzie e mezzi utili al successo dei rapporti commerciali. Pure nell'apogeo del periodo delle grandi navigazioni nel XV e XVI secolo la presenza dello Stato nel commercio internazionale fu una caratteristica costante, soprattutto dovuto al fatto che le colonie di popolamento cominciavano a essere stabilite in tutto il Nuovo Mondo e esisteva la necessità da parte delle metropoli europee di stabilire un coordinamento degli investimenti economici

²⁶ P. Hirst; G. Thompson, *op. cit.*, p. 93.

nel senso di permettere che tali colonie fossero capaci di offrire dei beni manufatti che le colonie di sfruttamento non erano capaci di offrire. Nei secoli XVI e XVII l'economia internazionale già presentava una grande ramificazione e un'influenza totale della Rivoluzione Industriale, essendo che l'acquisto di prodotti industrializzati e anche la commercializzazione di *know-how* già si trovavano tra i principali obiettivi degli Stati nelle loro politiche economiche. Quando guardiamo il XIX secolo, più precisamente nella sua seconda metà, possiamo trovare una grande presenza delle esportazioni di prodotti di tecnologia nel commercio internazionale; oltre a ciò, già era una caratteristica di questo periodo l'intensa migrazione di lavoratori – senza considerare in questa migrazione quella degli schiavi, che dall'inizio delle grandi navigazioni già costituiva un vasto contingente di immigranti involontari – verso i paesi e le regioni che presentassero delle migliori condizioni di lavoro e remunerazione. Secondo P. Hirst e G. Thompson, “most migration is of the country next door variety. During the nineteenth century the mass movement of workers to the sources of capital was accepted and encouraged; now it is rejected except as a temporary expedient.”²⁷

Come conseguenza di questa storia in comune che avvicina Stato ed economia, troviamo ancor oggi movimenti antiglobalizzazione agendo nel senso di demandare il ritorno – o difendere l'esistenza in quei paesi che così lo sono – del nefasto dirigismo statale nell'economia.

Come abbiamo appena esposto, l'insuccesso delle politiche neoliberali, come quell'agenda del *Washington Consensus*, ha causato, direttamente o indirettamente, un sentimento di ripudio alla globalizzazione in quei paesi che hanno sofferto con gli effetti dannosi dell'imprudente e temeraria conduzione dei processi di apertura economica perpetrati, soprattutto, in America Latina. Così, l'intervento statale in settori della economia che già venivano esplorati da parte di imprese private si presenta come l'alternativa più simpatica a governi demagogici che hanno come unica preoccupazione produrre risultati positivi immediatisti e che risultino in una grande ripercussione popolare. Si trattano di politiche economiche tese a produrre buoni effetti nei mezzi di comunicazioni e a promuovere l'affermazione politica del governante come un leader politico capace di “liberare il paese dal dominio delle multinazionali”, “liberare il paese dallo sfruttamento capitalista”, tra altri gerghi di effetto puramente morale.

Non ci sono dubbi che quando si sono configurate situazioni di abuso del potere economico da parte delle imprese che stiano agendo sull'economia saranno necessarie misure

²⁷ P. Hirst; G. Thompson, *op. cit.*, p. 29.

forti per impedire che i danni siano maggiori all'economia e alla società. La funzione dello Stato dev'essere, in particolare, preventiva, tramite una legislazione coerente con le necessità di regolazione presentate dalla società e dal suo mercato interno, agendo sul controllo dell'adempimento dei contratti e delle norme applicabili alle attività specifiche, e agendo come parte attiva in quei servizi pubblici che non siano sotto la cura dell'iniziativa privata, oppure in quelle situazioni che sfuggano a quanto determinato nel contratto tra Stato e impresa.

Il problema più grave occorre quando l'attività economica si sviluppa secondo le esigenze legali e politiche fino ad allora imposte, ma è bruscamente interrotta da una politica economica centralizzatrice, dirigista e incapace di trattare con le parti coinvolte sulla base del dialogo. In tali situazioni, statizzazione di imprese private, espulsione – con atti diretti o indiretti – di multinazionali e altri atti del genere possono anche fare una buona figura dinanzi a una popolazione che già soffre con le sventure caratteristiche dei paesi in via di sviluppo e degli arretrati – come bassi indici di alfabetizzazione e politizzazione – e aspetta – forse soltanto in sogno – per cambiamenti della sua condizione sociale. Nel contempo, a lungo termine, oltre al fatto di dover rispondere alle cause fatte dalle imprese che hanno avuto i loro diritti contrattuali lesi, la condizione economica di questo paese diventerà ancor più difficile, sia dal punto di vista politico, sia da quello sociale o economico. Sarà inevitabile la conclusione che quella politica economica – populista e dirigista – ha causato la fuga di investimento estero diretto dal paese, la difficoltà di prestare, con un minimo di qualità, i servizi che erano prestati dalle imprese espulse, la difficoltà di ottenere credito sul mercato, tanto nazionale quanto internazionale, e, soprattutto, la difficoltà nel risolvere i problemi infrastrutturali di un paese che presenta indici sociali ogni volta più negativi, culminando, infine, nella crescita della disuguaglianza sociale all'interno di questo ipotetico paese.

Qui arriviamo al punto più crudele che la globalizzazione presenta: la disuguaglianza sociale. Indipendente dalle posizioni pro o contro globalizzazione, è un fatto incontestabile che mai abbiamo avuto registri di disuguaglianze nella distribuzione della ricchezza e del reddito così grandi quanto gli indici presentati all'inizio di questo secolo. In paesi come il Brasile, il 20% della popolazione più ricca divide il 61,1% della ricchezza nazionale, mentre al 20% delle classi più povere resta soltanto 2,8%. Quando guardiamo il continente africano troviamo indici simili in Lesoto, Swaziland, Repubblica Centrafricana, dove la Namibia si trova nella situazione peggiore tra tutti i paesi che appartengono all'ONU: il 20% della

popolazione più ricca detiene il 78,7% della ricchezza nazionale, mentre il 20% composto dalla popolazione povera deve dividere 1,4%.²⁸

La globalizzazione economica ha portato con sé delle possibilità infinite ai ricchi di far crescere le loro opzioni di investimento e, di conseguenza, le loro ricchezze. Però, a quelli che poco (o niente) possiedono, tali possibilità infinite di investimenti non significano nulla; si trovano così *glocalized*²⁹ nei loro ambienti locali che gli effetti benefici della globalizzazione non sono capaci di raggiungerli. Z. Bauman afferma che questo fenomeno “attribuisce ad alcuni una libertà di creare significati, dove per altri è la condanna a essere relegati nella insignificanza.”³⁰

I problemi non sono soltanto rispetto alle divisioni interne della ricchezza, ma anche rispetto alle divisioni tra paesi sviluppati e sottosviluppati. Il vincolo che le multinazionali possiedono con i loro paesi di origine dimostra che la globalizzazione economica ha creato possibilità di guadagni astronomici a quegli agenti (Stati e multinazionali) che già avevano una qualche forma di supremazia economica, politica e tecnologica in aree specifiche. Soltanto in alcuni paesi asiatici che sono riusciti a combinare manodopera a costi bassissimi con incentivi fiscali è che si può trovare indici di crescita economica stabile, nonostante gli indici sociali non crescano nella stessa proporzione che quelli economici. Tuttavia, ai paesi che non sono in grado di offrire delle attrazioni per l'investimento estero diretto oppure presentare delle condizioni proprie per competere sul mercato internazionale, resta loro soltanto vivere dell'economia interna e dell'esportazione di prodotti agricoli e di materia prima, dovendo ancora vendere a prezzi molte volte sottovalutati, a causa della loro incapacità di imporsi sul mercato internazionale.

Una realtà come questa finisce con risultati come flussi migratori da paesi in via di sviluppo e arretrati verso quei paesi che presentano delle migliori condizioni socioeconomiche. Non stiamo parlando di manodopera con una qualifica che non trova lavoro nel proprio paese di origine e cerca in altri delle migliori condizioni di lavoro e di vita. Il problema maggiore è l'immigrazione illegale che, di regola, si destina soprattutto agli Stati Uniti e all'Europa. Immigranti come questi portano con sé un deficit formativo che comincia dalla salute e arriva fino all'alfabetizzazione, il che determina la creazione di un contingente

²⁸ Cfr. *Human Development Report 2007-8*.

²⁹ Roland Robertson, *Globalization. Social Theory and Global Culture*, London, SAGE, 1992, pp. 173-174. Si veda anche, dello stesso autore, *Glocalization: time-space and homogeneity an heterogeneity*, in Mike Featherstone, *Global Modernities*, London, SAGE, 1995, pp. 25-68.

³⁰ Cfr. Zygmunt Bauman, *Globalization: the Human Consequences*, N.Y., Columbia University Press, 1998, trad. it. *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone*, Roma-Bari, Laterza, 2005, p. 22.

di persone senza una sorta di prospettiva di inclusione sociale, restandogli soltanto come “opportunità” la sottoccupazione oppure la criminalità.

Se la disuguaglianza sociale esistente tra paesi ricchi e poveri non inverte il suo attuale processo di avanzamento e inizia una riduzione del divario esistente tra lo sviluppo economico e quello sociale, ciò che si vedrà sarà una realtà in cui probabilmente i paesi poveri esportino povertà ai paesi ricchi, anziché il contrario. Anche gli indici di crescita demografica e di migrazione indicano che il destino delle miriadi di persone senza una qualifica professionale e una prospettiva di lavoro è la Triade (Europa, Stati Uniti e Giappone). Mentre l'Europa si trova praticamente in stagnazione dal punto di vista demografico, dove paesi come Francia, Italia e Germania presentano sottile riduzione demografica, Africa e Asia crescono con una regolarità che non sembra fermarsi nei prossimi anni. Insieme al sogno di una vita migliore di quella offerta dai loro paesi di origine, gli immigranti illegali invadono l'Europa, rendendo possibile parlare, come U. Beck, di un futuro non molto lontano in cui si vedrà la “brasilianizzazione” dell'Europa.³¹

Una più equa distribuzione del reddito, tanto nell'ambito interno quanto nella sfera internazionale, e l'inclusione economica di quelle miriadi di persone che non si trovano in condizioni di permettersi una vita minimamente degna passa per questioni che inevitabilmente dipendono dall'azione di quei due grandi attori della globalizzazione economica sopraccitati: gli Stati nazionali e le imprese multinazionali. Programmi di cooperazione politico-economica, creazione di nuove agenzie di regolamentazione internazionale, rafforzamento di blocchi regionali che siano in grado di ausiliare la struttura economica interna di paesi che presentano condizioni precarie, tra le altre misure, dipendono decisamente che altri fattori siano presi in considerazione, oltre agli utili, quando si pensa nell'economia. Tuttavia, tali discussioni di natura economica non rientrano tra gli obiettivi della presente ricerca, di modo che ci fermeremo qui.

Infine, riteniamo che la globalizzazione economica ha un significato strettamente formale: si tratta di un processo storico destinato alla creazione di condizioni pratiche che consentano a un agente, sia esso un'azienda multinazionale o un mero individuo, di investire e interagire alla ricerca di una migliore alternativa alla effettuazione delle loro singole aspettative. Le possibilità formali per fare ciò già si trovano adeguatamente sviluppate, soprattutto dopo l'informatizzazione delle relazioni economiche, e tale situazione ci permette adesso di parlare, a partire da questa interpretazione dei fatti, in un consolidamento della globalizzazione economica. Tuttavia, ci sono alcune sfide che non riguardano il procedimento

³¹ Ulrich Beck, *Was ist Globalisierung?*, trad. it. cit., p. 187.

in sé, cioè, alla globalizzazione, ma agli agenti che in essa interagiscono e che sono responsabili per gli effetti sociali delle relazioni economiche. Il problema non si trova nel procedimento: si trova invece nella *materia* e negli *agenti* coinvolti.

È troppo facile affermare che la colpa della (crescente) disuguaglianza nella distribuzione del reddito in tutto il mondo è della globalizzazione; una tale fallace affermazione significa, né più, né meno, che il tentativo di esentare dalle responsabilità gli agenti politici e gli agenti economici che sono i veri responsabili degli effetti negativi della globalizzazione. L'errore fondamentale della gran parte dei movimenti antiglobalizzazione è quello di cercare di spersonalizzare il problema e l'origine del problema, focalizzando un qualcosa di metafisico e semplicistico: la "globalizzazione". Questo atteggiamento restringe tutta la discussione alla mera discussione ideologica, passando al di là dei problemi pratici che hanno come causa la condotta degli agenti sopraccitati.

La grande sfida che il XXI secolo impone alla società internazionale è riuscire a implementare le conquiste sociali e tecnologiche – oggi ristrette ai paesi sviluppati – nei quattro angoli del globo, soprattutto in spazi dimenticati del mondo come quello dove vivono meno di un milione di abitanti dello Swaziland, che hanno una speranza di vita di 43,9 anni e soltanto saranno in grado di raggiungerla se avranno successo, prima di tutto, nell'appartenere all'84% della popolazione che riesce a superare i cinque anni di età.³²

1.3. La globalizzazione politica.

Dopo la dimensione giuridica della globalizzazione, sicuramente la politica è l'ambito di maggiore interesse agli scopi della presente ricerca. Tuttavia, dobbiamo definire, da questo momento, alcune questioni che faciliteranno lo sviluppo della nostra analisi del problematico rapporto tra globalizzazione e sovranità.

L'assoluta assenza di un ente sovranazionale, con potere coercitivo, capace di reprimere eventuali eccessi apparsi nelle relazioni internazionali, ha fatto in modo che alcune teorie politico-filosofiche sorgessero presentando soluzioni ai problemi conseguenti l'anarchia tipica del sistema politico internazionale. Si può, certamente, affermare che sotto il manto dell'universalismo si trova la maggior parte delle proposte di grande ripercussione, sia nell'ambito accademico sia nell'ambito politico, che cercano di trattare globalmente gli argomenti caratteristici della politica interna degli Stati nazionali – dalla legittimazione del potere politico fino alla repressione al crimine.

Così, ci concentreremo in questo momento su tali risposte.

³² Cfr. *Human Development Report 2007-8*.

Una posizione universalista da dove derivano diverse altre teorie di questa natura è la classica *domestic analogy*, risalendo a Hobbes e ai suoi concetti di stato di natura e di contratto sociale. H. Kelsen e N. Bobbio presentarono soluzioni anche in questo senso, però con una orientazione filosofica più kantiana che hobbesiana.³³ Secondo la *domestic analogy*, le relazioni anarchiche e “a-giuridiche” tra Stati nazionali ci consentono di concludere che il concetto di stato di natura hobbesiano si applica, con poche o nessuna riserva, all’universo delle relazioni internazionali. Tuttavia, nella realtà ipotetica ideata da Hobbes, dove figurerebbe l’uomo naturale, in effetti figura lo Stato sovrano.

Si suppone che Hobbes abbia sviluppato la sua concezione di stato di natura a partire dall’osservazione del contesto storico in cui lui viveva, cioè quello di una Europa immersa in guerre civili e internazionali, incapace di offrire un livello minimo di sicurezza all’individuo, compito il quale Hobbes riteneva come la funzione primordiale di uno Stato sovrano. Quindi, partendo dall’osservazione dell’universo delle relazioni tra gli Stati, Hobbes trovò gli elementi che sarebbero diventati essenziali per sviluppare la sua concezione della condizione naturale dell’uomo: (1) assenza di un potere punitivo capace di stabilire la pace e la concordia, (2) uguaglianza naturale, (3) conflitto di interessi, (4) altruismo limitato, (5) capacità di calcolare il risultato della sua azione individuale e di (6) anticiparsi e agire.³⁴

Nonostante lo “stato di nazioni” possa essere di una dimensione sproporzionatamente superiore allo “stato di natura”, Hobbes vedeva ciò come una minaccia molto peggiore che quello, poichè nella condizione naturale di assoluta libertà individuale non esiste alcun potere in grado di assicurare un minimo di sicurezza all’uomo, mentre nello “stato di nazioni” sono le nazioni gli enti assolutamente liberi, al posto degli uomini.³⁵ Il fatto che, all’età di Hobbes, non esisteva uguaglianza di condizioni – per fare guerra – tra i paesi rendeva tollerabile lo stato di nazioni, una volta che l’instabilità non era come quella trovata nello stato di natura tra gli uomini, dove il più debole aveva condizioni di uccidere il più forte. Malgrado l’alto livello di instabilità delle relazioni internazionali nello stato di nazioni, in quel momento storico, era possibile supporre che soltanto uno Stato forte sarebbe stato capace di distruggere in assoluto o parzialmente un altro Stato forte, ossia, esisteva un minimo di “stabilità” in questo sistema.³⁶

³³ Si veda Cap. 3, *infra*.

³⁴ Sul questo punto mi permetto di riferire il mio, *Estado de Nações: Hobbes e as relações internacionais no século XXI*, Porto Alegre, Fabris Editora, 2007, pp. 37-38.

³⁵ Cfr. Thomas Hobbes, *Leviathan*, London, Penguin Classics, 1985, pp. 185-188.

³⁶ Sulla tematica della natura del sistema internazionale, si veda 4.1, *infra*.

Ritornando al nostro momento attuale, quell'idea di "stabilità dentro l'instabilità" sopraccitata, fu rovinata dall'avvento della energia nucleare. David Gauthier avverte che l'avvento di armamenti nucleari ha portato con sé lo stato di nazioni il più vicino possibile al vero stato di natura hobbesiano. Oggi, l'energia nucleare ha reso possibile che le nazioni godano di un'uguaglianza che gli uomini avevano soltanto quando in stato di natura, il che gli permetteva di distruggersi reciprocamente.³⁷

Alla fine del XX secolo, oltre alla possibilità di uno Stato piccolo e debole distruggere uno Stato grande, forse una grande potenza, è apparsa anche la possibilità di un gruppo paramilitare – ossia, un agente non-statale – distruggere, o almeno colpire fortemente, una grande potenza. Lo stato di nazioni ha cessato di essere qualcosa di sopportabile per diventare così minaccioso quanto lo stato di natura.

L'assenza di interessi in comune e la presenza di interessi individuali in conflitto hanno fatto in modo che la Guerra Fredda non arrivasse alla fine pure dopo la dissoluzione dell'URSS, una volta che la minaccia nucleare e la paura della morte violenta che questa può causare non sono finite con la fine dell'URSS. Secondo la filosofia hobbesiana, ogni nazione cerca di preservarsi e far crescere il suo potere individuale, dovuto a una voglia di *power after power*.³⁸ Tuttavia, lo sforzo da parte di un paese per far crescere le sue forze aumenta anche l'insicurezza nei paesi che lo circondano, i quali cercano di far crescere reciprocamente le loro forze, risultando in una mutua e pandemica insicurezza.³⁹

A partire da questi elementi, la *domestic analogy* propone che la stessa soluzione trovata per uscire dallo stato di natura tra gli uomini venga presa come alternativa per uscire dallo stato di natura tra le nazioni: il contratto sociale. Soltanto con la creazione di uno Stato sovranazionale sarebbe possibile uscire dallo stato di nazioni, una volta che, attraverso il trasferimento della autorità sovrana dagli Stati-nazione a un modello di Stato mondiale sovranazionale, si starebbero creando strutture di controllo e repressione delle azioni degli Stati-nazione. La forma cooperativa, orizzontale, decentralizzata e anarchica che caratterizza il

³⁷ Cfr. David Gauthier, *Logic of Leviathan*, Oxford, Clarendon Press, 1969, p. 207.

³⁸ "So that in the first place, I put for a general inclination of all mankind, a perpetual and restlesse desire of Power after power, that ceaseth onely in Death." Thomas Hobbes, *op. cit.*, p. 161.

³⁹ Questa situazione è stata studiata dalla Teoria dei Giochi. Si può dire, brevemente, che questa teoria analizza il comportamento di un numero "n" di partecipanti quando interagiscono in un gioco ipotetico, a partir da una situazione in cui i beni sono finiti e, conseguentemente, la vittoria di uno richiede la sconfitta di un'altro. Il fatto di essere un gioco a "somma zero" tende a portare all'insicurezza totale, tranne se tutti i partecipanti decidano per una scelta comunitaria, ossia, decidano non scegliere la (incerta) possibilità di vincere da solo, restando così il gioco basato sulla cooperazione mutua nel senso di creare una struttura o mezzo capace di dividere il bene (o beni) in modo che tutti possano partecipare nella stessa misura alla sua distribuzione e usufrutto. Tale cooperazione sarebbe, nell'ambito delle relazioni internazionali, il momento di istituzione di uno Stato sovranazionale. Per ulteriori informazioni sulla Teoria dei Giochi, si veda Larry Samuelson, *Evolutionary Games and Equilibrium Selection*, Cambridge, MIT Press, 1998.

sistema delle relazioni internazionali sarebbe sostituita da una forma coordinativa, verticale, centralizzata e stabile.

Tuttavia, Hedley Bull ha esposto con chiarezza tre punti deboli di tale tesi che sembrano essere sufficienti per invalidare la *domestic analogy* dai suoi fondamenti alla sua attuabilità⁴⁰:

1. Il sistema internazionale non si assomiglia interamente a uno stato di natura hobbesiano. Basta ricordare che Hobbes riteneva che, in questo stato pre-statuale, non esistono – e non possono esistere – norme giuridiche o morali nei confronti degli altri. Però, quando osserviamo il sistema delle relazioni tra Stati, si percepisce che pure a quelli che rifiutano l'esistenza di un vero e legittimo diritto internazionale non è comunque controversa l'esistenza di una morale internazionale. Anche il positivista più severo ammetterà che il sistema delle relazioni internazionali è basato su un sistema morale, tanto che nell'ambito culturale ed economico ci sono pratiche internazionali e interculturali chiaramente consolidate, con un buon livello di stabilità e che vengono rispettate indipendentemente da qualsiasi minaccia di sanzione, il che di per sé già vieta la possibilità di assoluta coincidenza tra stato di natura e stato di nazioni.
2. L'argomento che la paura è l'unica fonte dell'ordine dentro uno Stato-nazione non si può ammettere. Indubbiamente ci sono fattori come interessi reciproci, senso di comunità e volontà generale che influenzano il controllo sociale interno. Allora, paragonare lo stato di natura con l'ordine internazionale significa ignorare che questa si ordina da fattori simili a quelli che influenzano la coesione del popolo dentro uno Stato nazionale, come gli interessi reciproci e il senso di comunità.
3. La complessità ontologica dell'essere umano e dello Stato sono significativamente diversi. Mentre gli uomini in stato di natura concentrano tutta l'attenzione sulla protezione fisica e la difesa della propria vita, in modo da non lasciare spazio a qualsiasi altra sorta di attività che non sia la propria difesa⁴¹, gli Stati concentrano le loro attenzioni su diverse altre attività che vanno oltre la protezione fisica nei confronti

⁴⁰ Hedley Bull, *The Anarchical Society: a Study of Order in World Politics*, London, Macmillan, 1977, trad. it. *La società anarchica. L'ordine mondiale nella politica mondiale*, Milano, Vita e Pensiero, 2005, pp. 60-64.

⁴¹ "In such condition, there is no place for Industry; because the fruits thereof is uncertain: and consequently no Culture of the earth, no Navigation, nor use of commodities that may be imported by Sea; commodius Building; no Instruments of moving, and removing such things as require much force; no Knowledge of the face of the Earth; no account of Time; no Arts; no Letters; no Society; and which is worst of all, continuall feare, and danger of violent death; And the life of man, solitary, poore, nasty, brutish, and short." Thomas Hobbes, *op. cit.*, p. 186.

dei nemici esterni, tanto che, nella media mondiale, le spese militari non superano il 10% del prodotto interno lordo.

Un'altra proposta, con caratteristiche simili a quelle dell'universalismo basato sulla *domestic analogy*, fu presentata da Richard Falk. Partendo dall'idea di stato di natura teorizzata da John Locke, dove tutti gli uomini erano sovrani delle loro vite e potevano stabilire relazioni reciproche in beneficio della mutua assistenza⁴² – diversamente dallo stato di natura hobbesiano –, R. Falk ha avviato una interpretazione del contesto delle relazioni internazionali che gli consenta di fare un paragone tra il sistema internazionale e lo stato di natura lockeano – non allo stato di guerra lockeano – e, così, avere degli elementi teorici sufficienti per proporre un *global constitutionalism* orientato da un ordine giuridico centralista che trova nella difesa della “democrazia transnazionale”, nella tutela dei diritti umani e nel mantenimento della pace internazionale, suoi principali obiettivi.⁴³

La differenza più elementare tra la tesi della *domestic analogy* e la tesi di Falk è circa la formazione di una *global governance*: mentre la *domestic analogy* richiede un momento costitutivo simile al contratto sociale, Falk ritiene che la società civile globale sviluppa una serie di relazioni tra i popoli che comporterà il consolidamento graduale di istituzioni sovranazionali più solide e efficaci che siano in grado di promuovere la democratizzazione delle relazioni internazionali. Perciò, riformulazioni in organismi internazionali come le Nazioni Unite sarebbero più interessanti che ricominciare tutto, ossia, rifondare l'intera struttura politico-giuridica internazionale.

Una proposta simile a quella di R. Falk fu avviata da David Held. Lui ritiene che l'affermarsi della globalizzazione negli ultimi due decenni del XX secolo ha permesso che la democratizzazione delle relazioni internazionali fosse intensificata, specialmente dopo la fine della Guerra Fredda.⁴⁴ Parallelamente a ciò, D. Held concepisce la società internazionale come una *governance* globale multicentrica, multistratificata, multidimensionale e multi-attore, in cui diversi organismi internazionali rappresentano interessi che vanno oltre i confini dello Stato-nazione.⁴⁵ Secondo lui, la riforma delle attuali istituzioni internazionali, nel senso di

⁴² “And here we have the plain difference between the state of nature and the state of war, which however some men have confounded, are as far distant, as a state of peace, good will, mutual assistance and preservation, and a state of enmity, malice, violence and mutual destruction, are one from another.” John Locke, *Two Treatises of Government*, London, Guernsey Press, 1986, p. 126.

⁴³ Richard Falk, *The Promise of World Order*, Philadelphia, Temple University Press, 1987, pp. 120-128; e Id. *On Human Governance. Towards a New Global Politics*, Cambridge, Polity Press, 1995, pp. 42-46.

⁴⁴ David Held; Anthony McGrew, *Governing Globalization. Power, Authority and Global Governance*, Cambridge, Polity Press, 2002, trad. it. *Governare la globalizzazione*, Bologna, Il Mulino, 2005, p. 112.

⁴⁵ *Ibidem*.

permettere l'affermarsi di una giurisdizione obbligatoria del diritto internazionale – che sarebbe resa effettiva con l'ausilio di una concreta forza militare –, sarebbe la migliore forma di raggiungere un livello minimo di democratizzazione delle relazioni tra le nazioni e, conseguentemente, promuovere la protezione dei diritti umani.⁴⁶

Come se non bastasse la propria struttura politica del sistema internazionale avere già dei suoi problemi e controversie, non si può dimenticare che oltre alla politica ci sono fenomeni globalizzanti nella cultura e nell'economia che risultano in effetti anche sulla struttura dell'ordine internazionale e del proprio Stato-nazione. Come abbiamo visto precedentemente (1.2, *supra*), la pressione che l'ambito economico esercita sulla politica finisce in proposte di riforme politiche, come molti dei progetti universalisti che ritengono che dopo la formazione di una “società globale” deve esserci la formazione di un governo mondiale.⁴⁷

Abbiamo appena sostenuto che il rapporto tra economia internazionale e Stato nazionale attualmente non può essere capito in altro senso se non quello dell'integrazione, soprattutto per quanto riguarda le multinazionali e i governi nazionali. Tuttavia, si deve sottolineare che, secondo le parole di P. Hirst e G. Thompson:

Calculable trade rules, settled and internationally consistent proper rights, the containment of excessive volatility in security markets, and exchange rate stability add up to a level of elementary security that companies need to plan ahead, and therefore a condition of continued investment and growth. Companies cannot create such conditions for themselves, even if they are 'transnational'. Stability in the international economy can only be had if states combine to regulate it and to agree on common objectives and standards of governance. Companies may want free trade and common regimes of trade standards, but they only can have them if states work together to achieve common international regulation.⁴⁸

In questo modo non sembra opportuno difendere teorie economiche – che possiedono, in realtà, riflessi politici devastanti sulle attuali nozioni di Stato-nazione – tornate soltanto alla supremazia del potere economico davanti al potere politico. Kenichi Ohmae è un esempio di uno che ha sostenuto negli anni novanta del secolo scorso che le forze del mercato globale e le forze delle aziende multinazionali e transnazionali possiedono preponderanza sull'economia mondiale, dato che lo spazio storicamente assicurato all'azione politica dello Stato

⁴⁶ David Held; Anthony McGrew, *Globalization/Anti-Globalization*, Cambridge, Polity Press, 2002, trad. it. *Globalismo e antiglobalismo*, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 105-107.

⁴⁷ Si veda Cap. 3, *infra*, per un'analisi critica delle principali proposte di universalismo giuridico del XX secolo.

⁴⁸ P. Hirst; G. Thompson, *op. cit.*, p. 272.

nell'economia non esiste più. L'indebolimento del potere dello Stato sul controllo delle sue frontiere e, soprattutto, sulla circolazione di capitali, avrebbe prodotto, secondo K. Ohmae, la fine dello Stato-nazione e la necessità di sostituire la sua figura onnipotente ad uno Stato ridotto al minimo, necessario alla regolazione politico-economica che i mercati internazionali richiedono.⁴⁹ K. Ohmae arriva al punto estremo di affermare che oggi “is the economic activity that defines the landscape on which all other institutions, including the apparatus of statehood, must operate.”⁵⁰

D'altro canto, si possono trovare anche le tesi antiglobalizzazione che ritengono l'integralità del fenomeno della globalizzazione come mero prodotto della volontà turpe di uno Stato che desidera espandere il suo dominio su tutto il mondo.

Secondo quello che abbiamo sostenuto anteriormente (1.2), questo tipo di “personalizzazione” della globalizzazione dimentica in assoluto il fatto che politicamente esistono Stati nazionali agendo sia individualmente oppure tramite organismi internazionali nella difesa dei loro interessi individuali nella comunità internazionale, così una supposta unipolarizzazione politica del mondo potrebbe essere sostenuta soltanto tramite l'imposizione arbitraria della forza, come hanno fatto gli Stati Uniti dopo il fallimento dell'URSS. Però, arbitrarietà militare non si assomiglia alla globalizzazione in nessun modo possibile. Politiche estere basate su un imperialismo conquistatore e espansionista sono di origine così remota quanto le stesse origini delle civiltà, di modo che l'atteggiamento imperialista del governo statunitense nella sfera internazionale non può venire preso come l'unica causa – oppure conseguenza – della globalizzazione.

Oltre a ciò, parallelamente agli Stati Uniti si possono identificare altri Stati che svolgono un ruolo nell'ordine internazionale che rende possibile parlare di “equilibrio di potenza”⁵¹ come in *nuclear deterrence*⁵², anziché di supremazia assoluta di una sola potenza. Soltanto prendendo in considerazione la condizione politica della Cina, della Russia e

⁴⁹ Kenichi Ohmae, *The end of the nation state: the rise of regional economies*, London, Harper-Collins, 1995, pp. 41-57.

⁵⁰ Kenichi Ohmae, *op. cit.*, p. 41.

⁵¹ Emmer de Vattel, *Law of Nations or Principles of the Law of Nature applied to the conduct and affairs of Nations and sovereigns*, Washington, Carnegie Institute of Washinton, 1916, p. 251, Book III, Chap. III, section 47, ha definito equilibrio di potenza come “an arrangement of affairs so that no State shall be in a position to have absolute mastery and dominate over the others.”

⁵² H. Bull ha definito *nuclear deterrence* come una situazione di equilibrio internazionale basato sul timore reciproco che uno Stato possiede in quanto riguarda gli armamenti nucleari di un'altro Stato; per poter parlare di *nuclear deterrence* devono verificarsi tre condizioni: (1) una minaccia comunicata dal dissuasore al dissuasore, (2) ci deve essere la possibilità che il dissuasore intraprenda il corso di azioni da cui il dissuasore vuole farlo recedere, (3) la minaccia comunicata dal dissuasore deve essere reale o credibile, di modo che questo giudichi impraticabile o inopportuno il corso di azioni inizialmente previsto. Per ulteriori informazioni, si veda Hedley Bull, *op. cit.*, pp.137-142.

dell'Unione Europea, già è possibile intravedere un contesto politico internazionale in cui non esiste una sola voce nel comando. Così come tutti gli altri processi globalizzanti, anche il processo di formazione di nozioni e programmi politici globali non può essere concentrato in un solo leader.

Come afferma Bauman

‘Globalization’ stands for processes seen as self-propelling, spontaneous and erratic, with no one sitting at the control desk and no one taking on planning, let alone taking charge of the overall results. We may say with little exaggeration that the term ‘globalization’ stands for the disorderly nature of the processes which take place above the ‘principally coordinated’ territory administered by the ‘highest level’ of institutionalized power, that is, sovereign states.⁵³

Il continuo trasferimento all'ordine internazionale della competenza per trattare di temi come guerra e pace, protezione dell'ambiente, sviluppo economico, repressione al crimine internazionale e, soprattutto, organizzazione delle strutture fondamentali dello Stato – poichè nel XX secolo si consolidò universalmente la concezione occidentale di Stato-nazione come liberale, democratico e amministrato sotto il *rule of law* –, ha reso possibile immaginare, in un futuro non molto lontano, lo Stato-nazione esercitando soltanto funzioni triviali, come una specie di politica municipale, mentre quella politica che anticamente trattava delle questioni “essenziali alla nazione” sarà ormai ristretta all'ordine internazionale, cioè, globale. La politica interna sembra restringersi a soltanto due soggetti: (1) al dibattito su argomenti pratici altamente specifici in ogni società e (2) alla moralità, essendo lo spazio determinato per discutere questioni come aborto, diritti degli omosessuali, eutanasia, diritti degli animali e amministrazione locale dell'ambiente.⁵⁴

Non si può negare che i cambiamenti nella tradizionale struttura funzionale dello Stato-nazione sono inevitabili. Tuttavia, la partecipazione nella cultura globale e nei mercati mondiali (si veda 1.2 e 1.5) sta portando lo stesso modello di esclusione sociale storicamente consolidato all'interno degli Stati alla nuova società globale. Però, i livelli di disuguaglianza sono ancora maggiori che quelli presentati internamente negli Stati nazionali, dato che non sono più soltanto gli individui che vengono emarginati all'interno dello Stato, ma anche gli Stati poveri vengono esclusi dall'economia globale e, conseguentemente, trasmettono ai loro cittadini i riflessi di una tale disuguaglianza internazionale.

⁵³ Zygmunt Bauman, *Individualized Society*, Cambridge, Polity Press, 2001, p. 34.

⁵⁴ P. Hirst; G. Thompson, *op. cit.*, p. 263.

Dal punto di vista politico, il problema si presenta ancora più crudele: come se non fosse sufficiente trovarsi culturalmente ed economicamente ai margini della società globale, gli esclusi dei paesi poveri (e gli stessi paesi) non possiedono voce attiva nella comunità internazionale, poichè nessuno vuole ascoltarli; appartengono a quel risultato sfortunato che i fautori della globalizzazione cercano di non vedere oppure, quando lo vedono, offrono l'incerta e quasi messianica aspettativa che “qualche giorno” anche gli esclusi saranno in grado di raccogliere i frutti della globalizzazione.

Inoltre, l'attuale contesto politico-economico mondiale ci presenta una situazione in cui i poveri del Terzo Mondo si trovano abbandonati dai paesi sviluppati, i quali hanno rapporti economici ogni volta più intensi tra loro e con un ristretto gruppo di paesi in via di sviluppo, come India, Cina e alcuni paesi dell'America Latina. Dinanzi a ciò, tanto i cittadini dei paesi poveri come i cittadini dei paesi ricchi “are stuck within the borders of states, forced to regard their countries as communities of fate and to seek solutions within the limits of their enforced residence.”⁵⁵ Quelli non sono in grado di uscire dalla povertà da soli, mentre questi non vogliono avvicinarsi a una tale povertà – che può assumere la forma di miseria estrema in alcuni paesi.

Insieme al problema della disuguaglianza sociale nell'ordine internazionale, le proposte universaliste presentano una tendenza a concentrare eccessivamente il potere politico nello Stato sovranazionale. Al momento attuale, due dei maggiori problemi che lo Stato moderno deve affrontare sono le difficoltà di sburocratizzarsi e di democratizzarsi. Tanto la creazione di espedienti processuali e procedurali che facilitano l'accesso del cittadino alle funzioni dello Stato quanto l'intensificazione della partecipazione dei cittadini nell'attività politica sono compiti che dallo Stato più arretrato fino allo Stato più sviluppato socio-economicamente hanno difficoltà di implementazione. Considerando che gli Stati nazionali possiedono una popolazione e un territorio incredibilmente ristretto se comparato con la popolazione della Terra, non è difficile immaginare che uno Stato mondiale democratico e di facile accesso sia qualcosa quasi impossibile. Pure quando consideriamo come partecipi della democrazia globale soltanto gli Stati, ancora in questo caso saremo costretti a affrontare il problema del *lobbying* che le grandi potenze faranno sull'amministrazione di questo Stato sovranazionale e la difficoltà che i piccoli Stati avranno per partecipare senza avere grandi vantaggi da offrire. Oltre a ciò, dinanzi al fatto che gli Stati Uniti possiedono diritto di veto nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU e sono l'unico paese che possiede questo diritto nel Fondo Monetario Internazionale, sarebbe possibile credere che loro accetterebbero di avere

⁵⁵ P. Hirst; G. Thompson, *op. cit.*, p. 268.

un'isonomia, isagoria e isotimia (ricordando i diritti dei cittadini nella antica Atene) con paesi di modesta espressione economica e demografica – senza menzionare aspetti militari – come Lesoto, Montenegro e Swaziland? È assolutamente improbabile.

Infine, le disuguaglianze politiche, sociali ed economiche esistenti dentro e fuori gli Stati invalidano le proposte universaliste che sostengono una connessione politico-giuridica diretta tra Stati-nazionali e Stato sovranazionale, di modo che D. Zolo ha fatto la seguente comparazione:

Un potere politico fortemente concentrato in istituzioni sovranazionali in presenza di crescenti disparità economiche e sociali e di un corrispondente aumento della conflittualità non potrebbe che assumere i connotati di un Leviatano planetario violentemente repressivo e antidemocratico.⁵⁶

1.4. Le guerre nella società globale.

Se la globalizzazione ha permesso che le culture diventassero più vicine, che i mercati nazionali e internazionali aumentassero il livello di integrazione tra loro, che tradizionali concetti e nozioni politiche dello Stato moderno diventassero ogni giorno più controversi, non ci restano dubbi che i riflessi della globalizzazione nell'ambito militare sono ugualmente – o ancor più – intensi. Poche sono state le nozioni militari che sono rimaste le stesse. Dal concetto di guerra – che fu in assoluto snaturato nel XX secolo – fino all'alto livello di disseminazione di armi da guerra sia tra paesi (*horizontal spread*), sia tra paesi e gruppi paramilitari (*vertical spread*), ogni nozione è cambiata in una cadenza frenetica. Il mercato clandestino di armi, che un secolo fa non costituiva un problema internazionale di grande portata, si sviluppò al punto da banalizzare l'uso di fucili e armi che fino ad alcuni decenni erano di uso esclusivo dei grandi eserciti mondiali.

Per queste ragioni e, soprattutto, dovuto al consolidamento della nozione di guerra globale nel lessico internazionale, è necessario che facciamo una brevissima considerazione su quest'altra dimensione della globalizzazione.

Concomitantemente alla formazione dello Stato moderno – e forse come conseguenza di ciò – possiamo identificare un cambiamento essenziale nello sviluppo storico del concetto di guerra: la transizione dalla guerra antica alla guerra moderna.

Fino alla Pace di Westphalia, nel 1648, che pose fine alla cosiddetta Guerra dei Trent'Anni, l'influenza religiosa sulle cause di una guerra aveva quasi sempre una preponderanza al momento di decidere se iniziare o non il conflitto. In questo senso, sono

⁵⁶ Danilo Zolo, *Cosmopolis*, Milano, Feltrinelli, 2001, pp. 165-166.

diventate famose le Crociate: una modalità di guerra, cioè, una “faida⁵⁷”, che non aveva come causa principale nessuna questione politica, ma l’affermazione dell’*auctoritas spiritualis* della *Respublica Christiana* e della giustizia cristiana nei rapporti con gli “infedeli” e con i suoi territori – si veda che la terminologia “infedele” semplicemente non considerava la possibilità dell’esistenza di una religione diversa dalla cattolica. Il papa era considerato detentore di una *potestas spiritualis* che doveva essere imposta a tutti quei popoli che non avessero riconosciuto la sua sacra legittimità. La *Respublica Christiana* si presumeva come la detentrica di tutta la dimensione cognitivo-spaziale conosciuta, capace di inglobare il mondo terreno e il mondo trascendente, rendendo ogni insurrezione esistente all’interno del suo territorio qualcosa che non poteva venire ritenuta come una guerra, ma come una “faida” condotta da infedeli, anziché da nemici.⁵⁸

Con la Guerra dei Trent’Anni successe un conflitto di fondo religioso tra l’Imperatore d’Asburgo, del Sacro Romano Impero Germanico, il quale era cattolico, e le città-Stato, nettamente luterane e calviniste, situate al nord della Germania.⁵⁹ Soltanto dopo la quasi generalizzazione della guerra in tutta l’Europa, con l’entrata nel conflitto di paesi scandinavi, come la Svezia e la Danimarca, e dopo i pesanti danni economici, politici e militari che la guerra aveva prodotto in tutte le parti coinvolte, fu possibile arrivare a un accordo finale di pace nel senso di garantire, a partire da quel momento, la libertà religiosa come un diritto proprio dello Stato e conseguenza della sua sovranità.

Con ciò, tanto le guerre tra popoli quanto le guerre civili di origine religiosa hanno perso qualsiasi fondamento di legittimità politica e, di conseguenza, cessarono in Europa. Carl Schmitt diceva che la laicizzazione del concetto di guerra fu “il superamento della prepotenza

⁵⁷ “A dire il vero anche su questo argomento ha dominato per lungo tempo l’opinione che questo aspetto della faida, del tutto estraneo al pensiero moderno, null’altro sia che l’espressione della massima seconda cui la forza ha la meglio sul diritto, che la faida sia ‘diritto del più forte’, cioè un principio di nuda violenza.” Otto Brunner, *Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelalter*, Wien, 1965, trad. it. *Terra e potere. Strutture pre-statali e pre-moderne nella storia costituzionale dell’Austria medievale*, Milano, Giuffrè, 1983, p. 14.

⁵⁸ “Le guerre interne, limitate, non distruggevano l’unità della *respublica christiana*, ma erano ‘faide’, nel senso di affermazioni del diritto, realizzazioni concrete di esso, ovvero attivazioni di un diritto di resistenza, e avvenivano sempre nel quadro di un unico ordinamento complessivo, comprendente entrambe le parti in conflitto. Ciò significa che esse non dissolvevano e non negavano affatto questo ordinamento complessivo comune.” Carl Schmitt, *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, Berlin, Duncker&Humblot, 1974, trad. it. *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello Jus Publicum Europaeum*, Milano, Adelphi, 2003, p. 42.

⁵⁹ Per ulteriori studi su questo argomento, si veda Amos S. Hershey, *History of Law since the Peace of Westphalia*, in ‘American Journal of International Law’, 6 (1912) 1, pp. 30-69; Kenneth Colegrove, *Procedure Preliminary to the Congress of Westphalia*, in ‘American Journal of International Law’, 13 (1919) 3, pp. 450-482; Leo Gross, *The Peace of Westphalia, 1648-1948*, in ‘American Journal of International Law’, 42 (1948) 1, pp. 20-41; Chris Brown, *Sovereignty, Rights and Justice*, Cambridge, Polity Press, 2002; Danilo Zolo, *I signori della pace*, Roma, Carocci, 1998; Otto Brunner, *Land und Herrschaft*, trad. it. cit.; e Antonio Cassese, *International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2001.

confessionale, che nel corso delle guerre tra fazioni religiose dei secoli XVI e XVII aveva fornito i motivi della peggiore crudeltà e della degenerazione della guerra in guerra civile.”⁶⁰

La nozione di guerra moderna è nata da una prospettiva laica, ma che non ha abbandonato in assoluto la dottrina del *bellum justum*⁶¹, la quale determinava che la guerra era vietata e uno Stato soltanto potrebbe fare guerra se avesse una giusta causa, malgrado il fatto che i concetti di “giusto” siano soggettivi e una eventuale guerra ingiusta potesse arrivare alla fine soltanto con il ricorso a una altra guerra. Dal punto di vista formale, la guerra giusta era condizionata dall’autorità della Chiesa, mentre, dal punto di vista sostanziale, era una condotta *ex justa causa* destinata all’affermazione esterna di specifiche pretese giuridiche proprie di un sistema giuridico interno, ma senza prendere in considerazione se tale guerra è di aggressione o di difesa.⁶² Insomma, la dottrina della guerra giusta, anzichè far vincere chi ha ragione nel conflitto, dà soltanto ragione a chi vince.⁶³

Dopo la perdita di potere che la Chiesa Cattolica ha subito verso lo Stato e dopo la trasformazione del suo potere da *potestas spiritualis* a *potestas indirectas*, le cause della guerra hanno cessato di essere legittimate dalla *potestas spiritualis* – nonostante il fatto che in alcune situazioni ciò era un semplice artificio retorico, poichè serviva soltanto per travestire scopi politici e economici – e cominciò a essere guidata da criteri oggettivi. La razionalizzazione dei fondamenti che giustificavano uno Stato che voleva far guerra contro un’altro Stato è il momento in cui il concetto di guerra moderna, d’accordo con la nostra posizione, si fa più chiaro da analizzare oggettivamente. Nello stesso senso in cui gli europei, nei XV a XVII secolo, cercavano di sostenere sulla “ragione” i fondamenti che li distinguevano dai selvaggi delle Americhe, la ragione sarà uno dei più importanti punti di riferimento per definire quando una guerra è giusta e quando non lo è.⁶⁴

Oltre al fatto che la guerra comincia a essere concepita come un atto razionale di retribuzione/reazione, la sua versione moderna ha portato con sè la dottrina del *jus ad bellum* e del *jus in bello*. Alla possibilità di uno Stato che fu violato nella sua sovranità reagire tramite la guerra contro l’aggressore, fu attribuito il nome di *jus ad bellum*. Diversamente da

⁶⁰ Carl Schmitt, *op. cit.*, p.164.

⁶¹ L’espressione *bellum justum* possiede origini nell’antico diritto romano, tanto che Cicerone già ne parlava come una guerra legittima il cui scopo era sottomettere ogni persona che fosse contraria all’ordine (romano) politico e giuridico vigente. Cfr. Luigi Loreto, *Il bellum justum e i suoi equivoci*, Napoli, Jovene Editore, 2001, pp. 17-19.

⁶² Carl Schmitt, *op. cit.*, p. 133.

⁶³ Norberto Bobbio, *Il problema della guerra e le vie della pace*, Bologna, Il Mulino, 1997, p. 59.

⁶⁴ “Rationality was a way of looking at the world in which the meaning of an act derived entirely from its utility. Within the framework of practical rationality all means of procuring desired ends are viewed as ‘techniques’ or ‘strategies’ rather than as systems of values adhered to on the basis of ethical standards.” Christopher Coker, *The Future of War*, London, Blackwell Publishing, 2004, pp. 26-27.

quanto discusso in qualsiasi concetto di giustizia, come succedeva nella dottrina del *bellum justum*, in quel caso basta che lo Stato abbia la sua sovranità violata per poter ricorrere al *jus ad bellum* contro l'aggressore. Già nel XIX secolo, con il consolidamento di un *jus publicum Europaeum* (fino ad allora l'unico diritto internazionale conosciuto e riconosciuto come tale), affiorò anche la possibilità di qualsiasi Stato sovrano appartenente a questo ordinamento, di sostenere il suo *jus ad bellum* come causa per intervenire formalmente nelle delibere e nelle negozioni diplomatiche concernenti una guerra che stesse accadendo sul suolo europeo o che coinvolgesse uno Stato di questo continente.⁶⁵

Per quanto riguarda al *jus in bello*, si può affermare che fu un tentativo del *jus publicum Europaeum* di, nel XIX secolo, formalizzare la guerra tramite procedimenti e condotte minime che ogni Stato coinvolto in una guerra dovrebbe prendere, facendo in modo che la nozione di *bellum justum* perdesse il significato di altri tempi.⁶⁶ Secondo D. Zolo, “la guerra viene ritualizzata da una serie di procedure diplomatiche, come la dichiarazione di guerra e il patto di pace.”⁶⁷ Come conseguenza, lo *jus in bello* – chiamato da E. Vattel di *guerre en forme*⁶⁸ – ha preso forma con il Protocollo di Ginevra del 1924, il Patto Kellogg-Briand del 1928, la Carta delle Nazioni Unite del 1945, e le quattro Convenzioni della Conferenza diplomatica di Ginevra del 1949. La guerra, che fino a quel momento era uno strumento di politica estera, viene ritenuta come un atto con ripercussioni giuridiche e capace di produrre la responsabilizzazione criminale dei leader politici.⁶⁹

Bobbio definiva in un senso eminentemente formale il *jus in bello* a partire da una prospettiva giusnaturalista:

⁶⁵ Carl Schmitt, *op. cit.*, p. 236.

⁶⁶ “Giusta nel senso del diritto internazionale europeo dell'epoca interstatale è pertanto ogni guerra interstatale che sia condotta da eserciti militarmente organizzati appartenenti a Stati riconosciuti dal diritto internazionale europeo, sul suolo europeo e secondo le regole del diritto bellico europeo.” *Ibidem*, p. 168.

⁶⁷ Danilo Zolo, *Globalizzazione*, cit., p. 119.

⁶⁸ “The first rule of that law, respecting the subject under consideration, is, that regular war, as to its effects, is to be accounted just on both sides. This is absolutely necessary, as we have just shown, if people wish to introduce any order, any regularity, into so violent an operation as that of arms, or to set any bounds to the calamities of which it is productive, and leave a door constantly open for the return of peace. It is even impossible to point out any other rule of conduct to be observed between nations, since they acknowledge no superior judge.

Thus, the rights founded on the state of war, the lawfulness of its effects, the validity of the acquisitions made by arms, do not, externally and between mankind, depend on the justice of the cause, but on the legality of the means in themselves, — that is, on everything requisite to constitute a regular war. If the enemy observes all the rules of regular warfare (see Chap. III. of this Book), we are not entitled to complain of him as a violator of the law of nations. He has the same pretensions to justice as we ourselves have; and all our resource lies in victory or an accommodation.” Emmer de Vattel, *op. cit.*, Book III, Chapter XII, § 190.

⁶⁹ Kalevi J. Holsti, *Peace and war: armed conflicts and international order 1648-1989*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, p. 228.

Ciò significa che il diritto internazionale non regola la causa della guerra bensì regola la sua condotta, quale che sia la causa. Rispetto alla causa della guerra, ogni stato non ha limiti giuridici (di diritto positivo) ma solo morali (o di diritto naturale); rispetto alla condotta della guerra, ha limiti anche giuridici, cioè stabiliti da un diritto vigente nella comunità internazionale cui esso appartiene e che esso stesso ha contribuito a produrre.⁷⁰

Nonostante gli sforzi di distinguere chiaramente tra combattenti e civili, nel senso in cui fosse assicurata protezione a questi anche da parte degli eserciti nemici attraverso il divieto di attacchi contro bersagli umani o qualcosa che concerna la popolazione civile, le guerre del XX secolo rovesciarono le teorie giuridiche e filosofiche che sostenevano il concetto di guerra moderna. Le esplosioni atomiche di Hiroshima e Nagasaki, il 06 e 09 agosto 1945, rispettivamente, rappresentarono la fine di qualsiasi possibilità di mantenere un livello minimo di etica nella guerra, di mantenere il rispetto per le popolazioni civili (le quali molte volte già sono vittime dei propri regimi) ed il rispetto per il *jus in bello*, rappresentando anche la fine del stesso concetto di guerra moderna. L'obiettivo della strategia nucleare è diventato un paradosso in sé: allo stesso tempo in cui gli armamenti nucleari hanno abolito la guerra fisica, non sono stati sufficienti per produrre la pace.⁷¹

Caratteristica inerente alla guerra è il conflitto, la battaglia, quello che Hobbes definiva come *act of fighting*⁷². Inoltre, la guerra nucleare non produce conflitto o qualche atto di battaglia, ma l'annientamento del nemico. Nella eventuale possibilità dell'avvenimento di un conflitto nucleare tra Stati che sono potenze nucleari non si potrà parlare di guerra, una volta che non succederà nessun combattimento o battaglia con lo scopo di una parte conquistare l'altra: il conflitto si svilupperà in brevissimi momenti di decisione e attacco che avranno come fine più probabile l'annientamento reciproco.

Dopo l'avvento della possibilità di una guerra nucleare, la tutela internazionale della guerra è stata affidata a un solo responsabile: il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il timore di un conflitto nucleare ha indotto la comunità internazionale a vincolarsi alle decisioni di quell'organo, dato che anche il diritto di ricorrere alla guerra come rappresaglia viene ormai sottoposto a una manifestazione positiva del Consiglio di Sicurezza, il quale, secondo la

⁷⁰ Norberto Bobbio, *Il problema della guerra e le vie della pace*, cit., p. 64.

⁷¹ Paul Hirst, *War and Power in the 21 st Century. The State, Military Conflict and the International System*, Cambridge, Polity Press, 2001, pp. 36-37.

⁷² "For Warre, consisteth not in Battell onely, or the act of fighting; but in a tract of time, wherein the Will to contend by Battell is sufficiently known: and therefore the notion of Time, is to be considered in the nature of Warre; as it is in the nature of Weather." Thomas Hobbes, *op. cit.*, pp. 185-186.

Carta delle Nazioni Unite, è il legittimo protettore della *international peace and security*.⁷³ Così, gli interventi militari dell'ONU nei paesi in guerra hanno determinato definitivamente la fine della guerra moderna. Con la spersonalizzazione, in senso stretto del conflitto e degli agenti coinvolti, trasferendo alla comunità internazionale l'interesse generico alla conclusione della crisi e nel ritorno alla pace, questa modalità di intervento militare ha fatto in modo che ogni guerra diventasse un argomento di interesse internazionale. È l'inizio della guerra globale.

Oltre alla nuova struttura normativa imposta dalla Carta delle Nazioni Unite, l'11 settembre 2001 ha portato sulla scena internazionale un'altra sorta di agente che fino ad allora era sconosciuto nell'ambito militare: gruppi paramilitari svincolati da basi territoriali e i cui attacchi cambiano a seconda delle necessità e delle possibilità del gruppo. L'angoscia di aver bisogno di dare una risposta all'opinione pubblica statunitense e allo stesso tempo non sapere come farlo – come se il nemico fosse un fantasma –, ha indotto il governo degli Stati Uniti, insieme ai loro alleati, a invadere l'Afghanistan, nello stesso anno, senza nessuna evidenza che questo paese possedeva qualche rapporto con gli attacchi dell'11 settembre oppure proteggesse gruppi terroristi, e poi nel 2003 all'invasione dell'Iraq a partire dall'accusa che questo paese sarebbe una “possibile minaccia” alla pace internazionale e agli Stati Uniti con armi di distruzione di massa che suppostamente aveva. Nell'Afghanistan gli alleati hanno trovato niente più che un paese in condizioni socio-economiche miserabili, e nell'Iraq non hanno trovato nulla che fosse minimamente somigliante ad armi di distruzione di massa, restando soltanto l'immagine finale che il governo Bush Jr. sfruttò di un momento di fragilità emozionale del proprio paese per giustificare l'invasione dell'Iraq e la sua successiva trasformazione in una sorta di colonia di esplorazione postmoderna a servizio degli sponsor delle campagne politiche di Bush Jr., e a servizio dei loro familiari – quasi tutti, tanto gli sponsors quanto i familiari, sempre coinvolti nell'industria petrolifera –, oltre agli altri interessati nell'“investire” in questo nuovo mercato.

La molteplice difficoltà di definire gli agenti coinvolti nel conflitto, come in quelli decorrenti da attacchi terroristi, la forte presenza della comunità internazionale stabilendo delle regole giuridiche e principi morali nel senso di evitare la guerra, insieme alla grande evoluzione tecnologica delle armi militari, ha fatto in modo che la guerra diventasse un fenomeno globale con ripercussioni e conseguenze mai viste nella storia.

⁷³ L'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite presenta come la sola eccezione a questo postulato la possibilità che uno Stato sia costretto a resistere a un attacco militare sferrato da un'altro Stato contro il suo territorio o la sua popolazione.

L'espressione *global war on terrorism (GWOT)*, coniata dal governo statunitense dopo gli attacchi dell'11 settembre, stabilisce con precisione il momento in cui il concetto di guerra perde la sua matrice statale e diventa una vicenda globale. Nell'attuale contesto, la definizione di una parte presente nel conflitto – gli Stati Uniti e loro alleati – non corrisponde necessariamente alla definizione del nemico, poichè la crescente frammentazione del nemico in cellule non-statali impedisce che si parli di guerra come si parlava fino ad allora.

La prima conseguenza fu lo sforzo per mantenere la nozione di guerra moderna, nella quale sono gli Stati nazionali che figurano come dei principali – cioè, dei soli – attori capaci di interagire attivamente nel conflitto, tramite le guerre iniziate dagli Stati Uniti contro l'Afghanistan (2001) e l'Iraq (2003). A partire dalle supposte accuse che questi due paesi possedevano qualche rapporto con gli attacchi dell'11 settembre, gli Stati Uniti e i loro alleati hanno iniziato guerre sullo stesso modello della guerra moderna. Tuttavia, bastarono pochi anni per rendere un fatto ovvio e noto che tanto l'Afghanistan quanto l'Iraq non possedevano nessuna relazione causale sostenibile nel piano logico-razionale con gli attacchi dell'11 settembre. In seguito alla guerra contro l'Iraq e alla dominazione politica stabilita direttamente dagli Stati Uniti in questo paese, si è iniziato un processo di “destatizzazione” della comprensione di nemico degli Stati Uniti.

Il consolidamento del modello di gruppo paramilitare presentato dall'Al Qaida, alla fine del XX secolo, rappresentò un'alternativa politico-militare a tutti i gruppi di radicali islamici che volessero sfidare l'Occidente e la sua ansia conquistatrice. La grande difficoltà di trovare la base territoriale, sia dei membri del gruppo, sia delle loro risorse finanziarie, fa sì che tali gruppi diventino una sorta di *transnational companies* del terrorismo, specialmente grazie alla facilità di cambiare di paese e di organizzare attacchi (di piccola e grande proporzione) nei più diversi luoghi del mondo. Si ricordi che dal punto di vista logistico i gruppi terroristi islamici si valgono sostanzialmente di tecnologie caratteristiche dell'Occidente, come l'Internet, gli armamenti bellici ed il mondialmente collegato sistema finanziario. Così, risulta che una caratteristica molto significativa della guerra contro il terrorismo è la *non territorialità* del nemico.⁷⁴ Un gruppo come l'Al Qaida non è un'organizzazione localizzabile e rigidamente gerarchizzata, ma un insieme di reti aggrovigliate, disperse e non territoriali, i cui membri vivono in una moltitudine di paesi, il che rafforza le reti trasversali e accentua la loro non territorialità.⁷⁵ Pertanto, il rapporto con il

⁷⁴ Cfr. Alain de Benoist, *Terrorismo e “guerre giuste”*, Napoli, Guida Editore, 2007, p. 66.

⁷⁵ Cfr. *Ibidem*.

nemico non può essere più come in una guerra tradizionale tra Stati, poichè hanno globalizzato la guerra.

La guerra globale sembra essere uno degli effetti della globalizzazione che in maniera più flagrante ha cambiato la forma di sviluppo della politica mondiale. La guerra si consolidò, nel corso della storia, come strumento per cercare la realizzazione di obiettivi politici. Clausewitz diceva che la guerra è “nothing but a duel on an extensive scale”⁷⁶ e che possiede come scopo finale “to compel our opponent to fulfill our will.”⁷⁷ Però, quando la guerra diventò un evento globale, molti degli obiettivi politici, sia di Stati o di agenti para-statali, hanno cominciato a trovare la forma di sorreggersi soltanto tramite l’appello a espedienti di guerra come mezzo ordinario di espressione della volontà. Cioè la conseguenza del fatto di essere la guerra globale una vera “guerra civile mondiale”⁷⁸ incapace di fare qualsiasi distinzione tra interno/esterno, pubblico/privato, statale/non-statale e militare/civile, una volta che ogni nozione di frontiera o confine è già svanita.

Non si può parlare di terza guerra mondiale, dato che il conflitto non è costante, permanente, con agenti statali e obiettivi definiti, e soprattutto con un inizio chiaramente definito. Diverse caratteristiche della guerra globale si assomigliano molto ai caratteri dello *state of nations* ideato da T. Hobbes, ossia, a un vero stato di natura tra nazioni.⁷⁹ Si deve riferire che una contraddittorietà di questo processo è data dal fatto che lo stato di natura è un momento pre-statale – pre-societario anche – e che noi stiamo guardando ripetersi alcune delle sue caratteristiche nel momento di maggiore sviluppo scientifico della storia dell’umanità e di maggiore approccio cognitivo tra i più distanti popoli. È come se lo sviluppo della politica internazionale postmoderna prendesse una direzione assolutamente opposta al resto dello sviluppo dell’umanità. Un’altra contraddittorietà di questo nuovo e globalizzato concetto di guerra decorre dall’assenza di *logos*, di comunicazione, tra gli agenti in conflitto⁸⁰;

⁷⁶ Carl von Clausewitz, *On War*, (orig. 1832), Harmondsworth, Penguin, 1968, p. 118-119.

⁷⁷ *Ibidem*, p. 119.

⁷⁸ Carlo Galli, *La Guerra Globale*, Roma-Bari, Laterza, 2002, p. 68, afferma che la guerra globale è, infatti, una guerra civile mondiale nel senso in cui è “diversa da una guerra civile tradizionale perchè non è interna a uno Stato, e non è neppure, nella sua essenza più significativa, una guerra fra due Stati (Usa e Afghanistan), nè fra uno Stato e un non-Stato (Usa e Al Qaida); è piuttosto il conflitto fra due funzioni globali, fra due reti sovrapposte più che in contrapposte, fra un Impero e un non-Impero che non hanno confini in comune ma che entrano l’uno nell’altro, entrambi alla ricerca di un’identità legittimata politicamente.”

⁷⁹ Nonostante il fatto che il sistema internazionale abbia un livello morale minimo riconosciuto all’interno del sistema, e anche il diritto positivo internazionale possa venire ritenuto almeno come un – parafrasando Kelsen – “diritto rudimentale”, si deve sottolineare che, infatti, alcune caratteristiche dello stato di natura hobbesiano si presentano nell’attuale contesto delle relazioni internazionali, come, per esempio, la paura costante, il conflitto di interessi, l’altruismo limitato dalla necessità di soddisfare i propri interessi, la mancanza di un’idea di giustizia riconosciuta da tutti, l’anticipazione come mezzo di attacco e anche di “legittima difesa”.

⁸⁰ Secondo Carlo Galli, *op. cit.*, p. 28: “La teologia estrema, invece, non conosce logos, non comunica, non ha nulla da dire all’altro; con la muta evidenza del messaggio terroristico l’estremista non vuole tollerare nessuno, e

nonostante la globalizzazione sia chiaramente caratterizzata dalla diffusione dell'informazione e dalla possibilità di contatto interculturale (che deve necessariamente essere un contatto di comunicazione), non esiste spazio per la comunicazione tra agenti che si trovano teologicamente separati all'interno dell'universo della guerra globale. Uno dei presupposti di un processo comunicativo è la possibilità di mettere in discussione le massime (i primi principi) del discorso. Tuttavia, l'universalizzazione e l'assolutizzazione delle massime che sono poste come risposte alle questioni metafisiche – questioni esse che vanno dall'antropologia fino la politica – fanno in modo che l'orientamento religioso dei coinvolti nel conflitto finisca per impedire che il dialogo abbia inizio.

Uno dei più elementari concetti vincolati alla nozione di guerra è l'idea di 'nemico': quello che materializza e personalizza tutto quello contro il quale noi stiamo combattendo.⁸¹ Attraverso la relazione dialettica di tesi e antitesi stabilita con il nemico noi possiamo definire nei dettagli quali sono i nostri reali propositi nel conflitto. C. Schmitt diceva che il nemico "non è qualcosa che si debba eliminare per un qualsiasi motivo, o che si debba annientare per il suo scarso valore. Il nemico si trova sul mio stesso piano. Per questa ragione mi devo scontrare con lui: per acquisire la mia misura, il mio limite."⁸²

Inoltre, la realtà della guerra globale ha rimosso ogni possibilità che le parti coinvolte nel conflitto possano distinguere tra amico/nemico, poichè nessuna dichiarazione di guerra⁸³ fu proclamata da nessuna parte contro nessun agente determinato. La volatilità che caratterizza la globalizzazione fa della propria condizione di nemico qualcosa volatile anche, permettendo che questo interagisca nel conflitto soltanto quando lo ritenga più conveniente. Ciò consente che, dentro questo contesto della guerra globale, le precise definizioni dell'"io" e dell'"altro"

neppure convertire, o entrare in trattativa: vuole solo affermare la propria esistenza e l'altrui inesistenza. La parola, la capacità di comunicazione, è stata la prima vittima della violenza terrorista, che ha generato due campi avversi, due identità che non riescono neppure a parlare."

⁸¹ "Non v'è bisogno che il nemico politico sia moralmente cattivo, o esteticamente brutto; egli non deve necessariamente presentarsi come concorrente economico e forse può anche apparire vantaggioso concludere affari con lui. Egli è semplicemente l'altro, lo straniero (*der Fremde*) e basta alla sua essenza che egli sia esistenzialmente, in un senso particolarmente intensivo, qualcosa d'altro e di straniero, per modo che, nel caso estremo, siano possibili con lui conflitti che non possano venir decisi né attraverso un sistema di norme prestabilite né mediante l'intervento di un terzo 'disimpegnato' e perciò 'imparziale.'" Carl Schmitt, *Der Begriff des Politischen* (1927), Berlin, Duncker&Humblot, 1963, trad. it. *Le categorie del politico*, Bologna, Il Mulino, 1972, p. 109.

⁸² Carl Schmitt, *Theorie des Partisanen. Zwischenbemerkung Zum Begriff des Politischen*, Berlin, Duncker & Humblot, 1963, trad. it. *Teoria del Partigiano. Integrazione al concetto del politico*, Milano, Adelphi, 2005, p. 119.

⁸³ Secondo il nostro pensiero, la dichiarazione di guerra fatta dagli Stati Uniti subito dopo gli attacchi dell'11 settembre, affermando che questi attacchi avevano significato l'inizio di una *global war on terrorism*, sembra non essere sufficiente per caratterizzare il momento in cui la guerra moderna è diventata guerra globale; questo è un processo composto da diversi fattori che vanno oltre a tale dichiarazione fatta dal governo statunitense nel 2001.

diventino qualcosa di assolutamente irrilevante, così come succede con la distinzione tra “amico” e “nemico”.

La difficoltà nel definire chi è il nemico produce anche una condizione di assoluta insicurezza nelle popolazioni di quei paesi direttamente o indirettamente coinvolte nel conflitto, come abbiamo visto, per esempio, nelle guerre dei Balcani, in Afghanistan e in Iraq. Come conseguenza di questa difficoltà – o impossibilità – di caratterizzare “civile”, “militare” e “terrorista”, siamo costretti a concludere che il momento attuale si avvicina molto alla situazione in cui si trovava l’Europa nel XVI secolo, per quanto riguarda le guerre marittime⁸⁴: la definizione di nemico come tutti quegli agenti che siano membri, sostengano, collaborino o negozino con uno Stato o gruppo nemico. In questo senso, Alain de Benoist parla precisamente di una *privatizzazione della guerra*, una volta che oggi ci sono tre modalità di belligeranti non-statali: (1) civili che hanno preso le armi per combattere uno Stato oppure un regime politico, (2) organizzazioni criminali che hanno oramai accesso a veri eserciti privati, come nel caso dei narcotrafficcanti, ed (3) eserciti privati di mercenari che collaborano con gli eserciti permanenti degli Stati.⁸⁵

Nella nostra già consolidata società globale, senza frontiere e avendo la guerra globale come un fenomeno permanente, l’accusa di *collaborate to terrorism* viene utilizzata ogni volta di più dalle principali potenze del mondo, specialmente dagli Stati Uniti e Inghilterra, per detenere e investigare qualche cittadino, anche quelli del suo stesso paese, senza presentare una denuncia formale e senza stabilire limiti temporali alla detenzione. I nuovi e sconosciuti orizzonti presentati dai diversi processi di globalizzazione, anziché producano ansia per tempi migliori, ci permettono di guardare l’uomo globale rivivere le stesse paure che l’immensità del mare azzurro ha causato nell’uomo moderno del XVI secolo.

Il “nemico assoluto” – il quale, secondo C. Schmitt, era qualcosa da evitare, dovuta all’impossibilità di ricerca della pace che tale assolutizzazione produce⁸⁶ – si trova adesso immerso nell’astrazione concettuale responsabile della definizione delle parti che compongono le due zone di influenza religiosa che si trovano alle origini della guerra globale.

⁸⁴ “Alla base della guerra di mare sta invece l’idea che debbono essere colpiti il commercio e l’economia del nemico. Nemico è, in una guerra di questo tipo, non solo l’avversario combattente ma ogni cittadino dello Stato nemico e perfino quello neutrale che commercia col nemico e ha con lui relazioni economiche”. Carl Schmitt, *Land und Meer*, Maschke-Hohenheim, Köln-Lövenich, 1981, trad. it. *Terra e mare*, Milano, Giuffrè, 1986, p. 72.

⁸⁵ Cfr. Alain de Benoist, *Terrorismo e “guerre giuste”*, cit., p. 34.

⁸⁶ “L’inimicizia diventa così terribile che forse non è più nemmeno lecito parlare di nemico e inimicizia; entrambi questi concetti sono addirittura condannati e banditi formalmente prima che possa cominciare l’opera di annientamento. L’annientamento diventa quindi del tutto astratto e assoluto. Non si rivolge più contro un nemico, ma è ormai al servizio solo di una presunta affermazione oggettiva dei valori più alti – per i quali, notoriamente, nessun prezzo è troppo alto. Solo la sconfessione della vera inimicizia assoluta spiana la strada all’opera di annientamento di una inimicizia assoluta.” Carl Schmitt, *op. cit.*, p. 131.

In questo senso, la stessa sottigliezza che definisce il “nemico” sarà il parametro per definire l’“io”, facendo dell’individuo della società globale – e, perciò, della guerra globale – una esistenza vuota alla ricerca di qualche essenza che sia capace di rispondere ai suoi dubbi e porre fine alle sue angosce.

D. Zolo procede a una accurata interpretazione della complessità della guerra globale al dividere questa espressione in sottocategorie concettuali che hanno lo scopo di analizzare il fenomeno a partire da alcune prospettive epistemologiche diverse, ma senza che, per fare ciò, sia necessario perdere la dinamica integrativa che caratterizza il concetto. In questo senso, possiamo sintetizzare la sua proposta di comprensione della guerra globale in quattro contesti specifici.⁸⁷

Il primo è il geopolitico. Mentre la guerra antica e la guerra moderna presentavano con chiarezza gli agenti coinvolti nel conflitto e stabilivano precisi momenti di inizio e fine, la guerra globale disconosce la localizzazione di molti dei suoi attori, non possiede data esatta di quando è cominciata e non presenta la minima prospettiva che finirà presto. Tanto la dichiarazione di guerra quanto la dichiarazione di pace non fanno più parte di questo nuovo contesto globale.⁸⁸

Il secondo aspetto della guerra globale è il suo carattere sistemico. Considerando che l’ordine internazionale è concepito come un sistema decentralizzato, anarchico e dove quello che possiede più potere detiene la condizione di imporre le regole agli altri membri, il ruolo del governo statunitense come leader della politica internazionale dovrebbe necessariamente rimanere esistendo, pure nella situazione in cui gli Stati Uniti perdessero tale condizione, una volta che il criterio che determina la gerarchia è meramente basato sul potere.

Il terzo aspetto della guerra globale è il normativo, caratterizzato dall’assoluto disprezzo per le istituzioni internazionali, per le norme di diritto internazionale che regolano la guerra e la tutela dei diritti umani, per le nozioni di *jus ad bellum* e *jus in bello* da parte di quelli che vogliono fare o partecipare a una guerra. Per non essere sottomettessi a nessuna normatività internazionale, i gruppi terroristi prendono misure che violano tutte le più elementari nozioni di diritto della guerra e di dignità della persona umana e, come risposta, gli Stati Uniti e i loro alleati appellano a mezzi non meno crudeli che quegli utilizzati dai terroristi.

⁸⁷ Cfr. Danilo Zolo, *Globalizzazione*, cit., pp. 121-130.

⁸⁸ “La dichiarazione di guerra non era quindi un atto di aggressione, in senso incriminante o discriminante, ma al contrario un’azione corretta e l’espressione della guerra in forma, di cui abbiamo illustrato l’evoluzione in precedenza (p.178). Questa dichiarazione di guerra si fondava sulla necessità di una forma giuridica e sull’idea che tra guerra e pace non si desse un terzo concetto. *Tertium non datur.*” Carl Schmitt, *Der Nomos der Erde*, trad. it. cit., p. 335.

Il quarto e ultimo aspetto è l'ideologico: le ambizioni degli Stati Uniti non sono ristrette soltanto al dominio culturale, economico, politico e militare, poichè il manicheismo adottato dalla politica estera statunitense fa in modo che la questione di fondo sia, infatti, l'affermazione dei valori ebraico-cristiani dinanzi a qualsiasi altra religione che li neghi. Si tratta del ritorno di una forma di argomentazione utilizzata quattrocento anni fa quando la *Respublica Christiana* cercava di affermare la sua *auctoritas suprema* su tutti i popoli. L'argomento 'axis of Evil', utilizzato dal governo Bush Jr, dimostra che l'umanità si trova oggi divisa in fedeli e infedeli. In questo senso, Carlo Galli parla in "teologia estrema", ossia, "teologia apocalittica": il fondamentalismo islamico contro il fondamentalismo neoconservatore di origine ebraico-cristiana.⁸⁹

In questo senso, nell'andare al di là dei limiti dell'ambito politico la guerra globale è diventata un conflitto basato su una incompatibilità tra concezioni elementari, come essere umano, vita, morte, Dio e mondo, che allontana e trincerava ebrei, cristiani e musulmani. È messo in gioco più che il ruolo di *leadership* mondiale: l'identità culturale dei popoli si trova sotto minaccia.

Come forma di garanzia e protezione delle conquiste dell'Occidente all'interno della comunità internazionale, le "guerre umanitarie" – che si presentano in difesa dei diritti umani – possono venire prese come una sottocategoria della guerra globale.

Dopo gli interventi militari successi in Iraq (1990) e nei Balcani (1997), si sono affermati, come cause della difesa armata del diritto internazionale umanitario, ogni atto di violazioni dei diritti umani, come l'apartheid, la tortura, il genocidio, i trattamenti disumani o degradanti delle minoranze etniche da parte di uno Stato.⁹⁰ Il paradossale è che la soluzione scelta per risolvere una situazione di crisi interna in uno Stato che stia violando i diritti umani mira all'intervento militare, il che non è nient'altro che una "guerra umanitaria" circondata dagli stessi rischi e insicurezze di una qualsiasi altra guerra.⁹¹ Insomma, si tratta di cancellare un male ricorrendo a un'altro male.

Insieme alle insicurezze quanto ai risultati pratici che tali guerre possono presentare, troviamo ancora un problema di natura chiaramente giuridica viziando l'intervento: un principio cogente di diritto internazionale, espresso in diversi documenti internazionali, in

⁸⁹ Cfr. Carlo Galli, *op. cit.*, pp. 26-27.

⁹⁰ Danilo Zolo, *Chi dice l'umanità*, Torino, Einaudi, 2000, p. 23, afferma che "per diritto internazionale umanitario si intende la tutela internazionale dei diritti fondamentali dell'uomo e quindi la repressione delle loro più gravi violazioni, come il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, secondo una tipologia risalente al Tribunale de Norimberga."

⁹¹ Per giustificare il concetto di "guerra umanitaria", l'idea di "guerra giusta" è stata oggetto di una rivalutazione positiva ai nostri giorni da parte del filosofo statunitense Michael Walzer, *Just and Unjust Wars*, New York, Basic Books, 1977, e Id., *Arguing about war*, New Haven, Yale University Press, 2005.

particolare nella Carta delle Nazioni Unite⁹², stabilisce che soltanto la legittima difesa – *a posteriori* un primo attacco – è in grado di giustificare un'azione militare contro un'altro paese, in modo tale che qualche altro atto militare, come le “guerre umanitarie”, sarà illegale dal punto di vista del diritto internazionale, in particolare le “guerre preventive”. Esistono dei mezzi pacifici previsti dall'ordine internazionale per cercare la soluzione dei conflitti, e la competenza per decidere quanto alla legittimità dell'uso della forza militare resta attribuita esclusivamente al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite⁹³ – che approvò soltanto la prima invasione dell'Iraq nel 1990, e non autorizzò mai tanto le azioni nei Balcani quanto la seconda invasione dell'Iraq.

Commentando l'invasione della Jugoslavia da parte dell'OTAN, Luigi Ferrajoli sintetizza le incongruenze di questa modalità di guerra:

La guerra “umanitaria” della Nato, oltre a configurarsi essa stessa come una violazione del diritto internazionale e costituzionale, si è infatti svolta con atti e modalità – la garanzia dell'immunità di chi bombardava a prezzo di quotidiani e micidiali errori “collaterali” – che hanno chiaramente violato i principi del cosiddetto diritto umanitario di guerra, appartenenti alla tradizione internazionalistica anteriore perfino alla Carta dell'Onu: al diritto internazionale consuetudinario, alla Convenzione dell'Aja del 1907, alle diverse Convenzioni di Ginevra, sia anteriori che posteriori alla seconda guerra mondiale. Rientrano tra queste violazioni gli attacchi aerei della Nato che hanno provocato, come effetti non voluti ma non certo imprevedibili, centinaia e forse migliaia di vittime civili, colpevoli soltanto di non essere riuscite a liberarsi da un regime dispotico e criminale.⁹⁴

Partendo dall'idea che la razionalità umana richiede che un atto possieda una stretta congruenza con il fine che desidera raggiungere, L. Ferrajoli mette in discussione anche la propria razionalità delle guerre umanitarie, poichè “se questo atto, oltre agli enormi costi di sofferenze da esso direttamente prodotti, non solo è inidoneo ma addirittura contrario ai pur nobili fini dichiarati, allora esso è irrazionale e irresponsabile.”⁹⁵

⁹² Articolo 51: “Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.”

⁹³ Articolo 24: “In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf.”

⁹⁴ Luigi Ferrajoli, *Guerra “etica” e diritto*, in ‘Ragion Pratica’, 7 (1999), 13, pp. 119.

⁹⁵ Luigi Ferrajoli, *op. cit.*, p. 120.

A questo punto si può concludere che all'interno dei diversi processi di globalizzazione troviamo, senza dubbio, la nozione di guerra come uno dei concetti che hanno risentito i più gravi colpi e non sembra esagerato parlare in snaturamento del concetto di guerra moderna. La guerra globale presentò sfide alla comunità internazionale che, secondo il nostro parere, non saranno risolte all'interno dell'attuale struttura giuridica delle relazioni internazionali. Le guerre umanitarie sono una prova che istituzioni giuridiche solide non esistono nell'ambito internazionale, restando soltanto al libero arbitrio degli Stati decidere quali conflitti civili sono più interessanti per un intervento militare e quali non sono così importanti. Quali sono le ragioni per cui il Medio Oriente è una regione così protetta da parte del governo degli Stati Uniti, al punto che qualsiasi mero sospetto già sia sufficiente per giustificare un'azione militare in quella regione? Quale ragione può giustificare il fatto che il governo statunitense ignori le continue violazioni dei diritti umani in Tibet a partire dagli anni 50 del secolo scorso fino ad oggi? Sembra che la causa maggiore – forse l'unica – è l'esistenza, nel Medio Oriente, di petrolio e di altre risorse energetiche essenziali all'economia internazionale. Quanto al Tibet, un paese che non possiede abbondanza di risorse energetiche e si trova sottomesso al potere politico-militare del regime cinese, gli resta soltanto il convivere con la situazione di non essere interessante economicamente e, perciò, privo di qualsiasi tutela dei diritti umani.

È tale autonomia decisionale attribuita alle grandi potenze, specialmente agli Stati Uniti, di scegliere dove e chi invadere, e quali “norme” internazionali rispettare, che espone la debolezza di un sistema internazionale nettamente carente di integrazione politica, effettività normativa e, soprattutto, di una struttura istituzionale che attribuisca dinamismo dialettico ai rapporti tra Stati nazionali e comunità internazionale.

1.5. La globalizzazione come fenomeno culturale ed educativo dopo l'informatizzazione dei rapporti sociali.

La “rivoluzione informatica” ha ampiamente investito l'ambito dei rapporti economici e finanziari, però i suoi riflessi nelle diverse culture hanno promosso anche la formazione di una “cultura globale”.⁹⁶ La facilità di diffusione dell'informazione attraverso il globo terrestre ha fatto sì che non soltanto i mercati finanziari del mondo possano stare in costante e intenso contatto tra di loro, come già succedeva dalla prima metà del ventesimo secolo, ma ha reso possibile anche l'approccio tra popoli e culture la cui comunicazione sarebbe difficile, forse impossibile, fisicamente.

⁹⁶ Danilo Zolo, *Globalizzazione*, cit., p. 50.

È proprio nella formazione di un processo di globalizzazione culturale – simile all’idea di *global village*⁹⁷ proposta da Marshall McLuhan – che noi vorremo delimitare il punto di riferimento a partire da dove è avvenuto il consolidamento della globalizzazione come fenomeno complessivo e non ristretto ad una sola dimensione dell’esistenza umana. Non si desidera qui discutere l’importanza della globalizzazione economica al proprio concetto *lato sensu* di globalizzazione, però riteniamo che l’ambito socio-culturale è uno degli elementi preponderanti per rendere possibile perché si possa parlare di globalizzazione nei più diversi settori della esistenza umana.

Senza l’integrazione tra le diverse culture occidentali e la riduzione – almeno nell’ambito culturale – della quasi insormontabile barriera storicamente esistente tra l’Occidente e l’Oriente, non sarebbe possibile approfondire le relazioni economiche e lo sviluppo dei mercati con tutta questa intensità che l’inizio del XXI secolo ci presenta. Pur’essendo la globalizzazione economica la più discussa e forse la più problematica, tanto dal punto di vista teorico che da quello pratico, e anche per quello che concerne il capitale – che è quello che inevitabilmente attribuisce espressione materiale all’attività produttiva –, non si deve dimenticare che il corso della storia umana ci mostra – specialmente nell’età del mercantilismo e delle grandi navigazioni – che non è possibile negoziare con chi non conosciamo; ossia, è imperioso che esista, o che si venga a creare, un livello minimo di approccio culturale con l’altra parte che ci consenta di stabilire scambi commerciali, poichè, caso contrario, soltanto l’uso della forza renderà possibile prendere quello che si desidera.

In questo senso, riteniamo che il punto a cui ci riferiamo del consolidamento della globalizzazione nel XXI secolo come fenomeno sociale irreversibile è l’avvenimento della ‘rivoluzione informatica’.

Nel parlare del lento processo storico che la globalizzazione ha trascorso durante i secoli, Amartya Sen sostiene che

la globalizzazione non è un fatto nuovo e non può essere ridotta all’occidentalizzazione. Per migliaia di anni, la globalizzazione ha contribuito al progresso del mondo, attraverso i viaggi, il commercio, le migrazioni, la diffusione delle culture, la disseminazione del sapere (compreso quello scientifico e tecnologico) e della conoscenza reciproca. (...) Queste interazioni sono un’eredità mondiale,⁹⁸ e la tendenza contemporanea è coerente con questo sviluppo storico.

⁹⁷ Marshall McLuhan, *Understanding media*, N. Y., Mentor Press, 1964. Si può rintracciare le origini della espressione *global village* anche in James Joyce, *Finnegans Wake*, N.Y., Viking Press, 1939, e P. Wyndham Lewis, *America and Cosmic Man*, N.Y., Doubleday & Company, 1949.

⁹⁸ Amartya Sen, *Globalizzazione e libertà*, cit., p. 04.

Roland Robertson, con una posizione simile a quella di A. Sen, considera la globalizzazione come non soltanto un mero processo di occidentalizzazione del mondo o una sorta di “imperialismo postmoderno”, ma sì lo sviluppo di una comprensione temporale e spaziale del mondo come unità complessa e che possiede agenti interni interdipendenti tra di loro.⁹⁹ R. Robertson, cercando di dimostrare come la globalizzazione ha percorso la sua formazione storica verso il momento attuale di grande densità e complessità globale delle relazioni sociali, ha sviluppato ancor più la sua interpretazione sociologica quando divide questo percorso storico in cinque momenti successivi: fase I – la fase embrionale, dal XV al XVIII secolo, si caratterizza per l’affermazione dei concetti di individuo, umanità e Stato-nazione; fase II – la fase incipiente, dalla metà del XVIII secolo fino al decennio del 1870, quando il concetto di società internazionale, che fino ad allora era predominantemente un concetto europeo, cominciò ad adattarsi alla necessità di ammissione di società non-europee a tale concetto; fase III – la fase del decollaggio, dal 1870 al 1920, periodo in cui la creazione della Lega delle Nazioni rappresenta con chiarezza questo momento: fu soltanto dopo che questo modello di società di nazioni è apparso che il concetto di società internazionale lasciò la sua condizione di concetto esclusivamente europeo e iniziò la ricerca di un senso più complessivo e universale; fase IV – la fase della lotta per l’egemonia, dal 1920 fino alla metà del 1960, fu caratterizzata dalla Seconda Guerra Mondiale e dai conflitti tra paesi che cercavano di raggiungere la loro indipendenza politica – soprattutto i paesi africani – contro i loro antichi conquistatori; fase V – la fase dell’insicurezza, l’ultima citata da R. Robertson, si iniziò negli anni ’60 e culminò negli anni ’90, fu caratterizzata dalla fine della Guerra Fredda, dal multiculturalismo, dall’affermazione di una società civile mondiale, dai dibattiti sull’idea di cittadinanza mondiale e dal consolidamento del sistema globale di media, soprattutto dopo la rivoluzione informatica.¹⁰⁰

Per quanto riguarda il sorgimento della globalizzazione, ci avviciniamo alle interpretazioni socio-storiche presentate da A. Sen e R. Robertson¹⁰¹ nel senso di dimostrare che l’approccio interculturale non è un fatto nuovo, una volta che gradualmente le migrazioni e le grandi spedizioni marittime hanno superato distanze e reso possibile che culture fino ad allora sconosciute tra loro potessero stabilire rapporti almeno di contatto cognitivo. Aggiungiamo soltanto che nei processi di interazione culturale descritti da ambedue gli autori,

⁹⁹ Roland Robertson, *Globalization. Social Theory and Global Culture*, cit., pp. 08-09.

¹⁰⁰ *Ibidem*, pp. 58-59.

¹⁰¹ David Held, Mike Featherstone, tra altri, soprattutto sociologi, seguono questa tendenza qui illustrata con A. Sen e R. Robertson.

le distanze fisiche si costituivano in ostacoli che, molte volte, rappresentavano le maggiori ragioni per la difficoltà d'interazione – oltre al fatto che tali distanze rappresentarono la principale causa dell'ignoranza che una cultura possedeva sulla altra. Il differenziale che il XX secolo ci ha presentato è la formazione di strutture comunicazionali formate in un ambiente virtuale e capaci di collegare persone di tutto il pianeta nello stesso tempo. Il fatto che le frontiere territoriali degli Stati-nazione e le distanze tra i popoli sono state superate dalla globalizzazione, rappresenta l'elemento decisivo per l'affermazione di questo processo dinanzi a qualsiasi altro già apparso, una volta che il suo effetto più generale è “quello di modificare la rappresentazione sociale della ‘distanza’, di attenuare il rilievo dello spazio territoriale e di ridisegnare i confini del mondo senza tuttavia abbatterli.”¹⁰²

La relativizzazione morale successa nell'Occidente e la posizione della società dinanzi all'individuo sono i fattori preponderanti che collaborano decisamente per rendere il concetto di ‘società globale’ in un fatto reale, invece di una mera idea. Dopo che, a partire dagli anni ‘90 del secolo scorso, la difesa del multiculturalismo è divenuta quasi una conseguenza logico-razionale di ogni teoria filosofica che riconosca la verifica empirica di una globalizzazione culturale nell'attualità, l'assolutizzazione assiologica che la “società” aveva l'abitudine di fare in quanto riguarda una cultura, in speciale quanto ai principi morali di essa, si è resa incompatibile con l'attuale contesto di intensi rapporti interculturali. Z. Bauman arriva al punto di comparare l'atteggiamento della società “liquida-moderna” con l'atteggiamento che era attribuito all'idea di Dio francescano, del periodo tardomedievale, che Guglielmo di Occam e i nominalisti hanno creato: una entità di natura indeterminata, la quale lasciò gli uomini liberi da qualsiasi costrizione per decidere sulla loro natura e destino, in accordo con quello che loro ritengono migliore per loro vite. Così come sarebbe questo Dio francescano, Z. Bauman ritiene che oggi la società si presenta “indifferente al bene e al male”.¹⁰³

Soltanto con il consolidamento, nell'inizio del secondo Dopoguerra, della televisione nel seno delle società occidentali come mezzo di diffusione e di informazione è che fu possibile accelerare il processo di conoscenza e anche di scoperta interculturale. Malgrado, inizialmente, la televisione abbia presentato soltanto un modello di cultura, cioè, il modello capitalista della società di consumo, con la diffusione della tecnologia attraverso il mondo e l'inizio della formazione di una rete globale di informazione, furono sormontate le limitazioni

¹⁰² Danilo Zolo, *Globalizzazione*, cit., p. 05.

¹⁰³ Zygmunt Bauman, *Community*, Cambridge, Polity Press, 2000, trad. it. *Voglia di comunità*, Roma-Bari, Laterza, 2005, p. 130.

di interattività caratteristiche della televisione. Le condizioni tecniche create dai diversi nuovi mezzi di comunicazione hanno permesso che questa diversità di mezzi di informazione trasmettesse l'idea di società globale ai loro destinatari, cioè, a tutti popoli del mondo.

Le limitazioni presentate dalla prospettiva unilaterale che è tipica della televisione, ossia, partendo soltanto dall'emittente dell'informazione al destinatario, senza che fosse conferita a questi l'opportunità di interagire d'immediato col mezzo, furono superate dopo l'affermazione globale dell'Internet, nel corso degli anni 90. La rete mondiale di computer rese possibile le relazioni dialogiche e interattive, diversamente dal modello comunicativo presentato dalla televisione.

Anthony Giddens, nel definire la globalizzazione come un processo di intensificazione, a livello globale, delle relazioni sociali tra località situate a migliaia di chilometri di distanza, afferma che questo è “a dialectical process because such local happenings may move in an obverse direction from very distanced relations that shape them.”¹⁰⁴ Gli approcci tra culture geograficamente lontane sono diventati possibili a partire dal momento in cui si sono estinte le barriere fisiche dell'interazione multiculturale e che il ritardo nella comunicazione tra loro si è ridotto a pochi secondi. L'interattività in *real time* a disposizione di tutti quegli agenti che desiderassero – e potessero – collegarsi fisicamente alla rete mondiale di computer rappresentò il momento definitivo nell'avvento della globalizzazione: la possibilità di intercollegare tutto il mondo in un ambiente virtuale dove le distanze geografiche sono irrilevanti.

Nonostante la globalizzazione sia un fenomeno che *a priori* è sostanzialmente vuoto, poichè si costituisce soltanto di istanze di mediazione dei rapporti tra popoli distinti, questi che saranno dei veri responsabili per attribuire contenuto al fenomeno, l'approccio interculturale promosso dalla globalizzazione ha avuto come primo risultato l'affermazione del modo di vita occidentale come supposto punto di riferimento universale. Risultato di tutto ciò fu la crescita delle intolleranze da parte di alcuni movimenti sociali e politici estremisti, di diverse parti del mondo, che hanno fatto che la parola “globalizzazione” fosse stigmatizzata come un mero artificio neoliberale che l'Occidente, più esattamente gli Stati Uniti, avrebbero utilizzato per espandere il proprio dominio sul mondo.

Malgrado tali questioni politiche siano già state analizzate precedentemente (1.3, *supra*), è opportuno, in questo momento, attirare l'attenzione anche sul fatto che è tipico dell'essere umano il compito di dividere, distinguere, separare, classificare, tutto che è portato alla sua cognizione. Lo stesso succede con le culture, poichè:

¹⁰⁴ Anthony Giddens, *The Consequences of Modernity*, Stanford, Stanford University Press, 1991, p. 64.

Culture is the activity of making distinctions: of classifying, segregating, drawing boundaries – and so dividing people into categories internally united by similarity and externally separated by difference; and of differentiating the ranges of conduct assigned to the humans allocated to different categories.¹⁰⁵

Sono le nozioni di distinzione e separazione che permettono di mantenere vive le culture, poichè senza le categorizzazioni e le classificazioni che ogni cultura fa verso sè stessa, non sarebbe possibile, agli individui che la compongono, distinguere quali alternative scegliere quando si deve agire, quali valori optare e, infine, come fare per decidere tra il giusto e lo sbagliato, tra il bene e il male. L'assenza di distinzioni comporta l'assenza di distinzioni deontologiche tra il giusto e lo sbagliato. Sono le culture che devono fare distinzioni, una volta che è al loro interno che i concetti morali verranno formati. Però, alla società globale non spetta una tale prerogativa, poichè lei deve mantenersi indifferente al bene e al male, come il Dio tardomedievale citato da Z. Bauman, perché le culture che interagiscono al suo interno non perdano la loro originalità e la loro capacità di rappresentare la loro particolarità.

L'unificazione culturale, oltre a essere indesiderabile, è contraria al processo naturale di distinzione culturale che si può rintracciare in tutti i processi di formazione delle civiltà.¹⁰⁶ La propria nozione di cultura implica nell'affermare la necessità di fare distinzioni come misura perché gli individui possano autoriconoscersi come membri di una comunità oppure come individualità. Nei prossimi capitoli, svilupperemo l'idea che soltanto in un ambiente con Stati nazionali conservati, ma adattati ai richiami sociali apparsi con la globalizzazione, è che le culture potranno continuare a mantenere le loro caratteristiche e, soprattutto, le loro capacità di autoriprodursi.

Tra le questioni che sono risultato della globalizzazione culturale, l'approccio formativo-educativo sembra essere il punto in cui i risultati positivi sono incontestabilmente maggiori che quelli negativi.

¹⁰⁵ Zygmunt Bauman, *The Individualized Society*, cit., p. 32.

¹⁰⁶ La diversità come fenomeno naturale trova in Claude Lévi-Strauss, *Race et Histoire; Race et Culture*, Paris, Albin Michel et UNESCO, 2001, p. 43, una precisa definizione: "Et pourtant, il semble que la diversité des cultures soit rarement apparue aux hommes pour ce qu'elle est: un phénomène naturel, résultant des rapports directs ou indirects entre les sociétés; ils y ont plutôt vu une sorte de monstruosité ou de scandale; dans ces matières, le progrès de la connaissance n'a pas tellement consisté à dissiper cette illusion au profit d'une vue plus exacte qu'à l'accepter ou à trouver le moyen de s'y résigner." Nello stesso senso, si veda anche Ulf Hannerz, *Transnational Connections. Culture, People, Places*, London, Routledge, 1996, trad. it. *La diversità culturale*, Bologna, Il Mulino, 2001, pp. 91-92.

Dal periodo di formazione delle Università, nel XI secolo – sotto il controllo della Chiesa cattolica –, fino all’inizio del XX secolo, la produzione della conoscenza scientifica di alto livello era ristretta agli europei, agli statunitensi e canadesi. Gli individui appartenenti al “resto del mondo”, caso volessero studiare in alcune delle istituzioni europee di grande prestigio, avrebbero dovuto affrontare gli altissimi costi dei viaggi transcontinentali e l’assenza di strutture adeguate da parte delle università per ricevere tali studenti – senza considerare il proprio fastidio di ricevere stranieri che per molto tempo caratterizzò il sistema universitario europeo e statunitense.

Qui si può trovare il punto in cui, a partire dalla seconda metà del secolo XX, un insieme di fattori positivi ha reso possibile la semplificazione del processo di accettazione di stranieri nelle università tradizionali della Europa e degli Stati Uniti, il che ha stimolato, di conseguenza, l’interscambio scientifico. Nuovi e ogni volta meno costosi mezzi di locomozione, la creazione di accordi internazionali, bilaterali e multilaterali, trattando specificamente della collaborazione internazionale dell’interscambio di studenti, insieme alle politiche pubbliche, da parte dei paesi in via di sviluppo, di stimolo e sussidio agli studi di quei cittadini che desiderassero – e presentassero delle condizioni accademiche – per perfezionare loro formazione in università di grande prestigio, tanto nel Vecchio Continente quanto negli Stati Uniti, furono le principali caratteristiche che hanno fatto arrivare la globalizzazione anche all’ambito dell’educazione.

Inoltre, all’inizio di questo processo di integrazione formativa tra paesi in via di sviluppo e paesi che ospitano le tradizionali università, la democratizzazione della conoscenza stava avvenendo soltanto per creare una cooperazione internazionale tra paesi che, per quanto riguarda l’integrazione formativa, erano totalmente distanti. Però, dal punto di vista dei paesi in via di sviluppo, l’inizio di tale integrazione ha avuto come caratteristica la mancanza di divulgazione dell’informazione in tutte le fasce della popolazione, l’offerta troppo bassa di possibilità e di posti di studio, e i processi di “selezione” guidati dalla necessità di permettere che soltanto l’élite della classe dominante arrivasse alle università straniere. Fu lo sviluppo dei mezzi di informazione e la propagazione dell’Internet anche tra le fasce più povere delle popolazioni che ha consentito, insieme alla crescita delle opportunità di studio e l’avvento di nuove entità per finanziare gli studi, alla “globalizzazione formativa”, la possibilità di portare gli effetti positivi di questo fenomeno a livelli di alta complessità e diffusione sociale all’interno delle società dei paesi in via di sviluppo.

Il XX secolo è caratterizzato per l’alto – e crescente – grado di interazione e interscambio tecnologico e formativo tra popoli e culture di tutti i confini del mondo. Tale

situazione permette agli individui di seguire i loro studi e, anche vivere e lavorare, in culture che si avvicinano più alle necessità e alle peculiarità che ogni individuo richiede. Il fatto che le risorse di informazioni per conoscere popoli e culture diverse siano ogni volta più numerose, diversificate e accessibili, ha fatto in modo che il cittadino dell'età dell'informatica non abbia più bisogno di restringere le prospettive della sua vita soltanto a quello che il suo popolo di origine, la sua comunità, la sua cultura e il suo paese di origine gli presentano, dato che gli è appena aperta una crescente varietà di possibilità di posti per studiare, lavorare, vivere. Dinanzi a questo nuovo contesto, Z. Bauman afferma che “globalization may be defined in many ways, but that of the ‘revenge of nomads’ is as good as if not better than any other.”¹⁰⁷

Tuttavia, in questo nuovo contesto di globalizzazione culturale gli effetti della ‘rivoluzione informatica’ presentano una realtà che è peculiare per quei popoli che non hanno avuto l’opportunità di entrare nell’era digitale: il problema dell’apartheid digitale. L’altra faccia della medaglia trova nella precarietà di condizioni primarie di infrastruttura, la caratteristica più presente e, allo stesso tempo, più crudele. J. Stiglitz sottolinea che “[W]hat separates developed countries from less developed countries is not just a gap in resources but a gap in knowledge, which is why investments in education and technology – largely from government – are so important.”¹⁰⁸

Mentre agli Stati Uniti, Europa e alcuni paesi asiatici, come il Giappone, l’India e la Cina, il prezzo dei prodotti di informatica di ultima generazione si trova nella fascia media di prezzi di qualsiasi elettrodomestico, ossia, senza produrre grandi ostacoli alla sua acquisizione da parte del consumatore, nei paesi in via di sviluppo la tecnologia offerta dal mercato è, quasi sempre, di seconda o terza generazione, ma i prezzi sono, quando paragonati all’impatto finanziario che lo stesso prodotto rappresenta per le finanze di un nordamericano o di un europeo, eccessivamente elevati. In questo senso, il mero fatto di possedere un computer si trasforma già in un investimento di grande impatto sulle finanze familiari. Oltre a ciò, l’accesso a Internet costituisce, spesso, un ostacolo alla possibilità dell’individuo di collegarsi alla rete mondiale di computer.

Quando osserviamo la situazione della Africa e del Medio Oriente i problemi sono ancor più gravi. Secondo dati dell’ottobre 2008 dell’istituto di statistica *Internet World Stats*, tra 1,464 miliardi di persone che hanno accesso alla rete, soltanto 51.065 migliaia si trovano in Africa (la quale possiede una popolazione di 955.206 migliaia di abitanti) e 41.939 migliaia

¹⁰⁷ Zygmunt Bauman, *op. cit.*, p.35.

¹⁰⁸ Joseph Stiglitz, *Making Globalization Work*, cit., p. 28.

in Medio Oriente (che possiede una popolazione di 197.090 migliaia di abitanti), e che, in percentuale, tutte e due le regioni rappresentano, rispettivamente, il 3,5% e il 2,9 % del totale delle persone che hanno accesso in tutto il mondo.

Oltre alle ragioni sopraccitate, esiste, in particolare in Medio Oriente, una forte censura da parte dei leader politici di paesi, come Libia, Iran, Siria, Arabia Saudita, tra gli altri, che considerano l'Internet come una fonte di possibili minacce alle loro politiche interne e anche alla struttura religiosa dei loro paesi. In alcuni paesi del continente africano il problema è somigliante, ma si aggrava a causa delle grandi distanze fisiche e soprattutto dalla precarietà dell'infrastruttura – è ridondante menzionare che la mancanza di energia elettrica e di linee telefoniche sono ostacoli materiali all'accesso a Internet, però nel caso dell'Africa ciò è una realtà. Malgrado il fatto che tutte le capitali dei paesi africani abbiano accesso a Internet, la difficoltà di portare la tecnologia nelle aree di campagna ci consente di parlare di un vero *apartheid digital*.

Mentre l'accelerazione della dinamica dei rapporti sociali è direttamente influenzata dall'interattività in *real time* di Internet, si può vedere la crescita di, come osserva D. Zolo, un 'muro di Berlino immateriale'¹⁰⁹ che crea due mondi distanti tra loro: il mondo dei "globalizzati" e il mondo degli esclusi digitali. Forse la grande sfida creata dalla globalizzazione è quella di permettere che tutto questo immenso contingente di persone che ha pesantissime difficoltà per collegarsi a Internet possa avere l'opportunità di scoprire tutta la diversità di possibilità presentate dall'appena nata "società globale-digitale". Tuttavia, perché questa democratizzazione dell'accesso a Internet sia possibile, questioni economiche, politiche e giuridiche dovranno essere risolte.

¹⁰⁹ Danilo Zolo, *Globalizzazione*, cit., p. 63.

CAP 2. IL CONCETTO DI SOVRANITÀ ED IL SUO TACITO PROCESSO DI RELATIVIZZAZIONE.

Il concetto politico-giuridico di sovranità si trova intimamente legato alla nozione di potere politico statale, ossia, a quel potere di comando massimo in una società politica. Tuttavia, la sua concezione possiede tante varianti nella storia dello Stato moderno che Carl Schmitt lo ha definito come essendo meramente il potere di decidere sullo stato di eccezione – in altre parole, nel caos.¹¹⁰

La nozione di sovranità rappresenta la razionalizzazione giuridica e l'istituzionalizzazione politica del potere di fatto su un determinato spazio territoriale, permettendo che quel potere si trasformi in un potere giuridico. Charles L'Olyseu ha definito sovranità come il “culmine di potenza” dello Stato, poichè quella è la forma che attribuisce esistenza a questo.¹¹¹ Però, una delle conseguenze della riduzione delle distanze territoriali e dell'approccio interculturale promosso dai diversi processi di globalizzazione fu l'indebolimento delle prerogative che storicamente si sono consolidate come caratteristiche essenziali dello Stato-nazione. Tra queste prerogative la sovranità è forse quella che ha dato segnali di aver sofferto i più intensi effetti.¹¹²

Tuttavia, per avere la migliore comprensione di un problema è sempre salutare che si cerchi le ragioni storiche che hanno dato origine al problema. Lo stesso si può dire per quanto riguarda questo nuovo concetto di sovranità relativizzata che attualmente si sta sviluppando di forma tacita nella praxis dei rapporti politico-giuridici internazionali, in particolare dopo l'affermazione della globalizzazione nella seconda metà del XX secolo.

In questo senso, dovuto alla necessità di delimitare le sue origini, i suoi cambiamenti storici più significativi alla presente ricerca, e la sua attuale definizione, noi cercheremo di sviluppare, in seguito, un breve *excursus* storico composto dai principali contributi filosofici

¹¹⁰ “Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione.” Carl Schmitt, *Politische Theologie, Vier Kapital zur Lehre de Souveränität*, Berlin, Duncker&Humblot, 1932, trad. it. *Teologia Politica*, in Id., *Le categorie del politico*, Bologna, Il Mulino, 1972, p. 33.

¹¹¹ Charles L'Olyseu, *Traicté des Seigneuries*, Paris, 1609, II, pp. 06-07.

¹¹² Cfr. Nicola Matteucci, *Lo Stato moderno*, Bologna, Il Mulino, 1997, p. 81.

all'ideazione e sviluppo del concetto di sovranità, dalla nascita dello Stato moderno fino alle modifiche teoriche introdotte dal periodo del *jus publicum Europaeum* nei XVIII e XIX secoli. Prima di arrivare a questo percorso è d'uopo avvertire che quando analizzeremo gli effetti della Rivoluzione Francese, nel XVIII secolo, e della dottrina dei diritti dell'uomo in contrasto col principio di sovranità, l'oggetto del nostro studio cambierà dal concetto di sovranità statale a quello di sovranità nazionale.

In seguito, avremo l'intento di dimostrare come la nozione di sovranità nazionale ha perso il suo carattere nettamente territorialista, nel corso del XX secolo per, pure in questo secolo, dopo il successo di diversi processi di globalizzazione, soprattutto nella economia e nella politica internazionale, avviare una tacita relativizzazione che sembra andare verso un possibile completo snaturamento della più elementare prerogativa dello Stato-nazione.

2.1. La sovranità e la formazione dello Stato moderno europeo.

2.1.1. Il contesto giuridico-filosofico del consolidamento dello Stato moderno come *suprema potesta superiorem non recognoscens*.

Differenziandosi dalle forme di organizzazione politica precedenti – in particolare da quella che ha caratterizzato il medioevo: il contratto di dominazione – e di tutte le altre forme precedenti, lo Stato moderno europeo ha introdotto nella storia del pensiero politico-giuridico occidentale la nozione di sovranità come il principio-guida che fonda la concentrazione delle attribuzioni del potere pubblico in un solo titolare e, di conseguenza, la possibilità che l'*imperium* su un dato territorio resti sintetizzato in quello stesso titolare: lo Stato.¹¹³

Fino all'inizio dell'età moderna il diritto era pensato come una situazione di fatto, come qualcosa esistente per sé, ossia, come qualcosa che si inserisce nel proprio ordine naturale del mondo e che, soprattutto, è identico all'ordine divino della Creazione.¹¹⁴ Pensare il diritto come un'ordine "posto", come il prodotto di un comando che può essere anche meramente volontarista, sarà possibile soltanto dopo la fine del medioevo. La concentrazione dei poteri amministrativi, legislativi e giurisdizionali nella figura dello Stato sarà l'antitesi di quella realtà che, in particolare nel basso-medioevo (a partire dall'XI secolo), frammentava quei poteri in diverse comunità locali che non erano immediatamente vincolate alla soddisfazione degli interessi generali del Regno al quale si trovavano sottomessi, ma sì agli

¹¹³ Maurizio Fioravanti, *Lo Stato moderno in Europa* (a cura di), Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 07-08, afferma che: "lo Stato moderno europeo ha evidentemente avuto, all'inizio del suo percorso, una prima forma in cui si trovano al massimo alcuni elementi che saranno propri delle forme che seguiranno, ispirate dal principio-guida della sovranità-politica: la tendenza del signore di collocarsi al centro di un dato territorio, o l'avvio dello stesso processo di concentrazione dei poteri d'*imperium*."

¹¹⁴ Cfr. Otto Brunner, *op. cit.*, pp. 187-188.

interessi e obiettivi privati degli individui che internamente componevano quelle comunità, come negoziare, possedere un patrimonio, imporre tasse ai propri membri e, entro certi limiti, fare l'amministrazione della giustizia.

L'ascensione dei signori feudali, situati in un piano gerarchicamente superiore a quello della nobiltà provinciale, è stata la più significativa causa della dissoluzione del potere politico del Regno in una miriade di piccole unità territoriali autocefale che, al contempo, sono divenute un vero punto di coesione di tutta la struttura feudale. I primi momenti del processo di formazione dello Stato moderno iniziano, infatti, quando nei secoli XIII e XIV avviene una lenta e graduale aggregazione di quelle unità territoriali autocefale che per secoli avevano identità giuridica propria. Quello che si vedeva era un insieme di situazioni empiriche che davano i primi passi verso la formazione di un corpo politico unitario come quello che nella modernità ha dato origine allo Stato.

Fu soltanto a partire dai contributi del pensiero politico dei secoli XV e XVI, specialmente con Machiavelli (1469-1527), che l'espressione "Stato" ha cominciato ad essere impiegata in un senso politico-giuridico, oltre al suo tradizionale senso meramente fisico e contingente.¹¹⁵ Più che un cambiamento – oppure innovazione – etimologica, questa nuova forma di pensare l'organizzazione politica si allontanava da qualsiasi possibilità di comprensione del potere politico basata su una legittimazione metafisica ed irrazionale, come molte di quelle situazioni che si vedevano fino a quel momento storico nel continente europeo, soprattutto quando nel medioevo l'ultima istanza di legittimazione politica restava affidata alla Chiesa cattolica, una volta che questa aveva l'*auctoritas spiritualis* sul mondo terreno. Si parlava in sovrano, nel medioevo, solo per riferirsi a un rapporto concreto stabilito tra parti che si trovavano gerarchicamente ordinate, cioè, per definire la superiorità esistente tra signore e servo, tra padre e figlio, per esempio.¹¹⁶

Ovviamente, questo modello di legittimazione politica non è una caratteristica esclusiva del medioevo: in tutte le forme di organizzazione del potere politico che sono state presentate precedentemente in Europa, possiamo rintracciare una autorità suprema che poco – oppure niente – aveva di fondamentazione logico-razionale.

Soltanto a titolo esemplificativo, si veda la concezione di *autárkeian*, la quale si vincolava alla *polis* dell'Antica Grecia in una proporzione somigliante al rapporto teoretico

¹¹⁵ “Nel linguaggio di Machiavelli, che comincia a usare, soprattutto nel *Principe* (1513), questo termine nel suo significato moderno, esso conserva ancora più significati antichi, quale l'estensione territoriale o la popolazione o entrambi, come oggetto del dominio.” Nicola Matteucci, *op. cit.*, p. 25.

¹¹⁶ Cfr. Bertrand de Jouvenel, *De la Souveraineté*, Paris, Génin, 1955, trad. it. *La Sovranità*, Milano, Giuffrè, 1971, p. 213.

della concezione di sovranità con la nozione di Stato moderno. L'*autárkeian* si caratterizzava, secondo Aristotele, come categoria etica, ossia, destinata alla ricerca del bene comune e alla realizzazione della felicità (*eudaimonia*) del cittadino.¹¹⁷

Pur essere tutti gli 'esseri' capiti come avendo sua esistenza – e anche sua essenza (*ontos*) – relazionata con la ricerca di un bene, la città-Stato (*polis*) si trovava anche relazionata con la ricerca di un bene, però questo doveva essere il più grande di tutti i beni: il bene comune, l'*autárkeian*. Questo faceva sì che l'antica *polis* potesse essere intesa come un'esistenza svincolata da tutto il resto del mondo: la sua autosufficienza morale veniva considerata come sufficiente a sé stessa, visto che tanto la *polis* quanto gli uomini già avevano all'interno della stessa il loro *telos* (il fine ultimo, ragione di essere di ognuno) determinato e tutte le referenze assiologiche e deontologiche per guidare le loro condotte individuali. Una *polis* non aveva bisogno del mondo barbaro o di qualsiasi altra sorella greca per compiere il suo *telos*.¹¹⁸

Nell'idea aristotelica di *polis* esiste solo la necessità di indipendenza potenziale e rispetto di fatto da parte dell'estero; però la sua indipendenza non è basata sulla natura suprema, sovrana, della *polis*, ma sulla condizione di essere sufficiente a se stessa per soddisfare tutte le sue necessità morali, economiche e politiche.¹¹⁹ Dall'espressione *autárkeian* non deriva un'idea di supremazia del potere, una volta che si costituisce soltanto in uno stato (fisico e morale) di piena autorealizzazione; dal suo concetto non si può dedurre niente per quanto riguarda l'intensità e l'ampiezza interna oppure esterna del potere della *polis*.¹²⁰

Il punto dove il concetto di *autárkeian* più si allontanerà dalla moderna sovranità nazionale risiede nel fatto di essere quel concetto relazionato, in ultima istanza, alla nozione di giusto esistente nel *kosmos* e necessariamente vincolato alle volontà degli Dei, poichè sono solo questi che conoscono la verità assoluta, quella verità capace di spiegare il funzionamento complessivo del *kosmos*. Nell'Antica Grecia le nozioni di *ethos*, *polis* e *kosmos* sono

¹¹⁷ "Every state is as we see a sort of partnership, and every partnership is formed with a view to some good (since all the actions of all mankind are done with a view to what they think to be good). It is therefore evident that, while all partnerships aim at some good, the partnerships that is the most supreme of all and includes all others does so most of all, and aims at most the most supreme of all goods; and this is the partnership entitled the state, the political association." Aristotle, *Politics*. (1252, a, 1), Cambridge, Harvard University Press, 1950, p. 03.

¹¹⁸ "La *Polis* n'a pas besoin du monde barbare, elle n'a pas même besoin de ses soeurs, les autres cités de la Grèce, pour remplir sa tâche." Georg Jellinek, *L'état modern e son droit*, Paris, Panthéon Assas, 2005, p. 74.

¹¹⁹ Cfr. Georg Jellinek, *Allgemeine Staatslehre*, Berlin, O. Häring, 1905, trad. it. *La Dottrina Generale del Diritto dello Stato*, Milano, Giuffrè, 1949, pp. 43-44.

¹²⁰ Dalmo de Abreu Dallari, *Elementos de Teoria Geral do Estado*, São Paulo, Saraiva, 2005, p. 75.

intimamente legate, di modo che non sarebbe possibile all'*autarkéian* prescindere dal suo vincolo a questi ultimi.

La laicizzazione del potere politico nell'Occidente e la sua fondamentazione a partire dalla volontà del popolo non sono sufficienti per caratterizzare, di fatto, un potere sovrano. Nonostante nella Roma Antica il potere fosse attribuito al popolo – anche se solo in modo retorico – in gran parte del suo sviluppo storico, non possiamo trovare un concetto che sia somigliante alla moderna concezione di sovranità, una volta che era inconcepibile qualsiasi possibilità di comparare Roma a un altro potere situato di fianco o al di sopra della stessa. I romani utilizzavano espressioni come *maiestas* e *potestas* per designare forme di rappresentazione del potere dello Stato: il Senato ed il popolo, rispettivamente.¹²¹

In questo senso, si parlava in *suprema potesta* per caratterizzare l'integralità del potere politico, militare e amministrativo dello "Stato" romano. Nel periodo dell'Impero è sorta la parola *imperium* per rappresentare il potere del magistrato romano, così come il potere di comando che Roma aveva, sia politico che giuridico, su tutti i popoli e territori da lei dominati. Soltanto nel III secolo d.C. che l'*imperium* e la *potestas* passarono a concentrarsi nella figura dell'Imperatore.

Tuttavia, anche non avendo un accurato sviluppo teorico per quanto riguarda la sovranità, Roma ha goduto – come poche altre forme di organizzazione politica – degli effetti di una sovranità popolare e sfruttato delle prerogative che soltanto uno Stato sovrano possiede.¹²² Così come è successo con l'Antica Grecia, anche l'Antica Roma si sentì sovrana e con un potere incontestato sui propri territori, al punto che la necessità di una teorizzazione su un possibile concetto di sovranità diventasse vuoto e, in certa misura, inutile. Fu soltanto nel passaggio dal medioevo alla età moderna, con gli incessanti conflitti e incertezze quanto al reale potere degli Stati nei confronti dei loro pari e con la Chiesa, che è diventato necessario

¹²¹ "Ces expressions ne disent rien quant au contenu et aux limites du pouvoir politique, quant à l'indépendance de Rome vis-à-vis des pouvoirs étrangers." Georg Jellinek, *L'état modern e son droit*, cit., p. 78.

¹²² "Il pensiero romano, sempre pratico, si rivolgeva alla realtà concreta; e pertanto, ad esso non si presentava il benchè minimo motivo di paragonare teoreticamente lo Stato romano con una qualsiasi altra potenza, che gli fosse accanto o al di sotto; e, quindi, di stabilire per esso una caratteristica speciale. Che anzi, il riconoscimento e l'accentuazione della sovranità si sarebbero trovati nella piena contraddizione con la politica romana, la quale ai popoli «*qui maiestatem populi Romani comiter servant*» lasciava volentieri la parvenza d'indipendenza statale. Espressioni come *maiestas*, *potestas* ed *imperium* designano la grandezza e la potenza del popolo romano, il potere di comando civile e militare; ma non dicono nulla nè circa il contenuto e i limiti del potere statale, nè circa l'indipendenza di Roma di fronte a poteri stranieri. La definizione dello Stato data da Cicerone, l'unica tramandataci di un Romano, resta per chiarezza e precisione considerevolmente dietro a quella di Aristotele. Bene, a Roma, fino ad epoca tarda è viva l'idea che è il popolo la fonte di tutti i pubblici poteri; ma la questione di chi, nello Stato, abbia il potere supremo è – come si è accennato – tutt'altra che quella circa la sovranità dello Stato." Georg Jellinek, *Allgemeine Staatslehre*, trad. it. cit., p. 46.

elaborare concezioni teoriche capaci di determinare e valutare l'ampiezza del supremo potere politico dello Stato, ossia, definire un concetto di sovranità.

Abbiamo già riferito precedentemente che il moderno uso dell'espressione "Stato" possiede radici nella teoria politica di Machiavelli. Benchè lui non sia stato filosofo ma scienziato politico, è proprio con l'autore del celebre *Il Principe* che si è cominciato a comprendere la parola "stato" non solo come una situazione – oppure condizione – fisica, ma anche come la denominazione dell'ente responsabile per dare unicità, stabilità, continuità e trascendenza temporale al potere politico.¹²³

Comunque, il pensiero di Machiavelli non era occupato dalla problematica della sovranità, poichè il momento socio-storico nel quale il fiorentino viveva non richiedeva la comprensione dello Stato come potere impersonale ed assoluto, capace di concentrare in sé le funzioni legislative, giudiziarie e esecutive.¹²⁴ Le considerazioni di Machiavelli sullo Stato non rappresentavano un modello di organizzazione politica impersonale e destinato alla difesa dell'istituzione, come succede con lo Stato moderno: lui pensava lo *stato* come dominio, possesso e proprietà – del Principe – su un territorio specifico.¹²⁵

L'imprescrittibilità, uno dei principali attributi della sovranità, era difesa in modo implicito da Machiavelli, in una delle sue più importanti opere, *Discorsi sulla prima deca di Tito Livio*, rendendo evidente il profondo legame esistente tra *stato* e *Principe*:

Talché, felice si può chiamare quella repubblica, la quale sortisce un uomo sí prudente, che gli dia leggi ordinate in modo che, senza avere bisogno di ricorreggerle, possa vivere sicuramente sotto quelle. E si vede che Sparta le osservò più che ottocento anni senza corromperle, o senza alcuno tumulto pericoloso: e, pel contrario, tiene qualche grado d'infelicità quella città, che, non si sendo abbattuta a uno ordinatore prudente, è necessitata da sé medesima riordinarsi. E di queste ancora è più infelice quella che è più discosto dall'ordine; e quella ne è più discosto, che co' suoi cittadini è al tutto fuori del diritti cammino, che la possa condurre al perfetto e vero fine.¹²⁶

¹²³ La denominazione Stato (di origine nella lingua latina, *status* = "ciò che sta fermo") significa una situazione permanente di convivenza nella società politica, di modo che appare per la prima volta in "*Il Principe*", di Machiavelli, nel 1513, e comincia a venire utilizzata dagli italiani sempre per designare il nome di una città indipendente, come, per esempio, *stato di Firenze*. Durante i secoli XVI e XVII l'espressione "Stato" appare anche negli scritti dei francesi, inglesi e tedeschi. In Spagna, fino al secolo XVIII, si utilizzava anche la denominazione di "Stati" a grandi proprietà rurali privati, in cui loro proprietari avevano potere giurisdizionale. È certo comunque che il nome Stato, indicando una società politica, appare nel secolo XVI, e questo è uno degli argomenti contro gli autori che non riconoscono l'esistenza dello Stato prima del secolo XVII. Cfr. Dalmo Dallari, *op. cit.*, p. 51.

¹²⁴ Cfr. Thierry Ménessier, *Principauté et souveraineté chez Machiavel*, in G. M. Cazzaniga et Y. C. Zarka (a cura di), *Penser la souveraineté*, Paris, Vrin, 2001, pp. 28-29.

¹²⁵ Cfr. Thierry Ménessier, *op. cit.*, p. 29.

¹²⁶ Niccolò Machiavelli, *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, Torino, Einaudi, 2000, pp. 10-11.

La difesa della continuità politica è conseguenza dell'idea che un ente politico capace di conservarsi attraverso i secoli significherebbe la possibilità di sviluppo di un modello di organizzazione socio-politica che non restasse, in assoluto, abbandonata alle contingenze e circostanze politiche che potevano portare allo smantellamento di una repubblica o regno. Nel concetto di imprescrittibilità si trova compresa la nozione di perpetuità, ossia, l'assenza di limitazione temporale. Però, in questo caso era una perpetuità che preservava la sua essenza in modo che il decorso del tempo non rappresentasse una diminuzione del potere sovrano.

Il fatto di essere la politica machiavellica pienamente indipendente da qualsiasi criterio che non sia sufficiente per rendere possibile la consecuzione dei fini – oppure semplicemente per giustificarli –, ci permetterà di trovare in Machiavelli uno abbozzo di un concetto di Stato svincolato da qualsiasi sorta di compromessi etici, morali e religiosi. Si può vedere questo amoralismo ateo anche quando il maestro fiorentino sosteneva che

La quale cosa merita di essere nota ed osservata da qualunque cittadino si truova a consigliare la patria sua: perché dove si delibera al tutto della salute della patria, non vi debbe cadere alcuna considerazione né di giusto né d'ingiusto, né di piatoso né di crudele, né di laudabile né d'ignominioso; anzi, posposto ogni altro rispetto, seguire al tutto quel partito che le salvi la vita e mantenghile la libertà.¹²⁷

Il Principe, ideato da Machiavelli, dovrebbe rivestirsi delle forme di volpe e di leone, perchè dalla prima riceverebbe l'astuzia e dal secondo la forza.¹²⁸

Arrivando in Francia, nello stesso periodo storico, possiamo trovare in Jean Bodin (1530-1596) contributi teorici decisivi al consolidamento e alla configurazione delle nozioni di Stato moderno e di sovranità. Egli non dissociava la funzione ed il carattere della funzione, neanche il potere e la qualità del potere, concedendo che la sua comprensione di sovranità si assomigliasse formalmente alla descrizione politico-giuridica del Principe. Il successo della sua dottrina è dovuto anche al fatto che l'Assolutismo Monarchico si trovava nel suo apogeo, essendo il re di Francia uno dei più appropriati destinatari della dottrina politica di Bodin – semmai non ne sia stato anche l'ispiratore.

¹²⁷ Niccolò Machiavelli, *Discorsi...*, cit., p. 323.

¹²⁸ “Sendo dunque necessitato uno principe sapere bene usare la bestia, debbe di quelle pigliare la golpe e il leone: perché il leone non si difende da' lacci, la golpe non si difende da' lupi; bisogna adunque essere golpe a conoscere e' lacci, e leone a sbigottire e' lupi: coloro che stanno semplicemente in sul leone, non se ne intendono.” Niccolò Machiavelli, *Il Principe*, Roma, Newton&Compton, 2005, p. 73.

A partire da una flagrante preferenza per la monarchia, Bodin affermava che “souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d’une République”¹²⁹ – definizione che in pochi anni sarà diventata classica nello Stato moderno¹³⁰ –, e ha attribuito alla sovranità alcune caratteristiche che si sono affermate nella storia come punti di riferimento teorici del pensiero politico moderno:¹³¹

- Il potere di legiferare ed imporre la legge a tutti e ad ognuno in particolare.
- Il potere di fare la guerra e di concludere la pace.
- Il potere di nomina dei titolari di uffici elevati.
- Il potere di essere l’ultima istanza di ricorso nei processi giudiziari.
- Il potere di concedere indulto e grazia.
- Il potere di imporre, maggiorare ed estinguere imposte.
- Il potere di battere moneta.

Prima di Bodin nessuno aveva mai definito lo Stato come un “droit gouvernement de plusieurs ménage et de ce que leur est commun avec puissance souveraine.”¹³² La scienza politica medievale non conosceva un modello di organizzazione politica come quello presentato da Bodin: dotato di potere indipendente e sovrano, tanto nei confronti dell’estero quanto con i suoi domini interni, e la cui rappresentazione avveniva tramite un agente impersonale denominato ‘Stato’.¹³³

Il potere sovrano è un potere che, dentro la sua competenza, non trova nessun altro superiore, essendo che la nozione di sovranità esprime un’idea negativa, ossia, significa l’assenza di subordinazione.¹³⁴ Si tratta di un potere superlativo, poichè indica più che una forma di potere: indica il proprio contenuto sostanziale. La sovranità comporta un insieme di poteri determinati che non appartengono a nessun altro e il cui godimento rappresenta l’investitura al più alto livello di dominazione politica.¹³⁵

¹²⁹ Jean Bodin, *Les six livres de la République*, Geneve, 1629, Libro I, Cap. VIII.

¹³⁰ “Nel titolo dell’opera *Six Livres de la République*, la parola *respublica* già deve essere tradotta con ‘Stato’.” Carl Schmitt, *Der Nomos der Erde*, trad. it. cit., p. 143.

¹³¹ Cfr. Jean Bodin, *op. cit.*, Libro I, Cap. X.

¹³² Jean Bodin, *op. cit.*, Libro I, Cap. I.

¹³³ Cfr. Georg Jellinek, *L’état modern e son droit*, cit., p. 96-97.

¹³⁴ “(...) souveraineté designe un pouvoir qui n’en admet aucun autre au-dessus de lui, une puissance qui, dans la sphère où elle est appelée à s’exercer, ne relève d’aucune autre.” Georges Burdeau, *Traité de Science Politique*, tome II, Paris, Librairie Generale de Droit e Jurisprudence, 1949, p. 265.

¹³⁵ Cfr. Georges Burdeau, *op. cit.*, p. 266.

Nel contempo che a Machiavelli si deve l'idea di imprescrittibilità della sovranità, a Bodin si attribuisce – oltre alla prima definizione già presentata sopra – l'unicità della sovranità. Prima di questi due autori si poteva pensare nell'esistenza di una sovranità esterna, nello stesso senso di quella *suprema potesta* che gli imperatori romani, i principi e re possedevano, permettendo che questi fossero riconosciuti come indipendenti dai loro pari quando in rapporto diretto con questi.¹³⁶ La logica medievale della sottomissione del diritto interno al *jus gentium* fu superata dal modello di legittimazione politica presentata con lo Stato moderno: il principio dell'unicità concentrava nello Stato tanto la qualità di essere l'origine del potere pubblico quanto la prerogativa di riconoscere diritti già esistenti o delegare poteri a terzi.

A dispetto di Bodin aver descritto – e attribuito – caratteristiche peculiari ad un ente politico illimitato ed assoluto, è d'uopo ricordare che secondo lui la sovranità del principe non lo rimuove alla sottomissione alle leggi di Dio e della natura, e anche ad alcune leggi dell'appena nato diritto internazionale.¹³⁷ Potere assoluto, per Bodin, significava riferire una prerogativa che non poteva essere oggetto di pattuizione nemmeno di divisione con altri, questo perchè l'assolutezza del potere sovrano possiede uno status di carattere iniziale (originale) che impedisce che un potere di questo grado possa decorrere o derivare da un altro.¹³⁸ Otto Brunner ricordava che “la sovranità del principe della prima età moderna dovette lottare tanto contro i poteri locali, all'interno, quanto contro la Chiesa.”¹³⁹

Nonostante il fatto che la secolarizzazione del potere politico già fosse un processo che si trovava in corso – e con tutto il vigore possibile – all'età di Machiavelli e Bodin, tanto nel campo politico quanto in quello filosofico, non sarà precisamente in questo momento che la piena laicizzazione del concetto di sovranità succederà. La sovranità pensata tanto dal maestro fiorentino quanto dal francese non è quella che più si avvicina al concetto di sovranità odiernamente vincolato alla nozione di Stato di Diritto; ambedue pensavano a partire dall'Assolutismo Monarchico del XV e XVI secolo, dove l'individuo e i popoli poco importavano all'interno del contesto assiologico politico, poichè il maggiore bene a essere tutelato era il bene del monarca. I contributi teorici di Machiavelli e Bodin hanno avuto la finalità più importante di spostare indietro la pesante pressione che la Chiesa esercitava sul potere reale e permettere che il potere pubblico fosse vincolato, prima di tutto, al potere reale.

¹³⁶ Cfr. Georg Jellinek, *Allgemeine Staatslehre*, trad. it. cit., pp. 55-56.

¹³⁷ “Aussi, la souveraineté donnée à un Prince sous charges et conditions, n'est pas proprement souveraineté, ni puissance absolue, si ce n'est que les conditions apposées en la création du Prince, soient de la Loi de Dieu ou de nature (. . .).” Jean Bodin, *op. cit.*, Libro I, Cap. VIII.

¹³⁸ Cfr. Maurizio Fioravanti, *Costituzione*, Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 74-75.

¹³⁹ Otto Brunner, *op. cit.*, p. 198.

La propria espressione *puissance absolue et perpétuelle* rifletteva il senso notoriamente supremo e originario che si stava cercando di attribuire al potere pubblico. Il mantenimento dei privilegi cetuali impediva che il principio dell'eguaglianza potesse affermarsi e portare il fondamento della nozione di sovranità ad una condizione più prossima del popolo.

Stabilire un modello di intersoggettività morale somigliante a quello esistente nell'antica *polis* greca, capace di attribuire a sé stesso autonomia morale e autosufficienza anche trattandosi di una mera situazione empirica, indipendentemente dall'apparato giuridico, era impensabile in un'Europa che, nel passaggio dal medioevo all'età moderna, si trovava immersa in interminabili guerre, frammentata in diversi regni, Stati, ducati, feudi e principati, restando sconvolta nelle sue più profonde strutture morali e politiche. Il consolidamento degli Stati sovrani sarà solo possibile con lo sviluppo di una concezione di sovranità solidamente costruita a partire da nozioni giuridiche, invece di nozioni morali, come succedeva con il caso dell'antica *autárkeian* greca, oppure con le concezioni religiose, come nell'Europa medievale.

Così, se sotto la prospettiva filosofica abbiamo trovato in Machiavelli e Bodin due dei principali punti di riferimento all'avvento della nozione di sovranità, possiamo osservare, sotto la prospettiva politica, darsi un momento di grande importanza per l'affermazione storica di quel concetto quando, al nord della Germania, nel 1648, fu celebrata la Pace di Westphalia, la quale ha posto fine alla Guerra dei Trent'Anni (1618-1648), tramite un insieme di trattati internazionali firmati nelle città di Osnabrück e Münster, rispettivamente il 15 maggio ed il 24 ottobre dello stesso anno.¹⁴⁰

La suddetta guerra è stata conseguenza di una serie di continui conflitti – successi, in grande parte, nel territorio tedesco – originata dalla rivalità politica e religiosa esistente tra l'Imperatore Asburgo, del Sacro Romano Impero Germanico, il quale era cattolico, e le città-stato commerciali, notoriamente luterane e calviniste, situate al nord della Germania. Altre potenze cattoliche, come la Spagna e l'Austria, governate dalla dinastia Asburgo, appoggiavano il Sacro Romano Impero Germanico e cercavano di stabilire un'egemonia nel continente europeo, allo scopo di far prevalere la religione cattolica nei confronti delle altre religioni. Nel contempo, le città-stato commerciali ed i principati protestanti contavano sull'appoggio delle potenze protestanti scandinave, come la Svezia e la Danimarca, e

¹⁴⁰ Si deve ricordare che in tale periodo storico, compreso tra i secoli XVI e XVIII, l'Europa si trovava in un costante stato di guerra, di modo che si può sottolineare: le guerre civili in Francia, dal 1562 al 1598, la rivolta degli olandesi contro il Re Filipe II, il conflitto tra gli scozzesi e la Regina Maria Stuart, il conflitto tra Spagna e Inghilterra, nel 1558, la Rivoluzione Puritana, dal 1640 al 1660, e la Rivoluzione Gloriosa, nel 1688, queste due ultime anche in Inghilterra.

soprattutto la Francia, un paese che, indipendentemente dall'essere cattolico, ha fatto prevalere la rivalità dei Bourbons con gli Asburgo al momento di decidere di entrare nel conflitto.

Anche se in quel momento non siano successi cambiamenti significativi nella configurazione geopolitica dell'Europa, il riconoscimento dell'esistenza di Stati protestanti da parte della comunità internazionale significò la laicizzazione delle relazioni internazionali e la fine del vincolo dell'idea di supremazia politica ai credi teologici medievali. L'affermazione dell'espressione "stato-nazione" – laica per natura – è anche una conseguenza di questa vicenda, facendo sì che non sia più necessario l'impiego di espressioni come feudo, regno o principato, per rappresentare l'organizzazione politica dei popoli europei. Per quanto riguarda la politica internazionale, la Pace di Westphalia ha prodotto tre risultati diretti: (1) l'ascesa della Francia come una delle principali potenze europee – accanto all'Inghilterra –, (2) la caduta del potere spagnolo e anche (3) la profonda frammentazione politica della Germania. Nel campo giuridico, la Pace del 1648 ha permesso che fosse creato un *droit di souveraineté*: un diritto territoriale unitario basato su un modello politico di Stato territoriale unitario.¹⁴¹

La secolarizzazione delle relazioni internazionali ha trasformato la Pace di Westphalia in un punto di riferimento nella storia del diritto internazionale, una volta che ha dato origine alla struttura politico-giuridica esistente fino ad oggi.¹⁴² D'altra parte, non si tratta di un momento storicamente fuori contesto, la cui origine si deve esclusivamente alla volontà e forza politica degli Stati che dal nulla hanno firmato quei trattati della Pace di Westphalia: 100 anni prima di questo, soprattutto con la Pace di Augsburg¹⁴³, nel 1555, già esisteva un processo di cambiamento della struttura delle relazioni internazionali che culminerebbe con la Pace del 1648. Quella struttura di organizzazione politica medievale, basata sul feudo e sulla frammentazione del potere pubblico in diverse figure allo stesso tempo autonome e interdipendenti tra loro, perdeva spazio per una tendenza ogni volta più centralizzatrice da parte dell'autorità politica territoriale chiamata Stato, la quale cercava di concentrare su di sé più che il potere politico: l'economia essenzialmente locale che caratterizzava il medioevo stava cambiando verso una matrice basata sul commercio tra le città e i luoghi che fino a quel

¹⁴¹ Cfr. Otto Brunner, *op. cit.*, p. 232.

¹⁴² Hedley Bull affermava che "[W]hat the peace of Westphalia did mark, however, was the emerge of an international society distinct from a mere international system, the acceptance by states of rules and institutions binding them in their relations with one another, and a common interest in maintaining them." Id., *The Importance of Grotius in the Study of International Relations*, in Id. (ed.) *Hugo Grotius and International Relations*, Oxford, Clarendon Press, 1992, pp. 75-76. Per quanto riguarda alla distinzione tra sistema internazionale e società internazionale, si veda 4.1, *infra*.

¹⁴³ "More important was the Peace of Augsburg of 1555, which (temporarily) brought to an end the first series of wars of religion in Germany. Here was established the principle – horrifying to the medieval mind – that the ruler (Catholic, Lutheran or Calvinist) was entitled to enforce religious uniformity within his realm (*cuius region, ejus religio*)." Chris Brown, *Sovereignty, Rights and Justice*, Cambridge, Polity Press, 2002, p. 26.

momento non possedevano nessun rapporto economico tra loro, tanto che la produzione dei beni non era più destinata solo al commercio interno. Così, questo nuovo profilo economico di produzione e consumo richiedeva la fondamentale partecipazione di una autorità centralizzatrice come lo Stato moderno.¹⁴⁴

Se internamente la necessità di regolamentazione giuridica accentrata in una sola autorità politica fu soddisfatta dal rafforzamento della sovranità dello Stato, esternamente questo momento rappresentò la possibilità delle relazioni internazionali di essere guidate da una disciplina eminentemente giuridica, definita in alcune regole stabilite *a priori* e senza possedere come fondamento unico le necessità momentanee che data situazione specifica poteva presentare. Fu proprio a partire da allora che la struttura dell'ordinamento giuridico internazionale diventò un sistema basato su regole primarie, ossia, regole che definiscono diritti e doveri, poichè regole secondarie, cui funzione è meramente strumentale nel senso di stabilire il funzionamento del potere pubblico e il modo come le regole primarie devono essere identificate, cambiate e attuate coercitivamente nella realtà materiale, non possiedono nessuna possibilità di diventare efficaci quando confrontate con il potere sovrano attribuito agli Stati.¹⁴⁵ Nel modello westphaliano, l'eguaglianza giuridica tra gli Stati e l'autonomia interna di questi sono garantite come principi elementari, facendo sì che il diritto internazionale non possa svolgere qualsiasi tipo d'ingerenza sul diritto interno degli Stati oppure sui loro cittadini. La perdita di autorità da parte del Papa per quanto riguarda i suoi rapporti con gli Stati ha permesso che questi restassero garantiti anche nel loro libero *jus ad bello*, impedendo che il *bellum justum* diventasse una causa esterna alla volontà dello Stato di fare guerra.¹⁴⁶

Sono principi westphaliani – caratteristici del proprio sistema che a partire da questa data ha cominciato a svilupparsi – che hanno riconosciuto la comunità internazionale come un sistema basato sul principio della sovranità territoriale, sul principio della non ingerenza negli

¹⁴⁴ Cfr. Chris Brown, *op.cit.*, pp. 22-23.

¹⁴⁵ “The absence of these institutions (*international legislature, courts with compulsory jurisdiction and centrally organized sanctions*) means that the rules for states resemble that the simple form of social structure, consisting only of primary rules of obligation, which, when we find it among societies of individuals, we are accustomed to contrast with a developed legal system. It is indeed arguable, as we shall show, that international law not only lacks the secondary rules of change and adjudication which provide for legislature and courts, but also a unifying rule of recognition specifying ‘sources’ of law and providing general criteria for the identification of its rules.” H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, Oxford, Oxford University Press, 1997, p. 214.

¹⁴⁶ “Secondo il modello vestfaliano l'eguaglianza giuridica e l'autonomia normativa degli Stati è un principio incondizionato. Il diritto internazionale non detta alcuna norma sulle strutture politiche interne ai singoli Stati o sui loro comportamenti nei confronti dei cittadini, né prevede alcun potere di ingerenza di un'organizzazione internazionale o di uno Stato negli affari interni di un altro Stato. Ormai decaduta l'autorità del Papato e, con essa, la dottrina del *iustum bellum*, ogni Stato ha inoltre pieno diritto di ricorrere alla guerra o ad analoghe misure coercitive per tutelare o promuovere i propri interessi.” Danilo Zolo, *I signori della pace*, Roma, Carocci, 1998, p. 113.

affari interni degli Stati, sulla nozione di egualianza tra gli Stati e indipendenza di questi per scegliere le proprie forme di governo, forme di Stato, regime e sistema di governo, infine, indipendenza per l'autodeterminazione. Già nel XX secolo sono questi stessi principi westphaliani che, per esempio, hanno permesso all'U.R.S.S. di difendere il diritto alla coesistenza pacifica tra regimi politici con orientazioni ideologiche diverse. Il modello westphaliano è quello che, attualmente, viene chiamato dagli Stati che si oppongono al potere egemonico degli Stati Uniti e alla tacita perdita di sovranità promossa dai diversi processi di globalizzazione. La stessa discussione quanto ai fini e propositi del diritto internazionale arriva anche ad una discussione sul modello westphaliano: se egli è ancora capace di conservare la sua struttura tradizionale verso le nuove esigenze presentate dalla società globale, la quale si trova in pieno sviluppo. Però, questi sono argomenti che analizzeremo nei prossimi capitoli.

Tuttavia, si può affermare che i due risultati più concreti della Pace di Westphalia sono stati, di fatto, la secolarizzazione del potere pubblico e la creazione di un ambiente politico propizio allo sviluppo del *jus publicum Europaeum*, poichè una “pace” non fu veramente costruita tramite la creazione di norme comunitarie capaci di avvicinare i paesi che fino allora erano in conflitto per poi creare un sistema in grado di permettere la manutenzione di una pace duratura. Come conseguenza di ciò, il consolidamento di un sistema normativo internazionale è successo lentamente e attraverso accordi e trattati bilaterali o multilaterali.

Anzi, quando analizzato isolatamente, possiamo vedere che la vicenda del 1648 fu in verità un armistizio: le parti hanno interrotto la battaglia perchè la guerra non si giustificava più quando in contrasto con tutti i danni che stava creando. La Pace è stata effettiva per quel che riguarda l'egemonia degli Asburgo, facendo in modo che (loro) perdessero il potere di controllo politico sui regni e le città-Stato luterane. Ma questo processo non significò l'immediata nascita di un ordine giuridico internazionale.¹⁴⁷

Nella stessa proporzione che la nozione di sovranità ha permesso l'affermazione dello Stato moderno come indipendente da qualsiasi altro pari suo oppure dal potere ecclesiastico, sarà la sovranità che sintetizzerà la supremazia e l'autorità interna che lo Stato possiede sui suoi sudditi, o cittadini, indipendentemente dall'azione di qualsiasi potere esterno, come la Chiesa cattolica, per esempio. Carré de Malberg ha messo in evidenza che, dalla genesi dello Stato moderno, questa duplice funzione della sovranità ci permette di capirla come interna e esterna; la prima riguarda i rapporti di sottomissione gerarchica e dominio politico che lo Stato possiede su tutti gli individui che fanno parte del corpo sociale o si trovano sul suo

¹⁴⁷ Cfr. Kalevi J. Holsti, *op. cit.*, p. 40.

territorio; mentre la seconda riguarda soltanto i rapporti che gli Stati possiedono tra loro, rendendo possibile l'idea che ogni Stato sovrano non è soggetto alla subordinazione, alla dipendenza o al controllo da parte di un altro – oppure altri – Stato.¹⁴⁸

Attraverso le proposizioni filosofiche e le lotte politiche del XVI e XVII secolo, le quali cercavano di affermare una forma di organizzazione politica centralizzata nella figura di uno Stato indipendente e dotato di un potere assoluto, è avvenuta indirettamente la difesa della monarchia come la forma di governo più adeguata al nascente Stato moderno. Per rendere possibile al potere politico di affermarsi come indipendente da qualsiasi altro potere, era necessario che quel potere fosse un potere assoluto, ossia, nient'altro che un monarca assoluto. Di conseguenza, la dottrina della sovranità arriva alla fine del Settecento fondamentando l'assolutismo monarchico e creando il panno di fondo per i dibattiti politici e filosofici che si svilupperanno nei due secoli seguenti.¹⁴⁹

2.1.2. I fondamenti della sovranità nel contrattualismo politico: Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) e Jean-Jacques Rousseau (1712-1778).

Le proposte filosofiche di Hobbes, Locke e Rousseau rispetto al contratto sociale hanno fatto assumere alla nozione di sovranità un profondo vincolo ad un'altro concetto molto recente per i XVII e XVIII secoli: la nazione. In questo senso, il contrattualismo ha presentato come uno dei suoi principali legati il consolidamento della cosiddetta sovranità nazionale, in particolare nei secoli XVII e XVIII. La vicenda politica di più grande ripercussione alla formazione del concetto di sovranità nazionale fu, senza dubbio, la Rivoluzione Francese. Tuttavia, il contrattualismo politico è stato responsabile per la produzione del sostrato filosofico che ha permesso al concetto di sovranità di perdere la sua matrice assolutistica e assumerne un'altra basata sull'idea di nazione. Come vedremo in seguito, anche un filosofo proprio dell'assolutismo monarchico come Hobbes lasciò contributi che sono avuti oggi come fondamenti filosofici della nozione di sovranità nazionale.

Nonostante abbiano offerto significativi contributi alla filosofia del diritto e alla filosofia politica, cercheremo di procedere solo ad un'analisi comparativa tra i suddetti autori,

¹⁴⁸ Cfr. Carré de Malberg, *Contribution a la théorie générale de l'État*, tome I, Paris, Sirey, 1920, p. 07.

¹⁴⁹ “Les nouvelles théories de la politique et du droit naturel reconnaissent, il est vrai, d'autres formes d'État que la monarchie, mas c'est à cette dernière que vont d'abord leurs préférences. Pour que le pouvoir politique puisse se soutenir comme pouvoir indépendant, il est indispensable que le prince ne soit lié par aucune disposition de droit public, que l'ordre tout entier de l'État soit à sa disposition. Comme l'État est lui-même indépendant, il faut aussi que son plus haut pouvoir soit absolu. Et ainsi la doctrine de la souveraineté tourne à l'absolutisme. Le fondateur de la doctrine scientifique de la souveraineté se trouve en même temps être le premier défenseur de la nécessité juridique e politique de l'État absolu. disposition.” Georg Jellinek, *L'état modern e son droit*, cit., p. 100.

nel senso di definire tre punti imprescindibili alla caratterizzazione ed alla comprensione del concetto di sovranità: (1) la concezione di uomo; (2) il processo di formazione del contratto sociale; e (3) come, a partire dalla costituzione del potere sovrano, si succede la relazione tra questo ed l'uomo.

Per fare l'analisi delle concezioni antropologiche nei suddetti filosofi dobbiamo concentrarci, inizialmente, in quel momento dove l'uomo non possedeva nessun potere politico su di sé e neppure la società civile era ancora costituita, cioè, lo stato di natura. Sarebbe possibile affermare, superficialmente, che tanto in Hobbes quanto in Locke questo argomento non è molto controverso, una volta che ambedue consideravano quel momento come una fase anteriore alla formazione del contratto sociale e che avrebbe come caratteristica principale la piena libertà di azione – decorrenza della loro pura uguaglianza naturale – che gli uomini avevano. Però, quando osserviamo ambedue le teorie con maggiore cautela, si può percepire che le ragioni che inducono gli uomini a contrattare tra loro sono del tutto distinte nei due autori inglesi.

In Hobbes, l'insicurezza costante e la guerra fisica imminente sono due dei più importanti motivi che fanno sì che gli uomini costituiscano lo Stato. Per non essere possibile trovare empiricamente una formazione sociale che caratterizzi lo “stato di natura” descritto, soprattutto, nel Cap. XIII del *Leviatano*, Hobbes utilizzava la condizione di guerra imminente come esempio di esso. Nella guerra di tutti contro tutti le persone non possedevano prospettive solide per il futuro e si trovavano senza le minime garanzie di non essere spogliati in qualsiasi momento dei propri beni o diritti, includendo tra questi la loro vita, perchè in una situazione così non esisteva qualcuno o un potere chi fosse in grado di offrir loro la minima garanzia. L'unica garanzia che possediamo in una condizione come essa è la nostra capacità di difenderci ed inventare. Ricorrere a qualche criterio di giustizia universale sarebbe innocuo, una volta che Hobbes affermava che “Justice and Injustice have there no place. Where there is no common Power, there is no Law: where no Law, no Injustice.”¹⁵⁰

Tutta questa congiuntura si deve al fatto che Hobbes vedeva l'esistenza umana come essenzialmente “solitary, poore, nasty, brutish, and short.”¹⁵¹ *Solitaria* per essere l'uomo incapace di sviluppare vincoli duraturi e armonici con i suoi pari; *povera*, poichè il fatto di vivere appena con quello che è capace di proteggere gli toglie qualsiasi possibilità di ottenere grandi conquiste materiali; *sordida* per essere l'uomo un'animale esclusivamente condizionato alla soddisfazione delle sue passioni e mosso d'un “perpetual and restlesse

¹⁵⁰ Thomas Hobbes, *op. cit.*, p. 188.

¹⁵¹ *Ibidem*, p. 186.

desire of Power after power, a desire that ceaseth onely in Death”¹⁵²; *brutale* perchè è impossibile, in questa situazione, all’uomo sviluppare un grande potere strumentale, avendo soltanto il suo potere originale¹⁵³; e *breve* per trattarsi di un’esistenza basata unicamente sulla lotta per la sopravvivenza in un ambiente che gli è davvero minaccioso, dove la morte è qualcosa di sovrastante. L’individualismo¹⁵⁴ hobbesiano, ideato tramite il concetto di stato di natura, sarà l’argomento principale per giustificare l’istituzione dello Stato contro la realtà insostenibile che l’assenza del potere statale presenta.

Dall’altro canto, quando osserviamo gli argomenti di Locke si percepisce che lui non aveva una comprensione antropologica così pessimista per quanto riguarda il comportamento degli uomini quando in assenza di un potere al di sopra di loro.

Inizialmente, Locke, diversamente da Hobbes, ha fatto una divisione tra “stato di natura” e “stato di guerra”, una volta che intendeva come “stato di natura” quel momento anteriore alla società civile costituita (*commonwealth*) in cui gli uomini possedevano a “perfect freedom to order their actions, and dispose of their possessions and persons, as they think fit, within the bounds of the law of nature, without asking leave, or depending upon the will of any other man.”¹⁵⁵

Si veda che in questo momento la nozione di legge della natura appare come elemento condizionante dell’azione umana. Si tratta di una legge che, attraverso la ragione, insegna a tutti quelli che la consultino, poichè, essendo tutti uguali e indipendenti, nessuno dovrebbe pregiudicare gli altri nelle loro vita, salute, libertà o proprietà.¹⁵⁶ In seguito, per difendere la sua nozione di legge della natura, Locke si è basato su un argomento religioso: l’onnipotenza divina e la sottomissione degli uomini a Dio, non potendo loro distruggersi gli

¹⁵² *Ibidem*, p. 161.

¹⁵³ Nell’inizio del Cap. X del *Leviathan*, cit., p. 150, Hobbes procede ad una distinzione tra potere originale (da lui chiamato “naturale”) e potere strumentale, definendo potere genericamente come dei mezzi che presentemente dispone (l’uomo) per ottenere qualsiasi possibile bene futuro: “*Naturall power*, is the eminence of the Faculties of Body or Mind: as extraordinary Strength, Form, Prudence, Arts, Eloquence, Liberality, Nobility. *Instrumentall* are those Powers, which acquired by these, or by fortune, are means and Instruments to acquire more: as Riches, Reputation, Friends, and the secret working of God, which men call Good Luck. For the nature of Power, is in this point, like to Fame, increasing as it proceeds; or like the motion of heavy bodies, which the further they go, make still the more hast.”

¹⁵⁴ “Le concept d’individualisme chez l’auteur du Léviathan devra être défini avec précision car ce terme est souvent utilisé dans un sens très extensif, et finit par signifier: qui prend l’individu pour unité de base. Or ce ne serait rendre que très imparfaitement compte de la problématique du théoricien anglais: celui-ci opère une dissociation entre l’individualism (relevant d’une anthropologie, combinée avec la théorie de l’état de nature) et l’individualité, qui s’exerce dans le cadre social et sous le règne des lois du souverain (monarque ou assemblée aristocratique ou démocratique).” Lucien Jaume, *Hobbes et l’Etat représentatif moderne*, Paris, Presses Universitaires de France, 1986, p. 09.

¹⁵⁵ John Locke, *Two Treatises of Government*, cit., p. 118.

¹⁵⁶ Cfr. John Locke, *op. cit.*, pp. 118-119.

uni agli altri, giacchè, se così agissero, aggredirebbero una cosa che è di proprietà di Dio: gli uomini.

Nel parlare sullo “stato di guerra”, si rende evidente in Locke quali sono i punti di divergenza con Hobbes. D’accordo con questo, lo stato di guerra e lo stato di natura si confondono nello stesso concetto, una volta che lo stato di natura è proprio una guerra continua di tutti contro tutti. Tuttavia, Locke concepisce lo stato di guerra come un avvenimento circostanziale, ossia, come qualcosa che ha un inizio e una fine. Lo stato di guerra comincerebbe quando qualcuno dichiara “by word or action, not a passionate and hasty, but sedate, settled design upon another man’s life puts him in a state of war with him against whom he has declared such an intention, and so has exposed his life to the other’s power to be taken away by him, or any one that joins with him in his defence, and espouses his quarrel.”¹⁵⁷ E finirebbe soltanto quando un giudice o un’autorità superiore fosse riconosciuta dalle parti come legittima e capace di risolvere il caso, poichè, in *contrario sensu*, quando la volontà di uno prevalessse su quella dell’altro, chi ha una simpatia per questo ultimo potrà cercare di fare vendetta in suo nome, conservando lo stato di guerra. Si denota, con esso, la necessità assoluta dell’esistenza delle istituzioni pubbliche, in un governo civile, capace di conservare la pace e la concordia reciproche.

È interessante che Locke faceva riferimento all’esistenza di un “giusto” ed un “ingiusto” nello stato di guerra, diversamente da Hobbes¹⁵⁸. Pertanto, cercava nella legge fondamentale della natura l’argomento che gli permetteva parlare di azione giusta dello stato di guerra; secondo quella legge, l’uomo doveva essere preservato quando possibile, dando preferenza alla sicurezza degli innocenti e delle persone sottomesse alla legge comune della ragione.¹⁵⁹

Perciò, si può vedere con chiarezza la distinzione tra il pensiero hobbesiano ed il lockeniano per quanto riguarda lo stato di natura. Però, pure Locke ha desiderato risaltare questa distinzione:

¹⁵⁷ *Ibidem*, p. 125.

¹⁵⁸ “Therefore before the names of Just, and Unjust can have place, there must be some coercive Power, to compell men equally to the performance of their Covenants, by the terrour of some punishment, greater than the benefit they expect by the breach of their Covenant; and to make good that Property, which by mutuall Contract men acquire, in recompence of the universall Right they abandon: and such power there is none before the erection of a Commonwealth.” Thomas Hobbes, *op. cit.*, p. 202.

¹⁵⁹ “(...) it being reasonable and just, I should have a right to destroy that which threatens me with destruction: for, by the fundamental law of nature, man being to be preserved as much as possible, when all cannot be preserved, the safety of the innocent is to be preferred: and one may destroy a man who makes war upon him, or has discovered an enmity to his being, for the same reason that he may kill a wolf or a lion; because such men are not under the ties of the common law of reason, have no other rule, but that of force and violence, and so may be treated as beasts of prey, those dangerous and noxious creatures, that will be sure to destroy him whenever he falls into their power.” John Locke, *op. cit.*, p. 125.

And here we have the plain difference between the state of nature and the state of war, which however some men have confounded, are as far distant, as a state of peace, good will, mutual assistance and preservation, and a state of enmity, malice, violence and mutual destruction, are one from another.¹⁶⁰

Malgrado Locke abbia espresso chiaramente la propria intenzione di dissociare lo stato di natura dallo Stato di guerra, per creare, implicitamente, una concezione di uomo naturale come fraterno, pacifico e socievole, l'analisi integrale della sua opera ci presenta delle contraddizioni. Nel Cap. IX del *Two Treatises of Government*, al trattare *Of the Ends of Political Society and Government*, l'autore scrive come se avesse il Cap. XIII del *Leviatano* come punto di partenza:

If man in the state of nature be so free, as has been said; if he be absolute lord of his own person and possessions, equal to the greatest, and subject to nobody, why will he part with his freedom? why will he give up this empire, and subject himself to the dominion and controul of any other power? To which it is obvious to answer, that though in the state of nature he hath such a right, yet the enjoyment of it is very uncertain, and constantly exposed to the invasion of others: for all being kings as much as he, every man his equal, and the greater part no strict observers of equity and justice, the enjoyment of the property he has in this state is very unsafe, very unsecure. This makes him willing to quit a condition, which, however free, is full of fears and continual dangers: and it is not without reason, that he seeks out, and is willing to join in society with others, who are already united, or have a mind to unite, for the mutual preservation of their lives, liberties and estates, which I call by the general name, property.¹⁶¹

Crawford B. Macpherson ha provato a spiegare questa contraddizione facendo uso di una analisi socio-storica.¹⁶² Il pensiero di Locke era fundamentalmente influenzato dalla classe liberale-borghese, tanto che la proprietà¹⁶³ era uno dei tre diritti elementari dell'uomo (insieme alla vita e alla libertà), rendendo necessario trovare una giustificazione razionale alla formazione dello Stato che non avesse fondamenti filosofici nella dottrina hobbesiana, considerata troppo svincolata dalle leggi morali tradizionali. Di conseguenza, è stato

¹⁶⁰ *Ibidem*, p. 126.

¹⁶¹ *Ibidem*, p. 179.

¹⁶² Crawford B. Macpherson, *The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke*, Oxford, Clarendon Press, 1964, pp. 217-219.

¹⁶³ "The great and chief end, therefore, of men's uniting into commonwealths, and putting themselves under government, is the preservation of their property." John Locke, *op. cit.*, p. 180.

necessario che difendesse, sulla base della legge della natura, l'uguaglianza tra gli uomini in stato di natura, nel senso di poter trovare una giustificazione naturale alla disuguaglianza, la quale sarebbe proprio la differenza di razionalità tra gli uomini.¹⁶⁴ Locke ha adempiuto ad ambedue i compiti – per la soddisfazione dei suoi contemporanei borghesi.

Per altro verso, Rousseau possedeva una comprensione diversa della natura umana. Lui ha cercato, tramite la ragione, di ricostruire quello che sarebbe l'uomo naturale, ossia, l'uomo in stato di natura. Lo stato di natura rousseauiano rappresenta il momento iniziale della società, caratterizzato dalla totale purezza ed idoneità; un momento dove gli individui convivevano nell'illimitata libertà ed autonomia, in assenza di qualsiasi bisogno di vincoli permanenti tra loro. Nonostante Rousseau abbia provato ad argomentare che procedeva ad una ricostruzione storica per arrivare al suo concetto di stato di natura, tutta la sua metodologia di ricerca era nello stesso senso teorico-ipotetico adottato da Hobbes e Locke. L'unica differenza è che questi due hanno riconosciuto ciò e Rousseau no.

Al contrario di Hobbes, il quale sosteneva la tesi secondo la quale l'uomo è un essere naturalmente intrepido e mosso all'attacco ed alla guerra, Rousseau comprendeva l'uomo in stato di natura – l'uomo naturale, secondo le sue parole – come qualcuno che “est toujours tremblant, e prêt à fuir au moindre bruit qui le frappe, au moindre mouvement qu'il aperçoit.”¹⁶⁵ Ciò sarebbe dovuto al fatto che l'uomo possiederebbe una tendenza naturale ad avere paura di quello che non conosce, in particolare quando non gli è possibile distinguere tra i beni ed i mali fisici che un nuovo oggetto, o situazione, gli può offrire. Soltanto dopo aver misurato le sue forze con gli altri uomini, animali o avversità naturali, è che sarà possibile all'uomo attaccare, poichè, così, avrà un paradigma sul quale potrà fare dei calcoli e delle proiezioni sulle nuove situazioni e su altre analoghe che eventualmente gli si presenteranno di fronte.

In questo modo, si percepisce chiaramente che la forma come l'uomo in stato di natura agirà è diametralmente distinta in ambedue gli autori: Hobbes aveva nell'anticipazione una delle principali forme di azione, ossia, si trattava di un comportamento attivo basato sulla mera supposizione, non essendo necessaria una minaccia reale venuta dall'altra parte; mentre in Rousseau il comportamento umano poteva perfino essere passivo, giacchè soltanto agirà dopo che l'azione dell'altro, o meglio, soltanto agirà dopo che l'altro ha agito e lui ha

¹⁶⁴ “He also justifies, as natural, a class differential in rights and in rationality, and by doing so provides a positive moral basis for capitalist society”. C. B Macpherson, *op. cit.*, p. 221.

¹⁶⁵ J.J. Rousseau, *Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes*, Paris, Gallimard, 2003, p. 66.

concluso che si trova in condizione di intraprendere la lotta. L'uomo naturale di Hobbes sarà in Rousseau l'uomo di una società civile corrotta.

A dispetto delle differenze tra di loro, ambedue gli autori possiedono due punti in comune per quanto riguarda la natura umana: l'istinto di auto-preservazione e la prevalenza delle passioni. Però, Rousseau ha sviluppato un ragionamento che condiziona le azioni umane a quello che è determinato dalle passioni, ma per lui non esistevano delle passioni innate, ed erano ciò che avrebbe permesso alla ragione di perfezionarsi, contrariando in assoluto Hobbes. Le passioni sarebbero un prodotto delle necessità più vitali dell'uomo e soltanto potrebbero svilupparsi dopo essersi manifestate, una volta che, in Rousseau, non esisteva una conoscenza anteriore all'azione capace di permettere di parlare dell'esistenza e della possibilità di manifestazione di qualsiasi sorta di passione che non abbia avuto la componente materiale per stimolarla.¹⁶⁶

In una nota presente nel *Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes*, Rousseau complementa il ragionamento sopra esposto:

Excepté le seul nécessaire Physique, que la Nature même demande, tous nos autres besoins ne sont tels que par l'habitude avant laquelle ils n'étoient point des besoins, ou par nos desirs, et l'on ne desire point ce qu'on n'est pas en état de connoître. D'où il suit que l'homme sauvage ne desirant que les choses qu'il connoît et ne connoissent que celles dont la possession est en son pouvoir ou facile à acquérir, rien ne doit être si tranquille que son ame et rien si borné que son esprit.¹⁶⁷

Quest'ultimo ragionamento dimostra la realtà dell'uomo naturale: vivere in un ambiente pacifico e senza conflitti, dove le necessità individuali sono limitate e non esistono motivi per grandi conflitti. Realtà, questa, del tutto opposta a quella che Hobbes concepisce, dove l'ambiente ostile, il conflitto permanente e la ricerca sempre maggiore di poteri sono caratteristiche essenziali.

L'uomo naturale di Hobbes è in Rousseau l'uomo di una società civile corrotta proprio perchè il ginevrino comprendeva la formazione della società come quel momento in cui

¹⁶⁶ “Quoiqu'en disent les Moralistes, l'entendement humain doit beaucoup aux Passions, qui, d'un commun aveu, lui doivent beaucoup aussi: c'est par leur activité, que notre raison se perfectionne; Nous ne cherchons à connoître, que parce que nous desirons de jouir, et il n'est pas possible de concevoir pourquoi celui qui n'auroit ni desirs ni craintes se donneroit la peine de raisonner. Les Passions, à leur tour, tirent leur origine de nos besoins, et leur progrès de nos connoissances; car on ne peut désirer ou craindre les choses, que sur les idées qu'on en peut avoir, ou par la simple impulsion de la Nature; et l'homme Sauvage, prive de toute sorte lumières, n'éprouve que les Passions de cette dernière espèce; Ses desirs ne passent pas ses besoins Physiques.” J.J. Rousseau, *op. cit.*, p. 73.

¹⁶⁷ *Ibidem*, p. 144.

l'uomo inizia un processo deteriorante della sua condizione di purezza innata. Il suo sviluppo potrebbe snaturarlo in un tale modo da creare un individuo con una fisionomia fondamentalmente diversa da quella che possedeva quando nella sua condizione naturale.¹⁶⁸

José F. Fernández Santillán sottolinea che in Rousseau la società civile si converte in un problema, invece di una soluzione; in questo senso, la soluzione al problema della società civile sarà la formazione dello Stato politico.¹⁶⁹

Dopo queste brevi considerazioni sulla natura umana, passiamo all'analisi della formazione del contratto sociale nei tre autori.

Nella filosofia politica hobbesiana il processo d'istituzione di un Sovrano possiede due fasi. La prima è caratterizzata dall'orizzontalità della relazione, dove avviene l'accordo di ogni individuo con ogni suo pari. Il secondo momento è quello della verticalità della relazione, basato su una autorizzazione, fatta da tutti, ad una persona, o assemblea, per esercitare il potere illimitato in nome suo. Insomma, il contratto sociale è un patto generale tra tutti gli individui per fare in modo che una persona, o assemblea, agisca come se fosse ogni individuo che stesse esercendo il proprio potere. Da ciò risulta che l'istituzione del Sovrano possiede una relazione causale con il contratto sociale.

Diversamente da un mero accordo, il contratto sociale si caratterizza per creare un obbligo – tra le parti – che si conserva nel tempo attraverso la forza coercitiva del Sovrano, la quale non è necessaria, o almeno desiderabile, in un mero accordo assicurato unicamente dalla morale. Quando due o più persone si accordano su determinato soggetto, l'elemento soggettivo che sostiene l'esistenza e la realizzazione di tale accordo risiede, sostanzialmente, nella morale. D'altro canto, la formazione del contratto sociale non avrà quell'elemento soggettivo come base alla sua efficacia, ma sì la forza oriunda di un potere sovrano istituito allo scopo di imporre il contratto e fare in modo che sia adempiuto nella realtà materiale.¹⁷⁰

¹⁶⁸ “Semblable Glaucus, que le tems, la mer et les orages avoient tellement défigurée, qu'elle ressembloit moins à un Dieu qu'à une Bête féroce, l'ame humaine altérée au sein de la société par mille causes sans cesse renaissantes, par l'acquisition d'une multitude de connoissances et d'erreurs, par les changemens arrivés à la constitution des Corps, et par le choc continuel des passions, a, pour ainsi dire, chargé d'apparence au point d'être presque méconnoissable et l'on n'y retrouve plus, au lieu d'un être agissant toujours par des Principes certains et invariables, au lieu de cette Celeste et majestueuse simplicité dont son Auteur l'avoit empreinte, que le difforme contraste de la passion qui croit raisonner et de l'entendement a delire.” *Ibidem*, p. 52.

¹⁶⁹ Cfr. José F. F. Santillán, *Hobbes y Rousseau. Entre la autocracia y la democracia*, Mexico, D.F., Fondo de Cultura Economica, 1988, p. 60.

¹⁷⁰ Secondo David Gauthier, *Hobbes's Social Contract*, in Christopher W. Morris, *The social contract theorists: critical essays on Hobbes, Locke and Rousseau*, Lanham, Rowman&LittleField Publishers, 1999, p. 61: “I propose to distinguish contracts from other agreements by characterizing the former as exchanges of intentions to act that introduce incentives, wheter internal or external, moral or other, to supplement or replace each party's motivation to attain the true objective of the agreement. In particular, I distinguish contracts from purely coordinative agreement. Both require that each person prefers the outcome of agreement to that of no agreement. In purely coordinative agreements, each also prefers compliance by her fellows, and this preference for

Se la sovranità resta basata solo sulla motivazione di ogni individuo nel collaborare all'applicazione della legge, il fracasso sarà l'unico risultato possibile a questo potere istituito. L'aspettativa di ottenere una risposta attiva da parte dei sudditi dipende da quello che i sudditi si propongono a collaborare, cioè, sono doveri del suddito non interferire nella punizione che il Sovrano venga ad imporre a qualcuno che non abbia adempiuto alla legge ed anche essere disposto ad accettare degli ordini dal Sovrano. Altrettanto, tutte esse attribuzioni del suddito hanno come fine la manutenzione della propria sicurezza, ma nel momento in cui sia necessario assistere il Sovrano, quando questi lo convochi per un compito che presenti pericoli alla sicurezza stessa del suddito, si starà domandando qualcosa che *prima facie* andrebbe oltre alle sue attribuzioni politiche. Nella possibilità di avere un fuorilegge che si debba mettere in prigione, il senso di autopreservazione del suddito, o sudditi, che lo perseguiranno cederà spazio al desiderio di mantenere il bene più importante della collettività: la sicurezza di tutti, benché esistano tra loro molti che non siano in grado di mettere a rischio la propria sicurezza personale per trovare il criminale.

Secondo la psicologia sociale hobbesiana, perché la sua esistenza non fosse qualcosa di effimero, l'uomo si era sentito costretto a contrattare, non per rispetto alla sua collettività o per desiderare che questa progredisse e si sviluppasse, ma per avere la propria vita sotto minaccia e qualsiasi possibilità di grandi conquiste personali ostacolata dalla condizione naturale dell'umanità.¹⁷¹ Il processo di abnegazione dei propri diritti e della propria libertà in beneficio del Sovrano rappresenta il prodotto dell'egoismo di un individuo che capisce che la vita in stato di natura è insostenibile e che desidera costituire, insieme ai suoi pari, un apparato istituzionale che gli sia superiore e capace di garantire che le conquiste personali e anche la vita di ognuno non siano offese senza qualche punizione.¹⁷² Insomma, Hobbes riteneva che l'atto di istituzione dello Stato, così come tutte le altre azioni che l'uomo

compliance is not induced by sanctions, external or internal. Furthermore, each expects the others to comply, and intends to comply herself. No part of the agreement exists solely to ensure compliance with the remainder, so that, leaving compliance aside, omitting any of the terms of the agreement would be regarded as undesirable by at least one of the parties."

¹⁷¹ "Fear of death is more than a merely reasonable or admissible ground of argument within Hobbes's political theory. It is the basis of his justification of the scope of sovereign authority and of his view of the irreducible liberty of subjects." David Johnston, *The Rhetoric of Leviathan*, Princeton, Princeton University Press, 1989, p. 101.

¹⁷² "Hobbes was not alone in trying to place talk about the law of nature on firm foundations. Suarez, Grotius, Selden, Taylor and others all attempted the same thing. Moreover, many of the general characteristics which Hobbes assigned to natural laws were conventional. What was new was his wholehearted attempt to derive them from the principle of self-preservation." John P. Sommerville, *Thomas Hobbes: Political Ideas in Historical Context*, New York, St. Martin's Press, 1992, p. 44.

realizza, è un atto fondamentalmente egotistico, razionale e che mira al bene comune solo a livello secondario.¹⁷³

Quando passiamo a Locke, percepiamo che egli seguì una direzione diversa da quella presa da Hobbes per quanto riguarda gli aspetti antropologici e psicologici dell'uomo. Però, come abbiamo visto sopra, Locke ha presentato alcune aporie per quanto riguarda i fondamenti dello Stato di natura che non li allontanano da Hobbes con tutta la solidità argomentativa che lui desiderava. In Locke, nello stato di natura c'erano dei diritti di proprietà, ma era assolutamente impraticabile che tali diritti fossero rispettati in un ambiente privo di una società politica organizzata (*commonwealth*) – la quale aveva nella conservazione della proprietà il suo fine ultimo – e, soprattutto, senza la presenza di un potere imparziale, sovrano e capace di garantire la protezione di tali diritti, dove la strutturazione funzionale di questo potere sovrano si darebbe attraverso la sua suddivisione nei poteri legislativo, giudiziario e esecutivo.¹⁷⁴

Ci sono alcune particolarità¹⁷⁵ allo stato di natura in sé che Locke descrive come delle cause alla costituzione di una società politica, o meglio, di uno Stato:

1. assenza di una legge positiva, riconosciuta da tutti ed efficace nella consecuzione del suo scopo;
2. assenza di un giudice imparziale per appianare le controversie e trovare delle soluzioni ai conflitti tra gli individui, di modo che nessuna delle parti subisca dei danni che non abbia causato;
3. assenza di un potere sufficientemente forte per rendere effettive delle sentenze, poichè Locke concepiva che gli uomini, quando sconfitti in una controversia, avrebbero cercato di resistere ricorrendo alla forza fisica contro gli effetti della sentenza a loro dannosi.

¹⁷³ “Il faut chercher dans la structure de l'Etat les possibilités de limitation de l'individualisme illimité, pour que l'unité s'instaure en politique, et la sécurité dans la vie privée”. Lucien Jaume, *op. cit.*, p. 26.

¹⁷⁴ “Agli uomini mancava però quella che lo stesso Locke chiamava una *standing rule*, una regola fissa e consolidata, capace di preservare nel tempo la *property* già acquisita nello stato di natura. Per questo, gli uomini decidevano di uscire dallo stato di natura e d'istituire la società politica. In essa quegli uomini vedevano essenzialmente uno strumento di perfezionamento della condizione già esistente, che consentiva di mettere a servizio della medesima *property*, dei loro diritti alcune istituzioni politiche che come tali mai avrebbero potuto stabilirsi nello stato di natura: un legislatore e una legge capace di rappresentare la ‘misura comune’ nella determinazione del torto e della ragione nelle controversie tra gli individui, un giudice ‘certo e imparziale’, su cui poter sempre contare per l'applicazione della legge, e un potere ulteriore, quello esecutivo, che abbia in sé, in modo incontestabile, la forza necessaria a far eseguire le sentenze.” Maurizio Fioravanti, *Costituzione*, cit., pp. 90-91.

¹⁷⁵ Cfr. John Locke, *op. cit.*, pp. 179-182.

Il pensiero lockeniano sarà dissonante in assoluto dall'hobbesiano sulle cause dell'istituzione di uno Stato (o *commonwealth*, come preferisce dire Locke), poichè, quando analizzato l'uomo in stato di natura, per Hobbes tutti i diritti dell'uomo si troveranno sotto costante minaccia, mentre per Locke soltanto la proprietà sarà sotto ininterrotta minaccia di violazione da parte dei suoi pari, anche se Locke, come esposto anteriormente, abbia avuto alcuni contraddizioni nel trattare questo argomento. Lo Stato rappresenterebbe, prima di tutto, in questo autore, un tentativo di garantire il diritto naturale alla proprietà che tutti gli uomini possiedono, mentre per l'autore del *Leviatano* lo Stato appare con il compito precipuo di stabilire la pace sociale, impedendo, dunque, che il diritto naturale alla vita non sia banalmente violato d'altro uomo.

Distinzione fondamentale tra ambedue gli autori potrà essere osservata nel momento successivo alla formazione dello Stato politico, ossia, al momento di scegliere le forme di Stato e di governo.

La predilezione di Hobbes per la monarchia assolutista è un tratto caratteristico della sua filosofia politica, restando l'assembleismo la sua seconda opzione favorita. La figura del monarca era quella che meglio si adattava al modello di autorità politica illimitata che concentrava su di sé la competenza per giustificare la legittimità di tutte le norme giuridiche, morali e religiose, avendo sempre come fine la ricerca della pace sociale. Prima di essere ben governato, lo Stato doveva essere governabile; ed alla legge spettava il compito di rendere positiva la retta ragione di quello, o quelli, con poteri per concepirla, rappresentando, così, il primato dell'Autorità a scapito della Verità (oppure Saggezza, dipendendo dalla traduzione)¹⁷⁶: *non veritas sed auctoritas facit legem*. La razionalità hobbesiana riteneva il monarca – e la possibilità di questo essere l'individuo in condizioni più adeguate al più accurato sviluppo della sua retta ragione (*right reason*) – come argomento centrale per rimuovere i fondamenti meramente ereditari del potere monarchico – fino allora vigente – e trovare nell'assolutizzazione del potere sovrano la migliore forma di porre un fine allo stato di guerra proprio della condizione naturale dell'uomo. In Hobbes, qualsiasi sforzo di dividere il potere sovrano o trasferire prerogative di questo agli altri organi avrà come effetto quello di distruggere lo Stato. Tutto il potere che corpi non statali possiedono devono decorrere, attraverso subordinazione o creazione, dal potere sovrano.¹⁷⁷

¹⁷⁶ Cfr. Thomas Hobbes, *Dialogue Between a Philosopher and a Student of the Common Law of England*, Chicago, Cropsey Ed., 1998.

¹⁷⁷ “Pour lui, toute distinction d'un seul des droits constituant la souveraineté et toute concession de ces droits à un autre qu'au titulaire du *summum imperium*, aurait pour effet de détruire l'État. Tout pouvoir des corps

In un altro senso, molto influenzato dalle circostanze socio-storiche del suo tempo (così come Hobbes), Locke si dimostrava contrario alla monarchia assolutista, soprattutto per intendere che il potere dispotico è un potere assoluto ed arbitrario che va oltre i limiti di quello che fu stato accordato durante la celebrazione del patto sociale, tanto che nemmeno la natura conferisce all'uomo il diritto di permettere che altri gli tolgano la vita nel momento in cui gli convenga. L'unico momento in cui l'uomo perde il suo diritto alla vita è quando si mette in stato di guerra contro un altro suo pari.¹⁷⁸ Secondo Locke, il difetto fondamentale che macchiava la monarchia decorreva dalla sua totale incompatibilità – o di qualsiasi altro modello che possedesse un singolo centro di potere – con l'organizzazione di una società civile ben ordinata (*well ordered commonwealth*), una volta che la confusione di poteri nello stesso organo farebbe in modo che i poteri esecutivo e legislativo diventassero indissociabili.¹⁷⁹

Tuttavia, si deve ricordare che Locke, insieme a Montesquieu, è stato uno dei principali ideatori della ripartizione dei poteri, dove, secondo l'inglese, il momento principale dopo la formazione dello Stato è quello della formazione del potere legislativo, poiché sarà questo l'organo competente ad elaborare delle leggi che disciplineranno le relazioni sociali e, soprattutto, garantiranno la proprietà, restando gli altri poteri a lui sovraordinati. Il potere esecutivo avrebbe un carattere eminentemente amministrativo e di esecuzione delle leggi, una volta che l'elaborazione di esse sarebbe di competenza esclusiva del parlamento. Con ciò, si accentua il ruolo centrale del potere legislativo.¹⁸⁰

Alla storia del liberalismo politico e del costituzionalismo moderno, il contributo più significativo ed originale presentato dal pensiero lockeano è stato “la fondamentale distinzione tra potere assoluto e potere moderato.”¹⁸¹ Sarà a partire da questa nozione di potere moderato che il concetto di sovranità in Locke troverà dei limiti interni al suo esercizio, al contrario di quello che succedeva sia in Hobbes sia in Rousseau, i quali consideravano la sovranità come una prerogativa che era essenzialmente illimitata. Mentre in

politiques non étatiques, est la creation du pouvoir souverain et lui est subordonné.” Georg Jellinek, *L'état modern e son droit*, cit., p. 112.

¹⁷⁸ Cfr. John Locke, *op. cit.*, pp. 185-186.

¹⁷⁹ Cfr. Maurizio Fioravanti, *op. cit.*, pp. 91-92.

¹⁸⁰ “The great end of men's entering into society, being the enjoyment of their properties in peace and safety, and the great instrument and means of that being the laws established in that society; the first and fundamental positive law of all commonwealths is the establishing of the legislative power; as the first and fundamental natural law, which is to govern even the legislative itself, is the preservation of the society, and (as far as will consist with the public good) of every person in it. This legislative is not only the supreme power of the common-wealth, but sacred and unalterable in the hands where the community have once placed it.” John Locke, *op. cit.*, pp. 183-184.

¹⁸¹ Maurizio Fioravanti, *op. cit.*, p. 92.

questi due ultimi filosofi i diritti degli individui non potevano prevalere quando in conflitto con il potere del *Sovereign* o della *volonté generale du peuple*, rispettivamente, vediamo che in Locke i diritti degli individui si costituiscono in una naturale limitazione al potere pubblico, una volta che fu proprio la ricerca della protezione di tali diritti che ha dato causa alla creazione dello Stato.¹⁸² Oltre a ciò, il modello lockeano stabilisce che la sovranità non sia più accentrata in un solo individuo o al popolo sovrano, ma ad “un sistema di poteri tenuti in equilibrio dalla costituzione.”¹⁸³ La sovranità perde il suo carattere assoluto e passa ad essere la rappresentazione di un insieme di *poteri sovrani* autorizzati dalla costituzione.¹⁸⁴

Quando andiamo verso il pensiero politico di Rousseau, si percepisce che, solo ricordando le sue considerazioni sull'uomo allo stato di natura, la sua giustificazione al contratto sociale sarà sostanzialmente diversa da quella riscontrata in Hobbes e Locke.

In Rousseau, nonostante l'uomo non sia un essere violento e egoista per natura, lo sviluppo delle relazioni interpersonali porterà, inesorabilmente, a restrizioni ogni volta più significative della libertà di ogni individuo. La purezza iniziale che questo possedeva quando in stato di natura diminuisce progressivamente d'accordo con quello che lui e gli altri uomini fanno per migliorare le proprie possibilità individuali, creando, di conseguenza, una disuguaglianza che mette ogni uomo in guerra contro gli altri, soprattutto dovuto alle conquiste di beni di modo disuguale. Questa disuguaglianza naturale sarebbe una delle principali cause responsabili della nascita di restrizioni alla libertà degli uomini.

Il problema fondamentale dell'esistenza umana si concentra proprio nell'idea di libertà, ed il contratto sociale è il mezzo che gli uomini hanno trovato per costituire uno Stato capace di conservarli così liberi quanto erano prima.¹⁸⁵

I modelli di contratto sociale presentati da Hobbes e Rousseau si distinguono, nettamente, quanto alla posizione dell'individuo verso lo Stato (o società civile): in Hobbes, l'individuo non deve fare che *obbedire* agli ordini del Sovrano, mentre in Rousseau, il cittadino deve *partecipare* ai procedimenti politici decisionali più importanti dello Stato. La

¹⁸² Cfr. Luisa Simonutti, *La souveraineté come problème chez Locke*, in G. M. Cazzaniga et Y. C. Zarka (a cura di), *op. cit.*, pp. 154-155.

¹⁸³ Maurizio Fioravanti, *Costituzione e popolo sovrano. La Costituzione italiana nella storia del costituzionalismo moderno*, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 61.

¹⁸⁴ “A rigore, si potrebbe dire che non c'è più ‘sovranità’, ma solo esercizio di poteri sovrani che sono tali in quanto autorizzati dalla costituzione. Più prudentemente si potrebbe anche dire che il modello ora esaminato ci mostra il rovescio della nostra medaglia: non più la costituzione come prodotto di un atto sovrano, ma anche l'opposto, la sovranità come prodotto e risultato dell'operare concreto della norma costituzionale.” *Ibidem*.

¹⁸⁵ “Trouver une forme d'association qui defende et protege de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'apavarent? Tel est le problème fondamental dont le contract social donne la solution.” J.J. Rousseau, *Contrat Social*, Paris, Gallimard, 2002, p. 182.

commonwealth esige che ogni individuo sia parte attiva del tutto.¹⁸⁶ La centralizzazione che Hobbes opera per quanto riguarda il potere assoluto del monarca si converte, in Rousseau, in una uguale centralizzazione del potere, ma non nelle mani di un solo individuo: il popolo sarà il legittimo detentore del potere sovrano della propria comunità politica.¹⁸⁷

Mentre in Hobbes il motivo che giustifica l'istituzione dello Stato è la protezione della vita, in Locke è la protezione della proprietà, ed in Rousseau sarà la manutenzione della libertà il principale argomento. Ma si tratta di una libertà convenzionale che viene a sostituire la libertà naturale e i cui effetti dovranno essere di uguale intensità, pena la costituzione di uno Stato contrario alla natura umana.

Per evitare che alcuni uomini traggano vantaggi sugli altri, Rousseau diceva che la volontà generale¹⁸⁸ dovrebbe formare un corpo collettivo sovrano dove la libertà sarà mantenuta dalla nozione d'uguaglianza che esisterà in questo gruppo politico, impedendo che un individuo possa violare la libertà degli altri senza subire qualsiasi specie di repressione politico-istituzionale. Rousseau affermava che “chacun se donnant à tous ne se donne à personne, et comme il n'y a pas une associé sur lequel on n'acquiere le même droit qu'on lui cede sur soi, on gagne l'équivalent de tout ce qu'on perd, et plus de force pour conserver ce qu'on a.”¹⁸⁹ Ciò permette che la sovranità popolare in Rousseau sia “incondizionata non meno di quanto lo fosse, in autori come Bodin e Hobbes, la sovranità del monarca assoluto.”¹⁹⁰

Anche nel momento di costituire il contratto sociale, quando tutti i diritti naturali sono alienati, senza riserve, alla collettività, l'uomo così procede perchè in seguito potrà usufruire di questi diritti attraverso la forza del corpo politico. In altre parole, la forza che attribuisce effettività ai diritti che l'uomo esercitava da solo sulla natura cessa di essere meramente individuale, diventando una forza caratteristica del potere del corpo politico.

Con questi argomenti Rousseau si dimostra adepto del modello di Stato repubblicano e democratico. La sua avversione alla monarchia si fa evidente quando egli afferma che:

un défaut essentiel e inévitable, qui mettra toujours le gouvernement monarchique au dessous du républicain, est que dans celui-ci la voix publique n'éleve presque jamais aux premières places que des hommes éclairés et capables, qui les remplissent avec honneur: au lieu que ceux qui

¹⁸⁶ Cfr. José F. F Santillán, *op. cit.*, p. 88.

¹⁸⁷ “La tarea reservada por Hobbes para uno solo (el príncipe), en Rousseau es desempeñada por todos (el pueblo); en Hobbes el príncipe manda y todos los demás obedecen, en Rousseau todos mandam y todos obedecen.” *Ibidem.*, p. 135.

¹⁸⁸ “Pour qu'une volonté soit générale il n'est pas toujours nécessaire qu'elle soit unanime, mais il est nécessaire que toutes les voix soient comptées; toute exclusion formelle rompt la généralité.” J.J. Rousseau, *op. cit.*, p. 191.

¹⁸⁹ J.J. Rousseau, *op. cit.*, p. 183.

¹⁹⁰ Danilo Zolo, *I signori della pace*, cit., p. 114.

parviennent dans les monarchies ne sont le plus souvent que de petits brouillons, de petits fripons, de petits intrigans, à qui les petits talens qui font dans les Cours parvenir aux grandes places, ne servent qu'à montrer au public leur ineptie aussi-tôt qu'ils y sont parvenus.¹⁹¹

Dopo aver analizzato le concezioni di uomo naturale ed i fondamenti dell'istituzione di uno Stato civilmente organizzato, in Hobbes, Locke e Rousseau, siamo arrivati quindi al punto finale di questo breve studio comparativo: dimostrare l'indivisibilità e l'inalienabilità della sovranità come elementi presenti nei tre autori. Per rendere possibile l'argomentazione che sarà sviluppata nei prossimi capitoli, è d'uopo che resti chiaro, in questo momento, come la difesa della sovranità si è conservata tra i principali contrattualisti della filosofia politica, nonostante le significative variazioni teoretiche esistenti tra loro.

Hobbes diceva che la sovranità è una prerogativa che ogni individuo (contrattante) attribuisce allo Stato, come conseguenza di una autorizzazione che quello dà a questo per agire come se egli fosse, consentendogli “the use of so much Power and Strength conferred on him, that by terror thereof, he is inabled to forme the wills of them all, to Peace at home, and mutuall ayd against their enemies abroad.”¹⁹² Non essendo più possibile, così, disfare il patto e sostituirlo con l'altro e neanche potendo dividere lo Stato oppure alienare poteri a lui attribuiti da quelli che sono i responsabili della sua istituzione.

Locke, ugualmente, quando parlava di una società politica come un “corpo unico” con “poteri politici supremi” conferma la tesi di essere indivisibile ed inalienabile il potere sovrano. Malgrado abbia fatto molti riferimenti, lungo la sua opera, alla possibilità di disobbedienza civile e di scioglimento del patto sociale, dividere il potere sovrano oppure alienare – da parte dello Stato – prerogative che sono inerenti alla sovranità non possono essere considerate come forme di rottura del patto sociale o di disobbedienza civile, una volta che lo Stato continua ad esistere, indipendentemente dall'aver perduto poteri. L'atto di alienazione statale dei poteri decorrenti dalla sovranità o dalla divisione del potere non impedisce che il patto sociale possa rimanere sortendo effetti e perfino adempiendo ai suoi obiettivi iniziali. La disobbedienza civile, in Locke, non dovrebbe avere dei propositi sediziosi, poichè si tratta di una facoltà che l'individuo possiede di resistere e reagire contro il monarca che non abbia seguito le proprie limitazioni costituzionali, potendo anche essere

¹⁹¹ J.J. Rousseau, *op. cit.*, p. 232.

¹⁹² Thomas Hobbes, *op. cit.*, pp.227-228.

utilizzata “contro la suprema autorità del legislatore, quando questo abbia violato le vite, le libertà, ed i beni degli individui che ad esso erano stati affidati.”¹⁹³

Rousseau, a sua volta, ha dedicato il primo capitolo del libro II del *Contrat Social* alla difesa che *La Souveraineté est Inaliénable*, ed il capitolo seguente della stessa opera all’idea che *La Souveraineté est Indivisible*. Secondo lui “la souveraineté n’étant que l’exercice de la volonté generale ne peut jamais s’aliéner, et que le souverain, qui n’est qu’un être collectif, ne peut être représenté que par lui-même; le pouvoir peut bien se transmettre, mais non pas la volonté.”¹⁹⁴ La sovranità è indivisibile anche perché “la volonté est générale, ou elle ne l’est pas; elle est celle du corps du peuple, ou seulement d’une partie.”¹⁹⁵

A parte le profonde variazioni esistenti nelle concezioni di sovranità che i tre filosofi qui analizzati hanno sviluppato, si può concludere che la necessità di creazione di uno Stato sovrano dotato di poteri indivisibili, illimitati e inalienabili, fu una costante nella storia del contrattualismo politico moderno. Senza questionare l’esistenza del potere, ma sì la sua dinamica interna e, soprattutto, l’intensità, vedremo il dibattito tra potere moderato e potere assoluto, ossia quel confronto teoretico che porta Locke contro Hobbes e Rousseau, continuare anche nel periodo post Rivoluzione Francese, in particolare dopo l’affermazione nell’ambito delle relazioni internazionali della dottrina dei diritti dell’uomo.

2.1.3. Rivoluzione Francese, diritti dell’uomo ed il principio di sovranità.

Non solo la libertà individuale era sconosciuta nel medioevo, ma anche la libertà del sovrano non aveva ancora una precisa concezione teorico-filosofica. L’inizio della modernità rappresentò la difesa della libertà del sovrano dagli altri poteri che con lui concorrevano, mentre l’emancipazione dell’individuo si succedrebbe parallelamente – ed in secondo piano – a quel processo.¹⁹⁶ Però, è importante riferire che il periodo delle rivoluzioni (Settecento e Ottocento) ha dato inizio all’*età dei diritti* – così denominata da Bobbio –, facendo in modo che i diritti del sovrano passassero a concorrere con i diritti dell’individuo e, di conseguenza, creando il bisogno di riformulazioni per quanto riguarda il concetto di sovranità.¹⁹⁷

¹⁹³ Maurizio Fioravanti, *Stato e costituzione. Materiali per una storia delle dottrine costituzionali*, Torino, Giappichelli, 1993, p. 160.

¹⁹⁴ J.J. Rousseau, *op. cit.*, p. 190.

¹⁹⁵ *Ibidem*, p. 191.

¹⁹⁶ Bertrand de Jouvenel, *op. cit.*, p. 240.

¹⁹⁷ “Concezione individualistica significa che prima viene l’individuo, si badi, l’individuo singolo, che ha valore di per sé stesso, e poi viene lo stato e non viceversa, anzi, per citare il famoso articolo 2 della *Dichiarazione* dell’89, la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell’uomo è ‘lo scopo di ogni associazione politica’. Norberto Bobbio, *L’età dei diritti*, Torino, Einaudi, 1997, p. 59.

L'avvenimento della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino¹⁹⁸, il 26 agosto 1789, in particolare il suo art. 3, ha prodotto l'affermazione di un'idea di Stato-nazione basato e legittimato soltanto dalla volontà generale del popolo, la quale si racchiudeva in un ente immateriale chiamato nazione. Con l'idea che il potere è emanazione del popolo ed è limitato dalla volontà del popolo stesso, si è reso possibile che il monopolio del potere dello Stato e le sue esclusive capacità funzionali diventassero effettive sul suo territorio contro qualsiasi altro tipo di volontà particolare esistente; la sovranità della nazione attribuisce a un solo ente la prerogativa di racchiudere, in astratto, tutta la pluralità di volontà e di diritti esistenti nel territorio, permettendo, inoltre, che si stabilisca una gerarchia qualitativa verso quella pluralità di volontà e di diritti: la *sovranità della nazione* sarà il punto massimo di tale gerarchia.¹⁹⁹

All'età della Rivoluzione Francese e anche nei momenti che l'hanno preceduta, si è affermata l'idea che pensare il potere sovrano in termini assoluti, come aveva fatto anche Rousseau quando si riferiva alla sovranità popolare, non era più possibile. Si parlava in "nazione" nei più diversi sensi, sia come un corpo unico composto di individui con identità culturale e comunione di destini, sia come la rappresentazione immateriale di una collettività inclusa in un contesto sociale e politico che, in decorrenza di lingua, etnia, cultura, tra vari altri fattori, non potrebbe restare semplicemente ristretta al concetto di popolazione.²⁰⁰

Denis Diderot difendeva che il vero e legittimo potere ha dei limiti che impediscono la sua assolutizzazione.²⁰¹ L'unità stabilita tra Principe e nazione era, secondo Diderot, un elemento che poneva dei limiti intrinseci all'azione di ambedue, poichè quello non potrebbe uscire dai limiti della sua competenza e del compromesso con la nazione, mentre a questa era

¹⁹⁸ Art. 3: "Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo, nessun individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa."

¹⁹⁹ All'origine del concetto di sovranità nazionale possiamo trovare l'opera di Emmanuel Sieyès, *Qu'est-ce que le Tiers État?* (1789), Genève, Doz, 1970.

²⁰⁰ "La nature de la nation est essentiellement *dynamique*. Un peuple peut réaliser, à un degré plus ou moins complet, une nation: plus est faible dans un groupement la conscience d'éléments de civilisation communs lui donnant son unité, plus sera faible son caractère national, moins il réalisera une nation; plus les éléments communs de civilisation seront considérables par leur nombre et par leur étendue, plus la conscience collective de la participation au même groupe se dégagera clairement, et plus elle s'implantera dans l'esprit des hommes." Georg Jellinek, *L'état e son droit*, cit., pp. 209-210. Anche per una breve analisi storica sui problemi attinenti al concetto di nazione, si veda Federico Chaboud, *L'idea di nazione*, Roma-Bari, Laterza, 2002; e Claudio de Fiore, *Nazione e costituzione*, Torino, Giappichelli, 2005.

²⁰¹ "Il vero e legittimo potere ha necessariamente dei limiti. Ci dicono perciò le Scritture: 'La vostra soggezione sia ragionevole', *sit rationabile obsequium vestrum*. 'Ogni potere proveniente da Dio è un potere ordinato', *omnis potestas a Deo ordinata est*. Così vanno in queste parole, secondo la retta ragione e il senso letterale, e non secondo l'interpretazione della viltà e dell'adulazione, che pretendono che ogni potere, qualche sia, provenga da Dio." Denis Diderot, *Autorité Politique*, in *Encyclopédie*, 1751, vol. I, trad. it. Id., *Scritti Politici*, a cura di Furio Diaz, Torino, UTET, 1967, p. 505.

vietato rompere il contratto sociale e fare delle azioni che potrebbero essere contrarie al Principe o a sé stessa.²⁰²

Nello stesso senso che il pensiero filosofico francese cercava di rafforzare l'idea di creazione di una limitazione al potere sovrano sotto la retorica del contrattualismo, si può vedere in Emer de Vattel, ritenuto uno dei 'fondatori' del diritto internazionale, un preludio di quello che diventerebbe il concetto di sovranità nazionale:

*Sovereignty is the public authority which commands in civil society and which regulates and directs what each member must do to attain the end of the society. This authority belongs originally and essentially to the whole body of the society, to which each member in submitting himself yielded his natural right of directing his conduct according to his own reason and good pleasure and of seeing for himself that justice was done him.*²⁰³

Conservando molte delle prerogative tradizionali del concetto di sovranità, come l'unicità, imprescrittibilità e indivisibilità del potere sovrano, il pensiero liberale-democratico post Rivoluzione Francese difese l'esigenza di stabilire limiti al fino allora illimitato e potenzialmente arbitrario potere sovrano esercitato dal monarca. Benjamin Constant, uno dei più significativi ideatori del liberalismo francese, sosteneva essere impraticabile la manutenzione di un concetto di sovranità che fosse assoluto e senza limiti nei confronti dei propri sudditi (o cittadini), indipendentemente dal fatto di essere il monarca, il parlamento oppure il popolo, il detentore del potere sovrano.²⁰⁴ Constant vedeva nel rispetto ai diritti individuali costituzionalmente garantiti un limite necessario, tanto sotto la prospettiva filosofica quanto politica.²⁰⁵

A partire dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino e dal consolidamento della sovranità nazionale come il modello 'universale' ormai valido allo Stato moderno, è divenuto perentorio concepire la sovranità come il prodotto di un processo di giuridicizzazione del potere supremo che, una volta prodotto nel seno della nazione, aveva

²⁰² *Ibidem*, pp. 505-508

²⁰³ Emer de Vattel, *Law of Nations or the Principles of Natural Law Applied to the Conduct and to the Affairs of Nations and of Sovereigns*, New York, William S. Hein & Co, Inc., 1995, p. 20.

²⁰⁴ "La sovranità non esiste che in un modo limitato e relativo. Nel punto in cui comincia l'indipendenza della esistenza individuale si arresta la giurisdizione di tale sovranità." Benjamin Constant, *De la liberté chez les modernes: écrites politiques*, Paris, 1819, trad. it. *Antologia degli scritti politici*, Bologna, il Mulino, 1962, p. 61.

²⁰⁵ "È incontestabile, tanto in un villaggio di centoventi capanne, come in una nazione di trenta milioni di abitanti, che nessuno deve essere arbitrariamente punito senza essere stato preventivamente giudicato, secondo le leggi consentite e secondo le forme prescritte; così come è certo che a nessuno può essere impedito di esercitare le sue facoltà fisiche, morali, intellettuali, industriali, se queste si manifestano in modo innocente e pacifico. Una costituzione è la garanzia di questi principi. In conseguenza, tutto ciò che è connesso a questi principi è costituzionale, mentre non è costituzionale ciò che non si riferisce a questi principi." *Ibidem*, p. 120.

bisogno di assumere una forma impersonale e suprema, capace di strumentalizzare il potere pubblico attraverso la divisione istituzionale delle competenze e prerogative proprie della sovranità. Lo Stato sovrano diviene uno ‘Stato di diritto’; il vecchio potere illimitato passa per una limitazione dell’esercizio delle sue funzioni potestative cui obiettivo è renderlo compatibile con i diritti individuali di libertà.²⁰⁶ La sovranità dello Stato ha cominciato a coincidere con la sovranità dell’ordinamento giuridico del proprio Stato, il quale portava all’interno di questo ordinamento la sovranità politica del monarca e del popolo, impedendo che potesse avere validità qualsiasi atto contrario a quell’ordinamento. In una parola, la sovranità statale diventa una *sovranità costituzionale*.²⁰⁷

Lo ‘Stato di diritto’ e le sue diverse varianti europee (*Rule of Law, Rechtsstaat, État de Droit, État légal*)²⁰⁸ hanno concesso che la razionalizzazione che accompagna lo Stato moderno dalla sua genesi, migrasse dall’ambito filosofico al politico-giuridico. La razionalità giuridica richiedeva che fosse resa più stretta la relazione causale tra i fondamenti del potere sovrano e il potere in sé, in modo da impedire che argomenti puramente trascendentali o metafisici fossero in grado di essere come responsabili della legittimazione del potere sovrano. L’istituzionalizzazione giuridica ha come finalità di permettere che i fondamenti, gli attributi e le parti coinvolte nella relazione di legittimazione del potere sovrano possano avere la sicurezza (giuridica) quanto alla sua prevedibilità e conservazione nel tempo. In questo contesto, al cittadino rimane garantito un ordine stabile e solido al punto di diventar prevedibile quanto al suo funzionamento, mentre allo Stato viene garantita l’impersonalità e la possibilità che questa condizione attribuisca a quello un senso di continuità atemporale.

Nella seconda metà del Novecento, la dottrina dello Stato di diritto ha veduto nel modello anglosassone del *rule of Law* una versione limitata della sovranità che non aveva come obiettivo ridurre il potere del monarca – già indebolito dalla Rivoluzione del 1647 e dalla *Glorious Revolution* del 1688 –, ma di restringere il potere sovrano del *Parliament*. Albert Venn Dicey nella sua opera ha cercato di condizionare tutti i poteri dello Stato alla *common law* – la quale era costituita da una struttura costituzionale sprovveduta di costituzione scritta, ma dotata di una vasta gamma di *immemorial principles, immemorial costumes* e alcuni *bill of rights* che

²⁰⁶ Danilo Zolo, *I signori della pace*, cit., pp. 117-118.

²⁰⁷ “Così, fu inevitabile, nella cultura costituzionale del XIX secolo, far coincidere la sovranità dello Stato con la sovranità dell’ordinamento giuridico dallo stesso Stato posto, che con le sue regole annullava le *sovranità politiche* del monarca o del popolo, trasformandole in poteri giuridicamente regolati, inseriti in quel medesimo ordinamento. È questo, in una parola, lo *Stato di diritto*, che proprio negli ultimi anni del secolo assunse la sua forma teoria definitiva, poi recepita in diversi paesi europei, grazie all’opera di Georg Jellinek (1851-1911), certamente il massimo giurista tedesco tra Otto e Novecento.” Maurizio Fioravanti, *Costituzione*, cit., p. 137.

²⁰⁸ Sul questo tema, si veda Jacques Chevallier, *L’État de droit*, Paris, Montchrestien, 2003; e Pietro Costa e Danilo Zolo (a cura di), *Lo stato di diritto. Teoria, storia e critica*, Milano, Feltrinelli, 2002.

finivano per attribuire integralità e dinamica funzionale al sistema – e alla struttura giurisprudenziale di produzione di normatività giuridica, poichè, così, sarebbe stato possibile evitare l'arbitrarietà da parte del Parlamento e dell'Esecutivo, restando i diritti individuali del cittadino sotto la tutela del Giudiziario.²⁰⁹ Dicey non metteva in discussione la legittimità della sovranità del parlamento, ma ricordava che, d'accordo con il *rule of Law*, il semplice fatto che il Parlamento aveva creato una legge non significava che questa automaticamente sarebbe entrata nella *common law*: “essa diventerà ‘diritto’ solo se e quando le Corti la renderanno parte integrante della *common law*, sostituendo le regole preesistenti.”²¹⁰

Oltrepassando i limiti dell'oceano Atlantico, la dottrina della sovranità ha trovato nel processo politico di Indipendenza degli Stati Uniti d'America dei cambiamenti teorici che, allo stesso tempo in cui difendevano idee proprie dell'illuminismo francese, rappresentarono la perdita della matrice puramente europea che fino allora sosteneva l'essenza del concetto di sovranità. La Dichiarazione dei Diritti della Virginia, 1776, e la Costituzione federale degli Stati Uniti, 1787, simboleggiarono la nascita di un nuovo ordine costituzionale – indipendente dal conquistatore – che sin dall'inizio già aveva nella divisione dei poteri e nella libertà dell'individuo due dei suoi valori fondamentali. Diversamente da quello che succedeva in Europa, dove gli ordinamenti già costituiti richiedevano riforme nella concezione di sovranità assoluta che caratterizzò l'emergere dello Stato moderno, la realtà politico-giuridica statunitense Settecentesca disconosceva qualsiasi potere sovrano che non fosse quello stabilito nell'Europa insulare.²¹¹

Con esso, l'ordine costituzionale statunitense si presentò come un'antitesi del modello costituzionale britannico, soprattutto con il lavoro di Thomas Paine, il quale, con tanti contributi al pensiero politico-costituzionale statunitense, considerava la costituzione l'unico mezzo in grado di dare espressione alla volontà sovrana del popolo, non potendo essere prodotto della volontà del governo o del monarca, poichè la costituzione avrebbe come una delle sue finalità creare il governo, invece di essere creata da esso.²¹² Gli autori del *The Federalist*²¹³, Alexander

²⁰⁹ Albert Venn Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London, 1885, trad. it., *Introduzione allo studio del diritto costituzionale*, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 33-34 e pp. 51-54.

²¹⁰ Emilio Santoro, *Rule of law e 'libertà degli inglesi'. L'interpretazione di Albert Venn Dicey*, in Pietro Costa e Danilo Zolo (a cura di), *op. cit.*, p. 200.

²¹¹ Dopo l'Indipendenza, il principio di sovranità diventa la pilastra fondamentale dell'ordine politico-costituzionale statunitense, tanto che Alexis de Tocqueville, *De la Démocratie en Amérique*, Paris, 1835, trad. it. *Democrazia in America*, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 1992, p. 67, ha detto che: “Il popolo regna nel mondo politico americano come Iddio regna nell'universo. Esso è la causa e il fine di ogni cosa: tutto esce da lui e tutto finisce in lui.”

²¹² “A constitution is not a thing in name only, but in fact. It has not an ideal, but a real existence; and wherever it cannot be produced in a visible form, there is none. A constitution is a thing antecedent to a government, and a government is only the creature of a constitution. The constitution of a country is not the act of its government, but of the people constituting its government. It is the body of elements, to which you can refer, and quote article

Hamilton, John Jay e James Madison, hanno rifiutato anche qualsiasi idea di uno Stato sovrano assoluto e centralizzatore. Diversamente da una monarchia parlamentarista strutturata in un modello di Stato unitario (come l'Inghilterra), possiamo trovare negli Stati Uniti una repubblica²¹⁴ presidenzialista con l'esercizio del potere attribuito al governo federale, il quale sarà competente per garantire l'unione politica e economica degli Stati Uniti d'America, spettando agli Stati federali una competenza funzionale sconosciuta nei tradizionali modelli costituzionali europei.

Così, la dimensione della sovranità dell'*american people* già nasce naturalmente limitata dalla sua divisione interna di prerogative e poteri caratteristici del potere sovrano, dove spetterà ai *checks and balances* la funzione di mantenere la struttura costituzionale equilibrata e moderata, sia tra i poteri istituzionali dello Stato statunitense, sia tra i suoi Stati federali.

La sovranità, sia come concetto che come principio, ha bisogno di adattarsi alla realtà post Rivoluzione Francese e alle richieste degli individui per una prestazione 'negativa' da parte dello Stato, ossia, che esso si astenesse di agire, regolare e controllare la società con la stessa intensità dell'età dell'Assolutismo Monarchico. Le dichiarazioni di diritti e le costituzioni che si seguirono nel corso di questo periodo storico rappresentarono la consacrazione di un'idea di diritti dell'uomo che comprendeva diritti come quelli di libertà, proprietà, sicurezza (giuridica, soprattutto), il diritto di votare (solo agli uomini, in un primo momento), tra gli altri, che darebbero inizio a una fase di profonde modifiche non soltanto nelle concezioni di Stato nazionale e di sovranità, ma anche nella propria struttura del diritto costituzionale e del diritto internazionale. La tutela internazionale dei diritti umani è, per esempio, una delle diverse nuove forme di attuazione che il fenomeno giuridico ha avuto, nei secoli XX e XXI, e che si trovano direttamente vincolate ai risultati delle rivoluzioni avvenute nel Settecento, soprattutto dopo la francese e la statunitense.

by article; and which contains the principles on which the government shall be established, the manner in which it shall be organized, the powers it shall have, the mode of elections, the duration of Parliaments, or by what other name such bodies may be called; the powers which the executive part of the government shall have; and in fine, everything that relates to the complete organization of a civil government, and the principles on which it shall act, and by which it shall be bound. A constitution, therefore, is to a government what the laws made afterwards by that government are to a court of judicature." Thomas Paine, *Rights of men, Common sense and other political writings*, Oxford, Oxford University Press, 1995, pp. 122-123.

²¹³ A. Hamilton, J. Jay, J. Madison, *The Federalist* (1788), Chicago, Encyclopaedia britannica, 1952.

²¹⁴ Per dimostrare come il modello repubblicano statunitense è diverso – e inedito – nei confronti con la comprensione di repubblica storicamente formata in Europa, Maurizio Fioravanti, *Costituzione*, cit., pp. 105-106, sostiene che: "il regime repubblicano contiene già in sé la necessaria opzione in senso democratico perché si esprime per il tramite di una costituzione che si fonda in modo esplicito sul potere costituente del popolo sovrano. Ciò che il regime repubblicano ricusa è il determinarsi dell'opzione democratica al di fuori della costituzione repubblicana, nella prospettiva di un regime che nel qualificarsi in modo autonomo in senso democratico finisce fatalmente per produrre forme di governi 'pure', che si riconnettono a un solo principio ispiratore, e sboccano quindi necessariamente in costituzioni orientate a concentrare i poteri, in genere nella assemblea dei rappresentanti del popolo."

A partire dall'età delle rivoluzioni la 'costituzione moderna' esce rafforzata: diviene tanto lo spazio legittimo alla lotta politica tra Stato e popolo quanto la sintesi di questa lotta. La contraddizione apparente si conclude quando osserviamo la duplice natura della costituzione: d'una parte, è *forma* che sintetizza linguisticamente il continuo e interminabile processo dialettico stabilito all'interno dell'ordine costituzionale, d'altro canto è *materia* viva composta dagli effetti giuridici prodotti dalla fenomenologia politica che muove lo Stato. La dottrina della costituzione significa precisamente la dottrina della limitazione del potere sovrano in funzione alle necessità dei cittadini, dove in tale dottrina "si esprimeva un costituzionalismo come scienza e tecnica delle libertà."²¹⁵

Le restrizioni all'assolutezza del potere sovrano che hanno conquistato autorevolezza dopo le rivoluzioni del Settecento non sono state limitate ad un momento isolato nel tempo: iniziarono, di fatto, un processo di limitazione del concetto di sovranità che, in quel momento storico, non minacciava la propria struttura fondamentale dello Stato-nazione, ma con l'aggravamento di questo processo di restrizione della sovranità, durante l'Ottocento e soprattutto il Novecento, è possibile attualmente avere dei dubbi quanto alla possibilità di sopravvivenza dello Stato-nazione nell'appena nato secolo XXI.

2.2. I cambiamenti della nozione "territorialista" di sovranità propria dello *jus publicum Europaeum*.

2.2.1. Le necessità di riformulazioni teoriche imposte dalla concezione di *mare liberum*.

Dall'inizio della formazione delle prime civiltà possiamo trovare la terra come uno dei punti di riferimento alla costituzione politica e alla formazione giuridica di ogni società. L'uomo è un animale nato sulla terra e che su di essa ha costruito la sua storia. Ogni organizzazione costituzionale di uno Stato è un'organizzazione territorialmente delimitata, tanto che ogni misura, divisione e distribuzione è determinata a partire dalla terra.²¹⁶

Nell'Antica Grecia, tutto che era passibile di diventare oggetto di deliberazione politica – e di conseguenza produrre effetti giuridici – poteva essere misurato attraverso il *nomos*, ossia, la "misura che distribuisce il terreno e il suo suolo della terra collocandolo in un determinato ordinamento, e la forma con ciò data dell'ordinamento politico, sociale e religioso."²¹⁷ Nonostante il *nomos* sia attualmente tradotto come "legge", la sua funzione

²¹⁵ Maurizio Fioravanti, *Stato e Costituzione*, cit., p.136.

²¹⁶ Carl Schmitt, *Der Nomos der Erde*, trad. it. cit., p. 64.

²¹⁷ Carl Schmitt, *Der Nomos der Erde*, trad. it. cit., p. 58.

essenziale era dividere, determinare e specificare quello che, secondo giustizia, era dovuto a ognuno. Realizzare il giusto legale (*nomikon dikaion*) rappresentava più che la mera attuazione delle leggi scritte: significava il rispetto alla divisione stabilita, oppure ad un'altra determinazione concreta, per quanto riguarda la terra e anche a qualsiasi altro bene a questa vincolato.

Nell'età moderna, la visione territorialista dello Stato sovrano, il quale arbitrariamente determinava un rapporto di proprietà verso tutto ciò che poteva conquistare, può essere percepita quando osserviamo il fatto che lo Stato determinava la sua situazione come essendo quella di un agente essenzialmente “monologante”, invece di “dialogante”, tra lui ed i suoi sudditi – includendo, soprattutto, i beni di questi –, poichè non riteneva necessario creare un ordine istituzionale nel quale i sudditi potessero partecipare – e dialogare – delle decisioni da lui prese, portando, così, questi ultimi nella passiva condizione di semplici destinatari dei comandi venuti dal potere sovrano.²¹⁸ Al Sovrano, esercitare il *dominium* significa, esclusivamente, attuare il proprio potere sulla terra e sugli uomini che la abitano.²¹⁹

La dimensione marittima del concetto di sovranità è un avvenimento caratteristico dell'età moderna. È stato necessario che accadesse la concentrazione di poteri pubblici nella figura dello Stato moderno, per avere le condizioni generali di espandere i limiti del suo dominio al di là degli inesplorati confini del mare. A partire dalle conquiste degli oceani, nel Cinquecento e nel Seicento, il diritto di esplorazione dei mari passa a essere guidato dal principio del *res communis omnium*, ossia, si trattava il mare come un bene di uso comune che a tutti era aperto, ma a nessuno apparteneva.²²⁰

D'altro canto, tanto nell'Antichità quanto nel medioevo, il mare era concepito come qualcosa di inesplorato e che presentava grandi difficoltà e avversità a quelli che sognavano di occupare questo nuovo spazio, tanto che molte volte fu considerato inesplorabile. L'*horror vacui*, provocato da un orizzonte blu che sembrava non aver fine, produceva le più diverse sensazioni di timore, angoscia ed afflizione. Le acque che fino all'inizio dell'età moderna sono state conquistate dagli europei si restringevano alle dimensioni ridotte di mari come il Mediterraneo, l'Adriatico e il Mare Morto. Carl Schmitt ricordava che “tutti gli ordinamenti preglobali erano essenzialmente terranei, anche se comprendevano domini marittimi e talassocrazie.”²²¹

²¹⁸ Maria Rosa Ferrarese, *Il diritto europeo nella globalizzazione: fra terra e mare*, in ‘Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno’, 31, 2002, p. 23.

²¹⁹ Carl Schmitt, *Der Nomos der Erde*, trad. it. cit., p. 26.

²²⁰ Sul questo punto, si veda Benedetto Conforti, *Il regime giuridico dei mari*, Napoli, Jovene, 1957, pp. 20-56.

²²¹ Carl Schmitt, *Der Nomos der Erde*, trad. it. cit., p. 28.

La storia del mondo, nell'antichità, nel medioevo o durante l'età moderna, era la storia di appropriazioni di terre e guerre i cui obiettivi, per diversi che fossero, avevano sempre la ricerca delle nuove conquiste territoriali come una delle cause preponderanti.²²² Quello che le antiche guerre tra romani e barbari avevano in comune con le Crociate promosse dalla *Respublica Christiana* è il fatto che, nella maggioranza degli episodi, era in ballo più che lo "splendore di Roma" oppure la supposta legittimità che l'*auctoritas spiritualis* della Chiesa Cattolica aveva sul mondo terreno: la conquista spaziale era il fine più importante di tutta la teleologia della guerra, dove, allora, per spaziale si considerava sempre quello che aveva delle dimensioni territoriali.

Con le conquiste marittime del Cinquecento e del Seicento, il mare diventa un dilemma per il modello di Stato sovrano territoriale esistente, il quale non possiede tra le sue prerogative fondate sul principio di sovranità il diritto di autointitolarsi proprietario del mare. Il *jus publicum Europaeum* considerava ogni spazio territoriale del globo terrestre come di proprietà di uno Stato appartenente all'Europa, o come terreno conquistabile dal primo (Stato europeo) che lo scoprisse. Le conquiste marittime hanno iniziato un processo di divisione di questa comprensione essenzialmente territorialista del potere sovrano, facendo in modo che tutto dovesse situarsi in uno dei lati della contrapposizione terra e mare. Il commercio, le guerre, le relazioni internazionali e tutte le altre forme di espressione non soltanto del potere sovrano dello Stato, ma anche del modo come l'individuo si relazionava con quelli o quello che si trovasse al di fuori dei limiti territoriali del suo Stato, doveva ormai adattarsi alle regole che erano proprie del *mare liberum*.

Gli stessi riferimenti che valevano nel periodo dello 'Stato territoriale' continuarono a valere dopo le conquiste marittime e all'inizio della esplorazione dei nuovi territori conquistati: tutto possedeva una condizione elementare di 'europeo', poichè la logica utilizzata per definire la natura di qualcosa era esclusivamente eurocentrica. Con esso, tutti gli ordinamenti giuridici e politici dei territori conquistati dovevano appartenere allo stesso del conquistatore europeo, una volta che, nonostante la distanza fisica, questi e quelli passavano a formare un'unità a partire dal momento in cui si consolidava la conquista.

Oltre a vincolare gli spazi conquistati con un modello territorialista, la divisione del mare fu fatta in base alle linee globali immaginarie che cercavano di riprodurre sulla superficie instabile del mare la stessa idea che tradizionalmente era usata per dividere la terra in modo preciso ciò che apparteneva a uno o all'altro.

²²² Carl Schmitt, *Land und Meer*, trad. it. cit., p. 65.

Le prime linee di divisione sono stati le *rayas* create da Spagna e Portogallo per dividere soltanto la proprietà dei loro territori, giacchè tutto che fosse conquistato faceva parte dello stesso ordine universale cristiano che metteva insieme quei paesi, e le *amity lines* per dividere gli spazi conquistati da Francia ed Inghilterra.²²³ Le *rayas* valevano in uno spazio geografico determinato tra due paesi, dove quello che non fosse del Portogallo sarebbe stato della Spagna e vice-versa, una volta che l'ordine medievale basato sulla *Respublica Christiana* era ancora indirettamente presente in questa situazione. Tuttavia, le linee d'amicizia tra gli inglesi ed i francesi avevano lo scopo di determinare quello che era il 'Nuovo Mondo': uno spazio – tanto in terra che in mare – giuridicamente vuoto che cominciava a partire da quelle linee di amicizia e non era sottomesso al *jus publicum Europaeum*. Erano linee che, nonostante l'alto grado di imprecisione geografica, passavano a ovest per il Tropico del Cancro ed a sud dell'Equatore, permettendo che al di là di queste linee vigesse unicamente il principio della libertà dei mari, però in un senso in cui "libertà vuol dire che la linea definisce un campo in cui si afferma il libero e spietato uso della violenza."²²⁴

Indipendentemente dall'assenza di un ordinamento valido per le acque d' 'oltre mare', le nozioni territoriali di proprietà privata, conquista e dominio continuavano a essere i principi-guida per i nuovi navigatori delle potenze europee. Parlare in *mare liberum* significava parlare di assenza di proprietario in relazione a tutto ciò che fosse trovato, con la possibilità, per il conquistatore, di investirsi liberamente di tutto che fosse possibile conquistare, anche se per questo fine fosse necessario decimare popolazioni complete di *indios* e di impossessarsi delle terre che appartenevano loro da periodi immemorabili.²²⁵ La frontiera delle linee d'amicizia demarcava dove finiva l'ordinamento del *jus publicum Europaeum* e qualsiasi nozione di civiltà che esistesse in Europa, rendendo possibile che la controversa comprensione hobbesiana sulla natura umana presocietaria, dove *homo homini lupus*²²⁶, passasse ad avere luogo proprio e partecipanti definiti: l'oltremare, cioè, la perfettibilità dello Stato di natura che Hobbes aveva studiato – ed immaginato – soltanto come ipotesi.

La divisione fatta dalle linee d'amicizia ha creato un universo non riconosciuto dalla prospettiva eurocentrica e che cominciava a produrre le proprie forme di sviluppo e autoriproduzione sistemica. Dopo le rivoluzioni dell'Ottocento, soprattutto con le guerre di

²²³ Carl Schmitt, *Der Nomos der Erde*, trad. it. cit., pp. 88-89.

²²⁴ *Ibidem*, p. 93.

²²⁵ *Ibidem*, p. 246.

²²⁶ Thomas Hobbes, *De Cive*, Oxford, Clarendon, 1983, p. 24.

indipendenza, il diritto internazionale eurocentrico già non poteva mantenere i suoi antichi fondamenti e pertanto fu forzato a convivere con la divisione del mondo in ‘Nuovo’ e ‘Vecchio Mondo’, in modo che degli effetti pratici di questo cambiamento si affermarono inizialmente soltanto nel Novecento e con maggior vigore nell’inizio del XX secolo.²²⁷

Possiamo sintetizzare l’influenza di questo processo di conquista dei mari riguardo il principio di sovranità in due modificazioni essenziali avvenute. La prima si riferisce ai limiti di frontiera dello Stato. Non sono più dei limiti territoriali che definiscono la dimensione spaziale dove lo Stato può esercitare il suo potere sovrano: dall’inizio dell’Ottocento, con la gittata dell’artiglieria costiera e le sue tre miglia, si aveva una distanza che si definì come l’estensione dei limiti marittimi dello Stato.²²⁸ Però, indipendentemente dal fatto che questi limiti finissero nel mare, il punto di riferimento rimaneva la terra ferma, dimostrando l’indissociabilità esistente tra lo Stato e la terra.

La seconda modifica è conseguenza del modello di guerra introdotto con le guerre marittime. Fino all’inizio delle grandi navigazioni la natura territoriale delle guerre era più che predominante, era definitiva, poichè anche popoli come i troiani, nell’Antica Grecia, e gli inglesi, lungo il medioevo, adottavano l’invasione via mare come una delle principali tattiche di guerra, ma il conflitto si sviluppava sul suolo ed era proprio su di esso che le guerre erano concluse. Quando l’Inghilterra si affermò come la più importante potenza marittima dell’Europa, nell’Ottocento, sembrava che il *Behemoth*, un mostro terrestre che simbolizzava gli Stati continentali, doveva ormai competere con la mitica balena che dominava i mari: il *Leviatano*.²²⁹ L’Inghilterra diventava signora dei mari e detentrica di un impero mondiale capace di raggiungere – e avere possedimenti in – tutti i continenti del mondo; più che vincere molte delle battaglie in mare, ha prodotto una rivoluzione spaziale nella sua propria struttura: “ha veramente spostato la sua esistenza dalla terra all’elemento del mare.”²³⁰ Però, l’Inghilterra rimaneva come un’isola, staccata dal continente e con il mare come unico vicino immediato e anche come fonte di grande parte della propria ricchezza, ma, nonostante il suo profondo rapporto con il mare, non aveva perso ancora la propria natura territoriale.²³¹

²²⁷ Carl Schmitt, *Der Nomos der Erde*, trad. it. cit., p. 103.

²²⁸ “È sorprendente osservare quanto a fondo sia penetrata la cifra delle *tre* miglia marine per delimitare la zona costiera, e come poi sia rimasta, tanto da essere ritenuta ‘codificabile’, inizialmente, ancora nei progetti di codificazioni dopo la prima guerra mondiale (1920-1930). La cifra, completamente svincolata dalla prospettiva originaria e dall’argomentazione che la sosteneva (la gittata dell’artiglieria costiera), si è mantenuta fino ad oggi inalterata nonostante lo sviluppo e il potenzialmente della *vis armorum*.” *Ibidem*, p. 221.

²²⁹ Per ulteriori informazioni sul questo punto, si veda Filippo Ruschi, *Leviathan e Behemoth: modelli egemonici e spazi coloniali in Carl Schmitt*, in ‘Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno’, 33/34, 2004/2005, pp. 379-462.

²³⁰ Carl Schmitt, *Land und Meer*, trad. it. cit., p. 55.

²³¹ *Ibidem*, p. 74.

L'avvenimento più significativo di questo processo fu la creazione di un nuovo spazio politico-giuridico con il quale lo Stato territoriale possedeva un intimo legame: il mare. Guerre sono stati vinte su di esso, il commercio internazionale nel Novecento è divenuto assolutamente dipendente dal trasporto marittimo e l'identità delle navi, militari o civili, dimostrava più che la propria origine, una volta che passavano a essere un'estensione della sovranità dello Stato. La matrice territorialista continuava ad esistere, però ormai dotata di un profondo rapporto con il già non così sconosciuto mare.

Schmitt estese a tutte le altre scienze e sfere della vita umana gli effetti della rivoluzione creata dal superamento del paradigma territorialista della sovranità statale quando diceva che

Non è esagerato sostenere che tutti gli ambiti vitali, tutte le forme d'esistenza, tutte le forme di energia dell'umana forza creativa, arte, scienza e tecnica furono partecipi del nuovo concetto di spazio. I grandi mutamenti dell'immagine geografica furono solo un aspetto esteriore della profonda trasformazione indicata con il termine, così ricco di conseguenze, di 'rivoluzione spaziale'.²³²

Invece di aver prodotto un permanente confronto tra Leviatano e Behemoth, le nuove dimensioni presentate da questo spazio cognitivo, che porta terra e mare in un rapporto di intermittente prossimità e reciprocità, hanno consentito che un diritto internazionale non più eurocentrico potesse formarsi, creando, conseguentemente, la necessità di adattamento alla realtà da parte di un modello di potere sovrano dello Stato moderno che non era più in grado di conformare tutte le situazioni empiriche a partire dalla propria volontà suprema. Schmitt già aveva anticipato che da questa nuova relazione terra/mare formata dopo le grandi scoperte territoriali, avremmo visto "che l'antico Nomos viene certamente meno e con esso un sistema complessivo di misure, norme e rapporti che ci sono stati trasmessi."²³³

2.2.2. Gli effetti della conquista dei cieli nel XX secolo: la sovranità intesa come onnipotenza sulla terra, il mare ed il cielo.

Terra e mare continuano a essere, nel XX secolo, due mondi separati e che ci offrono le loro strutture interne di funzionamento. Dalle relazioni commerciali alle guerre, tutto si sviluppava secondo principi, regole e logiche che erano peculiari ad ogni area. L'approccio e l'interrelazione tra il 'mondo terrestre' e il 'mondo marittimo' non rappresentò una fusione di

²³² *Ibidem*, p. 63.

²³³ *Ibidem*, p. 82.

questi due spazi. Tuttavia, il volo di Santos Dumont realizzato a Parigi, nel 1906, con il suo *14 Bis*, significò l'inizio di un processo di scoperta e conquista dei cieli cui fine nessuno osa prevedere. Malgrado non sia possibile sapere dove – e se – finirà, è incontestabile che i cambiamenti sono sentiti nei più diversi ambiti dell'esistenza umana, dove l'organizzazione del potere politico e la forma come questo esercita la sua sovranità presentano delle significative alterazioni nel modello “terra/mare” esistente fino allora.

Il vuoto del cielo, il quale già fu considerato giurisdizione esclusiva della *potestas spiritualis* della *Respublica Christiana*, ha cominciato a essere violato da macchine che volavano guidate da piloti coraggiosi; la mappatura dei cieli diventò ogni volta più precisa e dettagliata a partire dal momento in cui nuove e più potenti tecnologie furono create per ausiliare l'astrofisica, l'astronomia e le altre scienze il cui oggetto di studio era l'ormai laico cielo.

D'altro canto, nonostante le incommensurabili possibilità che la conquista dello spazio aereo presentava a molte scienze e alla propria convivenza interculturale, fu proprio alla guerra (la negazione della convivenza) che inizialmente più si prestò il trasporto aereo. La Seconda Guerra Mondiale portò l'aereo alla condizione di essere più che una mera arma di guerra: era l'attore principale di un conflitto proprio, capace di, da solo, attaccare la popolazione nemica in modo verticale e impietoso, nella stessa forma con la quale San Giorgio usava la sua lancia per attaccare il drago.²³⁴

La sovranità sul proprio territorio e il controllo sulle proprie frontiere hanno perso lo stesso significato che possedevano prima dell'avvento dell'aereo e delle possibilità belliche decorrenti. Gli attacchi alla base statunitense di Pearl Harbor, il 07 dicembre 1941, hanno mostrato al mondo che basterebbe una pioggia di aerei kamikaze per porre fine alla sensazione di sicurezza che lo Stato storicamente cercava di trasmettere ai suoi cittadini, una volta che il nemico non aveva più la necessità di approssimarsi per terra o mare per portare i propri colpi e causare pesanti danni.

Schmitt diceva che

la guerra aerea autonoma, che si svolgeva nel quadro delle operazioni belliche di terra o di mare e che era condotta contro il potenziale bellico del nemico, rappresentò ancora di più un nuovo tipo di guerra, non

²³⁴ “Il bombardiere o l'aereo da attacco a volo radente usano le propri armi contro la popolazione nemica verticalmente, come san Giorgio usava la sua lancia contro il drago.” Carl Schmitt, *Der Nomos der Erde*, trad. it. cit., p. 430.

comprensibile secondo l'analogia o il parallelismo con le regole del diritto di guerra terrestre o marittimo fino ad allora vigente.²³⁵

Lo Stato sovrano si trovava dinanzi a una situazione di riduzione della sua capacità di controllo tanto del proprio spazio territoriale, il quale aveva ormai la dimensione aerea come parte di questo, quanto di reazione a un attacco nemico; la guerra nei cieli non possedeva sequenze di combattimenti in qualche modo somigliante ai modelli di guerra terrestre o marittima, che si estendevano per mesi o anni. Il combattimento aereo poteva avere una durata di pochi minuti e conseguenze che per terra sarebbero irrealizzabili nello stesso spazio di tempo.

La guerra terrestre e la guerra marittima avevano come obiettivo la conquista e l'occupazione territoriale di fronte al nemico, in modo che fosse possibile stabilire un'autorità e porre il territorio conquistato sotto la sovranità dello Stato vincitore.²³⁶ D'altro canto, se considerata isoladamente, possiamo vedere che la guerra aerea ha come finalità l'annichilimento e la piena distruzione del nemico, poco importando se deve essere stabilita o non una relazione di obbedienza – subordinazione – tra il conquistato e il conquistatore.²³⁷ I kamikaze di Pearl Harbor (1947), le bombe nucleari di Hiroshima e Nagasaki (1945) e gli attacchi dell'11 settembre 2001 sono esempi, che sono diventati classici, di attacchi aerei il cui obiettivo era il puro annichilimento del nemico, la forma suprema di negazione dell'esistenza dello stesso.

Il tentativo di definire quale spazio aereo apparteneva allo Stato nazionale e quale alla comunità internazionale – formando così uno spazio aereo internazionale privo di proprietario – ha come primo e più concreto risultato la Convenzione di Parigi, del 1919, la quale ha 'territorializzato' lo spazio aereo: ha attribuito a ogni Stato limiti aerei 'orizzontali' che dovrebbero coincidere con i suoi stessi limiti territoriali e marittimi. Però, una grande lacuna è rimasta per quanto riguarda i limiti 'verticali', cioè, extra-atmosferici, che non possedevano

²³⁵ *Ibidem*, p. 421.

²³⁶ "L'esercito che occupa il territorio nemico è normalmente interessato a mantenere in esso la sicurezza e l'ordine, e a stabilirsi come autorità. Nell'esercizio del potere d'occupazione è compreso il concetto di *autorité établie* della potenza occupante (art. 43 dell'ordinamento della guerra terrestre dell'Aja de 1907)." *Ibidem*, pp. 423-424.

²³⁷ "L'aereo arriva volando e getta le sue bombe, oppure attacca scendendo a volo radente e quindi riprende quota: in entrambi i casi adempie alla sua funzione di annientamento e abbandona quindi immediatamente al suo destino (vale a dire: alle sue autorità statali) il territorio bombardato, con le persone e le cose che vi si trovano. La considerazione della connessione esistente tra protezione e obbedienza, esattamente come quella del rapporto tra tipo di guerra e preda, mostra l'assoluto disorientamento spaziale e il carattere di puro annientamento della moderna guerra aerea." *Ibidem*, p. 429.

restrizioni o regolamentazioni giuridiche, costituendosi in una fonte di problemi e difficoltà inerenti alle recenti tecniche di telecomunicazione e monitoraggio tramite satellite.²³⁸

Il più significativo degli effetti della conquista dei cieli sul potere sovrano dello Stato è di natura extragiuridica. L'intersoggettività è proprio l'elemento responsabile per dare coesione a qualsiasi corpo sociale o politico, dove la condizione di persona morale – oltre a essere persona giuridica, ovviamente – dello Stato solidifica il proprio potere attraverso atti concreti, ma che saranno inefficaci se non avranno prodotto un impatto positivo nell'intersoggettività collettiva. Una legge, *ex hypothesi*, potrà esistere ed essere valida nell'ordinamento giuridico, ma correrà sempre il rischio di giammai essere applicata dal Giudiziario o dalla popolazione, se, per qualsiasi ragione, lo Stato non riuscirà a sorreggere in modo soggettivo l'atto che ha dato origine a questa legge. Si tratta di un componente esclusivamente psicologico che attribuisce efficacia alla norma giuridica. Peraltro, questo ragionamento non si esaurisce nell'ambito giuridico, il proprio potere politico ha la necessità di essere vincolato intersoggettivamente alla parte responsabile per dare legittimità alla sua esistenza e ai suoi atti: il popolo.

Come conseguenza di ciò, si può dire che l'effetto più drastico è di natura extragiuridica, in virtù dell'impossibilità dello Stato di trasmettere qualsiasi grado di certezza e sicurezza somigliante a quello visto nell'apogeo dello Stato moderno. La vastità del cielo – e la quasi impossibilità di controllo che esso presenta – ha indebolito l'immagine di “sovrano” che lo Stato cerca ancora di mantenere ai giorni nostri. Le guerre – e anche la possibilità di guerra – non sono dei soli ingredienti di questo processo: il traffico internazionale di droghe, il contrabbando internazionale, l'immigrazione illegale, il proprio commercio internazionale e il trasporto di civili sono pratiche che servirono – e ancora servono – per dimostrare la finzione giuridica nella quale si trasformò il concetto di frontiera. La conservazione della propria intimità personale può essere messa in discussione a partire dal momento in cui satelliti militari sempre più potenti mappano il territorio del paese che vogliono, senza nessuna necessità di autorizzazione statale da parte del paese controllato o nemmeno si parla di violazione della sovranità dello stesso; taluni satelliti finiscono per costituirsi in una presenza che non può essere fisicamente percepita, ma che è capace anche di descrivere tutta la routine di un semplice individuo, il quale non sa a chi, neanche contro chi, reclamare. L'onnipotente mostro Leviatano che, internamente, controllava i suoi sudditi e, esternamente, causava paura nei possibili invasori, sembra essere diventato una povera creatura con difficoltà di proteggere se stesso.

²³⁸ Pierre-Marie Dupuy, *Droit international public*, Paris, Dalloz, 1998, p. 620.

Infine, dinanzi ai cambiamenti fattuali introdotti, tanto dalla conquista dei mari quanto dalla conquista dei cieli, nel concetto tradizionale di sovranità, che possedeva nella sua genesi una matrice territorialista, possiamo vedere che dall'inizio del XX secolo già si presentavano alcune sfide allo Stato sovrano che andrebbero oltre alla mera dimensione spaziale della sfera di attuazione del potere politico. Non si può dimenticare che, analizzando a partire da un criterio di efficacia, sovranità significa la capacità decisionale di imporsi sui propri limiti territoriali, marittimi e spaziali.

La perdita dell'esclusività che la terra godeva verso la struttura spaziale distributiva dello Stato ha permesso che dal mare e dai cieli venissero minacce all'onnipotenza e onnipresenza del potere sovrano. Gli effetti più concreti di questo graduale cambiamento di paradigma e relativizzazione della matrice territorialista dello Stato cominciarono a svilupparsi nel corso del XX secolo, di modo che, alla fine di questo e all'inizio del XXI secolo, hanno impresso un ritmo sempre più veloce nella forma di manifestarsi. La relativizzazione della matrice territorialista offrì tutte le condizioni sostanziali che permisero che una relativizzazione della nozione di sovranità venisse pensata, iniziata e implementata.

Quella *suprema potesta* che *superiorem non recognoscens* si perde in un passato remoto dove il Principe poteva conformare alla propria volontà tutto e tutti che fossero sotto il suo potere, mentre, nella contemporanea 'età globale' il suo potere viene silenziosamente schiacciato da una realtà che non conosce frontiere e che attacca le sue strutture più elementari a partire dalla terra, dal mare e anche dai cieli.

2.3. La tacita relativizzazione della sovranità: un sottoprodotto della globalizzazione.

La relativizzazione della sovranità statale è un processo che poco si assomiglia alle limitazioni che il potere sovrano viene soffrendo dalle grandi rivoluzioni europee e nordamericane del Settecento e Ottocento, le quali avevano come finalità di definire, delimitare e rendere prevedibile la sfera di attuazione dello Stato nei suoi rapporti con i sudditi (o cittadini); non si trattavano di processi destinati all'usurpazione del potere, ma al suo condizionamento, una volta che, anche dinanzi alle limitazioni imposte, restava ancora attribuita allo Stato la prerogativa di, in ultima istanza, decidere sulle materie più importanti della società civile.

Molto già si ha detto sulla 'crisi dello Stato'²³⁹ durante il XX secolo, ma quello che oggi si definisce come 'crisi dello Stato', cioè, la perdita della capacità di mantenere l'unità

²³⁹ La bibliografia su questo tema è vastissima, ma riferiamo qui Santi Romano, *Lo Stato moderno e la sua crisi*, Milano, Giuffrè, 1969; Agostino Carrino, *Sovranità e Costituzione nella crisi dello Stato moderno*, Torino,

interna propria del potere pubblico e la perdita di far valere la sua sovranità esterna nel dominio economico²⁴⁰, va oltre la condizione di una crisi o di un momento di discussione sui fini dello Stato per quanto riguarda l'economia. Occorre, di fatto, un continuo e non pienamente dichiarato trasferimento degli attributi della sovranità economica dello Stato alla tutela di agenti non statali il cui impegno politico e sociale è sconosciuto.

Questa relativizzazione del concetto di sovranità statale, tacitamente iniziata alla fine dell'Ottocento e aggravatasi negli ultimi decenni del XX secolo, si costituisce in una serie di processi che vanno al di là di una crisi decorrente dalla mera limitazione del potere statale: cercano di rimuovere determinate prerogative che storicamente caratterizzano lo Stato moderno dalla sua origine e attribuirle ad agenti che ipoteticamente sarebbero impersonali o indefiniti, come se fossero astrazioni sintetizzate in espressioni come 'mercato internazionale', 'mercato globale', 'volontà del mercato internazionale', tra altri gerghi privi di una minima oggettività.

Tuttavia, in tre settori dello Stato è possibile parlare – anche se possa sembrare troppo forte – dell'avvenimento di un reale trasferimento di potere sovrano dal pubblico al privato: nell'ambito dell'economia, dove agenti – chiaramente determinabili e che *infra* lo cercheremo di fare – agiscono attivamente guidando e dettando le regole del mercato internazionale, nell'ambito della politica, dove dalla Lega delle Nazioni esiste una tendenza a universalizzare l'occidentale e trasformare ognuno dei suoi principi in una sorta di 'assioma-guida' dell'umanità, e nell'incipiente ambito giuridico internazionale, nel quale si cerca – con scarsi successi, sotto una prospettiva minimamente positivista – d'implementare una giurisdizione internazionale capace di dare effettività alla sintesi dei richiami di regolazione peculiare a ognuno dei due ambiti precedenti.

In questo senso, a causa della profonda prossimità esistente tra l'ambito giuridico e quello politico, divideremo la nostra analisi del processo *lato sensu* di relativizzazione della sovranità in due campi specifici: (1) economico e (2) politico-giuridico.

Il principio *cuius regio eius oeconomia*, assicurato, soprattutto, dopo la Pace di Westphalia come inerente alla sovranità dello Stato moderno, è diventato obsoleto nei secoli XIX e XX, facendo in modo che, nella società globale del XXI secolo, sembri qualcosa di assolutamente incompatibile con le realtà dei mercati nazionali e internazionali. La capacità di determinare come le risorse economiche sarebbero allocate all'interno della catena produttiva

Giappichelli, 1998; Roberto de Mattei, *La sovranità necessaria. Riflessioni sulla crisi dello Stato moderno*, Il Minotauro, 2001; e Sabino Cassese, *La crisi dello Stato*, Roma-Bari, Laterza, 2002.

²⁴⁰ Cfr. Sabino Cassese, *La crisi dello Stato*, cit., p. 04.

e come il tema della manodopera sarebbe trattato – dalla formazione fino ai livelli di remunerazione – sono prerogative che lentamente vengono rimosse dal potere statale e affidate agli agenti la cui natura non sempre è vincolata ai principi che orientano la politica socio-economica dello Stato.

Precedentemente (vedi 1.2, *supra*), abbiamo sostenuto che i principali agenti che agiscono attualmente nei mercati internazionali sono: (1) imprese multinazionali, (2) imprese transnazionali e (3) investitori privati orientati dai rapporti (*reports*) di fondi di investimento che stabiliscono criteri universalmente validi e determinanti alla stabilità delle economie nazionali come, per esempio, il *risk country* e l'*investment grade*. Parallelamente a questi agenti, troviamo che l'uso d'incentivi statali e sussidi dei paesi che ospitano le direzioni delle grandi imprese (multinazionali e transnazionali) sono conseguenza non di alcune pratiche isolate in quei paesi, ma sono il prodotto di politiche che cercano di dare pieno sostegno all'attuazione e alla crescita di tali imprese nel mercato internazionale, visto che è a quei paesi che ritornano i profitti e dove si verifica una grande concentrazione di investimenti esterni diretti.²⁴¹ Pertanto, è possibile inizialmente stabilire che la relativizzazione della sovranità è un processo tacito che possiede due beneficiari definiti, i quali cercano di allargare la loro capacità e la sfera di azione, di controllo e lucratività all'interno dell'economia internazionale: (1) le grandi imprese multinazionali e transnazionali, e (2) gli Stati che ospitano e offrono loro supporto interno per competere nel mercato internazionale con rischi minimi.²⁴²

Gli ultimi decenni del XX secolo si sono contraddistinti per una serie di proposte dirette al libero commercio, alla *deregulation*, alla privatizzazione delle attività vincolate allo Stato, alla liberalizzazione dei mercati di capitali e, soprattutto, alla minimizzazione – o estinzione – del carico tributario imposto dagli Stati nazionali; queste proposte sono state definite da J. Stiglitz come *Washington Consensus*, e implementate con una fede catechizzatrice dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Mondiale nei paesi in via di sviluppo. L'impatto negativo di molte di queste proposte è arrivato ad ambiti accademici che vanno oltre l'economia. Il sociologo Z. Bauman ha sostenuto che “aprire tutte le porte e abbandonare ogni idea di autonomia nella politica economica è tuttavia la preconditione, che

²⁴¹ Paul Hirst denomina *Triade* il gruppo composto da Stati Uniti, Europa e Giappone, il quale, oltre a concentrare l'investimento estero diretto, è anche responsabile della grande parte di regole sul funzionamento della economia mondiale. Cfr. Paul Hirst, *The global economy: myths and realities*, in 'International affairs', vol. 73, 1997, p. 410; e P. Hirst e G. Thompson, *Globalization in question*, cit., pp. 02 e 70-73.

²⁴² Si veda il 1.2., *supra*, per una distinzione tra imprese multinazionali e transnazionali, e per un'analisi sul rapporto che loro possiedono con gli Stati di origine.

docilmente si accetta, per essere ammessi all'assistenza finanziaria delle banche mondiali e dei fondi monetari.²⁴³

Tuttavia, sotto la prospettiva economica già abbiamo riferito qui (vedi 1.2, *supra*) che i suoi effetti sono stati, in generale, negativi per i paesi ai quali quelle proposte si destinavano, poichè finirono per esporre economie di paesi con strutture troppo deboli alle incertezze e incostanze dell'economia internazionale. D'altro canto, sotto la prospettiva politico-costituzionale dello Stato, l'adozione di quelle politiche insieme al consolidamento della globalizzazione economica, avvenuta nello stesso periodo storico, ha presentato una situazione nuova rispetto al concetto di sovranità statale: la capacità di controllo e comando sotto l'economia nazionale è diventata una prerogativa la cui esclusività non è più conseguenza del potere sovrano dello Stato, che nemmeno figura come il primo attore in questo contesto di competenza gerarchicamente scaglionata e divisa con altri agenti; la sua funzione passa ormai a essere secondaria, una volta che compete allo Stato definire soltanto delle politiche capaci di attrarre investimento estero diretto e permettere che questo trovi delle condizioni di infrastruttura (statali) per raggiungere i propri fini. L'orientazione macroeconomica è determinata senza considerare i confini dello Stato e disprezzando i principi politici, sociali, economici e morali che lo guidano.²⁴⁴

L'attività di regolamentazione e di controllo dell'adempimento dei contratti sembra essere l'unico residuo di sovranità economica conferita allo Stato, giacchè tutte le altre prerogative si trovano disperse tra agenti che non possiedono nessuna natura statale. Lo 'Stato pedagogo' adesso si chiama 'Stato regolatore', il quale "non indica fini, ma stabilisce regole e procedure e non svolge esso stesso l'attività di esecuzione, ma la affida ad autorità o di regolamentazione o di aggiudicazione."²⁴⁵

In questo contesto, le agenzie regolatrici sono state presentate come la grande soluzione alla sensazione di insicurezza che tutte le economie aperte offrono ai propri cittadini – in particolare, quando si trovano nella condizione di consumatori – verso la mancanza di conoscenza delle politiche economiche vigenti e, soprattutto, verso l'incapacità dimostrata dallo Stato di decidere autonomamente la costruzione di un progetto politico-economico nazionale. Però, tra regolatore e regolato si stabilisce un rapporto multilaterale/orizzontale in cui non è possibile trovare l'antico rapporto bilaterale/verticale tra Stato (fonte del potere normativo) e cittadino (destinatario).

²⁴³ Zygmunt Bauman, *Globalization: the Human Consequences*, trad. it. cit., p. 71.

²⁴⁴ Paul Hirst, *The global economy: myths and realities*, cit., p. 420.

²⁴⁵ Sabino Cassese, *La crisi dello Stato*, cit., p. 40.

Inoltre, la propria natura giuridica di tali agenzie complica l'esercizio di un controllo efficiente sul comportamento delle imprese che dovrebbero essere controllate, una volta che la capacità di imporre sanzioni – molte volte limitata – accresciuta dalla partecipazione nella propria formazione dell'agenzia di rappresentanti di quelle imprese che dovrebbero essere controllate le rendono inefficaci e passibili di sottomissione totale al potere delle imprese. Commentando la realtà statunitense degli anni 70 del secolo scorso, George Stigler diceva che le agenzie e le commissioni di regolamentazione tendono a essere catturate dalle imprese che dovrebbero regolamentare, in modo che l'obiettivo principale, cioè la protezione degli interessi dei consumatori, finisce in secondo piano.²⁴⁶

Oltre a ciò, quando guardiamo il momento attuale, possiamo vedere che casi come quelli della bancarotta delle imprese statunitensi *Enron*, *Tyco* e *Global Crossing* dimostrano che tali agenzie tendono a produrre un aumento della distanza dello Stato dal controllo dell'economia, che può attribuire un ampio margine di potere a individui svincolati da qualsiasi impegno con l'impresa che dirigono, con l'economia di cui fanno parte o con qualsiasi altro fine che non sia l'esclusivo beneficio personale. La globalizzazione economica fa in modo che gli effetti negativi di una cattiva (o corrotta) gestione non si restringa ai domini interni della impresa e a quelli che con essa hanno relazioni immediate: i mercati internazionali e i mercati nazionali di paesi che magari non abbiano la minima relazione con la impresa in bancarotta soffrono degli impatti che *a priori* sono impossibili di prevedere.

In questo senso, Stiglitz afferma che:

Oggi, almeno negli Stati Uniti, cominciano a dubitare delle opinioni, così strenuamente sostenute nei primi anni Ottanta, che propugnavano una più circoscritta presenza pubblica nelle attività economiche. La deregolamentazione non è più vista come un sicuro successo. Dopo una iniziale corsa all'entrata, l'industria del trasporto aereo ha cominciato a presentare quelle pratiche oligopolistiche, caratterizzate da alti prezzi, che la teoria economica – o almeno quelle teorie non impregnate del dogma competitivo – aveva previsto. Gli scandali nel settore bancario e nella trattazione dei titoli hanno portato a richieste di maggior sorveglianza e regolamentazione. Sembra che ci si preoccupi di più anche dei problemi sociali, come quelli posti dai senza tetto.²⁴⁷

La riduzione al minimo possibile della partecipazione statale nell'economia non è un processo con lo scopo di disperdere il potere sovrano in un ambiente acefalo, anarchico e

²⁴⁶ George J. Stigler, *Theory of Economic Regulation*, 'Bell Journal of Economics and Management Science', Vol. 2, n. 1, 1971, pp. 03-21.

²⁴⁷ Joseph Stiglitz, *The Economic Role of the State*, Oxford, Blackwell, 1989, trad. it. *Il ruolo economico dello Stato*, Bologna, Il Mulino, 2006, p. 36.

senza destinatari determinati. La relativizzazione si succede in beneficio di agenti la cui azione nell'economia internazionale e la concentrazione di potere all'interno di questa è crescente, trasformandoli in veri sovrani. Metaforicamente, si può comparare la situazione dei tre agenti sopraccitati (grandi imprese multinazionali e transnazionali, fondi di investimento e Stati che concentrano l'origine del capitale) alla condizione che, nel corso del medioevo, regni, ducati e principati si trovavano verso la *Respublica Christiana*: tutti possedevano una sovranità di fatto sui loro territori, ma che decorreva dalla legittimità spirituale attribuita dalla *potestas spiritualis*. La versione della *Respublica Christiana* attualmente presentata dall'economia globale sarebbe la stessa economia globale, la quale possiede una logica interna che determina, condiziona e attribuisce legittimità a quelli che si trovano al suo interno. Altrimenti, così come succedeva nel medioevo, l'economia globale presenta anche i suoi ceti: i tre grandi agenti, anteriormente citati, fanno il ruolo che spettava ai regni, principati e ducati, ossia, sono la nobiltà; mentre a tutto il resto – comprendendo gli Stati nazionali e anche Stati che ospitano le grandi corporazioni, i quali paradossalmente diventano loro ostaggi – spetta il compito di obbedire a esse e giammai contestare la 'verità' imposta dall'attuale versione economica della *Respublica Christiana*, o per dire meglio, dall'economia globale.

Con la perdita della sovranità economica, lo Stato si trova come una tra le diverse sfere di regolamentazione economica stabilite all'interno della multicentrica economia mondiale; però, gerarchicamente situate sotto le istanze sopranazionali di controllo e regolamentazione.

Per quanto riguarda la prospettiva politico-giuridica della relativizzazione della sovranità statale, gli effetti sono ugualmente incisivi, ma con caratteri peculiari.

Malgrado il fatto che anche alla società globale la "virtualità" delle relazioni umane – le cui sono, in diverse situazioni, determinate senza qualche specie di contatto o prossimità fisica – sia l'immagine emblematica in cui si sviluppano i principali processi di globalizzazione, si deve riferire che gli antichi (e schmittiani) elementi "terra" e "mare" rimangono essendo il tratto distintivo dello Stato e del suo modo di affermarsi dinanzi alle altre forme di organizzazione politica esistenti, poichè è a partire da criteri territoriali che lo Stato concede cittadinanza e limita la circolazione di persone e beni materiali, per esempio.

Così, per non avere la capacità di intervenire direttamente e fisicamente sullo spazio territoriale, i fenomeni presentati dal globalismo politico e giuridico sono caratterizzati dalla creazione di una serie di strutture pluristratificate destinate a condizionare e avvolgere gli Stati nazionali in politiche pubbliche globali, i cui argomenti includono temi come il

mantenimento della pace mondiale, la protezione ambientale, lo sviluppo economico, la repressione al crimine internazionale e la tutela dei diritti umani.²⁴⁸ I primi sforzi hanno successo quando il *jus publicum Europaeum* si trasformò concretamente in un diritto internazionale, cioè, alla fine del secolo XIX e inizio del secolo XX, soprattutto dopo la creazione della Lega delle Nazioni, la quale ha permesso che un ordine politico-giuridico internazionale potesse nascere.

Con il fallimento della Lega delle Nazioni, la sua erede, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, è apparsa quasi contemporaneamente all'inizio della Guerra Fredda, rendendo difficile il successo di qualsiasi tentativo di questa istituzione di produrre un approccio politico tra paesi che possedevano ideologie politiche distinte, poichè nel frattempo il mondo si divideva in due grandi blocchi di potere (Stati Uniti e URSS), tutti gli altri Stati erano costretti a unirsi a uno dei due. Rimanere solo significava non avere come certo il sostegno politico, militare e economico di nessun blocco.

È proprio in questo periodo che sono stati formati i grandi gruppi di integrazione sovranazionale (vedi 1.1, *supra*), creando quello che Z. Bauman ha chiamato di “meta-sovranià”.²⁴⁹ È precisamente in questo momento che si può chiaramente percepire l'inizio dell'attuale processo di relativizzazione della sovranità statale. Questa “meta-sovranià” riferita da Z. Bauman rappresenta più che una limitazione alla sovranità dello Stato: sono state trasferite ad una istanza sovranazionale alcune prerogative proprie della sovranità interna e esterna dello Stato, una volta che questo dovrebbe internamente sviluppare delle politiche pubbliche e economiche determinate dal blocco, essendo che esternamente le sue alleanze politiche e anche il suo *jus ad bello* sono condizionati dalla volontà “meta-sovrana” del blocco.

P. Hirst e G. Thompson sostengono che la ‘nuova’ sovranità può essere divisibile e alienabile, ma non ha perso la funzione centrale di attribuire legittimità e supporto alle agenzie o autorità che abbiano ricevuto prerogative proprie della sovranità statale; le autorità stabilite tanto ‘al di sopra’ quanto ‘al di sotto’ dello Stato trovano in questo la fonte di legittimità del suo potere e, di conseguenza, di esistenza.²⁵⁰ Gli Stati nazionali continuano ad

²⁴⁸ Cfr. David Held; Anthony McGrew, *Globalization/Anti-Globalization*, trad. it. cit., pp. 68-69.

²⁴⁹ Cfr. Zygmunt Bauman, *op. cit.*, p. 77.

²⁵⁰ “Sovereignty is alienable and divisible, but states acquire new roles even as they cede power, and in particular they come to have the function of legitimating and supporting the authorities they have created by such grants of sovereignty. If ‘sovereignty’ is of decisive significance now as a distinguishing feature of nation-state, it is because the state has the role of a source of legitimacy in transferring power on sanctioning new powers ‘above’ it and ‘below’ it. Above – through agreements between states to establish and abide by forms of international governance. Below – through the state’s constitutional ordering within its on territory of relationship of power and authority between central, regional and local governments and also the publicly recognized private

avere rilevanza centrale nella funzione di distribuzione del potere, nell'attribuire legittimità, ordinare e dare forma ai poteri e agli agenti che da essi decorrono, perchè soltanto lo Stato-nazione possiede l'esclusiva rappresentatività politica del popolo che si trova sul suo territorio.²⁵¹

Altrimenti, l'atto di cessione di parte del potere sovrano a terzi non si tratta di una azione puramente discrezionale da parte dello Stato. Ci sono fattori interni che fanno pressione sui governi perché questi adottino politiche che molte volte si concludono nella perdita del controllo di una determinata area, come, *ex hypotesi*, spesso succede dinanzi al mito che si consacrò nella economia internazionale che l'investimento estero diretto e le imprese multinazionali non possono essere attratte da paesi che non seguono fedelmente le regole del mercato internazionale.²⁵² La sintesi di fattori di questo tipo, che sono economici, politici e culturali, fa sì che la sovranità politico-giuridica dello Stato resti coinvolta in un ambiente di costante e crescente pressione per regolamentazioni normative e giurisdizionali sovranazionali, le quali hanno come effetto immediato di limitare gli attributi della sovranità statale, soprattutto per quanto riguarda gli Stati che non possiedono una condizione politica e economica privilegiata nello scenario internazionale.²⁵³

La *global expansion of judicial power* – un'analogia a un fenomeno notevolmente statunitense, la *expansion of judicial power*, in cui il potere giudiziario interferisce direttamente sul potere esecutivo, condizionando la creazione di politiche pubbliche – fu citata da autori come N. Tate e T. Vallinder, negli anni 90 del secolo scorso, come una tendenza da essere importata dagli altri paesi del mondo e, in ultima istanza, dal diritto internazionale, poichè la democratizzazione dell'America Latina, dell'Asia e dell'Africa, oltre alla scomparsa

governments in civil society.” Paul Hirst e Grahame Thompson, *op. cit.*, p. 276. Per ulteriori studi sulla proposta di P. Hirst sui rapporti tra Stato, mercato ed individuo, si veda anche *From Statism to Pluralism. Democracy, Civil Society and Global Politics*, London, UCL Press, 1997; trad. it. *Dallo statalismo al pluralismo. Saggi sulla democrazia associativa*, Torino, Bollati Boringhieri Editore, 1999; e *Associative Democracy*, Cambridge, Polity Press, 1994.

²⁵¹ “Nation-states are still of central significance because they are the key practitioners of the art of governments as the process of distributing power, ordering other governments by giving them shape and legitimacy. Nation-states can do this in a way no other agency can; they are pivots between international agencies and subnational activities because they provide legitimacy as the exclusive voice of a territorially bounded population. They can practice the art of government as a process of distributing power only if they can credible presents their decisions as having the legitimacy of popular support.” *Ibidem*.

²⁵² “The strong version of globalization thesis contends that national economies have simply been subsumed into world markets and that the power of such market forces either negates or render unnecessary any possibility of effective public governance, whether by nation-states, international agreements or supranational institutions.” Paul Hirst, *The global economy: myths and realities*, cit., pp. 410-411.

²⁵³ “Una prima conseguenza rilevante in tema di 'sovranità' politico-giuridica degli Stati è la crescente pressione di normative e di giurisdizioni sovranazionali che limitano la sovranità degli Stati nazionali, in particolare di quelli che non si trovano al vertice della gerarchia politica ed economica internazionale.” Danilo Zolo, *I signori della pace*, cit., p. 124.

dell'URSS, permettono che gli Stati Uniti siano “the home of judicialization of politics.”²⁵⁴ Secondo i sopraccitati autori, si tratta di un fenomeno reale che sta cambiando e cambierà ancor più la politica globale e il modo come questa sarà pensata nel futuro.²⁵⁵

Malgrado non godano del livello di efficacia e robustezza istituzionale che caratterizzano le giurisdizioni nazionali, è possibile trovare nello scenario internazionale organi destinati alla tutela di situazioni concrete e che cercano di realizzare attività somiglianti a quella realizzata dai tribunali all'interno degli Stati, indipendentemente dal fatto che possiedano natura del tutto diversa. La *World Trade Organization* è un esempio proprio alla *lex mercatoria*²⁵⁶, ossia, ai richiami del mercato internazionale; spetta a tale organo la protezione delle relazioni contrattuali stabilite tra agenti – privati o pubblici – che non si trovano sotto la stessa giurisdizione nazionale, rendendo possibile applicare anche sanzioni commerciali. Però, queste sanzioni sono di natura esclusivamente esterna alla sovranità statale, avendo la necessità del riconoscimento per la loro validità da parte delle istituzioni nazionali competenti a questo compito, non configurando propriamente una limitazione – o trasferimento, nel senso in cui qui sosteniamo – del potere sovrano dello Stato.

Situazione diversa succede per quanto riguarda la giurisdizione penale internazionale. La tendenza iniziata con il supposto successo dei Tribunali di Nuremberg e Tokyo, i quali sono stati istituiti dalle potenze che hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale con lo scopo di giudicare i crimini commessi (soltanto) dagli sconfitti, sono diventati un modello che venne riprodotto nella fine del XX secolo. Il Tribunale Internazionale Penale dell'Aja e il Tribunale Internazionale Penale di Arusha, istituiti dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU per giudicare i responsabili per i possibili crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi, rispettivamente, nei Balcani e in Ruanda, rappresentano più che una limitazione alla sovranità statale.

Tale modello di tribunale possiede come finalità: (1) applicare norme penali transnazionali che trasferiscono all'ordine internazionale la tutela di beni e valori che sono presupposti come universalmente validi, dovuto al carattere supremo che possiedono dinanzi

²⁵⁴ Neal Tate; Torbjörn Vallinder (coord.), *The Global Expansion of Judicial Power*, N.Y., New York University Press, 1995, p. 02.

²⁵⁵ *Ibidem*, p. 515.

²⁵⁶ “La *lex mercatoria* è un tipo di diritto ormai considerevolmente istituzionalizzato, che risponde al fine di assecondare i bisogni giuridici del mercato, predisponendo per i suoi soggetti sia sempre nuove modalità di scambio contrattuale, sia proprie modalità di risoluzioni dei conflitti, che insorgano lungo la vita dei contratti. (...) è la più compiuta forma di diritto deterritorializzato, proprio perchè corrisponde al tentativo di fare astrazione dall'elemento territoriale, provando a far comunicare soggetti economici che appartengono a diversi paesi e a diverse ‘famiglie’ e culture giuridiche, in nome di un comune obiettivo di scambio che essi intendono raggiungere.” Maria Rosaria Ferrarese, *Il diritto sconfinato*, Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. 79-80.

alla natura umana, (2) centralizzare la capacità decisionale in agenti cui legittimità politica decorre semplicemente dal potere (politico, economico e militare) che possiedono e attribuire a questi una legittimità giuridica di natura *ad hoc*, una volta che non esiste un ordine istituzionalmente valido nel contesto internazionale che sia capace di vincolare la ‘volontà del popolo’ oppure di tutta l’umanità’ al potere che ha istituito quei tribunali, e (3) rimuovere sia la sovranità esterna che lo Stato possiede per quanto riguarda la sua politica estera, sia la sua sovranità interna che lo autorizza a creare norme penali, giudicare e punire dei criminali, trasferendo tutte queste prerogative a quei tribunali la cui legittimità non è capace di andare oltre alla mera volontà politica delle potenze dominanti.

Il dibattito sul tema dei tribunali internazionali ci rinvia ad una serie di argomenti che non conviene discutere in questo momento, dovuto al fatto che il nostro punto centrale adesso si restringe ai cambiamenti strutturali imposti alla sovranità statale, sia come concetto oppure come principio di organizzazione politica.

La sovranità come principio di organizzazione politica dello Stato si trova in processo di perdita della estensione, intensità e capacità di controllo sui destini e propositi che orientano e aggregano i cittadini di uno Stato nazionale, in modo che tutto questo processo si sviluppa a beneficio del rafforzamento di un ordine internazionale che ha come fine ultimo assicurare lo sviluppo dell’umanità e la manutenzione della pace mondiale, nonostante il fatto che l’universalità dell’esistenza umana e la ricerca della implementazione dei diritti che sarebbero inerenti a questa finiscono per causare molte altre guerre e, di conseguenza, trasformano qualsiasi idea di pace mondiale in utopia. La modalità universalista di giurisdizione internazionale penale ignora l’alto livello di burocratizzazione che può produrre i suoi processi, rendendoli troppo lunghi; ignora anche le difficoltà e i dubbi che la sua precaria legittimità politica può generare nei cittadini, i quali non conoscono i raffinati argomenti giuridici – che, molte volte, non sono più che fallaci – che cercano di attribuire legittimità alla loro esistenza e al loro potere giurisdizionale.

Peraltro, l’equivoco che magari è il più significativo tra tutti è presupporre che le sanzioni applicate da tali tribunali internazionali possano avere un qualche impatto effettivo sulle future, o attuali, condotte di altri individui che stiano commettendo crimini che sono propri della competenza giurisdizionale penale internazionale, una volta che

nessuno sembra garantire che un’attività giudiziaria che applichi sanzioni, anche le più severe, contro singoli individui responsabili di illeciti

internazionali incida sulle dimensioni macrostrutturali della guerra, possa cioè agire sulle ragioni profonde dell'aggressività umana, del conflitto e della violenza armata.²⁵⁷

La violenza è qualcosa di inerente alla specie umana, essendo che alle organizzazioni politiche e agli ordini giuridici (giudiziari, in particolare) spetta l'attività di repressione criminale, ma, soprattutto spetta a queste il compito di fare un approccio interculturale tra individui e popoli, nella sfera nazionale e nella sfera internazionale, rispettivamente, avendo come obiettivo trovare degli elementi capaci di produrre livelli minimi di identità, riconoscimento e un senso di continuità di convivenza che gli possa conferire la minima comunione di interessi, tanto tra individui quanto tra popoli.²⁵⁸ La pura e semplice repressione si presta soltanto ad aumentare il distanziamento tra individuo e istituzione, tra società e istituzione, sia nella ambito nazionale o sovranazionale.

D'altro canto, dal punto di vista concettuale, concepire la sovranità come assoluta, negli stessi termini che Bodin e Hobbes hanno fatto, già da molto tempo non è più possibile – e nemmeno desiderabile. L'inverso di quel concetto sembra essere proprio una nozione di *sovranità relativizzata*, nonostante l'incongruenza semantica che questa espressione possa *prima facie* denotare. Ci sono richiami sociali per la regolazione delle più diverse aree che non competono soltanto allo Stato. Molti di questi richiami sono di livello globale e richiedono istituzioni capaci di rappresentarli anche nelle sfere sovranazionali. Tuttavia, il tacito processo di relativizzazione della sovranità precipitato dalla globalizzazione non possiede come scopo rispondere ai richiami di qualsiasi agente che non siano quelli responsabili per la direzione della politica e dell'economia mondiale.

Considerando i risultati presentati fino a questo momento dalle forme di globalismo politico-giuridico esistenti, possiamo concludere che “la globalizzazione sembra avere molto più successo nell'aggiungere nuovo vigore all'inimicizia e alla conflittualità intercomunitaria che nel promuovere la coesistenza pacifica delle comunità.”²⁵⁹

Infine, l'attuale congiuntura internazionale ci impone la necessità di un'espressa relativizzazione della sovranità dello Stato in beneficio esclusivo di istituzioni sovranazionali capaci di trascendere le volontà politiche circostanziali delle grandi potenze e dare rappresentatività agli individui e ai paesi che attualmente si trovano emarginati tanto dal mercato internazionale quanto dallo scenario politico internazionale, con il rischio che

²⁵⁷ Danilo Zolo, *Globalizzazione*, cit., p. 100.

²⁵⁸ Sul tema dei fondamenti del diritto e delle relazioni internazionali mi permetto di rinviare al Cap. 4, *infra*.

²⁵⁹ Zygmunt Bauman, *Liquid Modernity*, Cambridge, Polity Press, 2000, trad. it., *Modernità liquida*, Roma-Bari, Laterza, 2006, p. 226.

l'attuale processo tacito arrivi all'assoluto snaturamento della funzione e dei fine dello Stato-nazione. Nello stesso modo in cui la sovranità fu divisa internamente, soprattutto dopo le rivoluzioni del Settecento ed Ottocento, esternamente la sovranità ha bisogno di una relativizzazione che sia *espressa e accordata* dagli Stati cedenti, in modo che, pertanto, non produca qualcosa di simile alla concentrazione di potere nelle mani delle grandi potenze occidentali – proprio quello che attualmente avviene e che la retorica universalista cerca di mascherare.

CAP 3. I FONDAMENTI POLITICO-GIURIDICI DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI NELLE PROPOSTE DI UNIVERSALISMO GIURIDICO.

Sotto la prospettiva del diritto internazionale, il XX secolo si è caratterizzato per il definitivo superamento del *jus publicum Europaeum* e per il consolidamento di un sistema di Stati nazionali destinato ad abbracciare tutti i confini del globo terrestre. Prima, con la Lega delle Nazioni e, in seguito, con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, un modello universale di strutturazione politico-giuridica delle relazioni internazionali ha cominciato a prender forma e contenuto. Fino al 1890, per "umanità si intendeva innanzitutto l'umanità europea, con civiltà ovviamente solo la civiltà europea, e il progresso era l'evoluzione lineare di questa civiltà."²⁶⁰ Però, la crescita del potere politico ed economico degli Stati Uniti, parallelamente ai diversi processi di indipendenza politica che hanno avuto successo, specialmente, nell'America Latina, hanno permesso che l'eurocentrismo cedesse spazio al globalismo.

Dalla Lega delle Nazioni, ma, soprattutto, dopo la creazione dell'ONU, l'ispirazione kantiana è diventata evidente nella propria Carta delle Nazioni Unite e in diversi altri documenti legali che consacravano, espressamente o tacitamente, la "pace perpetua" come un ideale da ricercare da parte di tutte le nazioni civilizzate. Le più significative proposte di universalismo giuridico presentate nel corso del XX secolo hanno sofferto qualche tipo di influenza dalla *Zum ewigen Frieden*, la quale fu – e lo è ancora – una specie di "professione di fede cosmopolita" che ispirava in un modo così profondo giuristi, filosofi, sociologi e scienziati politici, che H. Bull ha ironicamente chiamato *Western globalists*.²⁶¹

Malgrado il fatto che il diritto cosmopolita²⁶² ideato da Kant si restringesse soltanto a assicurare la libera circolazione di persone e beni di commercio per tutto il mondo, l'autore

²⁶⁰ Carl Schmitt, *Der Nomos der Erde*, trad. it. cit., p. 288.

²⁶¹ Cfr. Danilo Zolo, *Globalizzazione*, cit., p. 71.

²⁶² Nel Terzo Articolo definitivo dell'opera *Zum ewigen Frieden*, "Il diritto cosmopolitico deve essere limitato alle condizioni dell'ospitalità universale", Kant affermava che: "Ora, poichè la comunanza (più o meno stretta) tra i popoli della Terra, che alla fine ha dappertutto prevalso, si è arrivati a tal punto che la violazione di un diritto commessa in una parte del mondo viene sentita in tutte le altre parti, allora l'idea di un diritto cosmopolitico non appare più come un tipo di rappresentazione chimerica ed esaltata del diritto ma come un necessario completamento del codice non scritto sia del diritto politico sia del diritto internazionale verso il diritto pubblico dell'umanità, e quindi verso la pace perpetua, e solo a questa condizione possiamo lusingarci di

tedesco non avrebbe mai immaginato che in futuro il livello di approccio delle relazioni interculturali e di riduzione delle distanze tra le persone potesse arrivare al punto in cui l'attuale mondo globalizzato si trova. Secondo Kant, il principio-guida del cosmopolitismo farebbe sì che ogni violazione di un diritto commessa in una parte del mondo venisse sentita in tutte le altre parti, ed è importante dire che se qualcuno fosse offeso in un paese che non è il suo di origine, dovrebbe essere trattato come se fosse nella sua nazione. In questo senso, possiamo considerare che la differenza tra diritto internazionale e diritto cosmopolita sta nel fatto che il primo tratta dei rapporti tra Stati, e il secondo concerne le relazioni tra gli Stati e gli individui considerati come stranieri dallo Stato dove si trovano.²⁶³

Pertanto, nell'attuale fase di sviluppo della presente ricerca, il punto nevralgico è quello di definire la nostra posizione teorica per quanto riguarda il diritto internazionale a partire dalle analisi delle proposte di riforma dell'ordine internazionale presentate dagli autori che più hanno contribuito perché l'universalismo giuridico iniziasse il XXI secolo nella condizione di proposta che potesse godere di maggiore accettazione da parte della comunità giuridica – e politica – internazionale.

Dalla dialettica tra globalizzazione e sovranità nazionale emerge la necessità di formule, teorie e interpretazioni capaci di rendere compatibile questi due concetti escludenti tra loro, i quali tendono all'affermazione assoluta della propria struttura logico-razionale interna e alla negazione di qualche legittimità che possa essere attribuita al suo opponente. Sembra essere incontestabile che la logica hegeliana già abbia comprovato che tramite la mera negazione di un'affermazione si produce un'affermazione ulteriore. Così, sarà con le negazioni, formulate in seguito, ai fondamenti dell'ordine politico-giuridico internazionale di Hans Kelsen, Norberto Bobbio, Richard Falk, David Held, John Rawls e Jürgen Habermas che cominceremo a delimitare le prime affermazioni che saranno prodotte nella parte finale della presente ricerca.

3.1. La *peace through Law* di Hans Kelsen.

Sarebbe una ridondanza provare a parlare della dimensione e dell'impatto che la vasta opera di Hans Kelsen ha prodotto tanto nella Teoria del Diritto quanto in altre branche del pensiero giuridico. L'essenziale per noi, in questo momento, dovuto all'eredità filosofica e politica che le sue idee hanno prodotto nel diritto internazionale, è ricordare quali sono i punti

essere in costante cammino verso di essa." Immanuel Kant, *Per la pace perpetua*, Milano, Feltrinelli, 2005, p. 68.

²⁶³ Mi permetto di riferire che precedentemente ho sviluppato questa idea nel mio, *Estado de Nações*, cit., p. 145.

della sua proposta di globalismo giuridico che si mostrarono più deboli e di poco realismo, in particolare, quando contrastati con i fatti storici dello scenario politico internazionale che non hanno potuto dimostrare la possibilità di attuazione di molte delle tesi di Kelsen.

La sua bibliografia²⁶⁴ superò quattrocento pubblicazioni, ma, quanto al tema dei fondamenti dell'ordine internazionale, sarà nelle seguenti opere che troveremo i suoi principali lasciti: *Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts* (1920), *Les rapports du système entre le droit interne et le droit international public* (1926), *Peace through Law* (1944) *Principles of International Law* (1952) e *Théorie du droit international public* (1953).

Nel rifiutare in assoluto la teoria dualista (o pluralista) sostenuta, in particolare, da H. Triepel, G. Jellinek, P. Laband, H. Preuss, F. Somló, A. Lasson e D. Anzilotti, la quale aveva l'ordine nazionale e l'ordine internazionale come due sistemi distinti e con una fondamentazione indipendente tra loro, Kelsen presentava una proposta tanto innovativa quanto controversa, soprattutto dovuto al fatto di avvicinare il formalismo kantiano al diritto in un modo fino ad allora inedito. Estendendo la sua Dottrina Pura del Diritto²⁶⁵ all'ordine internazionale, l'autore sosteneva che il diritto nazionale dello Stato sovrano “n'est qu'un élément d'un tout, un ordre partiel.”²⁶⁶ Questo *tout* sarebbe proprio l'ordine internazionale, il quale, nella sua visione, rappresenterebbe l'unità oggettiva della conoscenza giuridica; una conoscenza che dovrebbe essere “imperiosamente una concezione monistica.”²⁶⁷ Con il primato del diritto internazionale, non sarebbe più la norma fondamentale

²⁶⁴ Per ulteriori studi sul diritto internazionale, cfr. H. Kelsen, *Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts: Beitrag zu einer Reinen Rechtslehre*, Mohr, Tübingen, 1920, trad. it. *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale: contributo per una dottrina pura del diritto*, Milano, Giuffrè, 1989; Id., *Les rapports du système entre le droit interne et le droit international public*, in ‘Recueil des cours de l'Académie de droit international’, 13 (1926), 4; Id., *The Legal process and International Order*, in ‘The New Commonwealth Research Bureau Relations’, Serie A, 1, London, 1934; Id., *The separation of the covenant of the League of Nations from the Peace Treaties*, in ‘The World Crisis. Symposium of Studies Published on Occasion of the Tenth Anniversary of the Graduate Institute of International Studies’, Genève, 1938; Id., *Law and Peace in International Relations*, in *Oliver Wendell Holmes Lectures*, Cambridge, Harvard University Press, 1941; Id., *Essential relations of International Justice*, in ‘Proceeding of the 35th Annual Meeting of American Society of International Law’, (1941); Id., *International Peace by Court or Government*, in ‘The American Journal of Sociology’, 46 (1941); Id., *Discussion of Post War Problem*, in ‘Proceeding of the American Academy of Art and Sciences’, 75/1 (1942); Id., *Revision of the the Covenant of the League of Nations*, in ‘World Organization, A Symposium of the Institute on World Organization’, 1942; Id., *Compulsory Adjudication of International Disputes*, in ‘American Journal of International Law’, 37 (1943); Id., *Peace through Law*, in ‘Journal of Legal and Political Sociology’, 2 (1942); Id., *Peace through Law*, North Carolina, University of North Carolina Press, 1944; Id., *The Strategy of Peace*, in ‘The American Journal of International Sociology’, 49 (1944); Id., *The Law of the United Nations*, N.Y., F.A. Praeger, 1950; Id., *Principles of International Law*, N.Y., Rinehart, 1952; Id., *Théorie du droit international public*, in ‘Recueil des cours de l'Académie de droit international’, 84 (1953), 3; Id., *Die Einheit von Völkerrecht und staatlichen Recht*, in ‘Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht’, 19 (1958); Id., *Souveränität* (1962), in H. Kelsen, A. Merkl, A. Verdross, *Die Wiener rechtstheoretische Schule*, Bd. 2, Wien, Europa Verlag und Anton Pustet, 1968; Id., *The Essence of International Law*, in K. W. Deutsch, S. Hoffmann (eds), *The Relevance of International Law. Essays in Honor of Leo Gross*, Cambridge, Schenkman Publishing Company, 1968.

²⁶⁵ Cfr. H. Kelsen, *Reine Rechtslehre*, Wien-Leipzig, Verlag Franz Deuticke, 1934.

²⁶⁶ Cfr. H. Kelsen, *Les rapports du système entre le droit interne et le droit international public*, cit., p. 299.

²⁶⁷ H. Kelsen, *Das Problem der Souveränität...*, trad. it. cit., p. 180.

dell'ordine statale a sostenere l'unità del sistema di diritto, ma sì la norma fondamentale del diritto internazionale.²⁶⁸

Il grande problema che Kelsen vedeva nella costruzione dualista è che, nel caso in cui fosse portata alle ultime conseguenze, renderebbe il diritto internazionale nient'altro che una sorte di morale o di diritto naturale, invece di essere un vero diritto, cioè, un vero diritto *positivo* (nel senso più "kelseniano" possibile).²⁶⁹ Quando due sistemi normativi possiedono due norme fondamentali diverse, indipendenti una dall'altra e irriducibili una all'altra, questi sistemi avranno, allora, una natura diversa, una volta che la validità e la coerenza tra le norme di un sistema risultano, in ultima analisi, dalla derivazione della norma fondamentale che si trova alla base del sistema:²⁷⁰ "[L]'unità du système résulte de l'identité du principe sur lequel se fonde la validité de ses divers éléments."²⁷¹

Kelsen pensava lo Stato come un "ordre de la conduite humaine",²⁷² invece di un "ordre de la nature", dotato di *puissance*²⁷³ sufficiente per fare in modo che gli individui, che si trovano sottomessi ad esso, obbediscano alle sue norme. Una volta considerato come ordine di condotta umana, "lo Stato, nella misura in cui è oggetto della conoscenza giuridica, nella misura in cui esiste una dottrina del diritto pubblico, deve avere la natura del diritto, essere cioè o lo stesso ordinamento giuridico o una parte di esso."²⁷⁴

E sarà precisamente in questo momento, quello della definizione dello Stato come un ente necessariamente giuridico, che Kelsen ha manifestato la propria critica maggiore al dualismo, nel considerare che la teoria della sovranità dello Stato nazionale produce, di conseguenza, la conclusione "qu'un seul État peut avoir le caractère d'entité juridique suprême, que la souveraineté d'un État est incompatible avec celle de tout autre État et exclut par conséquent l'existence d'un autre État en tant qu'ordre souverain."²⁷⁵ Il riconoscimento da parte di uno Stato dell'esistenza di un altro uguale a lui implicherebbe una contraddizione

²⁶⁸ "Avec la primauté du droit international, ce n'est plus la norme fondamentale de l'ordre étatique qui fonde l'unité du système du droit, mais – en s'élevant pour ainsi dire d'un degré – la norme fondamentale du droit international." H. Kelsen, *Les rapports du système entre le droit interne et le droit international public*, cit., p. 310.

²⁶⁹ "Et en effet, la construction dualiste, poussée jusqu'à ses dernières conséquences, aboutit à faire de ce qu'on appelle le droit international tout simplement une sorte de morale ou de droit naturel, et non pas un droit véritable, au sens plein du mot, au sens où l'on qualifie le droit interne de 'droit positif'. Seul le droit interne pourrait alors définir ce qui est droit et ce qui ne l'est pas." *Ibidem*, p. 276.

²⁷⁰ *Ibidem*, p. 264.

²⁷¹ *Ibidem*.

²⁷² *Ibidem*, p. 233.

²⁷³ "L'État, affirme-t-on par exemple, est essentiellement *Puissance*; il est par suite supérieur aux individus qui sont soumis à ses règles; ces individus sont ses 'sujets'." *Ibidem*, p. 234.

²⁷⁴ H. Kelsen, *Das Problem der Souveränität...*, trad. it. cit., p. 20.

²⁷⁵ H. Kelsen, *Les rapports du système entre le droit interne et le droit international public*, cit., p. 259.

logica con il postulato dell'unità della conoscenza²⁷⁶ e con il principio della sovranità statale, poichè uno Stato che si trova al di sopra di tutti i suoi pari non potrebbe riconoscere l'esistenza di qualcosa al di sopra di sè oppure al suo fianco, rendendo impossibile la difesa razionale della propria sovranità.²⁷⁷ Nella teoria kelseniana, il postulato dell'unità della conoscenza “vale senza limiti anche per il piano normativo e trova qui la sua espressione nella unità ed esclusività del sistema di norme presupposto valido ovvero – il che ha lo stesso significato – nella necessaria unità dal punto di vista della considerazione, valutazione o interpretazione.”²⁷⁸

Kelsen diceva anche che

Se, infatti, la sovranità è indispensabile per individuare la differenza essenziale tra un ordinamento o l'ente che lo personifica, lo oggettivizza, e gli ordinamenti o enti inferiori, subordinati, che fanno parte, d'altro canto d'esso, come attributo dello Stato, è inconciliabile con l'ipotesi della coesistenza di altri Stati, in linea di principio equiparati, ugualmente sovrani, subordinati ad un ordinamento giuridico internazionale superiore che unisce tutti questi Stati.²⁷⁹

Nell'affermare la natura dello Stato come un ordine umano essenzialmente giuridico e nel difendere la tesi che il dogma della sovranità statale impedirebbe il riconoscimento mutuo tra gli Stati considerando tutti gli enti con “esistenze giuridiche” sovrane tra loro, Kelsen sintetizza quello che intendeva essere la meta di tutta e qualsiasi teoria giuridica e anche della propria scienza giuridica: “constituer un ordre universel, qui groupe en un système unique toutes les règles du droit positif.”²⁸⁰ In questo modo, invece di essere un concetto sostanzialmente – o, almeno, originariamente – politico, “la sovranità dello Stato (oppure della comunità degli Stati) si rivela perciò identica alla positività del diritto.”²⁸¹

Per quanto riguarda questo *ordre universel* citato da Kelsen, fu in Christian Wolff²⁸² e nella sua nozione di *civitas maxima* che il maestro di Vienna prese ispirazione per concepire il suo modello di ordinamento giuridico internazionale. Una volta consacrata l'ipotesi giuridica che le norme di diritto internazionale formino un ordinamento universale superiore a tutti gli

²⁷⁶ “Le postulat de l'unité de la connaissance s'applique aussi à la connaissance normative, où il signifie qu'on ne peut admettre qu'un seul ordre obligatoire. Là est le véritable noeud, le noeud logique, du problème de la souveraineté: ainsi s'explique que la souveraineté ne puisse appartenir qu'à un seul État.” *Ibidem*, p. 268.

²⁷⁷ Cfr. *Ibidem*, pp. 277-279.

²⁷⁸ H. Kelsen, *Das Problem der Souveränität...*, trad. it. cit., pp. 154-155.

²⁷⁹ *Ibidem*, p. 151.

²⁸⁰ H. Kelsen, *Les rapports du système entre le droit interne et le droit international public*, cit., p. 296.

²⁸¹ H. Kelsen, *Das Problem der Souveränität...*, trad. it. cit., pp. 126-127.

²⁸² Cfr. Christian Wolff, *Jus gentium methodo scientifica pertractatum* (orig. 1749), Oxford, Clarendon Press, 1934.

Stati nazionali e capace di racchiudere in sé tutti questi, ossia, come un ordinamento destinato a formare una comunità superiore agli Stati e, nel contempo, inglobarli in un unico universo fenomenologico, così, “[Q]uesta comunità, avendo fundamentalmente la stessa natura dei singoli Stati, può essere indicata come personificazione dell’ordinamento giuridico mondiale o universale, come Stato mondiale o universale, come *civitas maxima*.”²⁸³

Dal punto di vista della teoria del diritto, Kelsen difendeva questo modello come il più adeguato a risolvere i conflitti tra leggi, poichè per risolvere i conflitti tra diritto interno e diritto internazionale sarebbero sufficienti “les mêmes méthodes que ceux qui mettent aux prises les différents degrés de l’ordre étatique. La contrariété d’une règle de degré inférieur à une règle de degré supérieur donne lieu soit à sa nullité ou à son annulabilité, soit à une sanction contre un organe responsable.”²⁸⁴ Le contraddizioni che succederanno tra il diritto interno e il diritto internazionale non saranno contraddizioni logiche, ma soltanto antinomie tra una norma inferiore e una norma superiore.²⁸⁵ Il principio della autonomia del diritto interno, il quale determina la necessità di un riconoscimento interno di tutte le norme internazionali, cederebbe spazio al principio elementare di diritto che *lex superior derogat inferiori*, cioè, occorrendo un’antinomia tra una norma di diritto interno e una di diritto internazionale, “la norme de l’ordre inférieur est nulle.”²⁸⁶

Dal punto di vista politico, Kelsen profetizzava che la condizione attuale del sistema politico internazionale, dove esistono centinaia di Stati divisi in modo arbitrario e amministrati in maniera autonoma, è soltanto temporanea, poichè

La sua unità giuridica, la *civitas maxima* come organizzazione del mondo: questo è il nocciolo politico dell’ipotesi giuridica del primato del diritto internazionale, che è però al tempo stesso l’idea fondamentale di quel pacifismo che nell’ambito della politica internazionale costituisce l’immagine rovesciata dell’imperialismo. Come per una concezione oggettivistica della vita il concetto etico di uomo è l’umanità, così per una teoria oggettivistica del diritto, il concetto di diritto si identifica con quello di diritto internazionale e proprio perciò è a pari tempo un concetto etico.²⁸⁷

²⁸³ H. Kelsen, *Das Problem der Souveränität...*, trad. it. cit., p. 367.

²⁸⁴ H. Kelsen, *Les rapports du système entre le droit interne et le droit international public*, cit., p. 317.

²⁸⁵ Cfr. H. Kelsen, *Théorie du droit international public*, cit., pp. 193-194.

²⁸⁶ *Ibidem*, p. 272.

²⁸⁷ H. Kelsen, *Das Problem der Souveränität...*, trad. it. cit., p. 468; e Id., *Les rapports du système entre le droit interne et le droit international public*, cit., p. 325.

Kelsen sosteneva che la scelta tra monismo e dualismo è una scelta che si può fare solo prendendo in considerazione elementi meta-giuridici, come idee etiche e politiche.²⁸⁸ Però, da questo punto già si può percepire che tale posizionamento produce una chiara contraddizione tra le idee dell'autore, una volta che, come abbiamo visto *supra*, lui definisce il monismo come una necessità logica imposta dalla propria struttura del sistema giuridico nazionale, il quale, come sovrano, non può riconoscere altri ordini che siano al di sopra o al suo fianco; di conseguenza, non sarebbe possibile sostenere che il monismo può essere preterito dal dualismo. Oltre a ciò, l'autore attribuisce alla sovranità statale la responsabilità di impedire che lo sviluppo dell'ordinamento giuridico internazionale andasse verso la formazione di una *civitas maxima* come organizzazione politica universale.²⁸⁹ Ma Kelsen sembra non attribuire qualche valore al significato storico che lo Stato moderno rappresentò in Occidente, soprattutto perché fu proprio con lo Stato moderno che i popoli hanno avuto la possibilità di auto-limitarsi senza necessità di ricorrere a qualsiasi ordine superiore.

Le ragioni che hanno portato Kelsen a concepire la sovranità statale come ostacolo allo sviluppo dell'umanità sono dovuti al fatto che la sovranità rappresenta la difesa di un soggettivismo egoista personalizzato nella figura di uno Stato che opta per l'“io” quando dovrebbe pensare nell'universale.²⁹⁰ La concezione pluralista partirebbe da una filosofia soggettivista che è incapace di cogitare che un'altro soggetto rivendichi la sovranità che proprio *io* mi attribuisco e che fa sì che l'esistenza dell'*altro* sia considerata soltanto come un oggetto inferiore a me, mai uguale oppure superiore.²⁹¹

La conception objectiviste de la connaissance, au contraire, part du monde pour arriver au moi; elle admet une raison universelle, un esprit universelle, qui se manifeste, s'individualise et se réalise de façon momentanée, éphémère en des individus qui pensent et qui veulent, individus dont l'esprit n'est qu'un élément de l'esprit universel, dont la raison connassante n'est que l'émanation de la suprême raison universelle, individus égaux e similaires, mais dont les 'moi' ne sont pas, comme dans le subjectivisme, étrangers par nature et impénétrables les un aux autres.²⁹²

²⁸⁸ “On ne peut se décider qu'en considération d'éléments méta-juridiques, - d'idées éthiques et politiques.” H. Kelsen, *Les rapports du système entre le droit interne et le droit international public*, cit., p. 313.

²⁸⁹ Cfr. H. Kelsen, *Das Problem der Souveränität...*, trad. it. cit., p. 469.

²⁹⁰ “L'unicité de la souveraineté, l'unicité de ce moi qu'est l'État souverain est l'homologue, – et, au fond, plus que l'homologue, – de l'egotisme, (*Solipsismus*), inevitable consequence du subjectivisme.” H. Kelsen, *Les rapports du système entre le droit interne et le droit international public*, cit., p. 322; e nello stesso senso, si veda anche Id., *Das Problem der Souveränität...*, trad. it. cit., pp. 461-465.

²⁹¹ Cfr. H. Kelsen, *Théorie du droit international public*, cit., p. 190.

²⁹² H. Kelsen, *Les rapports du système entre le droit interne et le droit international public*, cit., p. 322.

Più che ignorare l'importanza storica dello Stato moderno e del principio di sovranità, oltre a contraddire sè stesso quando affermava che il monismo è una necessità logica che può diventare oggetto di scelta politica o etica, Kelsen compromette la “purezza” del suo sistema nel capire il monismo come “un’idea eminentemente etica ed uno dei pochi tratti veramente indiscussi e pieni di valore della coscienza culturale moderna.”²⁹³ Il grado di viziosità della “purezza” della sua teoria diventa ancora più profondo quando lui afferma che, una volta garantito il primato del diritto internazionale, “la notion de droit se parfait également du point de vue moral: le droit devient l’organisation de l’humanité et s’identifie ainsi à l’idée morale suprême.”²⁹⁴

Tutto ciò è contro gli elementi di base della teoria kelseniana, come la distinzione tra diritto e morale²⁹⁵, e con il concetto di norma fondamentale dell’ordinamento giuridico. La concezione di norma fondamentale²⁹⁶ come un presupposto logico-trascendentale, definito aprioristicamente solo dal punto di vista formale, poichè materialmente è vuoto, la cui funzione è fondamentare la validità oggettiva di un ordine giuridico positivo, ossia, legittimare la forma a partire da quale il contenuto sarà elaborato, non ammette i riferimenti che Kelsen ha fatto ad una ‘etica universale’ e, soprattutto, ad una *conscience humaine universelle*.²⁹⁷ La sua norma fondamentale del diritto internazionale²⁹⁸ non determina qualsiasi contenuto materiale *a priori* all’ordine internazionale, in modo che sembra insensato definire che un sistema che nemmeno si trova istituzionalmente consolidato – giacchè il proprio Kelsen riconosceva che il diritto internazionale è solo un diritto primitivo, cioè, un diritto che “souffre incontestablement d’une imperfection technique, qui toutefois ne fait pas qu’il ne soit un véritable droit.”²⁹⁹ – possa venire a possedere valori etici e morali determinati *a priori* per guidare la sua creazione.

²⁹³ H. Kelsen, *Das Problem der Souveränität...*, trad. it. cit., p. 299.

²⁹⁴ H. Kelsen, *Les rapports du système entre le droit interne et le droit international public*, cit., p. 300.

²⁹⁵ “Affermando la sovranità dello Stato (oppure della comunità giuridica degli Stati) si solleva la pretesa (oppure se liquida il presupposto) che l’ordinamento giuridico chiamato Stato (oppure quello identico ordinamento giuridico internazionale che racchiude gli ordinamenti giuridici dei singoli Stati nella suprema unità del sistema giuridico) abbia un’esistenza differente, separata e indipendente dalla morale, dalla religione o da qualsivoglia altro ordinamento; che la scienza giuridica – come conoscenza dell’ordinamento giuridico del singolo Stato (oppure del sistema giuridico mondiale, universale, che comprende tutti gli ordinamenti giuridici dei singoli Stati) – sia una disciplina indipendente, diversa dalla teologia, dalla politica, dall’etica, che sia in generale una dottrina ordinamentale che può operare col suo specifico ordinamento non diversamente che con una validità suprema, non ulteriormente derivabile, ultima. La sovranità dello Stato (oppure della comunità degli Stati) si rivela perciò identica alla positività del diritto.” H. Kelsen, *Das Problem der Souveränität...*, trad. it. cit., pp. 126-127.

²⁹⁶ Cfr. H. Kelsen, *Reine Rechtslehre*, trad. it. *La Dottrina Pura del Diritto*, Torino, Einaudi, 1990, pp. 226-331.

²⁹⁷ H. Kelsen, *Les rapports du système entre le droit interne et le droit international public*, cit., p. 326; e Id., H. Kelsen, *Das Problem der Souveränität...*, trad. it. cit., p. 469.

²⁹⁸ Cfr. H. Kelsen, *Reine Rechtslehre*, trad. it. cit., pp. 239-243.

²⁹⁹ H. Kelsen, *Les rapports du système entre le droit interne et le droit international public*, cit., p. 318;

Il fatto è che Kelsen desiderava proporre la creazione di un ordine internazionale capace di racchiudere e comporre con perfezione la sua teoria monista, ma, per fare questo, la sua proposta avrebbe dovuto evitare qualsiasi sorta di vicinanza con concetti etici, morali e politici. Ma non lo ha fatto. I fondamenti della sua *civitas maxima* sono definiti tramite la negazione della struttura dello Stato nazionale, poichè a questo è attribuito un soggettivismo egoista che lo rende incapace di riconoscere qualsiasi altro ente al di sopra o al suo fianco. D'altra parte, il monismo kelseniano, nel fare la negazione incondizionata della sovranità statale a beneficio dello 'Stato mondiale', "tende a concepire l'ordinamento internazionale proprio in forma statale."³⁰⁰ Ossia, tutta la costruzione teorica di Kelsen finisce per produrre un ente con le medesime caratteristiche dello Stato sovrano che lui era sicuro fosse la fonte di quasi tutti i problemi della comunità politica internazionale del XX secolo.

È importante mettere in evidenza, inoltre, che il rigore logico che la proposta di Kelsen cercava di avere la muta in una specie di 'scientificismo giuridico-filosofico', poichè non ammette l'esistenza di una fondamentazione del sistema a partire da elementi che siano al di fuori del proprio sistema. Non dovremmo approfondire questa critica nell'ambito della logica, soprattutto perchè questa critica già fu ampiamente e insistentemente sviluppata dal post-positivismo³⁰¹, dalle teorie dei sistemi³⁰², dalle teorie del discorso³⁰³, tra gli altri. Inoltre, dobbiamo registrare che attualmente la difesa delle principali correnti di universalismo giuridico – anche la dottrina dei diritti umani, la quale, si deve ricordare, possiede come presupposto materiale una morale ebraico-cristiana – si è basata su una logica strutturale di ispirazione kelseniana, dove la conseguente formazione di istituzioni sovranazionali – con competenza politica e giurisdizionale – ricorre ad argomenti che partono dal presupposto dell'unità dell'esperienza umana, dall'esistenza di una morale valida universalmente per tutti gli esseri razionali e dalla necessità di vincolare tutti gli Stati, indipendentemente dalle volontà individuali di questi, ad un medesimo organo centralizzatore, sovrano, e detentore

³⁰⁰ Danilo Zolo, *I signori della pace*, cit., p. 30.

³⁰¹ Sul questo tema, si veda Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, Londres, Duckworth, 1991; Id. *Law's Empire*, London, Fontana Press, 1986; Id., *A Matter of Principle*, Cambridge, Harvard University Press, 1978; Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation: die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung*, Frankfurt, Suhrkamp, 1978; Id., *Theorie der Grundrechte*, Frankfurt, Suhrkamp, 1985; e Josef Esser, *Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts*, Tübingen, Mohr, 1956.

³⁰² Sul questo tema, si veda in particolare Niklas Luhman, *Legitimation durch Verfahren*, Frankfurt, Suhrkamp, 1993; Id., *Soziale Systeme: Grudriss einer allgemeinen Theorie*, Frankfurt, Suhrkamp, 1985; Id., *Rechtssystem und Rechtsdogmatik*, Stuttgart, Kohlhammer, 1974; Id., *Zweckbegriff und Systemrationalität*, Frankfurt, Suhrkamp, 1973; Id., *Öffentlich-rechtliche Entschädigung rechtspolitisch betrachtet*, Berlin, Duncker&Humblot, 1965; Id., *Grundrechte als Institution*, Berlin, Duncker&Humblot, 1965;

³⁰³ Sul questo tema, si veda Jürgen Habermas, *Theorie des kommunikativen Handelns*, Frankfurt, Suhrkamp 1981; Id., *Faktizität und Geltung*, Frankfurt, Suhrkamp, 1992; Id., *Wahrheit und Rechtfertigung*, Frankfurt, Suhrkamp, 1999; Id., *Der philosophische Diskurs der Moderne*, Frankfurt, Suhrkamp, 1986; Id., *Strukturwandel der Öffentlichkeit*, Neuwied, Luchterhand, 1969.

della prerogativa di conferire legittimità a qualsiasi ordine che sia al di sotto di lui. Esattamente questo sosteneva Kelsen, anche, quando diceva che il suo modello globalista di diritto internazionale “è valido indipendentemente dal suo riconoscimento espresso o tacito da tutti gli Stati e da tutti i popoli, anche quelli non civilizzati.”³⁰⁴ Non si può dimenticare che, come esposto precedentemente³⁰⁵, fu questa linea di ragionamento che legittimava la *Respublica Christiana* a cercare l’annientamento di tutti quei popoli che non optassero per la croce (conversione al cristianesimo) quando intimati a scegliere tra la croce e la spada, e, ugualmente, fu questa medesima struttura logico-razionale che ha permesso al *jus publicum Europaeum* di ritenere legittimo ricorrere a tutti i mezzi che fossero necessari per prendere in possesso i nuovi territori conquistati fuori dall’Europa, i quali si trovavano al di là delle *rayas* e delle *amity lines*, cioè, al di là di qualsiasi nozione di moralità e giustizia verso gli abitanti di tali territori.

Oltre a ciò, altra obiezione che possiamo fare si basa sulla possibilità che la teoria kelseniana offre di stabilire un centro di potere politico e di legittimazione giuridica svincolato da qualsiasi rapporto con le necessità e peculiarità tipiche degli Stati nazionali e delle comunità regionali, una volta che già stabilisce *a priori* un contenuto che deve essere soltanto seguito e mai discusso. La sua idea che “est de l’essence du droit international de fonder une société d’États égaux en droit,”³⁰⁶ non resiste alla verifica storica: il diritto internazionale si presenta come un mezzo destinato a legittimare giuridicamente la condotta dei vincitori delle due grandi Guerre Mondiali e a sottrarsi dal prendere misure che siano contrarie alla volontà dei governanti delle grandi potenze mondiali. L’uguaglianza formale pensata da Kelsen diventa impensabile in un sistema dove la regola generale è il volontarismo giuridico.

Anche senza aver un supporto fattico e storico capace di sostenere il suo ottimismo, la convinzione dell’autore nel successo della sua proposta si deve al fatto di credere nella naturale transizione del diritto internazionale dal suo attuale momento di diritto primitivo ad una condizione più evoluta che permetta di eliminare la giustizia privata dalle relazioni internazionali:

Tenemos buenas razones para creer que el derecho internacional – es decir, el derecho de la comunidad interestatal, completamente descentralizada y dominada por el principio de la justicia por mano propia – se desarrolla

³⁰⁴ H. Kelsen, *Das Problem der Souveränität...*, trad. it. cit., p. 309.

³⁰⁵ Si veda, Cap. 2, *supra*.

³⁰⁶ H. Kelsen, *Les rapports du système entre le droit interne et le droit international public*, cit., p. 299;

del mismo modo que el derecho primitivo de la comunidad preestatal. Si esto es cierto, podemos prever con algún grado de probabilidad la dirección en que puede realizarse un intento relativamente afortunado para conseguir la paz internacional, para eliminar el principio de la justicia por mano propia del derecho internacional destacando y fortaleciendo esa tendencia hacia la centralización. La evolución natural tiende ante todo hacia a la administración de justicia internacional, y no hacia el gobierno o la legislación internacional.³⁰⁷

In questo momento, si deve fare attenzione ad un altro elemento centrale nella teoria del diritto internazionale kelseniana: la necessità di centralizzazione dell'amministrazione della giustizia in un tribunale internazionale.

Il problema della pace è il punto dove il diritto internazionale è messo alla prova, tanto nelle sue istituzioni quanto nella sua capacità di presentare mezzi per la soluzione del conflitto. La caratteristica secondo cui il diritto è il detentore del monopolio della forza in un ordine coercitivo vale soltanto quando esiste un apparato istituzionale strutturato permettendo che il fenomeno normativo possieda effettività nella realtà materiale, che è proprio quello che non avviene con il diritto internazionale. Però, Kelsen riteneva che la guerra è il principale problema della nostra era, un problema di politica internazionale, e che “el medio más importante de política internacional es el derecho internacional.”³⁰⁸

La concentrazione di potere dell'ordine internazionale in una specie di Stato mondiale, come la *civitas maxima*, sarebbe l'alternativa che, secondo Kelsen, potrebbe offrire i migliori risultati per quanto riguarda la pace internazionale e l'eliminazione della forza come forma ultima di soluzione dei conflitti tra Stati.³⁰⁹ Il proprio autore qualificava la sua proposta come basata sulla *domestic analogy*, poichè “[L]a sugerencia de conseguir la paz internacional mediante un Estado mundial se basa en la supuesta analogia entre un Estado mundial y el Estado nacional mediante el cual se consigue tan eficazmente la paz nacional.”³¹⁰

³⁰⁷ H. Kelsen, *Peace through Law*, University of North Carolina Press, North Carolina 1944; trad. spag. *Paz por medio del derecho*, Madrid, Trotta 2003, pp. 54-55.

³⁰⁸ H. Kelsen, *Peace through Law*, trad. spag. cit., p. 51.

³⁰⁹ “Cuando se plantea la cuestión de como puede asegurarse la paz internacional, de como puede eliminarse el empleo más terrible de la fuerza —a saber, la guerra— de las relaciones entre los Estados, ninguna respuesta puede ser más evidente por si misma que esta: uniendo a todos los Estados individuales, o por lo menos al mayor número de ellos posible, en un Estado mundial; concentrando todos sus medios de poder, sus fuerzas armadas, y poniéndolos a disposición de un gobierno mundial de acuerdo con leyes creadas por un parlamento mundial. Si a los Estados se les permite seguir existiendo unicamente como miembros de una poderosa federación mundial, entonces la paz entre ellos quedará asegurada con la misma eficacia que entre los Estados que componen los Estados Unidos de América o los Cantones de la República Suiza. Tal es la idea principal de las numerosas sugerencias que se han hecho para el mantenimiento de la paz al discutirse la reconstrucción de la post-guerra.”

Ibidem, p. 40.

³¹⁰ *Ibidem*, p. 41.

Il globalismo proposto da Kelsen è essenzialmente giudiziario, poichè colloca la creazione di un tribunale internazionale dotato di giurisdizione propria come il primo requisito per stabilire un punto di riferimento che sia determinante nel costringere gli Stati a rinunciare alla guerra e alle rappresaglie come mezzi per risolvere i propri conflitti internazionali, sottomettendo tutte le dispute, senza eccezione, alla decisione di un tribunale internazionale imparziale.³¹¹ Secondo l'autore, mentre non è possibile privare gli Stati della prerogativa di decidere sovranamente sui suoi conflitti e trasferirla ad una autorità imparziale, cioè, ad un tribunale internazionale, sarà del tutto impossibile qualsiasi progresso verso la pacificazione del mondo.³¹² Però, il proprio Kelsen riconosceva che per fare un tribunale di questo tipo con effettività, dinanzi a tutti gli Stati, sarebbe necessario creare una specie di 'forza di polizia internazionale', la quale "es una restricción, si no la total destrucción, de la soberanía de los Estados. Es incompatible con el principio de 'igualdad soberana' proclamado por la Declaración de Moscú."³¹³

La credenza assoluta di Kelsen nel diritto come mezzo di pacificazione internazionale è evidente quando afferma che "[L]a idea del derecho, a pesar de todo, parece todavia ser más fuerte que cualquier otra ideología de poder."³¹⁴ Un punto interessante, che si deve riferire, è che l'autore parla di 'altra ideologia di potere', un'affermazione che lascia implicito che, secondo lui, il diritto è di per sè un'ideologia di potere, invece di essere una scienza con quell'alto livello di purezza che Kelsen sempre professò. Precedentemente, quando abbiamo trattato della *civitas maxima* già si manifestava la sua tendenza a concepire il diritto come qualcosa di più ampio che una scienza, ma adesso, quando analizziamo come sarebbe il funzionamento pratico della sua proposta è ancor più chiaro che l'autore concepiva il diritto come una vera ideologia, come una fonte inesauribile di risposte ai problemi del mondo.

La critica che Kelsen ha fatto alla Lega delle Nazioni illustra con precisione come lui minimizzava l'azione di altri campi del sapere, come la politica, per esempio, come mezzi di soluzione di conflitti internazionali:

Su fracasso puede atribuirse a diversas causas. Una de las más importantes, si no la decisiva, es un defecto fatal de su estructura, el hecho de que los autores del Pacto colocaron en el centro de su organización internacional no al Tribunal Permanente de Justicia Internacional, sino a una especie de

³¹¹ *Ibidem*, p. 47.

³¹² "Mientras no sea posible privar a los Estados interesados de la prerrogativa de decidir la cuestión del derecho y transferirla de una vez a una autoridad imparcial, a saber, un tribunal internacional, es completamente imposible todo nuevo progreso en el camino de la pacificación del mundo." *Ibidem*.

³¹³ *Ibidem*, p. 52.

³¹⁴ *Ibidem*, p. 53.

gobierno internacional, el Consejo de la Liga de Naciones. La Asamblea de la Liga, su otro órgano, colocado junto al Consejo, produce la impresión de una asamblea legislativa internacional. El dualismo de gobierno y parlamento estaba probablemente presente con mayor o menor claridad en las mentes de los fundadores cuando crearon los dos órganos principales de la Liga.³¹⁵

Secondo Kelsen, la Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite rappresentò un avanzo se comparata con la Lega delle Nazioni, soprattutto per aver aumentato il grado di centralizzazione del potere in quell'organizzazione e creato una struttura internazionale di sicurezza reciproca mai veduta nell'ambito internazionale fino a quel momento.³¹⁶ Tuttavia, nella stessa misura che aumentò la centralizzazione di potere aumentò anche la sua concentrazione nelle mani di un numero ormai più ristretto di Stati, che sono proprio quelli che fanno parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, impedendo che i temi concernenti la sicurezza internazionale vengano trattati dalla giuridicità del diritto internazionale, poichè la tendenza di quel Consiglio è affrontare il problema sempre con un atteggiamento eminentemente politico.³¹⁷

Per pensare gli Stati in una condizione di uguaglianza formale tra loro, l'autore afferma che la creazione di un tribunale internazionale con ampi poteri non offenderebbe la sovranità degli Stati:

[L]a creación de un tribunal internacional compuesto de jueces que no representan a los Estados en disputa y que toman, de acuerdo con la mayoría de votos, decisiones que obligan a los Estados en disputa, es considerada en general compatible con la soberanía y la igualdad de los Estados. Esto se debe a la idea de que los tribunales internacionales son competentes únicamente para aplicar el derecho internacional positivo a las disputas que tienen que resolver, de que mediante sus decisiones no pueden imponer nuevas obligaciones o conferir nuevos derechos a los Estados en disputa. Parece que el principio de la igualdad de soberanía es mantenido, en primer lugar, para evitar la posibilidad de la imposición de nuevas obligaciones a un Estado que no lo desee.³¹⁸

Tuttavia, quando Kelsen considera il tribunale internazionale l'istituzione centrale del suo modello di globalismo giudiziario, lui sostiene, come già esposto in precedenza³¹⁹, che la concordanza con le norme di diritto internazionale e con le decisioni giudiziali di questa sfera

³¹⁵ *Ibidem*, p. 75.

³¹⁶ Cfr. H. Kelsen, *Principles of International Law*, cit., p. 40.

³¹⁷ *Ibidem*, pp. 47-49.

³¹⁸ H. Kelsen, *Peace through Law*, trad. spag. cit., p. 70.

³¹⁹ H. Kelsen, *Das Problem der Souveränität...*, trad. it. cit., p. 309.

non avranno bisogno di essere volontariamente accettati dallo Stato al quale si destina la norma o la decisione giudiziale, anche quando si tratti di una civilizzazione che non è presente e riconosciuta all'interno dell'ordine internazionale. Questa possibile incongruenza – tra il principio dell'uguaglianza sovrana e della giurisdizione obbligatoria del tribunale internazionale – si deve, certamente, alla distanza di ventiquattro anni che separa i due testi, *Das Problem der Souveränität...* (1920) e *Peace through Law* (1944), una volta che quest'ultimo fu scritto nel corso della Seconda Guerra Mondiale e con l'autore immerso in un contesto storico che lo costringeva a ritenere la sua idea di *civitas maxima* come una profezia di un futuro non molto prossimo. Anzi, il testo del 1944 aveva anche la pretesa di porsi come una proposta immediata al dopoguerra, stabilendo una 'agenda giuridica'³²⁰ da essere seguita da parte dei vincitori della guerra, nel caso i cui desiderassero attribuire una legittimità giuridica più profonda alla nuova istituzione sovranazionale che sarebbe stata, in seguito, creata e ai processi che si inizierebbero contro gli sconfitti della Seconda Guerra Mondiale. L'autore afferma che “los Estados victoriosos deberían mostrarse deseosos de transferir la jurisdicción sobre sus propios súbditos que hayan delinquido contra las leyes de la guerra al mismo tribunal internacional independiente e imparcial.”³²¹

D'altro canto, una ultima obiezione si può fare ancora alla teoria di diritto internazionale kelseniana: la sua ambiguità per quanto riguarda il tema della guerra.

Malgrado difendesse il Patto Kellog-Briand, il quale praticamente ha rimosso dagli Stati tutte le possibilità di *jus ad bellum*, il pacifismo giudiziario di Kelsen nega la guerra come forma di soluzione di conflitto nello stesso tempo in cui prescrive la creazione di uno Stato mondiale competente per imporre la pace mondiale, anche nel caso in cui sia necessario, per fare ciò, ricorrere alla guerra.³²² Se accadesse in realtà la concentrazione del monopolio della forza nell'ordine internazionale in un solo Stato mondiale, come proposto nella teoria monista, il risultato necessario sarebbe l'illegittimità di tutte le guerre che non vengano autorizzate o perpetrate dall'ordine supremo, cioè, dallo Stato mondiale.

Kelsen considera che “la fuerza y el derecho no se excluyen mutuamente. El derecho es una organización de la fuerza.”³²³ In questo senso, riprendendo anche la comprensione di guerra come espressione massima dell'uso della forza armata³²⁴, diventa perfettamente

³²⁰ “La exigencia de que se castigue a los criminales de guerra es, o debería ser, ante todo, la exigencia de que se castigue a los autores de la segunda guerra mundial, a las personas moralmente responsables por uno de los mayores crímenes en la historia de la humanidad.” H. Kelsen, *Peace through Law*, trad. spag. cit., pp. 91-92.

³²¹ *Ibidem*, pp. 125-126.

³²² *Ibidem*, p. 71.

³²³ *Ibidem*, p. 42.

³²⁴ “La guerre est en principe une action de contrainte comportant l'emploi de la force armée et une intervention illimitée dans la sphère d'intérêts de l'État contre lequel elle est dirigée.” H. Kelsen, *Théorie du droit international public*, cit., p. 41

possibile dedurre che la guerra sarà non solo un ricorso utilizzabile straordinariamente nel modello di *civitas maxima* proposto dal maestro di Vienna, ma come uno strumento giuridico ordinario di conformazione delle volontà degli Stati individuali e, soprattutto, come forma di pacificazione dei conflitti internazionali, nonostante ciò rappresenti la paradossale situazione di ricorrere a una guerra come forma di risolverne un'altra.

Oltre a ciò, quando difendeva la criminalizzazione della guerra e la responsabilizzazione personale dei colpevoli³²⁵, Kelsen affermava che soltanto “basándose en la doctrina del *bellum justum* es posible la ‘culpabilidad por la guerra’”.³²⁶ Altrettanto, C. Schmitt aveva messo in evidenza che il tentativo di criminalizzare la guerra dava nuova forma alle medievali nozioni di *justus hostis* e di guerra giusta (*bellum justum*),³²⁷ di modo che, dal punto di vista della teoria del reato, processare qualcuno e applicare al reo una regola penale retroattiva, poichè quando il fatto è successo tale norma non esisteva, si costituisce in una chiara violazione del principio elementare del *nullum crimen sine lege*. Kelsen rifiutava questa critica sostenendo che esistono principi generali di diritto e, soprattutto, principi morali che determinano che un individuo debba astenersi da una determinata condotta *moralmente condannabile*, anche nell'ipotesi in cui lui sappia che tale condotta non è repressa dalla legislazione vigente. Si osservi che, nuovamente, quando l'autore prende elementi extragiuridici per giustificare l'ambito giuridico, lui rientra nella sua contraddizione interna già riferita anteriormente alcune volte.

Nel commentare gli atti degli sconfitti della Seconda Guerra Mondiale, Kelsen diceva che:

[M]oralmente eran responsables por la violación del derecho internacional en el momento en que realizaron los actos que constituyen un entuerto desde un punto de vista no sólo moral, sino también giuridico. El tratado no hace más que transformar su responsabilidad moral en responsabilidad jurídica. El principio que prohíbe las leyes *ex post facto* no es, con razón, aplicable a ese tratado.³²⁸

Dopo che i fatti storici ebbero dimostrato che il successo della criminalizzazione della guerra di aggressione, come ideato da Kelsen, non giunse – e nemmeno si avvicinò – a quello

³²⁵ “Uno de los medios má eficaces para impedir la guerra y garantizar la paz internacional es la promulgación de reglas que establezcan la responsabilidad individual de las personas que como miembros del gobierno han violado el derecho internacional recurriendo a o provocando la guerra”. H. Kelsen, *Peace through Law*, trad. spag. cit., p. 91.

³²⁶ *Ibidem*, p. 106.

³²⁷ Cfr. Carl Schmitt, *Der Nomos der Erde*, cit., pp. 347-350.

³²⁸ H. Kelsen, *Peace through Law*, trad. spag. cit., p. 104.

che inizialmente lui aveva pensato, D. Zolo concluse che “non ha dunque avuto sviluppi significativi, né in termini normativi, all’interno dell’ordinamento giuridico internazionale, né, tanto meno, dal punto di vista della sua efficacia nello scoraggiare l’uso arbitrario della forza da parte degli Stati.”³²⁹ In questo modo, i tribunali internazionali creati a partire dal modello di Nuremberg hanno avuto come risultato più importante l’etichettatura degli sconfitti come “‘pirati’ da sterminare in nome della giustizia dei vincitori.”³³⁰

Infine, per raggiungere gli obiettivi della presente ricerca, abbiamo ristretto il nostro studio del pensiero kelseniano soltanto ai temi analizzati sopra: (1) l’epistemologia giuridica della Dottrina Pura del Diritto, (2) l’idea di *civitas maxima*, (3) il ruolo dei tribunali internazionali e (4) la condizione giuridica della guerra nel modello monista.

3.2. Il pacifismo cosmopolitico di Norberto Bobbio.

Nella seconda metà del XX secolo, Norberto Bobbio sviluppò una serie di critiche e proposizioni su temi di diritto internazionale, di modo che diventa come uno dei punti di riferimento che il cosmopolitismo e l’universalismo giuridico hanno adottato, oppure che ancora adottano. Nonostante lui abbia scritto innumerevoli opere durante la sua vita, sarà, soprattutto, in *Il problema della guerra e le vie della pace* e *Il Terzo Assente* che possiamo trovare il suo posizionamento teorico chiaramente definito su temi come pace, guerra e il fondamento dell’ordine internazionale. In ambedue le opere possiamo vedere come l’ambiente politico creato dalla Guerra Fredda ha influenzato molti dei suoi ragionamenti, facendo sì che uno dei suoi temi preferiti fosse la guerra.

Le sue influenze teoriche possono essere divise secondo il soggetto: nella filosofia politica, la preferenza di Bobbio per la Teoria dell’Autorizzazione di Hobbes è incontestata; quanto all’etica e al modello di giusnaturalismo da adottare, Kant è la sua ispirazione filosofica più caratteristica; e quanto alla teoria del diritto, Hans Kelsen sarà la sua fonte principale. Così, ereditando un pò di ognuno di questi autori – tra gli altri –, Bobbio si affermò come uno dei giuristi italiani più importanti del XX secolo.

Per quanto riguarda il diritto internazionale, Bobbio considera che i due problemi fondamentali della nostra età sono: l’inefficacia dei diritti umani e la difficoltà di stabilire la pace mondiale.³³¹ Oltre a ciò, considerava la pace come *conditio sine qua non* alla protezione

³²⁹ Danilo Zolo, *La Giustizia dei Vincitori*, Roma-Bari, Laterza, 2006, p. 23.

³³⁰ *Ibidem*, p. 09.

³³¹ Cfr. Norberto Bobbio, *Il terzo assente*, Milano, Edizioni Sonda, 1979, trad. spag. *El tercero ausente*, Madrid, Ediciones Catedra, 1997, p. 127.

effettiva dei diritti umani, visto che il rispetto e l'efficacia di questi diritti sono le forme più appropriate per conservare la pace.³³²

Qualche scelta razionale che debba essere fatta per risolvere questi due problemi, ossia, allo scopo di cercare la pace mondiale e il rispetto dei diritti umani, dovrebbe obbedire a due requisiti elementari: l'attuabilità, “ove s'intenda per attuabilità la possibilità e facilità di attuazione”³³³, l'efficacia, “ove s'intenda per efficacia il potere del mezzo, una volta attuato, di ottenere i risultati sperati.”³³⁴ Bobbio diceva anche che tra tutti gli sforzi già compiuti dall'umanità per risolvere il problema della pace e dei diritti umani, nessun tentativo ha potuto essere “al massimo grado, allo stesso tempo, attuabile ed efficace.”³³⁵

Il periodo storico nel quale Bobbio scrisse grande parte della sua opera, cioè, la Guerra Fredda, fu caratterizzato dal cambiamento del concetto di equilibrio di potenza in “equilibrio di terrore”.³³⁶ Quel timore ininterrotto che imperava quando gli uomini si trovavano in stato di natura fu una delle cause di istituzione dello Stato (*commonwealth*), secondo la teoria hobbesiana, ma il fatto che, attualmente, tutti gli Stati-nazione si trovino nella stessa condizione nella quale gli uomini si trovavano quando allo stato di natura, ossia, in “stato di nazioni”³³⁷, non implicava per Bobbio un grado di pericolo esattamente uguale a quello esistente allo stato di natura:

[L]o que hace falso el llamado equilibrio del terror, sempre buscado y nunca logrado, reside en el hecho que las relaciones de convivencia entre entidades respectivamente independientes, dotadas de fuerza propia y que compiten entre sí, son más inestables que las que se desarrollan dentro de un mismo Estado, donde se ha realizado el proceso de monopolización de la fuerza legítima.³³⁸

L'avvento delle armi nucleari, oltre alla conseguente possibilità di una guerra atomica, la quale avrebbe potuto provocare, come uno dei risultati probabili, l'annientamento della specie umana, ha portato lo “stato di nazioni” il più vicino possibile a un vero stato di natura hobbesiano. L'energia nucleare attribui alle nazioni l'uguaglianza che gli uomini possedevano in stato di natura e che li rendeva possibili distruttori gli uni degli altri, con l'aggravante di

³³² Cfr. Norberto Bobbio, *op. cit.*, p. 133.

³³³ Norberto Bobbio, *Il problema della guerra...*, cit., p. 90.

³³⁴ *Ibidem.*

³³⁵ *Ibidem*, p. 94.

³³⁶ Cfr. Norberto Bobbio, *Il Terzo assente*, trad. spag. cit., p. 76.

³³⁷ Mi permetto di rinviare a David Gauthier, *Logic of Leviathan*, cit., p. 207 ed al mio *Estado de Nações*, cit., pp. 134-136.

³³⁸ Cfr. Norberto Bobbio, *Il Terzo assente*, trad. spag. cit., p. 87.

una possibile e assoluta estinzione della vita umana sulla Terra, il che diventa il contesto dello stato di nazioni ancora più minaccioso che quello dello stato di natura hobbesiano.

Parallelamente al problema nucleare, Bobbio sosteneva che la guerra moderna aveva perso qualsiasi criterio di legittimità e legalità, poichè tanto le cause della guerra (*jus ad bellum*) quanto il modo come questa debba svilupparsi (*jus in bello*) sono stati consegnati al potere assoluto degli Stati sovrani.³³⁹

Di fronte a questo contesto di incertezza per quanto riguarda la continuità dell'esistenza umana, di illegittimità e di illegalità di molte delle guerre successe nella seconda metà del XX secolo, Bobbio cominciava a presentare gli argomenti della sua proposta in favore della pace mondiale quando sosteneva che “le guerre sono tanto poco necessarie che l'uomo ha scoperto da millenni, ed ha applicato nell'epoca storica sempre più estensamente e consapevolmente, un'istituzione atta a impedirle, per lo meno in un dato ambito: la monopolizzazione della forza.”³⁴⁰

Come forma per risolvere questa crisi costante, Bobbio faceva riferimento a quella teoria che, per convenzione, è stata denominata *domestic analogy*³⁴¹. L'autore considerava che, a partire dal suo modello di pacifismo giuridico, alla guerra il “rimedio per eccellenza è l'istituzione del superstato mondiale.”³⁴²

Così, Bobbio pensava di ripetere nel livello internazionale la stessa soluzione che ipoteticamente avrebbe avuto successo a livello statale:

allo stesso modo che gli uomini nello stato di natura sono state necessarie prima la rinuncia da parte di tutti ad un potere unico destinato a diventare il detentore del monopolio della forza, così gli Stati, ripiombati nello stato di natura attraverso quel sistema di rapporti minacciosi e precari che è stato chiamato l'equilibrio del terrore, occorre compiere analogo passaggio dalla situazione attuale di pluralismo di centri di poteri (situazione paragonabile a quella dell'oligopolio, o addirittura del duopolio, piuttosto che a quella della libera concorrenza) alla fase di concentrazione del potere in un organo nuovo e supremo che abbia nei confronti dei singoli stati lo stesso monopolio della forza che ha lo stato nei riguardi dei singoli individui.³⁴³

³³⁹ “Alla crisi della legittimità della guerra si aggiunge ora la crisi della sua legalità. La guerra moderna viene a porsi al di fuori di ogni possibile criterio di legittimazione e di legalizzazione, al di là di ogni principio di legittimità e di legalità; in una parola, essa è incontrollata e incontrollabile dal diritto, come un terremoto o una tempesta. È assoluta nello stesso senso in cui si parla di un sovrano assoluto in contrapposizione ad un sovrano costituzionale.” Norberto Bobbio, *Il problema della guerra...*, cit., p. 65.

³⁴⁰ *Ibidem*, p. 49.

³⁴¹ Si veda il 1.3, *supra*, per ricordare la critica di Hedley Bull alla *domestic analogy*.

³⁴² Cfr. Norberto Bobbio, *Il problema della guerra...*, cit., p. 84.

³⁴³ *Ibidem*, p. 85.

Il modo come sarebbe la monopolizzazione della forza esistente nell'ordine internazionale in uno Stato Mondiale passa per quattro fasi distinte e successive:³⁴⁴

1 – un primo *pactum societatis* nel senso di far sì che gli Stati si accordino tra loro per la non aggressione reciproca e per la costituzione (o “autorizzazione”, d'accordo con la terminologia hobbesiana) di una associazione permanente, cioè, l'istituzione di un terzo al di sopra di tutti gli Stati;

2 – un secondo *pactum societatis* di carattere positivo, ossia, un accordo dove tutti gli Stati concordino di stabilire tra loro norme per la risoluzione di controversie future senza che, per ciò, sia necessario l'uso della forza militare;

3 – un *pactum subjectionis* nel quale tutti gli Stati concordino, volontariamente, nel sottomettersi al potere comune attuato da questo nuovo ente, anche nelle situazioni in cui le norme sovranazionali vengano applicate in dissonanza con gli interessi interni degli Stati;

4 – un ultimo accordo nel senso di assicurare il riconoscimento e la protezione effettiva di tutte le libertà civili e politiche che siano necessarie per impedire che il potere costituito possa diventare dispotico.

Quello che Bobbio proponeva era un modello di organizzazione internazionale basata non soltanto su un mero *pactum societatis*, poichè questo sarebbe inefficace ogni volta che uno Stato si negasse a adempiere con le norme che sono contrarie ai suoi particolari interessi; il centro strutturale della sua proposta era propriamente il *pactum subjectionis*: con base in questo patto, il diritto – assicurato istituzionalmente – diventa il mezzo attraverso il quale la pace sarà perseguita e mantenuta.³⁴⁵

Secondo Bobbio, ogni concetto di pacifismo possiede come punto di riferimento la nozione di pace perpetua di Kant, nella quale la pace è considerata come un bene degno di essere perseguito da qualsiasi essere razionale.³⁴⁶ All'interno di questa nozione generica di

³⁴⁴ Cfr. Norberto Bobbio, *Il Terzo assente*, trad. spagn. cit., p. 12; pp. 258-259; p. 302

³⁴⁵ Cfr. *Ibidem*, p. 184.

³⁴⁶ Cfr. Norberto Bobbio, *Il problema della guerra...*, cit., p. 138.

pacifismo sarà possibile anche trovare le seguenti speci: a) pacifismo strumentale³⁴⁷, b) pacifismo istituzionale³⁴⁸ e c) pacifismo finalistico³⁴⁹.

Nel considerare lo strumentale e il finalistico troppo difficili da attuare e per considerarli anche utopici, Bobbio faceva una difesa del pacifismo istituzionale come la forma più attuabile di pacifismo, poichè parte dall'idea che

Caduta l'illusione che l'avvento della pace sia un fatto naturale, scritto a lettere incancellabili nella storia dell'evoluzione, il problema della pace è diventato, anzi sarebbe meglio dire, è ridiventato un problema morale. In questo senso il pacifismo di oggi non è più passivo, ma attivo: è una ricerca dei rimedi più idonei a instaurare la pace, e di un'azione conseguente.³⁵⁰

Uno dei problemi del pacifismo istituzionale di Bobbio è il carattere ideologico che il suo discorso argomentativo molte volte assume. Malgrado lui non abbia mai negato che il suo pacifismo istituzionale fosse un'ideologia politica³⁵¹, è molto difficile attribuire il grado di scientificità giuridica che Bobbio desiderava quando diversi concetti – compresi i più essenziali, come i diritti umani e la pace – già si trovano definiti *a priori* nella proposta dell'autore e considerati da lui come universali, indipendentemente da qualsiasi consultazione dei destinatari della sua proposta. Per essere più preciso, basta soltanto ricordare che Bobbio riteneva la kantiana unità del genere umano come uno dei fondamenti della dottrina dei diritti umani e del proprio ordine internazionale.³⁵² Se tale unità possa magari essere sostenuta dal punto di vista biologico, lo stesso non succede quando osserviamo concetti di morale e di giustizia come riferimenti, poichè, anche dinanzi a tutti i tentativi già attuati, non è possibile affermare con assoluta precisione che almeno uno degli innumerevoli diritti presenti nelle

³⁴⁷ “Nel pacifismo strumentale conviene distinguere due momenti: il primo momento è rappresentato dallo sforzo per distruggere le armi o almeno ridurne al minimo la quantità e la pericolosità; il secondo momento è rappresentato da tutti i tentativi compiuti allo scopo di sostituire i mezzi violenti con mezzo non violenti, e quindi di ottenere con altri mezzi lo stesso risultato.” *Ibidem*, p. 79.

³⁴⁸ Bobbio ha diviso il concetto di pacifismo istituzionale in “pacifismo giuridico” e “pacifismo sociale”, di modo che questo cerca la pace attraverso la rivoluzione sociale, mentre quello attraverso il consolidamento del diritto come forma di mediazione dei conflitti nell'ordine internazionale. Cfr. *Ibidem*, p. 83.

³⁴⁹ Secondo Bobbio il pacifismo finalistico è avuto come un problema etico-religioso oppure come un problema biologico-istintivo, essendo che “[I]l problema della guerra e della pace per i primi è un problema di conversione, per i secondi, posto che sia solubile, di *guarigione*. Gli uni confidano nella pedagogia, cioè in una opera di persuasione, i secondi in una terapia, cioè in un trattamento.” *Ibidem*, p. 89.

³⁵⁰ *Ibidem*, p. 115.

³⁵¹ “Anche la storia del pacifismo, come la storia di altre ideologie, può essere contrassegnata da questi due movimenti: a) dall'utopia alla scienza, cioè dall'elaborazione di progetti destinati a restare senza alcuna efficacia pratica all'indagine delle cause che determinano le guerre e conseguentemente dei rimedi che dovrebbero porvi fine; b) dalla teoria all'azione, cioè dalla riflessione filosofica sulla guerra e sulla pace come momenti necessari dello sviluppo storico e dall'analisi scientifica sulle cause della guerra e sulle condizioni della pace alla costituzione di movimenti organizzati per l'attuazione di questa o quella idea della pace.” *Ibidem*, p. 141.

³⁵² Cfr. Norberto Bobbio, *Il Terzo assente*, trad. spag. cit., pp. 159-162.

molteplici dichiarazioni dei diritti umani sia rispettato, oppure soltanto riconosciuto come legittimo e valido, da tutti i popoli civilizzati del mondo.

Non stiamo criticando il concetto materiale dei diritti umani in Bobbio (soprattutto perchè questo compito non è tra gli obiettivi della presente ricerca), visto che lui riconosceva, in diversi momenti del suo *L'età dei diritti* (1990) e in altre opere, la difficoltà e magari proprio l'impossibilità di arrivare a un consenso universale sul contenuto del catalogo dei diritti umani, dovuto al fatto di trattarsi di una dottrina con scarso rigorismo analitico e una insufficiente fondamentazione filosofica.³⁵³ Il punto sul quale dobbiamo concentrarci è come la struttura sovranazionale proposta da Bobbio già nasce condizionata da una comprensione deontologica e assiologica evidentemente occidentale. Oltre a presentare il modello repubblicano – così come ha fatto Kant nel suo *Zum ewigen Frieden* – come il più adeguato a tutti gli Stati che desiderino fare parte di una confederazione di Stati, Bobbio diceva ancora che “una confederación de estados es tanto más estable quanto más homogéneos son sus miembros.”³⁵⁴ Lui ricordava che Kant riconosceva il fatto che tutti gli Stati non sono omogenei, ma che questo criterio aveva come finalità quello di stabilire l'omogeneità come *conditio sine qua non* all'esito del suo progetto di pace perpetua.³⁵⁵

Sono aporie come queste che rendono la proposta di Bobbio non praticabile o di difficile concretizzazione nel contesto delle relazioni internazionali. La difesa di criteri escludenti, come il repubblicanesimo e altri elementi che attribuiscono omogeneità alla confederazione, ci permette di concludere che la sua proposta è formalmente cosmopolita, poichè sostanzialmente si trova eccessivamente vincolata a un modello di organizzazione politica occidentale, ma che nemmeno nello stesso Occidente conseguirebbe trovare i requisiti che richiede.

Altro punto altamente controverso è se il ‘Terzo’ (*super partes*) che Bobbio difendeva non tenderebbe a venire catturato da qualche potenza o da qualche gruppo di potenze. Se osserviamo, senza grande rigore metodologico, il comportamento delle principali organizzazioni internazionali – in particolare, l'ONU – per quanto riguarda i richiami delle grandi potenze mondiali, soprattutto rispetto agli Stati Uniti, e come queste organizzazioni si comportano verso gli Stati più deboli e poveri, non sarà difficile trovare uno schema comportamentale dove tali organismi internazionali tendono a considerare le necessità dei paesi più ricchi a scapito delle necessità dei più deboli. La creazione di un singolo e super

³⁵³ Cfr. Norberto Bobbio, *L'età dei diritti*, cit., pp. 05-16.

³⁵⁴ Norberto Bobbio, *Il Terzo assente*, trad. spag. cit., p. 145.

³⁵⁵ Cfr. *Ibidem*.

potente Stato Mondiale – il quale potrebbe chiamarsi forse “World’s Leviathan” – sarebbe un passo avanti non verso l’effettività dei diritti umani e della pace mondiale, ma probabilmente in direzione all’istituzionalizzazione e concentrazione assoluta del potere politico esistente nella sfera internazionale nelle mani di quelli che già sono attualmente i grandi detentori del potere economico, politico e militare nel mondo; però, questo non sarebbe il peggiore dei risultati, poichè esisterebbe ancora la possibilità che un unico Stato nazionale manipolasse con esclusività questo nuovo “Leviatano sovranazionale”. Dopo la perdita della sua sovranità, non resterà altra possibilità agli Stati nazionali che obbedire agli ordini di quello Stato Mondiale da loro istituito e autorizzato.

Discutibile è anche il grado di “avanzo istituzionale” che Bobbio vedeva nelle Nazioni Unite. Per lui, l’ONU avrebbe prodotto una maggiore democratizzazione delle relazioni internazionali, tanto che mancherebbero soltanto alcune riforme per diventare il ‘Terzo’ proposto nella sua opera.³⁵⁶ Si deve ammettere che, quando comparata con la Lega delle Nazioni, l’ONU presentò veramente diversi avanzi e conquiste per i suoi membri – in particolare, per quelli che fanno parte del Consiglio di Sicurezza.³⁵⁷ Tuttavia, parlare di democratizzazione all’interno di un organo che conserva l’integralità del potere decisionale concentrato nelle mani del Consiglio di Sicurezza, soprattutto sulle materie più importanti di politica internazionale, sembra essere contraddittorio con la propria struttura istituzionale dell’ONU. È vero che Bobbio non ha potuto assistere a tutto che è successo dopo l’11 settembre, ma anche nel periodo in cui era vivo presenziò a innumerevoli episodi nello scenario internazionale che mettevano la propria utilità dell’ONU alla prova, oltre al fatto che la Guerra Fredda è stata una fonte inesauribile di situazioni, all’interno dell’ONU, dove il concetto di democrazia sembrava incompatibile con il modello politico adottato di distribuzione interna di poteri e competenze in quell’organismo internazionale, giacchè tutte le decisioni sulle materie cruciali restavano sempre concentrate nelle mani dei leader politici dell’URSS e degli Stati Uniti. Con esso, conclusioni molto ottimiste quanto alle conquiste che l’ONU ha ottenuto nello scenario internazionale devono essere prese con cautela e sempre usando dei fatti storici come controprova.

Infine, si può dire che i propositi che hanno guidato l’opera di Bobbio sono stati sempre i più nobili al diritto internazionale e alle relazioni internazionali. Però, il fatto di avere trattato di diversi temi e avere lasciato molte domande senza risposte – come lui stesso ha riconosciuto in diversi momenti – fa che la sua opera sia passibile di critiche dovute alle

³⁵⁶ Cfr. *Ibidem*, pp. 302-303.

³⁵⁷ Cfr. *Ibidem*, pp. 141-142.

insufficienze teoriche che di conseguenza sono apparse. Quello che proponemmo con la nostra analisi del pacifismo cosmopolita di Bobbio non fu produrre una critica al contenuto sostanziale della sua opera, poichè i suoi fini e propositi sono indubbiamente preziosi per l'umanità, ma abbiamo provato ad esporre i punti in cui la forma, cioè, il mezzo, per arrivare a tali fini si dimostrò teoricamente deficitario e incompatibile con diversi elementi fattuali presentati dall'attuale congiuntura delle relazioni internazionali.

Nello stesso modo in cui avviene con altre correnti dell'universalismo giuridico, l'aspetto strumentale tende a preponderare quando confrontato con l'aspetto materiale, rendendo di scarsa utilità pratica quei fini che non trovano mezzi abili a renderli attuabili.

3.3. Il *global constitutionalism* di Richard Falk.

Negli ultimi tre decenni del XX secolo e dell'inizio del XXI secolo, Richard A. Falk si mise in evidenza costruendo una teoria politico-filosofica che lo portò alla condizione di essere uno degli autori che più hanno contribuito all'affermazione dell'universalismo giuridico come la (suppostamente) migliore proposta da esser seguita dalla comunità internazionale. La sua opera ha il merito di avere mantenuto una coerenza interna pur cominciando ad essere costruita quando il mondo era ancora ideologicamente diviso in comunismo/capitalismo, ossia, tra USA/URSS. Oltre a ciò, il pensiero dell'autore assorbì gli effetti dei diversi processi di globalizzazione anche in modo coerente con quello che lui proponeva, soprattutto all'inizio degli anni '80 del secolo scorso. "Istituzionalismo pacifista", "centralismo globale", "salvazionismo radicale" e "globalismo giuridico" sono alcune delle etichette che il lavoro di Falk già ha ricevuto. Però, adotteremo qui l'etichetta *global constitutionalism*, per essere il più adeguato a spiegare il fondamento teorico della sua proposta filosofica del diritto internazionale.

Il primo punto controverso nell'opera di Falk è come epistemologicamente lui abborda la dottrina dei diritti umani. Cercando di mantenere una argomentazione scientifica, suppostamente ristretta ai fondamenti teorici dell'ordine politico-giuridico internazionale, l'autore tratta reiterate volte – e in diverse opere – il tema dei diritti umani come se questo fosse una ideologia politica.

Pure sotto l'egida della bipolarizzazione politica che divise il mondo durante la Guerra Fredda, Falk sosteneva che "to promote human rights necessarily implies mounting an

anticommunist ideological attack, with all that this portends for deteriorating Soviet-American relations.”³⁵⁸

Inizialmente, si percepisce che, così come qualsiasi ideologia politica, la contingenza è il segno caratteristico di questa dottrina, tanto che Falk riconosce che:

[I]f Carter emphasis is abandoned or leads to his electoral repudiation, the status and cause of human rights is likely to be set back seriously. If it succeeds, even in part, the whole cycle of waning and waxing may be shifted slightly to the left, making space II (*Governmental Settings*) rather than space IV (*Domestic Implementation of Human Rights in United States*) the main focus for coalition-building activities.³⁵⁹

In questo modo, l'autore, indirettamente, dimostra che la dottrina dei diritti umani è sostanzialmente una ideologia politica, poichè riconosce che l'essenza della protezione dei diritti umani è prodotto di un combattimento tra forze sociali opposte e non può venire intesa come un'attività capace di creare diritti o come una forma di persuasione razionale.³⁶⁰ Se fosse corretta la *naturalist notion* secondo la quale alcuni diritti sono inerenti alla natura umana e che, semplicemente per questo, devono venire rispettati da qualsiasi società civilizzata, non avverrebbe quella che, secondo Falk, è la principale difficoltà della logica naturalista: “the vagueness of the norms and ambiguity of the mandate.”³⁶¹

La vaghezza della prescrizione normativa, alla quale si riferisce Falk, caratterizza la retorica dei diritti umani, una volta che è conseguenza diretta della pretesa universale che questa dottrina si propone di raggiungere. L'indifferenza verso il particolare, verso le realtà proprie delle comunità regionali e nazionali, oltre alla necessità che il concetto possiede di racchiudere nella sua propria esistenza linguistica tutta la dimensione fenomenologica presentata dai più diversi popoli, fa sì che l'attuazione del contenuto dei diritti umani non sia sempre effettiva, a causa della vaghezza oppure dell'eccessiva precisione normativa.

Nonostante tutti questi problemi che decorrono dalla struttura epistemologica propria della logica naturalista, l'autore conclude che, per quanto riguarda le altre logiche da lui citate (*statist, imperialist, globalist, transnationalist e populist*), la *naturalist* è quella che meglio si adatta al periodo di transizione in cui viviamo, poichè “helps to orient other ordering logics around emergent values, building a normative foundation and social consensus that will help

³⁵⁸ Richard Falk, *Human rights and State Sovereignty*, N.Y., Holmes&Meier, 1981, p. 25.

³⁵⁹ *Ibidem*, p. 30

³⁶⁰ “In essence, then, the protection of human rights is an outcome of struggle between opposed social forces and cannot be understood primarily as an exercise in law-creation or rational persuasion.” *Ibidem*, p. 34.

³⁶¹ “The main difficulty with naturalist logic relates to the vagueness of norms and ambiguity of the mandate.” *Ibidem*, p. 43

create the sort of community sentiments needed if a beneficial form of world order is to be brought into being some time early in the twenty-first century.”³⁶²

Parallelamente e come conseguenza dell’ideologizzazione che permea – o, per dire meglio, fonda – la dottrina dei diritti umani, possiamo vedere Falk ripensare il concetto di Stato-nazione nell’era della globalizzazione.

L’autore afferma che il modello westphaliano viene gradualmente sostituito da una nuova prospettiva normativa dove la dimensione territoriale propria dello Stato moderno non è più un elemento impeditivo alla comunicazione e al contatto interculturale.³⁶³ Il lato positivo di questo *displacement* dello Stato nazionale nella condizione di unico attore della politica mondiale sarebbe la possibilità di pensare un ordine internazionale meno militarizzato e più propizio alla solidificazione di istituzioni globali.³⁶⁴ L’erosione della sovranità nazionale³⁶⁵, nel caso in cui fosse combinata con una politica globale di *human governance*, ossia, con una agenda politica internazionale guidata dai valori suppostamente universali tutelati dalla dottrina dei diritti umani e guidata anche da una *globalization-from-below*³⁶⁶, permetterebbe di trasformare il ruolo della società civile globale in qualcosa non meramente secondario, ma centrale nella creazione e conduzione delle politiche globali.³⁶⁷

Falk arriva al punto di affermare che l’indebolimento della sovranità nazionale non implica, necessariamente, nel rafforzamento di una *geogovernance* guidata dal *human interest*, poichè le forze dei mercati internazionali possono assumere il controllo della politica internazionale e determinarne l’agenda a partire dai suoi interessi economici.³⁶⁸ Lui sostiene anche che un cambiamento funzionale nella logica dell’ordine internazionale non implicherebbe nella riduzione interna dell’autonomia politica degli Stati³⁶⁹ – come se fossero assolutamente dissociabili la sovranità esterna e la sovranità interna di uno Stato. Però, il più

³⁶² *Ibidem*, p. 62.

³⁶³ Cfr. Richard Falk, *Predatory Globalization*, Cambridge, Polity Press, 1999, p. 35.

³⁶⁴ Cfr. Richard Falk, *On Human Governance*, cit., p. 79.

³⁶⁵ Sull’erosione della sovranità nazionale, cfr. Richard Falk, *op. cit.*, pp. 96-103.

³⁶⁶ “These ideological and operational aspects of globalization are associated with the way in which transnational market forces dominate the policy scene, including the significant co-optation of state power. This pattern of development is identified here as ‘globalization-from-above’, a set of forces and legitimating ideas that is in many respects located beyond the effective reach of territorial authority and that has enlisted most governments as tacit partners. But globalization, so conceived, has generated criticism and resistance, both of a local, grass-root variety, based on the concreteness of the specifics of time and place – for example, the siting of a dam or a nuclear power plant or the destruction of a forest – and on a transnational basis, involving the linking of knowledge and political action in hundreds of civil initiatives. It is this latter aggregate of phenomena that is described here under the rubric of ‘globalization-from-below’. (...) What is the normative potential of globalization-from-below? The idea of normative potential is to conceptualize widely shared world order values: minimizing violence, maximizing economic well-being, realizing social and political justice, and upholding environmental quality.” Richard Falk, *Predatory Globalization*, cit., p. 130.

³⁶⁷ Cfr. Richard Falk, *On Human Governance*, cit., p. 101.

³⁶⁸ Cfr. Richard Falk, *op. cit.*, p. 103.

³⁶⁹ Cfr. Richard Falk, *Human Rights and State Sovereignty*, cit., p. 60.

grave sembra essere il fatto che l'autore sottovaluta il livello di consolidamento e pressione che i mercati internazionali già godono sulle economie locali e che, nel caso in cui sparisca in assoluto la sovranità nazionale, soltanto tenderebbe ad aumentare, mentre le strutture di *human governance* proposte da lui sono ancora troppo incipienti o inesistenti.

Oltre a ciò, quando afferma che gli Stati che si sono più beneficiati dalle prerogative venute dal potere sovrano sono gli Stati che recentemente passarono per un periodo dittatoriale o neocoloniale, Falk ignora totalmente il fatto che la sovranità non è mera potenza, poichè richiede anche azione – e possibilità effettive di azione –, e gli Stati da lui riferiti quasi sempre finiscono per cedere dinanzi al minimo conflitto con gli Stati più industrializzati e avanzati, visto che sono questi che concentrano il potere economico, politico e militare sufficiente per far preponderare le rispettive volontà quando in conflitto con Stati meno importanti nell'ambito internazionale.³⁷⁰

Inoltre, Falk sostiene che

A world order critique of the state does not entail a call for its elimination as a form of political order. It argues in favor of eroding the dominance of the state, especially in the more industrialized societies, by enhancing governance structures of both international and intranational character. This process can and should proceed initially in the countries of the North, and then gradually be extended to the Third World.³⁷¹

Come già abbiamo esposto precedentemente³⁷², i fatti dimostrano che quelli che più si avvalgono delle strutture sovranazionali di *governance*, sia nell'economia, nella politica o in qualsiasi altro campo, sono, in generale, i paesi che compongono la Triade, o quelli in via di sviluppo – come l'India e la Cina – che sono capaci di esplorare più profondamente i rapporti con i membri della Triade. Quando Falk sostiene l'erosione dello Stato nazionale a favore dello sviluppo delle “governance structures of both international and intranational character”, disprezza uno degli elementi più importanti in qualsiasi processo di investigazione che si proponga di presentare considerazioni prescrittive: l'elemento fattuale.

³⁷⁰ “Nevertheless, the negative generalization holds even in the Third World to the extent that governing coalitions must rely on authoritarian prerogatives to sustain order. Since this condition pertains so widely, the most elaborate normative claim that can be advanced on behalf of the state as a framework for national life is that it has displayed an impressive capacity to assure an increasing measure of national autonomy for the peoples of the world, especially in those areas liberated from colonial rule in the last several decades. For these societies, the state as a political actor has achieved important goals, and is regarded by all parts of the political spectrum as a positive phenomenon. Such governing elites are not ready to relinquish their sovereignty to any external actor, whatever the global rationale, nor to diminish their internal control, even on behalf of ethnic groups pressing their own claims for autonomy and self-determination.” *Ibidem*, p. 99.

³⁷¹ *Ibidem*.

³⁷² Si veda Cap. 1 e Cap. 2, *supra*, soprattutto il 2.3.

Secondo Falk, lo Stato nazionale possiede il grande problema di essere costantemente coinvolto in politiche che sono prive di qualsiasi considerazione per i *world order values*.³⁷³ I valori di tali politiche sono orientati in modo che per ogni passo avanti un altro sia dato indietro, poichè la burocrazia statale impedisce che siano attuate politiche di protezione dei diritti umani.

Però, il modello sovranazionale genuinamente universale da lui difeso, dove avrebbero spazio soltanto quei paesi che abbandonassero tutte le forme di autoritarismo e riconoscessero la dottrina dei diritti umani come universalmente valida, sarebbe anche basato su una struttura politica che tende a ripetere la stessa burocrazia e gli stessi vizi che caratterizzano lo Stato nazionale. Il rafforzamento delle Nazioni Unite – o di qualsiasi altra struttura sovranazionale con competenza quasi illimitata e alto livello di concentrazione di potere, come succede con l'ONU – significherebbe la ripetizione del modello statale di gestione politico-amministrativa.

Pochi, certamente, non sarebbero d'accordo con il fatto che “we need a growing number of influential individuals and groups who will think, feel, and act like planetary citizens, as well as fulfill traditional roles as loyal participants in local and national community processes”³⁷⁴; ma gli effetti concreti dell'influenza di questi *planetary citizens* nella produzione di politiche globali sarebbero scarsi – così come lo sono oggi – quando confrontati con il potere di *bargain* che i grandi attori dello scenario internazionale godono. Hedley Bull ricordava che “[F]orse è più probabile che un'autorità centralizzata rifletterà i valori delle grandi potenze oggi prevalenti, le sole ad avere la possibilità di metterla in atto.”³⁷⁵

Esiste un'altra questione che merita di essere riferita molto rapidamente, nonostante la presente ricerca non abbia come obiettivo affrontarla direttamente: la questione del contenuto sostanziale dei diritti umani.

Nel *Human Rights and State Sovereignty*, l'autore critica il carattere autoritario di molte formulazioni esistenti nel diritto internazionale sui diritti umani, riconoscendo inoltre che questa è una dottrina peculiare al liberalismo occidentale che cerca di essere applicata come se fosse universale.³⁷⁶ Falk aggiunge che riformulazioni attinenti al contenuto e alle prescrizioni presentate da tale dottrina devono venire trattate all'interno di un contesto dove i paesi delle più diverse ideologie siano sentiti, ma, per tanto, lui considera che, nonostante le critiche esistenti, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino è un

³⁷³ Richard Falk, *op. cit.*, p. 102.

³⁷⁴ *Ibidem*, p. 103.

³⁷⁵ Hedley Bull, *op. cit.*, p. 349.

³⁷⁶ Cfr. Richard Falk, *Human rights and State Sovereignty*, cit., p. 137.

documento che si inquadra negli interessi di paesi non soltanto capitalisti e occidentali.³⁷⁷ Secondo lui, è come se tutti i dibattiti esistenti sulla dottrina intorno alla propria validità universale di diversi diritti presenti in tale documento fossero un mero dibattito intorno all'effettività o attuazione di diritti già definiti *a priori*.³⁷⁸ Come forma di miglioramento del contenuto del catalogo dei diritti umani, l'autore ritiene che è all'interno di un contesto di *global governance* solidamente fondato su un progetto normativo, capace di contare, soprattutto, su una *World Court*, che sarà possibile sormontare le logiche autoritarie e pretoriane che preponderano nei paesi che non riconoscono o non attuano la dottrina dei diritti umani.³⁷⁹ Insomma, lui propone che si stabilisca un dibattito interculturale – chiamando anche ideologie distinte – sul contenuto sostanziale dei diritti umani, ma già determina aprioristicamente le possibilità di scelta che avremo e quali obiettivi il dibattito dovrà raggiungere.

Secondo Falk, la nozione di *global community* è decisiva nel permettere che la concentrazione di potere politico esca dalle mani dello Stato-nazione e arrivi all'ordine sovranazionale, poichè quella nozione è “the animating ideal of an alternative world order system, leading to a dialectical emphasis on the unity of the whole and on the dignity of the individual and distinct substate groups.”³⁸⁰ Si tratta di un ‘globalismo centralista’, filosoficamente lockeano – in opposizione alla tradizionale matrice hobbesiana delle relazioni internazionali –, direttamente legato alle nozioni di “democrazia transnazionale” e di “costituzionalismo globale”, avendo come principi guida la garanzia della pace mondiale e la protezione dei diritti umani.³⁸¹

Quello che lui propone è un modello di “costituzionalismo globale” dove fosse creata una struttura sovranazionale destinata a rendere effettivi i diritti umani indipendentemente dalle volontà dei leader politici degli Stati nazionali, una volta che:

Il costituzionalismo dovrebbe essere inteso, prima di tutto, come la complessa dinamica del ‘costituire’ attraverso iniziative democratiche,

³⁷⁷ *Ibidem*, p. 138.

³⁷⁸ Per ulteriori informazioni sul dibattito intorno al contenuto dei diritti umani, rinviamo in speciale a Luigi Ferrajoli, *Diritti Fondamentali*, Roma-Bari, Laterza, 2001. Si veda anche Antonio Cassese, *I Diritti Umani Oggi*, Roma-Bari, Laterza, 2005; Id, *Umano-Disumano. Commissariati e prigionieri nell'Europa di oggi*, Roma-Bari, Laterza, 1994; Michael Ignatieff, *Human Rights as Politics and Idolatry*, Princeton, Princeton University Press, 2001; Philip Alston e Henry J. Steiner, *International human rights in context*, Oxford, Oxford University Press, 2000; Jurgen Habermas e Charles Taylor, *Multiculturalismo*, Milano, Feltrinelli, 1998; e Norberto Bobbio, *L'Età dei Diritti*, Torino, Einaudi, 1990.

³⁷⁹ Cfr. Richard Falk, *On Human Governance*, cit., pp. 249-250; e Id, *Human rights and State Sovereignty*, cit., pp. 181-182; e Id. *Predatory Globalization*, cit., pp. 182-184.

³⁸⁰ Richard Falk, *Human rights and State Sovereignty*, cit., p. 182.

³⁸¹ Cfr. Danilo Zolo, *Globalizzazione*, cit., p. 72.

sotto gli auspici di donne e uomini di tutto il mondo che agiscono localmente, a livello di movimenti di base, all'interno di comunità politiche esistenti, e tuttavia con un occhio politico a un più vasto orizzonte di tempo e spazio. 'Costituire' è il principio democratico del costituzionalismo (agire localmente, pensare globalmente; impegno ora, in nome del dopo).³⁸²

Il carattere "iniziale" di questo nuovo ordine ideato da Falk è fortemente discusso da H. Bull, poichè "ci dicono anche che dobbiamo dare vita a un nuovo inizio, e progettano un nuovo ordine mondiale, ma noi siamo nel mezzo di un processo, e non al suo inizio, e non si dà qualcosa come una 'nova partenza'".³⁸³

Questo costituzionalismo globale sarebbe raggiunto tramite l'istituzione di una struttura "quasi-governativa" in scala internazionale, mantenendo un rapporto con la "legge fondamentale" riferita da Falk, cioè, la Carta delle Nazioni Unite.³⁸⁴ Mentre le condizioni storiche non si presentano favorevoli ad una proposta di costituzionalismo globale come questa, lui colloca l'azione della società civile globale, delle organizzazioni non governative dei diritti umani e di difesa dell'ambiente, oltre all'azione, all'interno della stessa ONU, di un gruppo di lavoro destinato a "preparare un insieme coerente di obiettivi e di proposte per sostanziare la richiesta di costituzionalismo globale."³⁸⁵ L'autore afferma inoltre che gli studi di questo gruppo di lavoro dovrebbero difendere "l'idea di una seconda assemblea, eletta direttamente dalle popolazioni, all'interno delle Nazioni Unite, che avrebbe l'autorità concorrente alla selezione del segretario generale dell'ONU così come alle operazioni di messa in vigore del diritto e delle sanzioni sovranazionali."³⁸⁶ Conclude, su questo tema, sostenendo che l'obiettivo più importante di questo gruppo di lavoro "sarebbe quello di delineare i contorni di una politica globale dedicata alla pace, al benessere economico, ai diritti umani, alla democrazia e alla protezione ambientale."³⁸⁷

D. Zolo presenta alcune obiezioni alla proposta di Falk, poichè considera che lui parte da una retorica universalista, la quale ritiene il preambolo della Carta delle Nazioni Unite come fondamento all'ordine internazionale, ma che dimentica il fatto che l'intera

³⁸² Richard Falk in D. Held, D. Archibugi, R. Falk, M. Kaldor, *Cosmopolis*, Roma, Manifestolibro, 1993, p. 132.

³⁸³ Hedley Bull, *op. cit.*, p. 350.

³⁸⁴ "Questo costituzionalismo globale rappresenterebbe una presenza istituzionale complessa su scala internazionale, con un carattere potenzialmente quasi-governativo e una presenza operativa all'interno di una cornice costituzionale priva di vincoli rigidi, a cui potrebbe essere conferito un contenuto più specifico facendo riferimento ad una legge fondamentale già esistente (ossia la Carta delle Nazioni Unite); potrebbe anche essere una azione mirata al conseguimento di alcuni principi normativi che sono sanciti in modo inequivocabile nel diritto positivo internazionale." Richard Falk in D. Held, D. Archibugi, R. Falk, M. Kaldor, *Cosmopolis*, cit., p. 135.

³⁸⁵ Richard Falk in D. Held, D. Archibugi, R. Falk, M. Kaldor, *Cosmopolis*, cit., p. 155.

³⁸⁶ *Ibidem*.

³⁸⁷ *Ibidem*.

struttura costituzionale dell'ONU è ispirata nel modello gerarchico della Santa Alleanza, di modo che “il compito di mantenere e ristabilire la pace è affidato, di fatto, ai soli membri permanenti del Consiglio di Sicurezza e la direzione strategica delle operazioni belliche è attribuita, di diritto, esclusivamente ai loro vertici militari.”³⁸⁸

Analizzando il *global constitutionalism* di Falk a partire dal contesto politico-giuridico internazionale del dopo Guerra Fredda, soprattutto dopo il consolidamento, nell'ultimo decennio del secolo scorso, degli Stati Uniti come l'unica superpotenza esistente, D. Zolo sostiene ancora che

è poco realistica, infine, l'aspettativa che la massima potenza mondiale si impegni in una guerra che abbia le proporzioni, i rischi e i costi della Guerra del Golfo solo per ripristinare l'ordine internazionale e garantire la pace. Più realistico è considerare che dal punto di vista del governo degli Stati Uniti l'impegno a reagire alle violazioni dell'ordine internazionale coincide con l'impegno a ristabilire selettivamente lo *status quo* tutte le volte in cui — e soltanto quando — siano in gioco gli “interessi vitali” del paese. Non è un mistero che entro la strategia della *global security* rientrava la protezione degli interessi degli Stati Uniti nell'area del Golfo.³⁸⁹

Dopo aver visto la sua opera ricevere critiche nel senso di essere ‘utopica’ o ‘idealista’, la questione concernente la possibilità di riforma delle Nazioni Unite è affrontata da Falk in modo più realistico nella sua opera del 1999, *Predatory Globalization*. Qui, lui affronta le critiche, soprattutto di H. Bull, e riconosce che, malgrado sia possibile, è improbabile una riforma dell'ONU capace di renderla più democratica e coerente con la dottrina dei diritti umani.³⁹⁰ Tuttavia, lui parla adesso sulla possibilità di combinare un Gandhismo con una *culture of human rights* come strumenti di pressione non istituzionalizzati, ma che necessariamente non sarebbero senza effetti, anche riformatori, nella struttura dell'ordine internazionale e, di conseguenza, nella propria struttura istituzionale dell'ONU.³⁹¹

³⁸⁸ Danilo Zolo, *Cosmopolis*, cit., p. 58.

³⁸⁹ *Ibidem*, p. 59.

³⁹⁰ Cfr. Richard Falk, *Predatory Globalization*, Cambridge, Polity Press, 1999, p. 124.

³⁹¹ “But it is not the only path that leads in such a direction. Another more radical possibility is by way of a displacement of political realism as the basis for governance at all levels of social organization. Such a displacement could take many forms, but perhaps the most appealing prospect from the vantage point of the present is some combination of Gandhism and what has come recently to be called ‘the culture of human rights’. Such an aspirational future seems like a pipe dream at present; but, as observed earlier, only a decade ago so did a post-cold war world and a post-apartheid South Africa. How much such developments have occurred without the presence of concealed, yet latent and formidable, social forces committed to images of drastic reform that were condescendingly dismissed in realist circles as ‘utopian’ and ‘irrelevant’? Presumably, such concealed

Nel fare appello a tali argomenti, sembra che sia avvenuta una scissione tra il *razionale* e il *metafisico* nella fondamentazione di Falk. Fino ad allora, lui sosteneva i propri argomenti in termini che facevano riferimento a principi logico-razionali, anche se meramente ideali, invece di appellare all'imponderabile e all'assolutamente contingente, citando come esempi di successo di questo atteggiamento la fine della Guerra Fredda e la fine dell'*apartheid* nel Sudafrica; l'autore presenta chiari segnali che i suoi fondamenti discursivi trascesero i limiti della logica per riprendere l'antica – e già utilizzata in particolare dai sofisti dell'Antica Grecia – trascendenza metafisica come argomento finale del discorso: quello che importa non è il contesto attuale, ma la possibilità di cambiamento che le nostre azioni possono causare nel futuro, anche che tali possibilità non mirino ad un oggetto razionalmente possibile e il fine perseguito sia possibile soltanto a partire dall'avvenimento di qualcosa di trascendentale alla nostra attuale realtà cognitiva. Tuttavia, se questo “attivismo mondiale”, questa “accademia di *peacekeepers*”, non venga ad adempiere i suoi obiettivi, H. Bull scherzava che spetterà ad una versione moderna dell'Arca di Noè di superare il Diluvio e ricostruire il mondo con gli “illuminati” che sono riusciti a sopravvivere alla distruzione provocata dall'inasprimento delle guerre e di altri fattori come l'inquinamento dell'ambiente.³⁹²

Altro punto altamente problematico del pensiero di Falk è la sua posizione per quanto riguarda il tema della giurisdizione penale internazionale.

Lui considera che è stato un vero successo il Tribunale di Nuremberg – passibile anche di diventare un modello da seguire attualmente. L'innovazione di questo tribunale fu proprio quella di aver provato ad attribuire la responsabilità penale ai leader politici per fatti successi nel corso della Seconda Guerra Mondiale, poichè, d'accordo con Falk, “[T]he idea of individual responsibility initiated so impressively, if imperfectly, at Nuremberg, needs to be extended to perpetrators of ‘crimes against humanity’ even when the abuses are associated in any way with a foreign war.”³⁹³

Il fatto che i suoi principi legali fondamentali, approvati all'unanimità dall'appena creata Assemblea Generale dell'ONU, rappresenterebbe un “authoritative legal criteria to

opportunities for transformative politics exist in relation to the future of the United Nations and are worth commitment and struggle to actualize.” *Ibidem*.

³⁹² “Per elaborare questa struttura politica Falk prospetta un programma caratterizzato da «attivismo mondiale», «crescita della consapevolezza», attraverso «dichiarazioni di emergenza ecologica», «università della sopravvivenza», «accademie dei *peacekeeper*», un partito politico mondiale, e (per premunirsi di fronte alla possibilità che questi sforzi falliscano e che un equivalente moderno del Diluvio si realizzi) una «arca del rinnovamento», che consentirà ad un nucleo sopravvissuto di illuminati di ricostruire il mondo.” Hedley Bull, *op. cit.*, pp. 347-348.

³⁹³ Richard Falk, *Human rights and State Sovereignty*, cit., p. 05.

assess official behavior, and, consequently, are embodied in modern international law.”³⁹⁴ È come se il carattere eccezionale di tale Tribunale – il quale fu istituito soltanto per giudicare i giapponesi e tedeschi sconfitti nella Seconda Guerra Mondiale – venisse legittimato dall’unanimità data alla sua approvazione.

Anche difendendo il modello di Nuremberg, l’autore afferma che, a causa delle pressioni venute dall’ordine internazionale, il quale si presenta chiaramente imperialista, è poco ragionevole pensare che un tribunale somigliante possa diventarsi un “permanent institutional framework.”³⁹⁵ Le nuove élite emerse in paesi del Terzo Mondo, le quali molte volte non si sottomettono agli schemi morali e legali della comunità internazionale, costituirebbero un altro ostacolo all’effettività di qualsiasi decisione presa da un tribunale internazionale con tale finalità e raggio di azione.³⁹⁶ Tuttavia, nuovamente, Falk dirige il suo pensiero a partire dalla costruzione di un’ideale società globale capace di superare tali problemi che sono, al nostro avviso, inerenti all’attuale modello di sistema internazionale e a qualsiasi altro modello di matrice universalista.

Si deve riferire anche che, così come succede in innumerevoli momenti durante tutto il lavoro di Falk, il problema dell’inefficacia dei diritti umani tende ad avere sempre come causa principale i paesi del Terzo Mondo e le sue poco affidabili istituzioni pubbliche, restando brevissime critiche alle violazioni dei diritti umani e delle norme del diritto internazionale commessi dai paesi della Triade, in particolare dagli Stati Uniti.

Insomma, per quello che concerne i fondamenti dell’ordine internazionale, l’opera di Falk possiede alcune insufficienze teoriche che possono essere sintetizzate nei seguenti punti: a) ignorare la pressione volontarista esercitata dai leader delle grandi potenze nella formazione delle agende politiche e degli organismi internazionali, che è proprio quello che produce una disuguaglianza reale tra gli Stati; b) valutare in modo eccessivamente positivo la capacità di pressione e azione della *global civil society* nel processo di formazione di queste agende politiche internazionali e nella sua attuazione tramite le istituzioni politico-giuridiche di azione globale; c) concepire la dottrina dei diritti umani come uno dei fondamenti dell’attuale ordine internazionale riconosciuto come universalmente legittimo, malgrado Falk ammetta che si tratti di un discorso chiaramente ideologico; d) centralizzare le strutture di amministrazione globale in istituzioni che poco – o niente – possiedono di diverso in comparazione agli attuali modelli presenti nell’ordine internazionale, come succede con il

³⁹⁴ *Ibidem*, p. 195.

³⁹⁵ *Ibidem*, p. 196.

³⁹⁶ *Ibidem*.

caso della giurisdizione penale internazionale; ed e) definire proposizioni normative universalmente valide a partire dalla congiuntura descrittiva presentata soltanto dall'Ovest, più specificamente, dai paesi che concentrano il potere economico e politico, presumendo che il resto del mondo debba accettare di entrare in un dibattito dove tanto le basi epistemologiche quanto gli obiettivi del dibattito già si trovano predefiniti.

3.4. La democrazia sociale globale di David Held.

Il pensiero politico di David Held³⁹⁷ possiede molti punti in comune con R. Falk, soprattutto quando incorpora di questo autore l'idea di "coscienza globale" come l'elemento soggettivo responsabile per attribuire dinamismo alla nascita e affermazione della *global civil society* come una realtà di fatto, la quale ripudia qualsiasi atto contrario ai diritti umani e ai valori universali determinati all'interno della congiuntura di questa società globale.³⁹⁸ Però, la prima differenza dell'opera di Held è l'aver sviluppato accurate analisi della democrazia liberale e delle sue diverse forme, una volta che "non esiste una sola forma istituzionale di democrazia liberale. Le democrazie hanno assunto forme tra loro così diverse, che qualsiasi richiamo a valori liberali suonerebbe quantomeno generico."³⁹⁹

Così, l'autore britannico sostiene che la democrazia sociale tradizionalmente è "impegnata nell'attuare, da un lato, i principi di giustizia sociale e di solidarietà e, dall'altro, i principi fondamentali della politica liberaldemocratica: lo stato di diritto, l'uguaglianza politica e la cittadinanza."⁴⁰⁰ Tuttavia, dinanzi alle nuove sfide imposte dai diversi processi di globalizzazione al potere di comando dello Stato nazionale, la "democrazia sociale deve essere difesa ed elaborata non soltanto a livello dello Stato nazionale, ma anche a livello continentale e globale."⁴⁰¹ La capacità di affrontare problemi e situazioni le cui origini si trovano al di fuori delle frontiere territoriali dello Stato permetterebbe che la nozione di democrazia sociale liberale venga pensata non soltanto a partire dallo Stato nazionale, ma anche estendendo e adattando quel concetto a tutte le altre istanze nelle quali lo Stato si trovi.

³⁹⁷ Per ulteriori studi sul lavoro di questo autore, si veda: D. Held, *Global Covenant. The social democratic alternative to the Washington Consensus*, Cambridge, Polity Press, 2004, trad. it. *Governare la globalizzazione. Una alternativa democratica al mondo unipolare*, Bologna, Il Mulino, 2005; Id.; A. McGrew, *The Global Transformations Reader*, Cambridge, Polity Press, 2003; Id.; A. McGrew, *Globalization/Anti-Globalization*, Cambridge, Polity Press, 2002, trad. it. *Globalismo e antiglobalismo*, Bologna, Il Mulino, 2003; Id., *Democracy and the Global Order*, Cambridge, Polity Press, 1995, trad. it. *Democrazia e ordine globale. Dallo Stato moderno al governo cosmopolitico*, Trieste, Asterios, 1999; Id., *Models of Democracy*, Cambridge, Polity Press, 1995, trad. it. *Modelli di democrazia*, Bologna, Il Mulino, 1997; Id., *Law of States, law of peoples: three models of sovereignty*, in 'Legal Theory', 8 (2002), 1.

³⁹⁸ D. Held; A. McGrew, *Globalization/Anti-Globalization*, trad. it. cit., p. 42.

³⁹⁹ D. Held, D. Archibugi, R. Falk, M. Kaldor, *Cosmopolis*, cit., p. 18.

⁴⁰⁰ D. Held, *Global Covenant*, trad. it. cit., p. 40.

⁴⁰¹ *Ibidem*, p. 41.

La democrazia sociale liberale sarebbe la migliore alternativa di *policy* e *governance* globale contro l'attuale modello presentato dal *Washington Consensus*, poichè, secondo Held⁴⁰², avrebbe i seguenti obiettivi essenziali come punti di riferimento a guidare qualsiasi politica pubblica globale che desideri avere successo:

- promuovere la preminenza del diritto e le sue applicazioni imparziali;
- aumentare l'uguaglianza politica e le sue condizioni essenziali;
- sviluppare la politica democratica per mezzo di un insieme di norme e istituzioni che permettono la più ampia partecipazione possibile dei cittadini alle decisioni che riguardano le loro vite;
- aumentare la solidarietà e l'integrazione sociale, in quanto l'una e l'altra dipendono da una serie di valori comuni e di diritti umani dei quali tutti gli esseri umani possono beneficiare a prescindere dalla cultura o religione in cui sono nati;
- perseguire l'efficienza e l'efficacia economica.

L'estensione che Held cerca di difendere della democrazia liberale – la quale è peculiare allo Stato nazionale – all'ordine internazionale sarebbe necessaria in virtù del fatto che

[I] governi nazionali sono sempre più vincolati da una serie di sistemi di *governance* a diversi livelli – e non è facile controllarli tutti, e meno che meno porsi alla loro guida. Le politiche estere e interne sono ormai permanentemente connesse, rendendo sempre più complessi il coordinamento e il controllo della *policy* governativa.⁴⁰³

In questo senso, la necessità di una *global governance* guidata da un modello di democrazia liberale si presenterebbe come la migliore alternativa alla decentralizzazione del potere decisionale che in altri tempi era una prerogativa esclusiva dello Stato nazionale. La *global governance* si impone attualmente come un “sistema multistratificato, multidimensionale e multi-attore.”⁴⁰⁴ L'aspetto multistratificato si deve allo sviluppo e all'implementazione di politiche pubbliche che, nonostante siano proprie di agenzie sovranazionali, regionali, statali e anche sottostatali, fanno in modo che sia creata una struttura funzionale che non ha lo Stato come il centro fondamentale all'implementazione di tali politiche; il carattere multidimensionale è la conseguenza del vincolo che si succede tra agenzia e materia, permettendo che settori diversi, ma situati nello stesso livello di azione,

⁴⁰² *Ibidem*, p. 42.

⁴⁰³ *Ibidem*, p. 108.

⁴⁰⁴ *Ibidem*, p. 112.

abbiano modelli di politiche pubbliche differenziati in ragione della materia che devono affrontare; e l'aspetto multi-attore è prodotto dal crescente numero di agenzie, tanto pubbliche quanto private, che partecipano allo sviluppo delle agende che definiscono le politiche pubbliche globali.⁴⁰⁵

Nell'analizzare la nuova funzione dello Stato nazionale e la sua capacità di controllo della società civile interna, Held afferma che

[L]o stato è diventato un'arena di policy-making frammentata, attraversata da reti transnazionali, sia governative che non-governative, così come agenti e forze interne. Allo stesso modo anche la società civile è stata attraversata da forze di natura transnazionale che ne hanno alterato la forma e le dinamiche.⁴⁰⁶

Held colloca il suo modello di *global governance* come un punto intermedio tra un governo mondiale e l'attuale sistema internazionale basato sulla mera cooperazione tra Stati nazionali: si tratta di un sistema che comprende una vasta gamma di organismi e istituzioni sovranazionali, tanto di azione regionale quanto globale, che lavorano insieme con la partecipazione di tecnici governamentali degli Stati nazionali, con rappresentanti delle grandi imprese, con gruppi di pressione e organizzazioni non-governative, visto che il punto che attribuisce unità a questo sistema di *governance* è la presenza dell'ONU come il suo "cuore istituzionale".⁴⁰⁷ La partecipazione attiva di nuovi attori non-statali (organizzazioni sovranazionali come l'ONU e la WTO) nello scenario internazionale, iniziato nel corso del XX secolo, "ha creato nuove arene in cui la voce dei popoli – anziché dei soli governanti – risuona sempre più alta."⁴⁰⁸

Nello sforzo di presentare un fondamento capace di collegare intersoggettivamente i nuovi attori responsabili dalla *global governance*, Held avanza con i suoi argomenti e arriva al punto di affermare che il "multilateralismo democratico-sociale deve assumere come punto di partenza un mondo di 'comunità di destino sovrapposte'".⁴⁰⁹ Ciò significa, di conseguenza, che il bene politico sarebbe oggi formato al di fuori dei limiti territoriali e nazionali che sono

⁴⁰⁵ *Ibidem*.

⁴⁰⁶ D. Held; A. McGrew, *Globalization/Anti-Globalization*, trad. it. cit., p. 24.

⁴⁰⁷ "Questo sistema di *governance* globale in evoluzione è lungi dal rappresentare un governo mondiale dotato di suprema autorità e di poteri coercitivi, ma è molto più di un semplice sistema di limitata cooperazione intergovernativa. Esso comprende infatti un vasto apparato di organismi sovranazionali e di organizzazioni regionali formali, con le Nazioni Unite al suo cuore istituzionale, oltre a comitati e reti politiche transnazionali che includono funzionari governativi, tecnocrati, rappresentanti di grandi aziende, gruppi di pressione e organizzazioni non governative." *Ibidem*, p. 64.

⁴⁰⁸ *Ibidem*, p. 71

⁴⁰⁹ D. Held, *Global Covenant*, trad. it. cit., p. 141.

propri dello Stato-nazione: la società civile transnazionale e le politiche pubbliche globali che si formano all'interno di questa sarebbero le forze motrici di un quadro di riferimento che definisce la nozione di bene politico a partire dalle concezioni con la pretesa di una validità universale.⁴¹⁰

Tuttavia, il momento più significativo della sua proposta, per quanto riguarda i fondamenti dell'ordine internazionale, succede quando Held ridefinisce la nozione di sovranità: questa lascia di essere nazionale per diventare una 'sovranità internazionale liberale'. Prima di definire la sua proposta, lui afferma che dalla fine della Seconda Guerra Mondiale "la sovranità è stata sempre più ridefinita come autorità legittima, come autorità basata sulla tutela dei diritti umani e sul rispetto della democrazia."⁴¹¹ Parla anche che "[L]a sovranità e l'autonomia nazionale sono ora incorporate in quadri più ampi di *governance* e diritto, entro i quali gli Stati sono soltanto uno dei luoghi di esercizio del potere e dell'autorità politica."⁴¹²

Il concetto di sovranità internazionale liberale può essere sinteticamente definito come "l'estensione alla sfera internazionale della preoccupazione liberale di porre dei limiti al potere politico e al governo."⁴¹³ Il centro funzionale del potere politico sovrano smette di essere lo Stato nazionale e passa a essere l'ordine internazionale, ma senza concentrare tutto il potere decisionale nelle mani di un singolo organo, poiché l'alta frammentazione funzionale di quest'ordine renderebbe possibile che il potere restasse disperso in diversi attori, dimensioni e strati che sono i responsabili della *global governance*.

Un primo problema teorico appare proprio quando Held sostiene che, all'interno di questo nuovo contesto, uno Stato soltanto sarà legittimo se basato su un regime democratico e che riconosca i diritti umani.⁴¹⁴ Ora, si fa espressa l'esclusione dello scenario politico internazionale che questa definizione di Stato procede verso tutti quei paesi che non soddisfanno questi due requisiti (democrazia e diritti umani). Oltre a ciò, la libertà di autodeterminazione dei popoli, considerata uno dei principi più elementari del diritto internazionale, è affrontata anche dalla proposta dell'autore britannico. Non abbiamo qui il desiderio che il nostro posizionamento sia inteso come un rifiuto della democrazia – anche perché non è opportuno alla presente ricerca approfondire questo tema della democrazia – e dei diritti umani, ma succede che il posizionamento di Held finisce per escludere dal dibattito

⁴¹⁰ D. Held; A. McGrew, *Globalization/Anti-Globalization*, trad. it. cit., p. 91.

⁴¹¹ D. Held, *Global Covenant*, trad. it. cit., p. 155.

⁴¹² *Ibidem*, p. 175.

⁴¹³ *Ibidem*, p. 160.

⁴¹⁴ *Ibidem*, p. 175.

politico tutti quegli Stati che non soddisfino i due suddetti requisiti materiali, permettendo che siano creati due ordini internazionali: quella degli Stati legittimi e quella degli Stati illegittimi (o marginali). Se il modello attuale di ordine internazionale già presenta dei profondi problemi strutturali e di effettività, istituzionalizzare la segregazione degli Stati ‘illegittimi’ significherebbe soltanto creare un problema in più che potrebbe portare alla destabilizzazione completa del già non molto stabile sistema internazionale.

Held sostiene che la sovranità internazionale liberale non rappresenta l’indebolimento, oppure l’estinzione, dello Stato nazionale.⁴¹⁵ A partire da questa nuova concezione di sovranità, spetterebbe allo Stato nazionale “un ruolo importante nella protezione e nella manutenzione della sicurezza e del benessere dei loro cittadini.”⁴¹⁶ Quello che l’autore non menziona è che la supposta funzione ‘importante’ che spetterebbe allo Stato non sarebbe niente più che trattare di questioni triviali della municipalità, cioè, affrontare problemi mondani e, soprattutto, strumentalizzare l’attuazione delle politiche pubbliche prese dagli altri Stati, dimensioni e attori responsabili dalla *global governance*, i quali trattano dei temi veramente ‘vitali’ e che non sono ormai in grado di nemmeno ascoltare il parere degli Stati.⁴¹⁷

Considerando la sovranità internazionale liberale come un presupposto formale, la reale struttura politica di *global governance* proposta da Held si troverebbe intorno ad una nozione di cosmopolitismo che “si riferisce a quei valori fondamentali che fissano nuovi standard o vincoli che nessun soggetto, sia esso rappresentante di un organismo globale, di uno Stato o di un’associazione civile, può violare.”⁴¹⁸ Dopo la perdita del monopolio della forza da parte dello Stato nazionale⁴¹⁹, sommata alla dipendenza che questo possiede verso l’economia globale⁴²⁰, la condizione dello Stato nell’ordine internazionale “need to be articulated with and relocated within an overarching cosmopolitan framework.”⁴²¹

L’universalità di questo modello di cosmopolitismo sarebbe orientata da sette principi che formano la base per la protezione e il sostenimento della difesa degli interessi degli individui nei rapporti con le istituzioni che governano le sue vite.⁴²² Tali principi sono elencati da Held nella seguente forma:

⁴¹⁵ Cfr. *Ibidem*, pp. 169-170.

⁴¹⁶ *Ibidem*, p. 170.

⁴¹⁷ Si veda nota 54, *supra*.

⁴¹⁸ D. Held, *Global Covenant*, trad. it. cit., p. 215.

⁴¹⁹ Cfr. *Ibidem*, p. 117.

⁴²⁰ Cfr. D. Held, D. Archibugi, R. Falk, M. Kaldor, *Cosmopolis*, cit., pp. 41-42.

⁴²¹ D. Held, *Cosmopolitanism: Taming Globalization*, in Id.; A. McGrew, *The Global Transformations Reader*, cit., p. 522.

⁴²² Cfr. *Ibidem*, p. 515.

1. equal worth and dignity;
2. active agency;
3. personal responsibility and accountability
4. consent;
5. reflexive democracy and collective decision-making through voting procedures;
6. inclusiveness and subsidiarity;
7. avoidance of serious harm and the amelioration of urgent need.⁴²³

Prendendo come base questi sette principi, l'autore ritiene che la formazione di un diritto cosmopolita sarebbe il passo seguente per la nascita e l'affermazione dell'attuale sistema di *global governance*, poichè “[I]f these principles were to be systematically entrenched as the foundation of law, the conditions for the possibility of the cosmopolitan regulation of public life could initially be set down.”⁴²⁴ La definizione di una struttura di *global governance* passa necessariamente per la creazione di istituzioni pubbliche globali, come parlamenti regionali, tribunali internazionali e una ‘forza di polizia globale’, tramite la quale sia possibile rendere attuabili le decisioni prese dalle diverse agenzie e istituzioni che attuano nei diversi strati e dimensioni globali.⁴²⁵

Una sottile incongruenza si fa presente quando Held difende la non centralizzazione di potere in un singolo organo sovranazionale, ma afferma che è fondamentale alla sua proposta “un’Organizzazione delle Nazioni Unite riformata e sostenuta dal rafforzamento di forme regionali di *governance* internazionale, quali l’UE.”⁴²⁶ Tuttavia, l'autore non considera il fatto che il risultato pratico più probabile che la sua proposta potrebbe raggiungere è la solidificazione di un sistema istituzionale di controllo sociale globale in cui la disuguaglianza socio-economica tra paesi difficilmente sarebbe ridotta, soprattutto dovuto ad un fattore che il proprio Held riconosce: l’arroganza politica storica delle grandi potenze, rendendo difficile l’implementazione di qualche azione nell’ambito internazionale che sia sfavorevole agli interessi delle elite politiche che condizionano internamente la volontà esterna delle grandi potenze.⁴²⁷ Oltre a ciò, “caratteristica centrale della *governance globale* è di avere ridisegnato i confini tra autorità pubblica e potere privato attraverso una consistente privatizzazione di settori che vanno dall’istituzione di standard tecnici e aiuti ufficiali attraverso organizzazioni non governative.”⁴²⁸ Sembra illogico pensare che rafforzare l’approccio tra strutture che

⁴²³ *Ibidem*; e D. Held, *Global Covenant*, trad. it. cit., p. 216.

⁴²⁴ D. Held, *Cosmopolitanism: Taming Globalization*, in Id.; A. McGrew, *The Global Transformations Reader*, cit., p. 521.

⁴²⁵ Cfr. D. Held, D. Archibugi, R. Falk, M. Kaldor, *Cosmopolis*, cit., pp. 52-53.

⁴²⁶ D. Held; A. McGrew, *Globalization/Anti-Globalization*, trad. it. cit., p. 104.

⁴²⁷ Cfr. D. Held, *Global Covenant*, trad. it. cit., pp. 178-179.

⁴²⁸ D. Held; A. McGrew, *Globalization/Anti-Globalization*, trad. it. cit., p. 72.

possiedono logiche interne diverse, come il capitale privato e l'amministrazione pubblica, non produrrà degli effetti reciproci in ambedue i lati, di modo che è impossibile definire *a priori* che quello non catturerà questo.

Però, il problema immediato più concreto che la sua proposta trova è la politica estera degli Stati Uniti, basata sulla "logica del potere".⁴²⁹ Held concepisce con chiarezza la dimensione delle difficoltà presentate da paesi che portano gli interessi nazionali al di sopra di tutto e, come forma di protezione di tali interessi, contano su arsenali nucleari.⁴³⁰ Ma la soluzione che Held ci propone non presenta prospettive di successo a breve o medio termine, poichè potenze nucleari come gli Stati Uniti, per esempio, non sono abituate – e mai hanno avuto questo costume – a sedersi al tavolo per discutere questioni di sicurezza con paesi che non siano i suoi alleati politici.

Quanto ai tribunali internazionali, considerando Nuremberg un successo per la sua epoca⁴³¹, l'autore britannico ritiene che i risultati dei tribunali internazionali penali di Aja e Arusha rappresentano un avanzo nella ricerca della implementazione e difesa dei diritti umani, una volta che la superazione del classico regime della sovranità statale conduce all'affermazione della sovranità internazionale liberale come "un nuovo quadro di buona *governance*, in cui gli Stati possono perdere la loro sovranità assoluta nella misura in cui violano gli Standard e i valori incorporati nell'ordine internazionale liberale."⁴³² Aggiunge anche che:

il problema di far rispettare le leggi a livello regionale e globale non è impossibile da risolvere in via di principio: una parte (magari crescente nel tempo) delle forze di polizia e dell'esercito dello stato potrebbe essere 'ceduta' alle nuove autorità internazionali e messa abitualmente a loro disposizione. A questo scopo, si potrebbero individuare dei modi di affrontare il problema ben esplicitato da Hobbes, con le parole 'i patti, senza la spada, non sono che parole'.⁴³³

La questione concernente la formazione di una forza di polizia mondiale suona utopica quando in contrasto con la nostra realtà attuale. Quando pensiamo come sarebbe questa forza di polizia, dal finanziamento fino al reclutamento del personale, qualsiasi proiezione pratica che si cerchi di fare non trova la minima plausibilità possibile. Le forze multilaterali coordinate dall'ONU già presentano serie difficoltà economiche, poichè non è qualsiasi paese

⁴²⁹ Cfr. *Ibidem*, p. 23.

⁴³⁰ Cfr. D. Held, *Global Covenant*, trad. it. cit., p. 186.

⁴³¹ Cfr. *Ibidem*, pp. 158-159.

⁴³² *Ibidem*, p. 169.

⁴³³ D. Held, D. Archibugi, R. Falk, M. Kaldor, *Cosmopolis*, cit., p. 54.

che è disposto a spendere proprie risorse con interventi militari condotti da quella organizzazione.

Infine, Held dimostra di aver coscienza che la sua proposta trova una serie di obiezioni, tanto che afferma essere “un errore respingere il linguaggio del pari valore e dell’autodeterminazione a causa della sua contingente associazione con le configurazioni storiche del potere occidentale. Le origini dei principi non vanno confuse con la loro validità.”⁴³⁴ È un fatto che i principi difesi nella sua proposta sono validi sul piano teorico e possono essere considerati tra i più nobili possibili dell’Occidente. Tuttavia, la contingenza imposta dalla storia alla sua attuazione pratica non si restringe ad effimeri momenti sparsi nel tempo, ma, di fatto, si tratta di una costante nella storia delle relazioni internazionali. La grande difficoltà di attuazione che possiede la versione di democrazia cosmopolita proposta dall’autore britannico non può venir superata solo con la convinzione che il momento attuale è una mera contingenza storica; infatti, la sua proposta non presenta elementi concreti che dimostrino come fare questa transizione diretta tra Stato nazionale e *global governance*.

3.5. Il neocontrattualismo di John Rawls.

Il filosofo statunitense John Rawls⁴³⁵ presentò, nell’ultimo decennio del XX secolo, una proposta di estensione (simile alla *domestic analogy*, già riferita diverse volte precedentemente) all’ordine internazionale della sua reinterpretazione, ispirata in Locke, Rousseau e Kant, del contratto sociale, la quale fu inizialmente esposta nella sua classica opera *A Theory of Justice* (1971). L’intero contenuto essenziale di quella proposta di neocontrattualismo⁴³⁶ tra Stati sovrani si trova sintetizzata nella opera *The Law of Peoples* (1999). D’inizio, Rawls già avverte che non utilizza l’espressione Stati, ma popoli, una volta che “[L]ike citizens in domestic society, liberal peoples are both reasonable and rational, and their rational conduct, as organized and expressed in their elections and votes, and the laws and policies of their government, is similarly constrained by their sense of what is reasonable.”⁴³⁷ D’altro canto, lo Stato sarebbe essenzialmente razionale, invece di considerare il ragionevole come principio-guida, di modo che la propria immagine che caratterizza lo Stato

⁴³⁴ D. Held, *Global Covenant*, trad. it. cit., p. 197.

⁴³⁵ Sul questo autore, si veda in particolare: John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge, Harvard University Press, 2003; Id., *The Law of Peoples*, Cambridge, Harvard University Press, 2002; Id., *Political Liberalism*, N.Y., Columbia University Press, 1993; e Id., *Justice as fairness*, Cambridge, Harvard University Press, 2001; e Id., *Collected Papers*, Cambridge, Harvard University Press, 1999.

⁴³⁶ “This idea of justice is based on the familiar idea of the social contract, and the procedure followed before the principles of right and justice are selected and agreed upon is in some ways the same in both the domestic and the international case.” John Rawls, *The Law of Peoples*, cit., p. 04.

⁴³⁷ John Rawls, *The Law of Peoples*, cit., p. 25.

è quella di un agente razionale, la cui preoccupazione si riferisce, prima di tutto, al suo potere (militare, economico e politico) e la sua capacità di influenzare (razionalmente) altri Stati.⁴³⁸ Con esso, il fatto di essere più razionale che ragionevole rende possibile che lo Stato smetta di essere, in diverse opportunità, minimamente ragionevole.⁴³⁹

Conviene notare, da questo momento, che il suo posizionamento filosofico è apertamente liberale, tanto che il proprio concetto di *Society of Peoples* rappresenta soltanto quei popoli che rispettano, nelle sue relazioni internazionali, gli ideali e i principi del Diritto dei Popoli; ossia, considerando che il contenuto del Diritto dei Popoli è per essenza liberale, ciò significa che la società dei popoli sarà formata soltanto da “constitutional liberal democratic or non-liberal but decent governments.”⁴⁴⁰ Però, secondo Rawls, il fatto di essere il Diritto dei Popoli un diritto di matrice liberale non implicherebbe cercare di convertire gli altri popoli al liberalismo. Lui afferma che “[T]he reason we go on considering the point of view of decent peoples is not to prescribe principles of justice for *them*, but to assure ourselves that the ideals and principles of foreign policy of a liberal people are also reasonable from a decent nonliberal point of view.”⁴⁴¹ Aggiunge anche che “is important to understand that the Law of Peoples is developed within political liberalism.”⁴⁴²

Sinteticamente, si può dire che il contratto sociale di Rawls, quando portato all’ordine internazionale, parte dal presupposto che tutte le parti si trovino nella “posizione originale”, dove l’esistenza del velo dell’ignoranza (*veil of ignorance*)⁴⁴³ ha come obiettivo quello di impedire che i rappresentanti dei popoli invochino motivi inappropriati, potendo, così, venire rappresentati soltanto come parti uguali e liberi.⁴⁴⁴ Quando nella posizione originale, gli agenti interagiscono avendo come unico punto di riferimento iniziale due principi di giustizia – presenti già nel *A Theory of Justice*. Primo, il principio dell’uguaglianza, il quale determina che “each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others.”⁴⁴⁵ E quello che possiamo chiamare di principio della differenza: “social and economic inequalities are to be arranged so

⁴³⁸ Cfr. John Rawls, *The Law of Peoples*, cit., p. 28.

⁴³⁹ Cfr. *Ibidem*.

⁴⁴⁰ *Ibidem*, p. 03.

⁴⁴¹ *Ibidem*, p. 10.

⁴⁴² *Ibidem*, p. 55.

⁴⁴³ “Among the essential features of this situation is that no one know his place in society, his class position or social status, nor does any one know his fortune in the distribution of natural assets and abilities, his intelligence, strength, and the like. I shall even assume that the parties do not know their conceptions of the good or their special psychological propensities. The principles of justice are chosen behind a veil of ignorance. This ensure that no one is advantaged or disadvantaged in the choice of principles by the outcome of natural chance or the contingency of social circumstances.” John Rawls, *A Theory of Justice*, cit., p. 11.

⁴⁴⁴ Cfr. John Rawls, *The Law of Peoples*, cit., p. 31.

⁴⁴⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, cit., p. 53.

that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all."⁴⁴⁶

A partire da ciò, cinque caratteristiche dei rappresentanti dei popoli determineranno come il contratto sarà stabilito e come il contenuto iniziale del Diritto dei Popoli sarà determinato: (1) sono ragionevoli e giusti, si trovano liberi e in condizione di uguaglianza tra di loro; (2) sono agenti razionali; (3) deliberano su un determinato argomento: il Diritto dei Popoli; (4) le sue delibere sono condotte da buone ragioni, una volta che si trovano sotto il velo dell'ignoranza; e (5) determinano i principi del Diritto dei Popoli a partire dagli interessi del popolo che rappresentano, sempre seguendo la concezione di giustizia già selezionata nella posizione originale.⁴⁴⁷

Quanto ai principi di giustizia che compongono il contenuto minimo del Diritto dei Popoli, Rawls presenta il seguente elenco non tassativo:

1. Peoples are free and independent, and their freedom and independence are to be respected by other peoples.
2. Peoples are to observe treaties and undertakings.
3. Peoples are equal and are parties to the agreements that bind them.
4. Peoples are to observe a duty of non-intervention.
5. Peoples have the right of self-defense but no right to instigate war for reasons other than self-defense.
6. Peoples are to honor human rights.
7. Peoples are to observe certain specified restrictions on the conduct of war.
8. Peoples have a duty to assist other peoples living under unfavorable conditions that prevent their having a just or decent political and social regime.⁴⁴⁸

Il modo che il filosofo statunitense ha utilizzato per strumentalizzare questo suo nuovo – e globale – contratto sociale fu di cercare in Kant, e nel suo concetto di *foedus pacificum*, il riferimento primordiale della sua proposta.⁴⁴⁹ La federazione è, di fatto, il modello istituzionale prediletto di Rawls. Tuttavia, rifiuta l'idea di uno Stato Mondiale con poteri centralizzatori di tutte le competenze e prerogative che originariamente erano proprie dello Stato nazionale, poichè ritiene, così come faceva Kant, che un modello di *world government* in questi termini potrebbe facilmente trasformarsi in un *global despotism*, oppure venire a regnare su un debole impero che è costantemente disturbato da guerre civili promosse da

⁴⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁴⁷ Cfr. John Rawls, *The Law of Peoples*, cit., p. 33.

⁴⁴⁸ *Ibidem*, p. 37.

⁴⁴⁹ Cfr. *Ibidem*, p. 10.

popoli che reclamano maggiore autonomia politica.⁴⁵⁰ Invece di un diritto di subordinazione, l'autore preferisce un diritto di cooperazione.

Secondo Rawls, il Diritto dei Popoli sarebbe implementato e giudicato da diverse organizzazioni internazionali destinate a disciplinare la cooperazione tra i popoli e far valere gli obblighi stabiliti tra loro, e alcune di queste organizzazioni, soprattutto l'Organizzazione delle Nazioni Unite, dovrebbero avere "authority to express for the society of well-ordered peoples their condemnation of unjust domestic institutions in other countries and clear cases of violation of human rights. In grave cases they may try to correct them by economic sanctions, or even by military intervention."⁴⁵¹ L'idea centrale è cercare di costruire istituzioni internazionali che non siano basate sulla mera manutenzione della propria sicurezza interna e delle dispute di potere (politico, militare e economico), ma che siano veramente orientate dai valori ultimi (*ultimate values*) riconosciuti da tutti i partecipanti della società internazionale.⁴⁵²

Dal punto di vista istituzionale, la proposta di Rawls non cambia molto l'attuale quadro esistente: l'ONU figurando come l'organizzazione internazionale con più potere e prerogative funzionali e con diverse altre organizzazioni e agenzie internazionali che realizzano funzioni specifiche, come la Banca Mondiale, il FMI, l'OIL, etc. Il differenziale che l'autore propone non è esattamente un cambiamento nella configurazione istituzionale, ma una nuova forma di pensare la dinamica delle relazioni internazionali. Nonostante lui abbia presentato due versioni della sua teoria, una *ideal theory*⁴⁵³ e una *non-ideal theory*⁴⁵⁴, in ambedue possiamo trovare la nozione di *public reason* come il componente soggettivo che attribuisce unità e dinamismo al sistema.

Il ragionevole è già presente nel proprio concetto di Diritto dei Popoli: "A (reasonable) Law of Peoples must be acceptable to reasonable peoples who are thus diverse; and it must be

⁴⁵⁰ Cfr. *Ibidem*, p. 36.

⁴⁵¹ Cfr. *Ibidem*.

⁴⁵² Cfr. Thomas W. Pogge, *Realizing Rawls*, N.Y., Cornell University Press, 1989, pp. 227-228.

⁴⁵³ "The first part of the ideal theory in Part I concerns the extension of the general social contract idea to the society of liberal democratic peoples. The second part of ideal theory in Part II concerns the extension of the same idea to the societies, have certain features making them acceptable as members in good standing in a reasonable Society of Peoples. The ideal theory part of the extension of the social contract idea is completed by showing that both kinds of societies, liberal and decent, would agree to the same Law of Peoples. A Society of Peoples is reasonably just in that its members follow the reasonably just Law of Peoples in their mutual relations." John Rawls, *The Law of Peoples*, cit., pp. 04-05.

⁴⁵⁴ "There are, as we saw in the Introduction, two kinds of nonideal theory. One kind deals with conditions of noncompliance, that is, with conditions in which certain regimes refuse to comply with a reasonable Law of Peoples; these regimes think a sufficient reason to engage in war is that war advances, or might advances, the regime's rational (not reasonable) interests. These regimes I call *outlaw states*. The other kind of nonideal theory deals with unfavorable conditions, that is, with conditions of societies whose historical, social and economic circumstances make their achieving a well-ordered regime, whether liberal or decent, difficult if not impossible. These societies I call *burdened societies*." *Ibidem*, p. 90.

fair between them and effective in shaping the large schemes of their cooperation.”⁴⁵⁵ Tuttavia, l'autore avverte che ci sono due *public reasons* che non coincidono in assoluto: la *public reason* dei popoli liberali e la *public reason* esistente nella società dei popoli. La prima si applica soltanto tra cittadini liberi e uguali di uno stesso popolo e che all'interno della sua società dibattono sui temi essenziali al proprio governo, mentre la seconda si applica soltanto tra popoli liberi e uguali che dibattono sulle relazioni tra loro.⁴⁵⁶ Quello che Rawls propone è una teoria empirica di giustizia che lasci aperto la questione su quale prospettiva di giustizia sostanziale deve venire adottata, di modo che l'oggetto della sua teoria sarà la determinazione, tramite un equilibrio riflessivo, di uno schema normativo che parta sempre da una giustizia formale ragionevole e imparziale.⁴⁵⁷

Il requisito di base della *public reason* è quello di mantenersi acritica verso il contenuto complessivo di qualsiasi dottrina, religiosa o non, e perciò, basta che questa dottrina sia ragionevole nell'accettare il regime democratico-costituzionale e il rispetto al diritto legittimamente elaborato, poichè la *public reason* è incompatibile con dottrine complessive che determinano concetti assoluti di verità e diritto a scapito del politicamente ragionevole.⁴⁵⁸ L'idea di *public reason*, originariamente proposta da una *domestic society*, ha come caratteristica principale il fatto di specificare “at the deepest level the basic moral and political values that are to determine a constitutional democratic government's relation to its citizens and their relation to one another. In short, it concerns how the political relation is to be understood.”⁴⁵⁹ A partire da ciò, per portare tale idea all'ordine internazionale basta sostituire la parola *citizens* per *peoples*.

Così, il criterio di reciprocità permetterà che popoli liberali e non liberali, ma decenti, stabiliscano relazioni solide tra loro, poichè l'oggettività del Diritto dei Popoli “surely depends not on its time, place, or culture of origin, but on whether it satisfies the criterion of reciprocity and belongs to the public reason of the Society of liberal and decent Peoples.”⁴⁶⁰

⁴⁵⁵ *Ibidem*, pp. 11-12.

⁴⁵⁶ “I distinguish between the public reason of liberal peoples and the public reason of the Society of Peoples. The first is the public reason of equal citizens of domestic society debating their constitutional essentials and matters of basic justice concerning their own government; the second is the public reason of free and equal liberal peoples debating their mutual relations as peoples. The Law of Peoples with its political concepts and principles, ideals and criteria, is the content of this latter public reason. Although these two public reasons do not have the same content, the role of public reason among free and equal peoples is analogous to its role in a constitutional democratic regime among free and equal citizens.” *Ibidem*, p. 04.

⁴⁵⁷ Cfr. Otfried Höffe, *Politische Gerechtigkeit. Grundlegung einer kritischen Philosophie von Recht und Staat*, Frankfurt, Suhrkamp, 1987, trad. it, *Giustizia Politica. Fondamenti di una filosofia critica del diritto e dello Stato*, Bologna, Il Mulino, 1995, pp. 37-41.

⁴⁵⁸ Cfr. John Rawls, *The Law of Peoples*, cit., p. 132.

⁴⁵⁹ *Ibidem*.

⁴⁶⁰ *Ibidem*, p. 121.

Inizialmente, possiamo notare che le difficoltà di applicazione pratica dell'idea di *public reason* all'ordine internazionale saranno conseguenza della quasi impossibilità di approfondire relazioni internazionali basate soltanto su nozioni di reciprocità e *mutual respect* tra popoli, quest'ultimo che "constitute an essential part of the basic structure and political climate of the Society of Peoples."⁴⁶¹ Rawls afferma che le relazioni internazionali non possono più avvenire come nell'epoca di Tucidide, dove ricchezza e potere (*wealth and power*) si costituivano nelle principali cause di guerre.⁴⁶² Le cause delle guerre sono state ogni volta più complesse, andando oltre le dispute per la gloria e la dominazione.⁴⁶³ Tuttavia, sostenere che il *politically reasonable*⁴⁶⁴ sia il punto capace di promuovere la cooperazione tra popoli distinti, come se fosse una specie di chiave valida per risolvere tutti i problemi, sembra più utopico e ottimista che veramente realista. L'idea di *public reason* può sicuramente venire sostenuta nell'ambito di una *domestic society*, una volta che tanto il numero di varianti teoriche quanto le possibilità cognitive sono più ridotte e ci sono criteri minimi che rendono possibile cercare di pensare la società civile a partire dal *reasonable*, invece che dal meramente *rational*; però, la complessità del sistema internazionale, oltre alla volatilità delle relazioni stabilite al proprio interno, rendono difficile immaginare un dialogo tra popoli dove il bene esterno sia considerato prima del proprio bene interno, soprattutto perchè ciò snaturerebbe la propria essenza delle nozioni di Stato e popolo, cioè, la ricerca della realizzazione del bene comune (di quel popolo) e il mantenimento della sicurezza interna.

Per quanto riguarda la composizione della *Society of Peoples*, Rawls propone una divisione delle *domestic societies* in cinque tipi: (1) *reasonable liberal peoples*; (2) *decent peoples*, i quali non sono propriamente liberali, ma possiedono istituzioni che rispettano livelli minimi di giustizia nei rapporti con i suoi cittadini; (3) *outlaw states*; (4) *societies burdened by unfavorable conditions*; e (5) *benevolent absolutism*.⁴⁶⁵

Soltanto le due prime possono venire considerate *well-ordered peoples*, nello stesso senso che Bodin si riferiva con l'espressione *République bien ordonnée*.⁴⁶⁶ I *well-ordered peoples* hanno come caratteristica di fondo la voglia "to live in a world in which all peoples accept and follow the (ideal of the) Law of Peoples."⁴⁶⁷

⁴⁶¹ *Ibidem*, p. 122.

⁴⁶² Cfr. *Ibidem*, p. 46.

⁴⁶³ Cfr. *Ibidem*, p. 47.

⁴⁶⁴ Cfr. *Ibidem*, p. 88.

⁴⁶⁵ Cfr. *Ibidem*, p. 04.

⁴⁶⁶ Cfr. *Ibidem*.

⁴⁶⁷ *Ibidem*, p. 89.

Per arrivare a una definizione di *decent peoples* capace di precisare il significato di un *well-ordered people*, Rawls presenta due criteri⁴⁶⁸:

(1) sono società che non possiedono obiettivi aggressivi verso gli altri paesi, facendo in modo che adottino una condotta pacifica e di tolleranza nella loro politica estera;

(2) il secondo criterio è diviso in tre parti:

a) sono società che rispettano un catalogo minimo di diritti umani⁴⁶⁹, come il diritto alla vita, alla libertà (dalla negazione della schiavitù fino alla libertà di coscienza religiosa), e ad un trattamento giusto;

b) qualsiasi sistema di diritto di una società decente deve avere la capacità di stabilire i doveri e gli obblighi morali all'interno di questa società a partire dalla nozione di *bona fide*, poichè una organizzazione socio-politica non può essere sostenuta soltanto dalla coercitività della norma giuridica;

c) deve esistere una sincera e ragionevole idea, da parte dei giudici e ufficiali che amministrano il sistema giudiziario, che il diritto è guidato da idee di bene comune e di giustizia condivise da tutta la società.

Così, gli Stati fuorilegge (*outlaw states*) non possono venir considerati decenti perchè non adempiono al primo criterio, una volta che i loro principi sono guidati da propositi espansionisti, imperialisti e offensivi verso gli altri paesi. La quarta specie di società domestica elencata da Rawls, le società oppresse da situazioni sfavorevoli, non possono venire considerate “bene ordinate” in virtù delle condizioni geografiche, climatiche, sociali o di qualsiasi sorta che rendono difficile, in alcuni casi anche impossibile, che tale società sia considerata minimamente strutturata e, di conseguenza, bene ordinata. La quinta specie, gli “assolutismi benevolenti”, non sono considerati società *well-ordered* perchè negano qualsiasi spazio nelle decisioni del processo politico alla maggioranza dei loro membri; malgrado siano assolutismi che rispettano i diritti umani, manca un livello minimo di legittimità democratica.

In questo senso, l'ordine internazionale resterebbe fortemente divisa tra due gruppi di Stati che sarebbero destinati a non comunicarsi istituzionalmente tra loro e la cui unica forma di contatto sarebbe la guerra: (1) il gruppo di elite, cioè, quegli Stati che soddisfano i requisiti

⁴⁶⁸ Cfr. *Ibidem*, pp. 64-67.

⁴⁶⁹ “Human rights in the Law of Peoples, by contrast, express a class of urgent rights, such as freedom from slavery and serfdom, liberty (but not equal liberty) of conscience, and security of ethnic groups from mass murder and genocide.” *Ibidem*, pp. 78-79.

dei concetti di *reasonable liberal peoples* oppure di *decent peoples*, e (2) il gruppo degli altri Stati, composto da *outlaw states* fino ai paesi economicamente e socialmente miserabili. Rawls afferma che le società *well-ordered* hanno il dovere di assistere quelle che si trovano in situazioni estreme, come le *burdened societies*, e devono impegnarsi a portare la legalità agli *outlaw states*.⁴⁷⁰ Però, l'autore non considera il fatto che l'assenza d'identità e reciprocità tra i popoli del gruppo 1 e quei popoli del gruppo 2 rende difficile anche il dialogo tra loro, in modo che l'implementazione concreta di politiche sociali di aiuto a popoli di questo ultimo gruppo sarà un compito erculeo da realizzare all'interno di un sistema, come quello ideato con il *Law of Peoples*, in cui la comunicazione e il contatto tra l'"elite" e il "resto" è istituzionalmente dissuasivo.

Resta ancora un problema sulle basi epistemologiche della proposta di Rawls che finisce per disorientare tutta la struttura della sua proposta: la classificazione dei tipi di *domestic societies* sembra dimenticare che rendere assoluto il concetto significa fermarlo nel tempo. Tutti e cinque i concetti di società, dalla liberale fino ai *benevolent absolutism*, trattano una realtà dinamica come se fosse statica: etichettano una certa società – la quale rappresenta un insieme di persone con caratteristiche diverse e i cui atti sono ugualmente diversi – soltanto prendendo in considerazione il momento immediatamente anteriore – o, nella migliore delle ipotesi, la tradizione storica di tale società – alla formazione del concetto. Tuttavia, la volatilità dell'essere – e, di conseguenza, di una società, poichè questa è la sintesi delle volontà individuali – fa che tutta la sua dimensione esistenziale non possa venire racchiusa soltanto in un concetto altamente specifico e restrittivo come la proposta dell'autore statunitense. Il movimento e l'alternanza di volontà, le quali fanno in modo che in un certo istante siano soddisfatti i requisiti di un *reasonable liberal people*, nell'istante seguente – oppure nello stesso istante, però sotto una prospettiva diversa – tali requisiti non siano più identificati in quei paesi. Solo a titolo esemplificativo, anche il paese simbolo del "liberalismo ragionevole" al quale si riferisce Rawls, cioè, gli Stati Uniti, alterano diverse situazioni nelle quali si inquadrano nel concetto di *reasonable liberal people* e in cui soddisfano tutti i prerequisiti di un *outlaw state*: quando, internamente, incoraggiano la libera concorrenza e promuovono lo sviluppo tecnologico sono pienamente inquadrati nel primo concetto, ma quando, esternamente, violano norme internazionali sul diritto di guerra, invadono e distruggono le strutture primarie di paesi (come Iraq e Afghanistan) che non presentavano niente di concretamente offensivo contro la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, e quando conservano basi militari in altri paesi, la cui natura giuridica è incerta, le quali hanno come

⁴⁷⁰ Cfr. *Ibidem*, p. 106.

scopo quello di mantenere persone arrestate senza accuse formali e senza diritto di comunicazione, commettendo diverse violazioni ai più elementari “diritti umani”, in questo caso, allora, gli Stati Uniti non sono più, anche se temporaneamente, un *reasonable and liberal people*, ma sì un autorevole modello di *outlaw state*. Se la proposta di Rawls fosse implementata e presa sul serio, gli Stati comincerebbero il giorno inquadrati come *decent societies* senza sapere se finirebbero la giornata in tale condizione.

Situazione curiosa succede quando Rawls afferma che popoli decenti e popoli liberali non tollerano *outlaw states*, poichè questi non rispettano i diritti umani, facendo in modo che i concetti politici di decenza e liberalismo politico obblighino quei popoli a non tollerare questi ultimi.⁴⁷¹ Così, possiamo analizzare la situazione di quei popoli classificati come liberali o decenti che sporadicamente violano i diritti umani. Sarebbe opportuno pensare a interventi militari contro tali paesi? Sembra di no. La risposta a questa domanda è la conseguenza del fatto che ogni intervento militare “umanitario” è prodotto dalla scelta tra *quali* sono le violazioni, perpetrate da *quali* paesi, che devono essere punite dal “Diritto dei Popoli”, poichè è possibile affermare, senza paura di sbagliare, che *tutti* i paesi commettono qualche violazione ai diritti umani in un determinato momento. La scelta è politica e sfugge in assoluto alla sfera normativa e alla razionalità giuridica. O sarà che le violazioni ai diritti umani commesse dall’antica Jugoslavia, di Milosevic, nel Kosovo sono molto più gravi che le reiterate violazioni commesse da Israele contro i musulmani nella Striscia di Gaza?

3.6. Il cosmopolitismo di Jürgen Habermas.

Si può indubbiamente affermare che Jürgen Habermas è il più importante filosofo tedesco dell’attualità dopo quasi tre decenni trascorsi a costruire la sua teoria dell’azione comunicativa. Tuttavia, dall’ultimo decennio del XX secolo le sue attenzioni si sono dirette verso temi attinenti al diritto internazionale, come le guerre umanitarie, la cittadinanza universale e i fondamenti dell’ordine politico-giuridico internazionale. Malgrado non abbia prodotto un trattato specifico sulla filosofia del diritto internazionale, tanto che la sua principale opera, *Faktizität und Geltung*, non possiede un solo capitolo su questo tema –

⁴⁷¹ “As we have worked out the Law of Peoples for liberal and decent peoples, these peoples simply do not tolerate outlaw states. This refusal to tolerate those states is a consequence of liberalism and decency. If political conception of political liberalism is sound, and if the steps we have taken in developing the Law of Peoples are also sound, then liberal and decent peoples have the right, under the Law of Peoples, not to tolerate outlaw states.” *Ibidem*, p. 81.

soltanto un poscritto del 1994 –, è possibile trovare una struttura teorica a partire dai diversi lavori da lui pubblicati da allora in poi.

Cercando ispirazione nella *Zum Ewigen Frieden*, di Kant, soprattutto nel diritto cosmopolita da questo ideato, Habermas propone una revisione radicale di quello che Kant aveva iniziato, in un senso molto più profondo da quanto proposto da Kelsen, Bobbio, Falk e Held. Nel cosmopolitismo giuridico habermasiano la “globalizzazione del rischio” e le restrizioni alla sovranità⁴⁷² (tanto interna quanto esterna) dello Stato-nazione si costituiscono in elementi sostanzialmente innovatori quando paragonati alla proposta kantiana originale, determinando, di conseguenza, la necessità di una riadattamento di questa.⁴⁷³ Secondo Habermas, l’essenza del “diritto cosmopolitico consiste piuttosto – passando sopra le teste dei soggetti collettivi del ‘diritto delle genti’ – nell’affermare direttamente la posizione dei soggetti giuridici individuali e nel fondare una loro (non mediata) appartenenza all’associazione dei cittadini liberi e uguali.”⁴⁷⁴

È nella stessa definizione degli attori dello scenario internazionale che il filosofo tedesco definirà la sua posizione iniziale: invece di considerare soltanto gli Stati nazionali come titolari di diritto, anche altri agenti potrebbero godere di questa condizione, di modo che all’individuo, considerato ormai come “cittadino del mondo”, si attribuirebbe il cambiamento concettuale più significativo, poichè lui diventerebbe il titolare di diritti e responsabilità, ossia, “[L]a conseguenza più importante di un diritto che oltrepassa, e taglia trasversalmente, le sfere statali della sovranità è la responsabilità [*Haftung*] personale dei singoli individui di fronte ai crimini compiuti – in pace come in guerra – nel servizio dello stato.”⁴⁷⁵

Dal punto di vista dello Stato-nazione, le sue attribuzioni sovrane sono ormai ristrette dalla figura del cittadino (statale e mondiale, allo stesso tempo), il quale si trova in condizioni di andare direttamente all’ordine internazionale per difendere i propri diritti contro lo Stato, poichè “[L]a diretta appartenenza a una società cosmopolitica tutelerebbe ogni cittadino dalle

⁴⁷² “La statalizzazione delle relazioni internazionali significa che il diritto compenetra e trasforma totalmente il potere politico anche nel rapporto esterno fra Stati. Scompare con ciò la differenza tra sovranità esterna e interna, non solo in forza dell’estensione globale dell’inclusivo Stato di popoli, bensì per ragioni normative: la forza coesiva della costituzione repubblicana disperde la ‘sostanza’ di un potere di autoaffermazione ‘selvaggio’ verso l’esterno e giuridicamente non sottomesso. Il ‘politico’ nel senso di una forza degli esecutivi statali conservata per così dire ‘dietro’ il diritto perde con la scena internazionale l’ultima riserva di arbitrio.” Jürgen Habermas, *Der gespaltene Westen*, Frankfurt, Suhrkamp, 2004, trad. it. *L’Occidente diviso*, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 117-118.

⁴⁷³ Cfr. Jürgen Habermas, *Die einbeziehung des Anderen*, Frankfurt, Suhrkamp, 1996, trad. it. *L’Inclusione dell’altro*, Milano, Feltrinelli, 2002, p. 190.

⁴⁷⁴ *Ibidem*, p. 193.

⁴⁷⁵ *Ibidem*.

prevaricazioni del proprio governo.”⁴⁷⁶ D’altro canto, dal punto di vista dell’individuo, la sua condotta sarebbe ormai disciplinata anche in quanto cittadino del mondo, non essendo possibile esimersi da responsabilità anche per quanto riguarda i suoi servizi in nome dello Stato, non consentendo a leader politici criminali di essere in grado di nascondersi dietro le spalle del posto che occupano.

Però, il cambiamento più significativo in questa proposta di comprensione della condizione dell’individuo nelle relazioni internazionali sembra essere il suo senso democratico che finisce per stabilire la superazione dei riferimenti nazionali – di cittadinanza e territorio – come un momento iniziale capace di realizzare l’inclusione di quegli individui – e popoli – che si trovino al di fuori del dibattito politico internazionale, poichè “inclusione” significa “che la comunità politica si apre all’inserimento dei cittadini di qualsiasi estrazione, senza che questi ‘diversi’ debbano assimilarsi a una supposta uniformità etnico-culturale.”⁴⁷⁷ Si tratta di una costruzione multiculturale, dinamizzata dall’incessante apparizione di nuove sottoculture determinate da nuove relazioni interculturali, che “rafforza una tendenza – già comunque presente nelle società postindustriali – che va verso l’individualizzazione dei soggetti e la progettazione di *identità cosmopolitiche*.”⁴⁷⁸

Nonostante possa sembrare che venga cancellata in assoluto la sfera di azione dello Stato nazionale, tramite il progressivo indebolimento del diritto proveniente da esso, Habermas afferma che esiste una continuità evolutiva tra il diritto statale e il diritto cosmopolita, poichè quest’ultimo “non è che uno sviluppo dell’idea dello stato di diritto. Con esso viene semplicemente a instaurarsi una simmetria tra la legalizzazione [*Verrechtlichung*] delle relazioni sociali e politiche all’interno e quelle all’estero delle frontiere statali.”⁴⁷⁹ Prima di tutto, la trasformazione del diritto internazionale in un diritto di cittadinanza universale sarebbe la forma più adeguata per finire lo “stato di natura”⁴⁸⁰ esistente tra gli Stati, una volta

⁴⁷⁶ Jürgen Habermas, *Zeit der Übergänge*, Frankfurt, Suhrkamp, 2001, trad. it. *Tempo di passaggi*, Milano, Feltrinelli, 2004, p. 12.

⁴⁷⁷ Jürgen Habermas, *Die postnationale constellation*, Frankfurt, Suhrkamp, 1998, trad. it. *La costellazione postnazionale*, Milano, Feltrinelli, 2002, p. 49.

⁴⁷⁸ *Ibidem*, p. 52.

⁴⁷⁹ Jürgen Habermas, *Die einbeziehung des Anderen*, trad. it. cit., p. 213.

⁴⁸⁰ Si deve mettere in evidenza il fatto che Habermas procede a una distinzione tra lo stato di natura tra gli uomini e quello tra gli Stati: “Tuttavia questa analogia, anche se la consideriamo alla luce delle premesse del diritto razionale kantiano, è fuorviante. Diversamente dagli individui nello stato di natura, i cittadini degli Stati naturalmente concorrenti fra loro godono di uno status che garantisce loro diritti e libertà (per quanto si voglia limitati). L’errata analogia è motivata dal fatto che i cittadini di uno Stato hanno già alle spalle un lungo processo di formazione politica. Sono in possesso del patrimonio politico di libertà garantite dal diritto, e metterebbero in gioco questo patrimonio se accettassero una limitazione della sovranità di quel potere statale che garantisce questa condizione giuridica. I rozzi abitanti del primitivo stato di natura non avevano da perdere altro che la paura e il terrore di fronte allo scontro fra le loro libertà naturali, vale a dire non garantite. Perciò il curriculum che gli Stati e i loro cittadini dovrebbero percorrere per passare dal diritto internazionale classico a una

che i diritti umani determinerebbero uno schema di condotta minimo da osservare da parte di tutti gli Stati.⁴⁸¹ Oltre a ciò, neppure un consenso mondiale sui diritti umani sarebbe capace di rappresentare qualcosa di equivalente alla solidarietà civica esistente nell'ambito nazionale.⁴⁸² D'accordo con il filosofo tedesco, "la solidarietà cosmopolitica deve fondarsi soltanto sull'universalismo morale rappresentato dai diritti umani."⁴⁸³

Questa transizione, dal diritto internazionale al diritto cosmopolita, dovrebbe succedere a partire dall'affermazione morale della dottrina dei diritti umani come universalmente valida e riconosciuta da tutti i popoli. Tuttavia, il proprio Habermas riconosce che questa dottrina, avendo come presupposto la secolarizzazione del potere politico, fa sì che il dialogo interculturale diventi ancora più difficile, una volta che la difesa di molti dei diritti umani può sembrare profana quando in contrasto con le prescrizioni deontologiche di una determinata religione.⁴⁸⁴

Habermas cerca di rifiutare espressamente la possibilità che la sua proposta sia interpretata come una difesa di un modello di Stato mondiale.⁴⁸⁵ Secondo l'autore, "[L]a istituzionalizzazione procedurale cui tocca il compito di armonizzare globalmente gli interessi, di generalizzarli, di costruire con intelligenza interessi comuni, e così via, non è realizzabile nel quadro strutturale di uno stato mondiale."⁴⁸⁶ La politica mondiale di attuazione del diritto cosmopolita "dovrà realizzarsi (accontentandosi di un fondamento di legittimità meno ambizioso) nelle forme organizzative non statali dei sistemi internazionali di negoziato già oggi esistenti in altri settori della politica."⁴⁸⁷

condizione cosmopolitica non è affatto analogo, bensì complementare rispetto a quel curriculum che i cittadini degli Stati di diritto democratici hanno portato a termine retrospettivamente nel processo di legalizzazione di un'autorità statale che agiva inizialmente senza freni." Jürgen Habermas, *Der gespaltene Westen*, trad. it. cit., pp. 123-124.

⁴⁸¹ Cfr. Jürgen Habermas, *Zeit der Übergänge*, trad. it. cit., p. 12.

⁴⁸² Cfr. Jürgen Habermas, *Die postnationale constellation*, trad. it. cit., p. 95.

⁴⁸³ *Ibidem*, p. 96.

⁴⁸⁴ Cfr. Jürgen Habermas, *Die einbeziehung des Anderen*, trad. it. cit., pp. 229-232.

⁴⁸⁵ "La istituzionalizzazione delle procedure per una armonizzazione pragmatica degli interessi a livello mondiale, per una generalizzazione degli interessi e per una intelligente costruzione di interessi comuni non potrà avvenire nella figura organizzativa di uno 'stato mondiale' (che per certi aspetti non è nemmeno auspicabile). Essa dovrà piuttosto tenere conto dell'indipendenza, delle preferenze e della specificità di stati precedentemente sovrani." Jürgen Habermas, *Die postnationale constellation*, trad. it. cit., p. 27. Em outro momento, o autor alemão afirma também que: "Nel timore che una repubblica mondiale, per quanto federale sia la sua struttura, debba fatalmente portare al livellamento delle differenze sociali e culturali, si cela l'obiezione in linea di principio che a uno Stato di popoli globali inerisca, per ragioni funzionali, la tendenza a degenerare in una 'monarchia universale'. In ultima analisi, è l'alternativa tra il dominio mondiale di un unico monopolista del potere e il sistema esistente di più Stati sovrani quella che preoccupa Kant, e dalla quale egli cerca una via d'uscita col surrogato di una 'lega di popoli'." Jürgen Habermas, *Der gespaltene Westen*, trad. it. cit., p. 122.

⁴⁸⁶ Jürgen Habermas, *Die postnationale constellation*, trad. it. cit., p. 96.

⁴⁸⁷ *Ibidem*, p. 97.

Esiste una questione concernente la competenza materiale delle costituzioni di uno Stato nazionale e di un possibile Stato mondiale che Habermas ritiene essere un ostacolo insormontabile alla formazione di quest'ultimo:

Questa estrapolazione di un'*autorizzazione* della poco compatta comunità di Stati sovrani, che corre complementare e parallela alla *legalizzazione* del potere sostanziale dello Stato, ci può salvare dal pericolo di ritardare la costituzionalizzazione del diritto internazionale puntando prematuramente all'obiettivo di uno *Stato* globale dei popoli. Lo Stato federale democratico di grande formato – la repubblica mondiale – è il modello sbagliato. Non c'è infatti alcuna analogia strutturale tra la costituzione di uno Stato sovrano che può autonomamente decidere quali compiti assumersi (e dunque dispone della competenza sulla competenza) da una parte, e dall'altra la costituzione di un'organizzazione mondiale inclusiva sì, ma limitata a poche funzioni ben definite.⁴⁸⁸

Quello che Habermas propone all'ordine internazionale è un “multi-level political system with a thoroughly reformed world organization at the top level, domesticated nation states on the bottom level and a horizontal network of transnational regimes between.”⁴⁸⁹ Tuttavia, per fare ciò sarebbe necessario che l'opinione pubblica mondiale, la quale, secondo l'autore, si trova *in statu nascendi*, venga a consolidarsi come una vera sfera pubblica mondiale.⁴⁹⁰

Si tratta piuttosto della questione teorica se la formazione di un'opinione globale in una sfera pubblica informale possa, senza i mezzi costituzionalmente istituzionalizzati per la conversione in potere politico dell'influsso prodotto comunicativamente, fornire una sufficiente integrazione alla società cosmopolitica, e una sufficiente legittimazione all'Onu.⁴⁹¹

Malgrado istituzionalmente non siano consolidati i mezzi politici per l'incorporazione di quello che sarebbe prodotto nel seno di questa sfera pubblica mondiale, Habermas sostiene che già ci sono i contenuti normativi e morali – non molto ampi, ma solidi – che sono universalmente validi e che sono tutelati da un senso di “giustizia universalistica”, sufficienti “a raccogliere insieme a livello mondiale prese di posizione normative sull'agenda della comunità di Stati, e conferisce forza di legittimazione alle reazioni intensificate dai media di un'opinione pubblica mondiale continuamente e puntualmente stimolata.”⁴⁹²

⁴⁸⁸ Jürgen Habermas, *Der gespaltene Westen*, trad. it. cit., pp. 128-129.

⁴⁸⁹ Jürgen Habermas, *A Short Reply*, in 'Ratio Juris', 12, (1999), 4, p. 451.

⁴⁹⁰ Cfr. Jürgen Habermas, *Der gespaltene Westen*, trad. it. cit., p. 68.

⁴⁹¹ *Ibidem*, p. 138.

⁴⁹² *Ibidem*, p. 139.

Consapevole che l'opinione pubblica è manipolabile in diverse forme, Habermas si anticipa alle critiche e riconosce che i mezzi di comunicazione si prestano alla manipolazione e al dottrinamento delle masse, facendo in modo che l'opinione pubblica mondiale non possa essere una fonte esclusiva di legittimità del potere politico nell'ordine internazionale.⁴⁹³

Invece di difendere la creazione di una struttura istituzionale nuova, il filosofo tedesco ritiene come necessaria la riforma dell'ONU, poichè questa già avrebbe iniziato il progetto kantiano di costruzione di un ordine internazionale destinato alla ricerca della pace perpetua e alla formazione di un diritto cosmopolita.⁴⁹⁴ Secondo Habermas, la creazione dell'ONU, insieme alle dichiarazioni di diritti umani che si susseguirono a partire da quella, “furono tutte risposte giuste e necessarie alle esperienze moralmente significative del secolo, allo scatenamento totale della politica e all'Olocausto.”⁴⁹⁵

Per consentire che l'ONU arrivi a una condizione istituzionale capace di permettere la giurisdicizzazione delle relazioni internazionali e la tutela effettiva dei diritti umani, non sarebbe necessario il monopolio della forza da parte di uno Stato mondiale oppure di un governo mondiale, basterebbe che alcune riforme trasformassero il Consiglio di Sicurezza in un organo più democratico, che i tribunali internazionali cominciassero a godere di una giurisdizione vincolante e che l'Assemblea Generale fosse integrata con altri livelli di rappresentazione dei cittadini del mondo.⁴⁹⁶

Quanto al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, Habermas sostiene che le condizioni geopolitiche del mondo non sono adeguatamente rappresentate da quell'organo, il quale si trova ancora vincolato al risultato della Seconda Guerra Mondiale e non possiede qualche rappresentatività verso le regioni del mondo e il potere (economico, politico e militare) che queste possiedono.⁴⁹⁷ Perciò, sarebbe necessario che venissero stabilite regole e procedimenti determinando quando e sotto quali condizioni l'ONU debba intervenire o prendere qualsiasi iniziativa, poichè, fino allora, il punto di riferimento centrale seguito dal Consiglio di Sicurezza è sempre quello degli interessi nazionali dei suoi membri permanenti.⁴⁹⁸

L'influenza delle grandi potenze, soprattutto degli Stati Uniti, e la possibilità di una dominazione di questo paese sulle strutture di controllo politico e giuridico internazionali, come il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, è un punto sul quale Habermas insistentemente dimostra preoccupazione, tanto che la produzione di un diritto costituzionale mondiale è

⁴⁹³ *Ibidem*, pp. 140-143.

⁴⁹⁴ *Ibidem*, p. 107.

⁴⁹⁵ Jürgen Habermas, *Zeit der Übergänge*, trad. it. cit., p. 17.

⁴⁹⁶ *Ibidem*, p. 18.

⁴⁹⁷ Jürgen Habermas, *Der gesplittene Westen*, trad. it. cit., p. 174.

⁴⁹⁸ *Ibidem*.

ritenuto con una certa cautela dall'autore, una volta che il dominio del diritto interno da parte di una superpotenza sul diritto cosmopolita produrrebbe la legalizzazione e l'istituzionalizzazione di un'egemonia politica internazionale.⁴⁹⁹

Per quanto i tribunali internazionali, considerando come un successo il modello di Nuremberg, il quale rappresentò un *impulso morale*⁵⁰⁰ ad un futuro tribunale internazionale penale permanente, mancherebbe la definizione precisa delle condotte punibili e le misure applicabili, oltre allo sviluppo di un *jus in bello* che proteggesse le popolazioni interessate dalle misure e dagli interventi militari proposti dall'ONU.⁵⁰¹

Tuttavia, Habermas afferma chiaramente di non proporre uno Stato mondiale centralizzatore, ma difende che le decisioni giudiziali dei tribunali internazionali e le decisioni politiche del Consiglio di Sicurezza dovrebbero contare sulla forza di una polizia, anche contro la volontà degli Stati nazionali, e quell'organo dovrebbe essere "rafforzato in base a monopoli di forze militari decentrate nei singoli Stati, in misura tale da poter garantire l'effettiva esecuzione delle delibere del Consiglio di sicurezza."⁵⁰² Non sarebbe sufficiente soltanto contare sui tribunali internazionali, poichè "such courts will first be able to function adequately only when the age of individual sovereign states has come to an end through a United Nations that cannot only pass but also act on and enforce its resolutions."⁵⁰³ Tuttavia, chi strutturerà e manterrà tali forze militari non è l'ONU, ma gli Stati nazionali. La giustificazione di questa misura sarebbe la conseguenza delle difficoltà finanziarie che l'ONU storicamente possiede, mentre per gli Stati non sarebbe così difficile mantenere un esercito, una volta che già ne possiedono uno.

Ora, sembra irrealistico pensare che un paese trasferisca il controllo di parte del suo esercito a una istanza sovranazionale, come l'ONU, che potrà punirlo, caso disubbidisca alle decisioni del Consiglio di Sicurezza oppure alle sentenze dei tribunali internazionali. Anche se il potere militare venisse strutturato e finanziato direttamente dalla propria ONU, la carenza di *riconoscimento* della sua legittimità potrebbe produrre una crescente disputa per il potere militare tra questa organizzazione e gli Stati, facendo in modo che gli investimenti finanziari siano concentrati in materiale bellico e, di conseguenza, i principi fondamentali dell'Organizzazione verrebbero assolutamente snaturati.

⁴⁹⁹ *Ibidem*, pp. 144-145.

⁵⁰⁰ *Ibidem*, p. 157.

⁵⁰¹ *Ibidem*, p. 174.

⁵⁰² *Ibidem*.

⁵⁰³ Jürgen Habermas, *Faktizität und Geltung*, Frankfurt, Suhrkamp, 1992, trad. ing. *Between Facts and Norms*, Cambridge, MIT Press, 1996, p. 456.

Nonostante non abbia risolto con chiarezza la questione sulla formazione dell'esercito sovranazionale, Habermas afferma che la logica del potere non può basare il funzionamento dell'ONU, tanto che, per aumentare il grado di prossimità tra l'Organizzazione e i cittadini del mondo, sarebbe necessario "una accentuata legittimazione, sia pure con efficacia indiretta, davanti a una opinione pubblica mondiale ben informata."⁵⁰⁴ Questo sembra essere realmente il punto centrale della sua proposta alla filosofia del diritto internazionale: la formazione e il consolidamento di una struttura comunicativa, costruita a partire da una prospettiva d'inserimento, capace di stabilire il dialogo politico sul piano internazionale tra tutti i suoi partecipanti, ma guidata dalla difesa della dottrina dei diritti umani e di tutta la tradizione occidentale che questa porta con sé. Un sistema politico-giuridico internazionale che integri culture e renda propizio un dialogo produttivo – soggettivamente orientato dalla 'ragione comunicativa' – tra popoli, Stati e individui è necessario anche come forma di giustificazione razionale della nostra propria condotta occidentale dinanzi alle altre civiltà, poichè "cosa diremmo noi se un giorno l'alleanza militare di un'altra regione, l'Asia per esempio, dovesse praticare una politica militare dei diritti umani basata su un'altra interpretazione (la loro interpretazione, appunto) del diritto internazionale o della Carta dell'ONU?"⁵⁰⁵

Nel contempo, l'approfondimento dell'integrazione interculturale promossa da questa onnicomprensiva sfera pubblica mondiale permetterebbe di arrivare a quello che D. Zolo ha denominato "etnocidio", poichè lo snaturamento delle culture locali a beneficio di una cultura globale potrebbe produrre diversi processi sociali, come la disgregazione sociale o l'assoluto disordine.⁵⁰⁶ Per rendere questa integrazione interculturale possibile è fondamentale che sia costruita – oppure scoperta – un'*identità* e una *reciprocità* tra le parti coinvolte nel dialogo politico, tanto che il proprio Habermas riconosce che la sua stessa concezione elementare di "raison communicationelle s'affirme dans la force de la cohésion inhérente à l'entente intersubjective et à la reconnaissance réciproque; elle circonscrit par là même l'univers d'une forme de vie communautaire."⁵⁰⁷ Tuttavia, in nessun momento l'autore presenta degli elementi che possano venire considerati come guide alla costruzione dei "mondi della vita" (*Lebenswelt*) comunitari tra popoli che non possiedono la minima identità tra loro.

⁵⁰⁴ Jürgen Habermas, *Der gespaltene Westen*, trad. it. cit., p. 175.

⁵⁰⁵ Jürgen Habermas, *Zeit der Übergänge*, trad. it. cit., p. 19.

⁵⁰⁶ "It is instead more a form of cultural penetration that may touch extremes of sheer 'ethnocide', and that in any case does not produce order and community integration, but contamination, resistance and disorder". Danilo Zolo, *A Cosmopolitan Philosophy of International Law? A Realist Approach*. in 'Ratio Juris', 12 (1999), 4, p. 441.

⁵⁰⁷ Jürgen Habermas, *Der philosophische Diskurs der Moderne*, Frankfurt, Suhrkamp, 1985, trad. fr. *Le discours philosophique de la Modernité*, Paris, Gallimard, 1988, p. 383.

Oltre a ciò, si deve fare attenzione anche all'idealizzazione fatta da Habermas per quanto riguarda la possibilità di raggiungere un *optimal political order* che garantisca non soltanto un ordine internazionale stabile, ma permetta di raggiungere una pace universale e una giustizia distributiva che renda efficace la protezione dei diritti umani, permettendo che lo sviluppo economico e sociale vada d'accordo con la manutenzione dell'equilibrio sostenibile del pianeta.⁵⁰⁸ Però, dinanzi allo scenario attuale, sembra più ragionevole pensare in un graduale incremento del già elevato grado di cooperazione esistente nell'anarchico sistema internazionale e in una conversione delle strutture istituzionali regionalizzate dotate di un minimo – ma con possibilità di crescita – livello di regolamentazione vincolante, una volta che dinanzi a situazioni, come quelle presentate nella sfera internazionale, “of high complexity and turbulence of environmental variables, it is more functional to live with a certain degree of disorder than to seek to impose a perfect order.”⁵⁰⁹

Habermas dimostra di riconoscere che lo sviluppo di un sistema internazionale su diversi livelli è il più realisticamente vicino ai richiami presentati dalla società globale:

La pressione dei problemi generati dalla società globalizzata accentuerà la sensibilità al crescente bisogno di regolamentazione e alla mancanza di un'equa politica interna mondiale sul piano transnazionale (a metà fra gli Stati nazionali e l'Onu). Mancano per il momento gli attori e le procedure per sistemi negoziali che possano avviare una siffatta politica interna mondiale. La società mondiale politicamente costituita è immaginabile realisticamente solo come un sistema a più livelli, che rimane incompleto senza tale piano intermedio.⁵¹⁰

Tuttavia, il filosofo tedesco non sviluppò questa proposta presentando come sarebbe il funzionamento della dinamica interna di un sistema multilivello, preferendo mantenere la difesa del suo diritto cosmopolita e la formazione di una sfera pubblica mondiale come le alternative più appropriate al modello attualmente esistente.

⁵⁰⁸ “Habermas’ cosmopolitanism, finally, seems inspired by the idea, typical of Western globalists, that the achievement of an ‘optimal political order’ is desirable at international level, i.e., that it is desirable for humanity to be governed by a world authority committed to guaranteeing not only stable and universal peace but distributive justice, economic development, inter national protection of rights, the ecological equilibrium of the planet containment of population growth and so forth.” Danilo Zolo, *A Cosmopolitan Philosophy of International Law?*..., cit., p. 442.

⁵⁰⁹ *Ibidem*, p. 443.

⁵¹⁰ Jürgen Habermas, *Der gespaltene Westen*, trad. it. cit., p. 180.

CAP 4. PER UN GLOBALISMO POLITICO-GIURIDICO PLURIVERSALISTA ARTICULATO IN SPAZI REGIONALI DI STATI-NAZIONE.

4.1. Sistema e ordine nelle relazioni internazionali.

Nel pensiero politico-giuridico internazionalistico, sistema, ordine e società sono tre categorie concettuali distinte che spesso sono considerate come se fossero sinonimi. Tale equivoco produce anche una confusione sulla definizione di quali sono gli elementi problematici che richiedono nuove soluzioni. Così, per cercare la chiara definizione degli argomenti che svilupperemo nella parte finale della nostra ricerca, dobbiamo fare alcune considerazioni, in particolare, sui concetti di sistema e ordine nelle relazioni internazionali.

Il più elementare di questi concetti è, senza dubbio, quello di ‘sistema internazionale’. Senza di esso non è possibile nemmeno pensare in ordine o in società di Stati. Secondo H. Bull, un sistema internazionale si forma quando due o più Stati “stabiliscono un sufficiente contatto e assumono, ciascuno sulle decisioni dell’altro, un impatto sufficiente a far sì che ognuno si comporti – almeno in una certa misura – come parte di un tutto.”⁵¹¹ Carattere distintivo della concezione di sistema internazionale è il fatto di considerare la guerra come una possibilità reale e imminente a tutte le unità politiche che interagiscono al suo interno.⁵¹² Il contatto tra due o più Stati, in modo che le loro rispettive azioni (pacifiche o belliche) si riflettano sull’altro, è il punto di partenza per parlare dell’avvento di un sistema di Stati. Due o più Stati (oppure altre forme di organizzazione politica) possono esistere senza che necessariamente sia consolidato un sistema internazionale, tanto che il concetto di *società internazionale* è proprio della Modernità, visto che nell’Antichità greca, per esempio, c’erano soltanto le diverse *polis* come forma di organizzazione politica riconosciuta dai greci; tutto quello che succedeva nell’‘oltremare’ non riguardava la nozione di politica vigente a quell’epoca, nonostante esistessero in Asia diverse altre organizzazioni politiche già stabilite e con buoni livelli di sviluppo dal punto di vista strutturale. In questo senso, si sono formati

⁵¹¹ Hedley Bull, *The Anarchical Society*, trad. it. cit., p. 20.

⁵¹² “J’appelle système international l’ensemble constitué par des unités politiques qui entretiennent les unes avec les autres des relations régulières et qui sont toutes susceptibles d’être impliquées dans une guerre générale.” Raymond Aron, *Paix et guerre entre les nations*, Paris, Calmann-Lévy, 2004, p. 103.

sistemi internazionali locali, sostenuti dalla prossimità geografica e dalle nozioni politiche condivise tra loro, non importando – anche perché non avevano consapevolezza di esso – tutte le altre forme di contatto interculturale che esistevano al di là delle frontiere del loro sistema.

Già l'organizzazione politica internazionale nel Medioevo, più che presentare difficoltà di inquadrarsi in quello che sarebbe un concetto di 'società internazionale', non presenta degli elementi nemmeno per inquadrarsi in una nozione generale di 'sistema internazionale di Stati'. Martin Wight definiva questa espressione come un sistema di Stati sovrani, mentre, nella definizione dello stesso autore, i modelli trovati nel Medioevo – e ancora in periodi precedenti – soltanto possono essere più adeguatamente definiti come 'sistema a Stato sovrano' (*suzerain state-systems*), poichè, sia in Europa sia in Asia, nel caso della Cina Imperiale, per esempio, il sistema era composto da un solo Stato sovrano responsabile per mantenere la sovranità come elemento condizionante della validità delle altre forme di organizzazione politica a lui assoggettate.⁵¹³ Ancora secondo le distinzioni fatte da M. Wight, si può anche dividere i sistemi di Stati in modelli primari e secondari, dove i 'sistemi di Stati primari' (*international states-systems*) sarebbero composti esclusivamente da Stati sovrani, mentre i 'sistemi di Stati secondari' (*secondary states-systems*) sarebbero composti non soltanto da Stati sovrani, ma anche da 'sistemi a Stato sovrano'.⁵¹⁴

Quanto alla struttura funzionale del sistema internazionale, si può dividerlo in *systèmes homogènes* e *systèmes hétérogènes*.⁵¹⁵ La natura del sistema omogeneo si basa sostanzialmente sull'identità di concezioni politiche tra gli Stati che compongono il sistema, ossia, sull'omogeneità esistente per quanto riguarda le nozioni politiche fondamentali, la quale suppostamente rende l'ambiente politico più stabile e naturalmente propenso alla pace. D'altra parte, un sistema eterogeneo è composto dagli Stati con concezioni politiche diverse tra loro, le quali, in ultima istanza, finiscono per sostenere valori contraddittori, rendendo difficile il mantenimento della stabilità e della pace all'interno del sistema, dato che manca il riconoscimento mutuo e l'identità politica tra i suoi membri.⁵¹⁶

⁵¹³ "We might distinguish these from international states-systems by calling them *suzerain* state-system (in the phrase the word 'state' should be in the plural, but in the second in the singular). And we may note that, while the fundamental political principle of the first will be to maintain the balance of power, for the second it will be *divide et impera*." Martin Wight, *System of States*, Leicester, Leicester University Press, 1977, p. 24.

⁵¹⁴ "For all that, the Armana age seems to be a virtually unique example of what I have called a secondary states-system, that is to say, one whose members are themselves not unitary sovereign states but complex empires or *suzerain* state-systems." *Ibidem*, p. 25.

⁵¹⁵ Cfr. Raymond Aron, *op. cit.*, pp. 108-109.

⁵¹⁶ "J'appelle systèmes homogènes ceux dans lesquels les États appartiennent au même type, obéissent à la même conception de la politique. J'appelle hétérogènes, au contraire, les systèmes dans lesquels les États sont organisés selon des principes autres et se réclamant de valeurs contradictoires." Raymond Aron, *op. cit.*, p. 108

Nel continente europeo, i primi abbozzi di quello che sarebbe diventato un sistema di Stati, come quello trovato nel Novecento, hanno due fasi distinte e consecutive: lo *jus gentium* e lo *jus publicum Europaeum*.

La tradizione romana del *jus gentium* inizialmente lo concepiva come una specie di diritto valido a tutte le provincie che facevano parte dell'Impero Romano, le quali continuarono a vivere secondo i loro ordinamenti giuridici locali. Però, dopo la costituzione caracalliana del 212, che – concedendo a tutti i sudditi la cittadinanza romana – li obbligava a vivere secondo il diritto di Roma, cioè, il *jus civile*; l'antitesi tra questo diritto ed il *jus gentium* rimase soltanto nel senso più astrattamente dottrinale e filosofico.⁵¹⁷ In un momento successivo, durante il Medioevo, lo *jus gentium* passa a restringersi soltanto ai rapporti tra organizzazioni politiche, poiché riconosceva l'autonomia dei diritti locali e dinanzi a questi aveva una funzione solamente suppletiva. Durante il Medioevo spettava al *jus naturale* il compito di cercare la giustificazione tanto dei diritti locali quanto del *jus gentium*. M. Wight ricorda che autori come Francisco di Vitoria arrivavano al punto di confondere *jus naturale* con *jus gentium*.⁵¹⁸

D'altra parte, Hugo Grotius usava il termine *jus gentium* in due sensi. Prima di tutto, come un insieme di regole (di natura giuridica, invece che morale⁵¹⁹) che cercavano di disciplinare le relazioni tra gli Stati sovrani: sarebbe lo *jus naturale*⁵²⁰ applicato alle relazioni internazionali, poiché tanto questo diritto quanto lo Stato sono “d'origine humaine, en ce qu'il est une émanation automatique de la nature rationnelle et sociable de l'homme, qu'il répond de façon directe à cette nature et à ses exigences.”⁵²¹ E usava il termine *jus gentium* in un secondo senso: come quel diritto prodotto dalla volontà degli Stati (chiamato *jus voluntarium*

⁵¹⁷ Cfr. Vincenzo Arangio-Ruiz, *Istituzioni di Diritto Romano*, Napoli, Jovene, 1979, p. 27.

⁵¹⁸ Cfr. Martin Wight, *International Theory: Three Traditions*, London, Leicester University Press, 1991, p. 73.

⁵¹⁹ “Princes are persons, and states or peoples are collections of persons; a basic reason why relations among princes and states are subject to law, which bind all persons in the great society of mankind. These rules, reflecting the rational and social nature of man, are know a priori to all creatures endowed with reason, and also a posteriori because they are confirmed by the agreement of all, or at least the agreement of all the best minds. Natural law for Grotius is not to be equated with the moral law or morality in general; it comprises only that part of morality that states the rational principles of conduct in society.” Hedley Bull, *The Importance of Grotius in the Study of International Relations*, in Id. (ed.) *Hugo Grotius and International Relations*, Oxford, Clarendon Press, 1992, p. 78.

⁵²⁰ “Cela dit, cependant, les règles du droit que Grotius appelle ‘naturel’ sont, dans l'idée qu'il s'en fait, des règles qui gouvernent effectivement la vie de relation entre le formations politiques souveraines, qui opèrent réellement dans cette vie sociale tout autant que celles que lesdites formations ont volontairement créées; elles ne sont en rien un simple produit de la speculation abstraite de certains penseurs.” Roberto Ago, *Le droit international dans la conception de Grotius*, in ‘Recueil des cours de l'Académie de droit international’, 182 (1983), 4, p. 388.

⁵²¹ Roberto Ago, *op. cit.*, p. 386.

da Grotius⁵²²), ossia, quello che Francisco Suárez chiamava ‘diritto internazionale positivo’.⁵²³ Tuttavia, H. Bull sottolineava che, nell’idea di Grotius, questo *jus voluntarium* non sarebbe illimitato, dato che la società internazionale rappresenta “the notion that states and rulers of states are bound by rules and form a society or community with one another, of however rudimentary kind.”⁵²⁴ In questo senso, Grotius riteneva che, a partire dal suo concetto di *magna communitas gentium*, i membri della società internazionale fossero, in ultima istanza, non gli Stati, ma le persone: queste sarebbero responsabili per attribuire legittimità allo Stato all’interno della società internazionale.⁵²⁵ La fondamentale caratteristica della società internazionale groziana è la sua universalità, quello che H. Bull definiva come “the participation of all mankind in *magna communitas gentium*.”⁵²⁶ R. Ago afferma che, più che considerare Grotius come uno dei ‘padri’ del diritto internazionale, lo si deve vedere come il responsabile per la *scienza* del diritto internazionale, cioè, per “ce qui concerne cette branche des disciplines juridiques dont le phénomène juridique ne se présente pas comme le produit, mais comme l’objet d’investigation, de connaissance et de description.”⁵²⁷

Tra la *naturalist tradition* dell’inizio della Modernità, Samuel Pufendorf è stato forse il più importante di tutti. Discepolo di Hobbes, Pufendorf riteneva il diritto naturale nel senso – appena formulato – di libertà anarchica del filosofo inglese, invece di prenderlo come principio di coesione sociale.⁵²⁸ Così, il diritto internazionale non era strutturato su qualsiasi specie di diritto positivo tra gli Stati, ma meramente su principi di diritto naturale.

D’altro canto, Vattel diceva che la società universale della razza umana era una conseguenza naturale della propria specie umana, la quale determina che gli individui devono avere dei rapporti con i propri simili sempre sulla base dei doveri morali comuni a tutti.⁵²⁹ Per

⁵²² Cfr. Hugo Grotius, *De Jure belli ac pacis*, Paris, 1625, trad. fr. *Le droit de la guerre et de la paix*, Paris, Gallimard, 2005, p. 43, Livre I, Chap. I, XIII e XIV.

⁵²³ Si deve riferire che “[L]a seule différence entre les règles du *jus naturale* et celles du *jus voluntarium* a trait à leur origine respective. Ces dernières existent, comme le terme l’indique, en tant que produit d’actes de volonté des membres de la société, d’actes visant intentionnellement à leur création; tandis que les règles du *jus naturale* découlent directement de la nature humaine et sont dictées à la conscience des membres de la société, qu’ils le veuillent ou non, par leur *recta ratio*.” Roberto Ago, *op. cit.*, pp. 387-388.

⁵²⁴ Hedley Bull, *The Importance of Grotius in the Study of International Relations*, cit., p. 71.

⁵²⁵ Hedley Bull, *The Grotian Conception of International Society*, in Kai Alderson and Andrew Hurrell, *Hedley Bull on International Society*, N.Y., St. Martin Press, 2000, p. 112.

⁵²⁶ Hedley Bull, *The Grotian Conception of International Society*, cit., p. 104.

⁵²⁷ Roberto Ago, *op. cit.*, p. 379.

⁵²⁸ Cfr. Martin Wight, *International Theory: Three Traditions*, cit., p. 14.

⁵²⁹ “The *universal society* of the human race being an institution of nature herself, that is to say, a necessary consequence of the nature of man, — all men, in whatever stations they are placed, *are bound to cultivate it, and to discharge its duties*. They cannot liberate themselves from the obligation by any convention, by any private association. When, therefore, the unit in civil society for the purpose of forming a separate state or nation, they may indeed enter into particular engagements towards those with whom they associate themselves; but they remain still bound to the performance of *their duties towards the rest of mankind*. All the difference consists in this, that having agreed to act in common, and having resigned their rights and submitted their will to the body of

determinare quali sarebbero questi doveri comuni, Vattel diceva che, considerando il fatto che le nazioni si trovano in una condizione di assoluta libertà somigliante a quella che gli uomini godevano quando in stato di natura, il mutuo ausilio sarà un principio elementare per guidare la condotta individuale degli Stati, poiché soltanto sulla base di questo principio loro potranno evolversi e sviluppare di più le proprie condizioni individuali.⁵³⁰

Con ciò, sembra evidente che “una società presuppone un sistema internazionale, ma quest’ultimo può esistere anche in assenza di una società internazionale.”⁵³¹ Il mutuo ausilio tra gli Stati e la manutenzione di un sistema internazionale in cui l’autorità domestica degli Stati venga preservata sono due fattori che valgono per dimostrare l’esistenza di più di un sistema internazionale: una società internazionale rudimentale in sviluppo.⁵³²

Il carattere soggettivo del giusnaturalismo che nel corso dei secoli ha cercato di giustificare il funzionamento delle relazioni internazionali finisce per lasciar spazio alla positività e oggettività del *jus publicum Europaeum*, il quale, già non possedendo più qualsiasi rapporto con la religione cattolica, stabilisce un codice di condotta che valeva soltanto per i rapporti tra paesi europei, non dicendo nulla sulle relazioni di questi con gli altri paesi, in particolare con quelli meno sviluppati.⁵³³ La dottrina del *jus publicum Europaeum*, del XVIII e XIX secolo, stabiliva che la società internazionale era un’associazione composta dagli Stati europei, di modo che gli Stati non europei potevano essere ammessi soltanto quando avessero raggiunto un livello di sviluppo civile paragonabile a quello europeo.⁵³⁴ Si pensava in una società di Stati nazionali, ossia, si pensava nel modello europeo di Stato

the society, in every thing that concerns their common welfare, it thenceforward belongs to that body, that state, and its rulers, to fulfil the duties of humanity towards strangers, in every thing that no longer depends on the liberty of individuals; and it is the state more particularly that is to perform those duties towards other states. We have already seen, (§ 5), that men united in society remain subject to the obligations imposed upon them by human nature. That society, considered as a moral person, since possessed of an understanding, volition, and strength peculiar to itself, *is therefore obliged to live on the same terms with other societies or states, as individual man was obliged, before those establishments, to live with other men*, that is to say, according to the laws of the natural society established among the human race, with the difference only of such exceptions as may arise from the different nature of the subjects.” Emmer de Vattel, *Law of Nations*, cit., Preliminaries, section 11.

⁵³⁰ “Since the object of the natural society established between all mankind is — that they should lend each other mutual assistance, in order to attain perfection themselves, and to render their condition as perfect as possible, — and since nations, considered as so many free persons living together in a state of nature, are bound to cultivate human society with each other, — the object of the great society established by nature *between all nations* is also the interchange of *mutual assistance* for their own improvement, and that of their condition.” Emmer de Vattel, *op. cit.*, section 12.

⁵³¹ Hedley Bull, *The Anarchical Society*, trad. it. cit., p. 25.

⁵³² Hedley Bull, *The State’s Positive Role in World Affairs*, in Kai Alderson and Andrew Hurrell, *Hedley Bull on International Society*, N.Y., St. Martin Press, 2000, pp. 145-146.

⁵³³ Cfr. Hedley Bull, *The Anarchical Society*, trad. it. cit., p. 46.

⁵³⁴ Cfr. Hedley Bull, *The Anarchical Society*, trad. it. cit., p. 47.

moderno come primo punto di partenza per poter essere amesso al *jus publicum Europaeum*.⁵³⁵

Secondo M. Wight, nella storia del pensiero politico-filosofico internazionalistico ci sono tre tradizioni filosofiche distinte che presentano degli argomenti per spiegare i fondamenti dell'ordine internazionale⁵³⁶: (1) la hobbesiana (realista)⁵³⁷, (2) la kantiana (universalista o anche chiamata cosmopolitica) e (3) la groziana (internazionalista).⁵³⁸ La teoria hobbesiana è stata diverse volte citata in questa ricerca e può venire sintetizzata nell'idea che i sistemi di Stati rappresentano la stessa situazione amorale di “guerra di tutti contro tutti” come quella gli uomini vivevano quando in stato di natura, tanto che lo stesso Hobbes ha detto che la sua ispirazione per concepire lo stato di natura erano le relazioni internazionali (da lui osservate, nella sua epoca).⁵³⁹ Anche la *naturalist tradition*, soprattutto dopo l'opera di Pufendorf, ha mantenuto la stessa identificazione fatta da Hobbes tra relazioni internazionali e lo stato di natura.⁵⁴⁰ È a partire dalla tradizione hobbesiana che le più importanti proposte⁵⁴¹ di *domestic analogy* normalmente derivano, nonostante Hobbes non abbia mai scritto sulla possibilità di un *imperium mundi*, visto che lui riteneva come unico “impero mondiale” possibile il *Kingdom of God* – ma sempre lasciando ben chiaro che la legge divina è sottomessa alla retta ragione (*right reason*) del Sovrano.^{542 / 543}

⁵³⁵ Si veda 2.2., *supra*.

⁵³⁶ Per ulteriori studi sul tema, si veda: Hedley Bull, *The Anarchical Society*, cit.; Arthur Nussbaum, *A Concise History of the Law of Nations*, New York, Macmillan, 1954; Martin Wight, *System of States*, cit.; Id., *International Theory: Three Traditions*, cit.; H. Butterfield e M. Wight (eds.), *Diplomatic Investigation*, London, Allen and Unwin, 1966; Adam Watson, *Hedley Bull, States Systems and International Societies*, ‘Review of International Studies’, 13 (1987), pp. 147-153; Id., ‘System States’, *Review of International Studies*, 16 (1990), pp. 99-109; e si veda anche la recente ricerca di Edward Keene, *Beyond the Anarchical Society*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002.

⁵³⁷ Malgrado il fatto che sia frequentemente denominata ‘hobbesiana’, la tradizione realista trova in Machiavelli il suo primo autore a cercare di formulare una risposta in grado di giustificare oggettivamente l'esistenza dell'ordine internazionale, cfr. M. Wight, *International Theory: Three Traditions*, cit., pp. 30-31.

⁵³⁸ Si deve sottolineare che, dal punto di vista epistemologico, la distinzione tra le tradizioni hobbesiana, groziana e kantiana riceve anche la terminologia di, rispettivamente, realista, razionalista e rivoluzionista, cfr. M. Wight, *op. cit.*, pp. 07-08: “The Realists are those who emphasize and concentrate upon the elements of international anarchy, the Rationalists those who emphasize and concentrate on the element of international intercourse, and Revolutionists are those who emphasize and concentrate upon the element of the society of states, or international society.”

⁵³⁹ “But though there had never been any time, wherein particular men were in a condition of warre one against another; yet in all times, Kings, and Persons of Sovereigne authority, because of their Independency, are in continuall jealousies, and in the state and posture of Gladiators; having their weapons pointing, and their eyes fixed on one another; that is, their Forts, Garrisons, and Guns upon the Frontiers of their Kingdomes; and continuall Spyes upon their neighbours; which is a posture of War. But because they uphold thereby, the Industry of their Subjects; there does not follow from it, that misery, which accompanies the Liberty of particular men.” Thomas Hobbes, *Leviathan*, cit., pp. 187-188.

⁵⁴⁰ Cfr. Martin Wight, *International Theory: Three Traditions*, cit., pp. 138-139.

⁵⁴¹ Si veda *supra*, comme 3.1 e 3.2.

⁵⁴² Thomas Hobbes, *Leviathan*, cit., pp. 333-334.

⁵⁴³ Cfr. Hedley Bull, *Hobbes and the International Anarchy*, in Kai Alderson and Andrew Hurrell, *op. cit.*, p. 196.

La teoria kantiana – o universalista – concentra, da parte sua, le attenzioni non sulle relazioni tra gli Stati, ma sui rapporti tra i cittadini e sulle conseguenti nozioni di diritto e di moralità cosmopolite che da ciò decorrono; come abbiamo visto anteriormente (vedi Cap. III), autori come Kelsen e Habermas hanno strutturato le loro proposte a partire dallo sviluppo di concezioni le cui origini risalgono a Kant. La tradizione kantiana parte sempre da una nozione indubbiamente Cattolica: l'idea di *civitas maxima*. Nonostante sia spesso vincolata a Christian Wolff, la nozione di *civitas maxima* non è un'invenzione sua, una volta che nel XVI secolo tale idea è stata sviluppata tanto dai cattolici, come Francisco di Vitoria, il quale parlava di una comunità universale di Stati (*societas naturalis*), quanto dai protestanti, come Alberico Gentili, un italiano, professore di diritto civile a Oxford, che è stato anche consigliere della Corona Britannica.⁵⁴⁴ Però, la difficoltà più significativa che la posizione kantiana presenta è che la descrizione delle relazioni internazionali da lei fatta e la prescrizione da lei indicata per il perfezionamento dell'ordine internazionale sono incompatibili tra loro: mirano ad una soluzione (la Repubblica Mondiale) assolutamente antitetica alla natura degli Stati (la sovranità nazionale).⁵⁴⁵

Infine, la tradizione groziana sostiene che le relazioni tra gli Stati sono determinate dalle regole e istituzioni create all'interno della società che essi compongono. Questa tradizione rifiuta il modello hobbesiano; le relazioni tra gli Stati non sarebbero fondate sul mero interesse individuale, ma a partire da imperativi giuridici e morali determinati all'interno della società di Stati;⁵⁴⁶ e rifiuta anche la tradizione kantiana, la quale è la difensora di una comunità umana universale che porterebbe alla fine il sistema di Stati. Insomma, la proposta groziana prescrive l'accettazione delle regole e condizioni di coesistenza e cooperazione presenti nella società di Stati, visto che quelle regole e condizioni sono peculiari alla natura degli Stati e, di conseguenza, anche alla natura della società internazionale.⁵⁴⁷ Così, l'*enforcement* del diritto internazionale sarebbe attuato dagli stessi Stati, come conseguenza

⁵⁴⁴ Cfr. Martin Wight, *International Theory: Three Traditions*, cit., p. 41.

⁵⁴⁵ Cfr. Hedley Bull, *Society and Anarchy in International Relations*, in Kai Alderson and Andrew Hurrell, *op. cit.*, p. 92.

⁵⁴⁶ “Thinkers in the Grotian tradition recognize with Hobbes that states are in a state of nature or condition of anarchy in the sense that there is no world government over them. But the Grotians see the condition of states as more like that which Locke describes in his account of the state of nature than that which is described by Hobbes. They see international society, that is to say, as a society without government, an anarchical society in which rules are crudely interpreted and administered, power is decentralized, and justice is uncertain and imperfect, but a society nevertheless that embodies the tradition of civilization and not the law of jungle.” Hedley Bull, *Hobbes and the International Anarchy*, in Kai Alderson and Andrew Hurrell, *op. cit.*, p. 201.

⁵⁴⁷ Cfr. Hedley Bull, *The Anarchical Society*, trad. it. cit., p. 39.

della solidarietà – reale o potenziale – esistente tra di loro all'interno della società di Stati.⁵⁴⁸ Pure la guerra sarebbe giustificabile contro quello Stato che si oppone violentemente all'ordine internazionale, dato che il crimine commesso da uno Stato fa sì che questo si trovi in una situazione di inferiorità verso gli altri, rendendo possibile l'applicazione di una punizione da parte di questi.⁵⁴⁹

Il fatto più significativo è che l'attuale sistema di Stati riflette

tutti e tre gli elementi elaborati rispettivamente dalla tradizione hobbesiana, kantiana e groziana: quello della guerra e della lotta per il potere tra gli Stati, quello della solidarietà transnazionale e del conflitto ideologico trasversale ai confini nazionali e quello della cooperazione e del rapporto regolato tra gli Stati.⁵⁵⁰

Ciò fa in modo che il sistema non sia propriamente determinabile neanche come anarchico, cosmopolitico o internazionalistico. Si tratta di un sistema che è il prodotto di un processo storico in cui i suoi successivi momenti offrono contributi che non vengono semplicemente abbandonati dai momenti seguenti, ma incorporati e conservati come componenti di un insieme che si trova in pieno sviluppo e alla ricerca della sua capacità di autodeterminazione funzionale, strumentale e, in ultimo grado, epistemologica.⁵⁵¹ Per comprendere la formazione dell'ordine internazionale è importante comprenderla, in un primo momento, all'interno delle diverse e singolari tradizioni che l'hanno influenzata, nel senso che sia possibile, infine, comprendere la nozione di ordine come un insieme di tradizioni in conflitto il cui tratto più importante sembra essere, infatti, il proprio conflitto, in tutte le sue dimensioni possibili, sia filosofico, ideologico, economico oppure politico.

La guerra, la quale nell'hobbesiano stato di natura tra gli uomini sarebbe intollerabile, diventa qualcosa di sopportabile dentro il sistema di Stati, visto che l'anarchia di questo sistema non consiste nell'assenza di regole e livelli minimi per determinare le condotte degli

⁵⁴⁸ “The central Grotian assumption is that of the solidarity, or potential solidarity, of the states comprising international society, with respect to the enforcement of the law.” Hedley Bull, *The Grotian Concept of International Society*, in Kai Alderson and Andrew Hurrell, *op. cit.*, p. 97.

⁵⁴⁹ “The natural law, he argues, does require that punishment be inflicted by one who is superior; but a state which has committed a crime has thereby made itself inferior to others, and may be punished by them, so long as they are not equally guilty of the same offence.” *Ibidem*, p. 101.

⁵⁵⁰ Hedley Bull, *The Anarchical Society*, trad. it. cit., p. 54.

⁵⁵¹ “Incorporati e conservati” nello stesso senso della espressione *aufhebung* che Hegel utilizzava per riferire la storicità che l'essere possiede, di modo che pure la negazione della affermazione è in grado di influenzare quest'ultima all'interno del processo di formazione della sintesi, restando “incorporata e conservata” dentro la sintesi che abbia riaffermato quella affermazione rifiutata. Sulla logica hegeliana, si veda Georg W. F. Hegel, *Phänomenologie des Geistes*, Hamburg, F. Meiner, 1952, trad. it. *Fenomenologia dello spirito*, Milano, Vita e Pensiero, 1977, e Id., *Wissenschaft der logik*, Frankfurt am Main, Surhkamp, 1969, trad. it. *Science de la logique*, Paris, Aubier-Montaigne, 1972.

Stati. Anche la possibilità di una guerra nucleare, che potrebbe portare all'estinzione della specie umana, si trova all'interno di un equilibrio razionale di forze denominato *balance of power*.⁵⁵² Però, in questo momento, sembra più adeguato parlare in *balance of terror*; diversamente dal suo modello non nucleare, dove l'equilibrio era dato, molte volte, tramite la dimostrazione reale di forza militare, nella versione nucleare questa dimostrazione di forza segue un definitivo e irreversibile momento, spettando alla *deterrence* la funzione essenziale di creare e mantenere tra le parti la paura di un attacco fulminante.⁵⁵³ Secondo questa interpretazione, l'insuccesso dell'attività di *deterrence* porterebbe direttamente alla guerra nucleare.

Tuttavia, a partire dalla logica del sistema di *balance of power*, la guerra non indicherebbe l'assenza di una società di Stati, poiché anche la guerra è una delle forme tramite le quali questa società funziona. In questo senso, l'efficacia della decisione presa in comune dagli Stati non decorrerebbe dalla volontà di un potere sovrano, al di sopra degli Stati, ma sì dalla volontà di essi di prendere le armi per andare contro quello Stato che sta violando la legge posta dagli altri.⁵⁵⁴ Nonostante ciò, la manutenzione dell'ordine internazionale soltanto sulla base dell'«equilibrio di potenze» non è sufficiente per rendere il sistema più stabile; anche se ci fosse una condizione di fatto, cioè, oggettiva, che porti tutti gli Stati in una situazione di uguaglianza materiale nella quale nessuno di essi si trovi in condizioni di imporre le proprie forze sugli altri, sarà fondamentale che l'elemento soggettivo sia anche presente: è necessario che ci sia una generale credenza in esso.⁵⁵⁵ Però, l'effetto pratico del *balance of power* si restringe semplicemente a mantenere il sistema in una situazione nella quale la minaccia di annientamento reciproco impedisce che si approfondisca un senso di bene comune e reciprocità tra gli Stati. Oltre a ciò, una tale logica è basata sulla soggettività del buon senso (oppure come diceva David Hume: *common sense*⁵⁵⁶) e della prudenza degli Stati nel cercare di preservare le proprie forze dinanzi a un potere esterno che non può venire

⁵⁵² Si veda nota 51, *supra*, su «equilibrio di potenze». Si veda che la stessa nozione è denominata *équilibre pluripolaire* da Raymond Aron, *op. cit.*, p. 137.

⁵⁵³ Cfr. Michael Sheehan, *The Balance of Power. History and Theory*, London, Routledge, 1996, pp. 176-181.

⁵⁵⁴ «For if the enforcement of law depends upon the willingness of particular law-abiding states to undertake war against particular law-breaking ones, then the prospects of law enforcement will be best if every state is willing to tak up arms against any state that breaks the law.» Hedley Bull, *Society and Anarchy in International Relations*, in Kai Alderson and Andrew Hurrell, *Hedley Bull on International Society*, N.Y., St. Martin Press, 2000, p. 87.

⁵⁵⁵ Hedley Bull, *The Anarchical Society*, trad. it. cit., p. 122.

⁵⁵⁶ «En un mot, la maxime qui commande de préserver la balance du pouvoir est si bien fondée sur les sens commun et sur les raisonnements les plus évidents qu'il est impossible qu'elle ait échappé aux anciens, en qui nous trouvons par ailleurs tant de marques de pénétration et de sagacité.» David Hume, *De la balance du pouvoir*, in Id. *Essais moraux, politiques et littéraires et autres essais*, Paris, PUF, 2001, pp. 510-511.

sormontato senza grossi squassi dell'ordine interno.⁵⁵⁷ Si deve dire, inoltre, che questo equilibrio razionale richiede che tutte le parti coinvolte siano minimamente civilizzate, cioè, che siano Stati nazionali, non essendoci la possibilità del sistema di mantenere l'equilibrio originale nel caso in cui l'accesso ad armamenti nucleari entri nelle mani di gruppi paramilitari terroristi. Per questo, la logica del *balance of power* avrà bisogno di altri fattori esterni alla propria struttura cognitiva e idonei a garantire la pace all'interno del sistema.⁵⁵⁸

Uno di questi fattori può essere, certamente, la concezione di ordine come valore. Secondo H. Bull, “[L]’ordine mondiale è più importante e originario dell’ordine internazionale perché le unità ultime della società composta dall’intero genere umano non sono gli Stati (o le nazioni, le tribù, gli imperi, le classi o i partiti) ma i singoli uomini.”⁵⁵⁹ In questo senso, Bull aggiunge inoltre che l’ordine mondiale “possiede una priorità morale sull’ordine internazionale.”⁵⁶⁰

La nozione di ordine internazionale si limita a sostenere “gli scopi elementari o primari della società degli Stati, o società internazionale.”⁵⁶¹ D’altra parte, il concetto di ordine mondiale sostiene “gli scopi elementari o primari della vita sociale all’interno dell’umanità intesa come totalità.”⁵⁶² In questo senso, la comprensione della nozione di ordine come valore non prevede di considerarla come valore prioritario oppure valore predominante nella gerarchia assiologica dell’ordine internazionale: significa che l’attuazione di tutti gli altri valori porta con sé la necessità di rispetto al valore *ordine*.⁵⁶³

Uno di questi altri valori che possono venire realizzati soltanto tramite la garanzia dell’ordine sembra essere, inevitabilmente, la nozione di giustizia, una volta che la società internazionale “is a primitive or embryonic order, in which the maintenance of order, or of peace and security, is the first requirement, and demands for just change may place this in jeopardy.”⁵⁶⁴ Quindi, la condizione dell’*ordine* rispetto alla *giustizia* implica in un rapporto di causa-effetto: soltanto a partire dalla prima la seconda potrà essere pensata.

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, la retorica universalista ha avuto grande successo, e si è messa in risalto, quando il tema è giustizia nell’ordine internazionale. Però,

⁵⁵⁷ “La politique d’équilibre obéit à une règle de bon sens, elle découle de la prudence nécessaire aux États soucieux de préserver leur indépendance, de ne pas être à la merci d’un État, disposant de moyens irrésistibles.” Raymond Aron, *op. cit.*, p. 136.

⁵⁵⁸ Per ulteriori informazioni sul *balance of power*, si veda anche M. Wight, *Power Politics*, N.Y., Penguin Books, 1986, pp. 168-185.

⁵⁵⁹ Hedley Bull, *The Anarchical Society*, trad. it. cit., p. 33.

⁵⁶⁰ *Ibidem*.

⁵⁶¹ *Ibidem*, pp. 18-19.

⁵⁶² *Ibidem*, p. 31.

⁵⁶³ *Ibidem*, p. 114.

⁵⁶⁴ Hedley Bull, *Justice in International Relations*, cit., p. 227.

non ci sembra molto ragionevole pensare che un governo mondiale, o qualsiasi altra struttura simile, sufficientemente forte per arrogarsi le prerogative sovrane degli Stati nazionali e le sue rispettive giurisdizioni, possa diventare, in realtà, il precursore di una società cosmopolitica pacifica, armonica e che abbia la giustizia come valore fondamentale. Violenza, ingiustizie d'ogni sorta, disarmonia tra gli uomini e guerra tra i popoli possiedono una storia molto più lunga dell'ordine internazionale e anche dello Stato moderno.⁵⁶⁵ I conflitti interni che hanno dato origine ad essi sono stati, molte volte, espressi tramite il ricorso alla violenza, dove tali conflitti possono anche aver permesso la formazione di un popolo omogeneo, ma tale omogeneità sarà stata opera di secoli di storia – secoli di storia di violenza.⁵⁶⁶

Per tutto ciò, innegabile è il fatto che giustizia ed ordine hanno bisogno di venire riconciliate nel sistema internazionale. Pertanto, è necessario definire sfere istituzionali di dialogo, competenze specifiche per gli organi di mediazione e quali sono (e come potranno agire) gli agenti – non soltanto statali – abili a manifestare propri interessi nell'ordine internazionale. Ma, prima di tutto, davvero importante è aver chiara l'idea che l'umanità è formata da individui che hanno dei diritti e interessi peculiari, essendo che i diritti e gli interessi degli Stati nei quali tali individui si trovano si costituiscono in una altra modalità di diritto, che soltanto avrà ragione di esistere quando verrà pensata a partire dai diritti degli individui.⁵⁶⁷

L'affermazione e il perfezionamento dell'*ordine* internazionale sono i due primi passi per rendere possibile l'inizio della costruzione di una *società* internazionale in cui i diritti e gli interessi degli individui parlino di per sé, allontanando, perciò, la più significativa minaccia esistente all'ordine internazionale: singoli Stati, o gruppi di Stati, che si intitolano difensori del bene comune e determinano come questo “bene” sarà ricercato, senza prendere in considerazione la volontà degli altri agenti coinvolti, e avendo come guida la sola autorità che loro hanno attribuito a sé stessi.⁵⁶⁸

⁵⁶⁵ Cfr. Hedley Bull, *The State's Positive Role in World Affairs*, in Kai Alderson and Andrew Hurrell, *op. cit.*, p. 144.

⁵⁶⁶ “A l'intérieur des États aussi, les individus et les groupes s'opposent les un aux autres et le risque existe, en permanence, que tels ou tels aient recours à la violence. Aussi bien n'existe-t-il pas d'État qui n'ait été constitué par la violence, à partir de collectivités plus étroites, de cultures différentes. L'homogénéité d'un peuple a toujours été l'oeuvre des siècles, ce que veut dire, le plus souvent, l'oeuvre de la force.” Raymond Aron, *Les désillusions du progrès. Essai sur la dialectique de la modernité*, Paris, Gallimard, 1996, p. 201.

⁵⁶⁷ Cfr. Hedley Bull, *Justice in International Relations*, in Kai Alderson and Andrew Hurrell, *op. cit.*, p. 222.

⁵⁶⁸ “Particular states or groups of states that set themselves up as the authoritative judges of the world common good, in disregard of the view of others, are in fact a menace to international order, and thus to effective action in this field.” *Ibidem*, p. 223.

4.2. Identità culturale (e *riconoscimento*) versus volontà politica nei rapporti internazionali.

L'ordine internazionale – e, di conseguenza, il diritto che da esso decorre – possiede il suo fondamento di validità sulla volontà sovrana degli Stati. L'importanza di questo diritto “non sta nella volontà degli Stati di tenere fede ai propri principi a scapito dei propri interessi, ma nel fatto che spesso ritengono conforme ai propri interessi il rispetto delle regole di diritto.”⁵⁶⁹ Quando si analizza il comportamento degli agenti primari che compongono l'ordine internazionale, cioè, gli Stati nazionali, si può constatare che tutta la “politique internationale comporte un choc constant des volontés, puisq'elle est constituée par les relations entre des États souverains, qui prétendent de se déterminer librement.”⁵⁷⁰ Pure quando l'ordine internazionale si trova con le sue relazioni tra gli Stati stabilite entro un certo livello minimo di stabilità, rimane sempre il fatto che nel prendere “leurs compétences de leur seul volonté souveraine, les États affichent leur indépendance et méconnaissance mutuelle, et il s'ensuit un désordre, subi comme une fatalité, ou imputé par hypocrisie à la faiblesse du droit international.”⁵⁷¹ Il sistema attuale può anche mantenersi in ordine per alcuni momenti, ma ci sarà sempre la *volonté souveraine* e la *méconnaissance mutuelle* per rendere imminente il ritorno all'instabilità.

Così, qualsiasi analisi del diritto internazionale, per quanto riguarda la struttura e il funzionamento del sistema, dovrà considerare due presupposti di base del sistema: (1) il potere degli Stati e (2) le loro capacità individuali di far valere sovranamente le loro volontà.

Alcune delle principali alternative a questo modello di volontarismo, che sembra essere un fatto certo e incontestabile, sono stati abordati nel capitolo precedente. Conviene perciò cominciare a sviluppare gli argomenti che sostengono l'alternativa che sarà da noi presentata nella parte finale di questa ricerca: un modello di sistema politico-giuridico internazionale che sia multi-livello, multi-attore, dotato di spazi pubblici di cooperazione istituzionalmente incorporati dagli Stati, e che sia, prima di tutto, un sistema dove gli agenti vengano vincolati regionalmente, in particolare, da elementi antropologici, culturali e forse anche etnici, poichè sono elementi come questi, consolidati storicamente, che avvicinano popoli e Stati per promuovere l'approfondimento del senso d'identità culturale e riconoscimento reciproco già previamente esistente tra loro.

⁵⁶⁹ Hedley Bull, *The Anarchical Society*, trad. it. cit., p. 164.

⁵⁷⁰ Raymond Aron, *Paix et guerre entre les nations*, cit., p. 59.

⁵⁷¹ Agnès Lejbowicz, *Philosophie du droit international*, Paris, PUF, 1999, p. 25.

Inizialmente, dobbiamo respingere la possibilità di ricercare a partire dal concetto di razza, poichè questo si presenta come mera classificazione di natura biologica e genetica, con scarso, o nessun, significato pratico nell'ambito delle scienze sociali e giuridiche. Claude Lévi-Strauss diceva che razza, o qualsiasi altro termine che venga a sostituirlo con lo stesso senso, “désignerait alors une population ou un ensemble de populations qui diffèrent d'autres par la plus ou moins grande fréquence de certains gènes.”⁵⁷² In questo senso, provare a cercare le origini delle differenze razziali risulterà sempre in una dimostrazione che il dibattito interculturale non si svolge sulla diversità di razze, ma sulla *diversità di culture*; caso contrario, il dibattito si restringerebbe soltanto alla ricerca biologica.⁵⁷³ I criteri biologici di appartenenza hanno un valore relativo e possono svolgere un ruolo solo secondario in qualsiasi ricerca nell'ambito delle scienze sociali, una volta che il ruolo primario ed essenziale dell'esistenza umana è, sicuramente, quello della sua esistenza storico-culturale.⁵⁷⁴

La consapevolezza quanto all'esistenza di un'unica cultura – la propria – non implicherà nella conoscenza di una cultura, ma nella conoscenza di una situazione di fatto. La definizione sui caratteri che compongono una cultura dipenderà dalla posizione dell'osservatore rispetto ad essa e dalla sua precedente conoscenza su tale cultura. Così, l'idea di “cultura” dipenderà dalla comparazione fatta tra culture diverse, dato che la “richesse d'une culture, ou du déroulement d'une de ses phases, n'existe pas à titre de propriété intrinsèque: elle est fonction de la situation où se trouve l'observateur par rapport à elle, du nombre et de la diversité des intérêts qu'il y investit.”⁵⁷⁵ La consapevolezza dell'esistenza della propria cultura emerge dal “désir de s'opposer, de se distinguer, d'être soi.”⁵⁷⁶

A partire dal momento in cui l'individuo ha cominciato a conoscere un'altra realtà sociale diversa dalla sua, un'altro stile di vita diverso dal suo, la diversità culturale ha permesso che si cominciasse a pensare tanto singolarmente nelle culture specifiche, quanto genericamente in un'idea di umanità.⁵⁷⁷ La comprensione dell'esistenza della diversità culturale e la necessità di rispetto del pluralismo come valore sono i primi passi per rendere

⁵⁷² Claude Lévi-Strauss, *Race et Histoire; Race et Culture*, Paris, Albin Michel et UNESCO, 2001, p. 124.

⁵⁷³ “Si donc on essaye de faire remonter les différences raciales aux origines, on s'interdit pas là même d'en rien savoir, et ce dont on débat en fait n'est pas la diversité de races, mais la diversité de cultures.” Claude Lévi-Strauss, *Race et Histoire; Race et Culture*, cit., p. 125.

⁵⁷⁴ Cfr. Alain de Benoist, *Identità e comunità*, Napoli, Guida Editore, 2005, p. 69.

⁵⁷⁵ Claude Lévi-Strauss, *Race et Histoire; Race et Culture*, cit., p. 140.

⁵⁷⁶ Claude Lévi-Strauss, *Race et Histoire; Race et Culture*, cit., p. 42.

⁵⁷⁷ “Le grandes déclarations des droits de l'homme ont, elles aussi, cette force e cette faiblesse d'énocier un idéal trop souvent oublié du fait que l'homme ne réalise pas sa nature dans une humanité abstraite, mais dans des cultures traditionnelles où les changements les plus révolutionnaires laissent subsister des pans entiers et s'expliquent eux-mêmes en fonction d'une situation strictement définie dans le temps et l'espace.” Claude Lévi-Strauss, *Race et Histoire; Race et Culture*, cit., pp. 47-48.

possibile che l'idea di umanità lasci il piano dell'astrazione filosofica e possa diventare una realtà effettiva, inclusiva e destinata alla tutela degli individui e delle culture dove essi si trovano inseriti. C. Levi-Strauss diceva che l'umanità “devient une et identique à elle-même; seulement, cette unité et cette identité ne peuvent se réaliser que progressivement et la variété des cultures illustre les moments d'un processus qui dissimule une réalité plus profonde ou en retarde la manifestation.”⁵⁷⁸

D'immediato si percepisce che la storicità è un elemento presente nelle formazioni culturali e nella nozione di umanità.⁵⁷⁹ L'evoluzione storica di quell'individuo che ha cominciato a essere consapevole della sua cultura a partire dall'osservazione di una cultura diversa culminerà nell'affermare un'astrazione destinata a includere, nel corso di un processo storico, tanto lungo quanto complesso, tutto il genere umano: l'umanità.⁵⁸⁰ Tuttavia, questa astrazione possiede nelle figure storiche particolari che la compongono, cioè, nelle tradizioni culturali, i pezzi fondamentali in grado di attribuirle contenuto e dinamismo. Secondo Paul Ricoeur, “l'humanité ne s'est pas constituée dans un seul style culturel, mais a 'pris' dans des figures historiques cohérentes, closes: les cultures. La condition humaine est telle que le dépaysement est possible.”⁵⁸¹ Se non ci fosse la capacità di sviluppo e di “re-crearsi” che le tradizioni culturali possiedono, l'idea di umanità perderebbe tutto il suo senso. Nonostante il fatto che neanche tutte le culture abbiano la stessa capacità di resistenza e adattamento, rimane questa capacità di re-crearsi a partire dalla pressione esterna il più importante fattore responsabile per il mantenimento dell'esistenza di una cultura nel tempo, poichè “une tradition culturelle ne reste vivante que si elle se recrée sans cesse.”⁵⁸² Così, qualche idea di civiltà mondiale non saprà essere qualcosa altro che “la coalition, à l'échelle mondiale, de cultures préservant chacune son originalité.”⁵⁸³ Se, infatti, una cultura universale prende

⁵⁷⁸ Claude Lévi-Strauss, *Race et Histoire; Race et Culture*, cit., pp. 48-49.

⁵⁷⁹ La storicità è, sicuramente, un fattore preponderante in virtù della quantità di altri elementi che gravitano intorno a lei, ma si deve rissaltare che questi altri fattori, come la condizione climatica, posizione geografica, la capacità di addomesticare animali e di accumulare merci e ricchezze, la natura dei flussi migratori, sono anche preponderanti nel livello di sviluppo che una tradizione culturale potrà raggiungere, cfr. Jared Diamond, *Guns, Germs and Steel. The Fates of Human Societies*, N.Y., Norton & Company, 1997, trad. fr. *De l'inegalité parmi les sociétés*, Paris, Gallimard, 2000, pp. 607-641.

⁵⁸⁰ Sulla formazione delle culture e proprio di una cultura globale, si veda Ulf Hannerz, *Cultural Complexity. Studies in the Social Organization of Meaning*, N.Y., Columbia University Press, 1992, trad. it. *La complessità culturale. L'organizzazione sociale del significato*, Bologna, Il Mulino, 1998; e Id., *Transnational Connections. Culture, People, Places*, London, Routledge, 1996, trad. it. *La diversità culturale*, Bologna, Il Mulino, 2001.

⁵⁸¹ Paul Ricoeur, *Histoire e vérité*. Paris, Seuil, 1967, p. 334.

⁵⁸² *Ibidem*.

⁵⁸³ Claude Lévi-Strauss, *Race et Histoire; Race et Culture*, cit., p. 112.

forma nel futuro, tale cultura sarà stata il risultato dei confronti e aggiustamenti reciproci tra le diverse tradizioni culturali esistenti.⁵⁸⁴

L'approfondimento delle relazioni interculturali, soprattutto dopo lo sviluppo dei diversi processi di globalizzazione, ha portato con sé una serie di problemi e difficoltà all'universo delle relazioni internazionali. Malgrado il fatto che interpretazioni come quella di Amartya Sen⁵⁸⁵ siano precise e corrette nell'affermare che gli individui non possiedono una sola dimensione esistenziale, visto che hanno *scelte* e *vincoli* che li coinvolgono in diversi gruppi sociali, che possono essere di natura religiosa oppure semplicemente fondati su amici che condividono lo stesso *hobby* o passione sportiva, rendendo, perciò, l'importanza dello Stato nella vita del cittadino meno presente e significativa, dobbiamo qui passare da un'analisi individuale e soggettivista – come quella fatta da A. Sen – ad una analisi macropolitica della situazione: il fatto che differenti individui, provenienti da diverse tradizioni storico-culturali, formino il corpo sociale di uno Stato non significa necessariamente che questo Stato abbia perso la sua tradizione storico-culturale che gli attribuisce identità in quanto ente politico. Le origini storiche che hanno reso possibile la formazione di uno Stato vanno oltre a quella presupposta (teorico-ipotetica) comunione di volontà che il contrattualismo politico, nelle sue diverse tradizioni, ha professato sempre: lo Stato-nazione è, dalla sua origine, il prodotto di uno scontro tra culture e popoli distinti che, tramite lo stesso scontro, definivano i caratteri iniziali di quello Stato, di modo che lo sviluppo degli ulteriori momenti nella sua storia fu lo sviluppo di uno scontro permanente tra culture e i popoli che cercavano di definire e affermare sé stessi tramite la negazione dell'altro; però tutto ciò avvenendo sempre entro i limiti di questo nuovo ente in comune chiamato Stato.⁵⁸⁶ Indipendentemente da qualsiasi altro vincolo che l'individuo abbia nella sua vita, lo Stato è il primo elemento di identificazione personale, affermando nell'individuo la nozione di solidarietà con gli altri, cioè, con quelli che condividono la medesima cittadinanza, spettando agli altri ambiti della sua esistenza funzioni specifiche e che non richiedono, in generale, il medesimo livello di lealtà che il rapporto di cittadinanza con lo Stato richiede.⁵⁸⁷

⁵⁸⁴ Norbert Rouland, *Aux confins du droit*, Paris, Éditions Odile Jacob, 1991, p. 220. Nello stesso senso, si veda anche Id., *À propos des droits de l'homme: un regard anthropologique*, in 'Droits fondamentaux', 3, 2003, pp. 129-151.

⁵⁸⁵ Amartya Sen, *Identity and Violence. The Illusion of destiny*, N.Y.-London, Norton & Company, 2005, trad. it. *Identità e Violenza*, Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. 31-34.

⁵⁸⁶ Sul questo punto, si veda Ernst-Wolfgang Böckenförde, *Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all'Europa unita*, Roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 137-160.

⁵⁸⁷ "States remain the primary locus of identification and solidarity for the majority of their citizens. This is in spite of, or maybe because of, the growing ethnic and cultural diversity in most of the advanced countries. Supranational inclusive bodies like the EU or UN are obviously incapable of supplanting such national loyalty. Most other bodies tend to be functionally specific and thus can make only partial demands on the loyalty of their

La formazione dello Stato è uno dei momenti più elevati e definitivi della formazione dei gruppi sociali, una volta che questi gruppi si costituiscono tramite la scoperta di elementi comuni agli individui che li compongono, formando l'identità sociale del gruppo con base nelle conoscenze, nelle esperienze in comune e, in ultimo livello, nella simbologia linguistica scelta dal gruppo per definirlo e differenziarlo dagli altri gruppi.⁵⁸⁸ Cominciando con le divisioni politiche specifiche e capaci di coinvolgere un numero ridotto di individui, i quali si uniscono a causa delle particolarità create dalla nozione di identità sociale nei membri del gruppo, la formazione dello Stato succederà, necessariamente, in un momento ulteriore: la scoperta di elementi in comune non soltanto tra gli individui, ma tra i gruppi sociali specifici ai quali fanno parte. Così lo Stato, in quanto organizzazione politica, sarà uno stadio elevato di astrazione e definizione di identità personale dei suoi membri. Questo perché le particolarità dei gruppi sociali specifici ai quali l'individuo fa parte lasceranno di, per un momento, cioè, quello in cui l'individuo si presenta propriamente come membro di uno Stato, avere per lui lo stesso significato quando paragonate agli elementi intersoggettivi responsabili per unire quelli che formano lo Stato: unire gruppi sociali distinti intorno a una simbologia linguistica comune sufficientemente capace di esprimere nozioni minime di bene condivise dai membri di tali gruppi e dagli stessi gruppi in sé.

L'“unità nazionale” richiede che l'idea di “nazione” sia chiaramente ricevuta all'interno della coscienza degli individui come un elemento situato nei supremi livelli della gerarchia di valori che ogni individuo determina per la propria vita. Se, da un lato, la definizione di nazione comprende un sistema di simboli, idee, modi di comportamento e di comunicazione, d'altra parte, il riconoscimento mutuo tra gli individui che compongono il corpo sociale sarà determinante per rendere possibile parlare sull'esistenza o meno di una identità nazionale, cioè, di una vera nazione. Pertanto, *cultura comune* e *riconoscimento mutuo* sono due condizioni necessarie alla formazione di una nazione.⁵⁸⁹

Con ciò, pensare in politica oltre ai confini dello Stato-nazione, ossia, in politica internazionale oppure cosmopolitica, ci costringe a considerare i seguenti presupposti: (1) agenti attivi che non sono ormai soltanto gli Stati nazionali, ma anche individui, gruppi sociali e gruppi transnazionali; (2) un sistema in cui le relazioni tra quegli agenti si succedono con

member. International ‘civil society’ is made up of such bodies. The state is not challenged by conflicting political obligations in the way it was during the Reformation, or even in the 1930s. Nobody now thinks of the UN as idealists once did of the League of Nations, as a potential world government.” Paul Hirst, *War and Power in the 21 st Century*, cit., p. 133.

⁵⁸⁸ Cfr. Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power*, Cambridge, Polity Press, 1996, trad. fr. *Langage et pouvoir symbolique*, Édition revue et augmentée par l'auteur, Paris, Fayard, 2001, p. 190.

⁵⁸⁹ Cfr. Jean-Marc Ferry, *Les puissances de l'expérience. Essai sur l'identité contemporaine*, Tome II: *Les ordres de la reconnaissance*, cit., p. 178.

diversi livelli di profondità, poiché l'assenza dei tradizionali paradigmi positivisti e territorialisti attribuiti dallo Stato rende il sistema naturalmente volatile; (3) la storicità individuale e le particolarità socio-culturali di ogni singolo agente come elementi che influenzano le loro decisioni. Prima di tutto, più che una dimensione politico-giuridica, lo Stato-nazione possiede anche una dimensione storico-etnica che, comunque, condiziona la sua formazione politico-giuridica.⁵⁹⁰ Le tesi di universalismo politico-giuridico, invece, falliscono gravemente nel concentrare le attenzioni sull'universale, su di una supposta "identità cosmopolitica", "cittadinanza universale", o qualsiasi altro termine del genere, dimenticando il fatto che questi concetti hanno bisogno di processi sociali, politici e anche di comprensione linguistica reciproca sufficientemente abili a stabilire lo stesso livello di approccio e sviluppo del riconoscimento reciproco (mutuo) composto dai livelli più elementari e specifici di formazione dei gruppi sociali fino allo stadio politico più elevato di istituzionalizzazione responsabile dell'origine dello Stato-nazione. Anche l'idea di nazione si presenta come un concetto composto da una dimensione culturale e un'altra politica, di modo che nella definizione della nozione di nazione già sarà espressa la diversità che essa cerca di sintetizzare al suo interno.⁵⁹¹ Anche chi fa parte di una minoranza all'interno dello Stato, come, per esempio, una minoranza etnica, avrà la chiara idea di appartenere a una nazione – sia dal punto di vista culturale che politico – quando lo Stato viene sfidato da qualche sorta di minaccia esterna.⁵⁹² Con ciò, l'universale soltanto potrà svilupparsi realisticamente quando viene *mediato* da processi socio-politici che rispettino la stessa logica cognitiva e di comunicazione che ha dato origine allo Stato, ai gruppi sociali e anche all'essere umano in quanto *zoon politikon*.

L'atteggiamento omogeneizzante che cerca di cancellare tutte le differenze intraculturali e la propria diversità interculturale in nome di un'identità universale – la quale sarà, di regola, basata sulla matrice kantiana – ha uno scopo tanto più sottile quanto più

⁵⁹⁰ "Géographiquement, la nation est défini par l'unité d'une population vivant sur un territoire défini, celui précisément sur lequel s'exerce la légalité de l'État. Généalogiquement, la nation est conçue comme une population ayant une origine ethnique déterminée. Selon que l'on insiste sur l'aspect géographique ou sur l'aspect généalogique, on peu donner une inflexion différente à l'idée de nation. Il faut remarquer que les questions liées au droit du sol et au droit du sang y sont directement liées." Yves-Charles Zarka, *Figures du pouvoir*, Paris, PUF, 2001, p. 94.

⁵⁹¹ Sul tema nazione, nazionalismi e diversità culturale, si veda, in particolare: Ernest Gellner, *Nations and nationalism*, Oxford, Blackwell, 1983, trad. it. *Nazioni e nazionalismo*, Roma, Editori Riuniti, 1997; Guy Hermet, *Nazioni e nazionalismi in Europa*, Bologna, Il Mulino, 1997; Pietro Grilli di Cortona, *Stati, nazioni e nazionalismi in Europa*, Bologna, Il Mulino, 2003; James Mayall, *Nationalism and international society*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990; e ainda Tzvetan Torodov, *Nous et les autres. La réflexion française sur la diversité humaine*, Paris, Seuil, 1989.

⁵⁹² "Tout État, même tenu pour nationalement homonogène inclut en fait des sous-groupes auxquels l'individu a conscience d'appartenir sans pour autant refuser l'appartenance à la culture nationale et à l'État." Raymond Aron, *Les désillusions du progrès*, cit., p. 75.

profondo: impedire che sussistano di per sé le differenze, tramite la determinazione e la ridefinizione di queste a partire dal potere di sottomettere, proveniente dall'ordine esterno. Però, questa universalità sottoforma di “mondializzazione” non riuscirà, a breve termine, a far scomparire le differenze tra le identità collettive, ma, al contrario, finisce per attestare la *irréductible ténacité*⁵⁹³ che esse possiedono. Come prova basta guardare le interminabili sfide interculturali, sia nello scenario internazionale, sia nell'ambito interno dei paesi, che comprovano l'impossibilità di qualche *reductio ad unum* tra le diverse culture, ideologie e religioni – è necessario richiamare l'attenzione sul fatto che queste sfide sono quasi sempre soltanto tra quelle che adottano una prospettiva escludente verso il diverso e che, infine, negano l'identità degli altri.

Tuttavia, ancor prima che sia possibile parlare di identità *culturale*, si deve avere in mente che la scoperta dell'identità *individuale* passa, inevitabilmente, per la questione del riconoscimento.⁵⁹⁴ Si noti che questa parola ha come origine un verbo dotato di voce attiva e voce passiva: riconoscere e essere riconosciuto. Riconoscere è un atto unilaterale che esprime una pretenziosità di esercitare una superiorità intellettuale nel campo delle asserzioni

⁵⁹³ Cfr. Yves-Charles Zarka, *Difficile tolérance*, Paris, PUF, 2007, p. 37.

⁵⁹⁴ Malgrado il fatto che gli obiettivi della nostra ricerca siano ristretti soltanto alle nozioni di *riconoscimento-identità* e *riconoscimento-senza-riconciliazione* (questo ultimo sarà sviluppato in seguito), si deve ricordare che l'idea di riconoscimento possiede quattro concezioni tradizionali distinte: (1) Riconoscimento-identificazione (*reconnaissance-identification*): comincia con l'atto di identificare, che importa in riconoscere una cosa come lei stessa. È più che l'identificazione di una cosa: è l'identificazione di sé stesso. In momenti ulteriori, l'identificazione passa al livello culturale e poi politico, ma mantenendo sempre lo stesso processo. (2) Riconoscimento-attestazione (*reconnaissance-attestation*): è un atto formale e positivo, cioè, mediante prova incontestata e riconosciuta da tutti, come un titolo universitario o il diritto soggettivo di qualcuno a qualcosa, per esempio. È il riconoscimento sociale (molte volte istituzionale) della capacità individuale, ma non concerne propriamente alla capacità dell'individuo verso sé stesso: nel riconoscimento-attestazione la capacità sociale è determinata da quello che l'individuo può offrire alla società. (3) Riconoscimento-responsabilità (*reconnaissance-responsabilité*): è una forma di riconoscimento che possiede un duplice senso: morale e giuridico. Si vincola direttamente al *riconoscimento-identificazione*, poiché l'individuo è responsabile soltanto dagli atti ai cui abbia di forma cosciente dato causa e che gli sia possibile riconoscere come suoi, ossia, come prodotto della sua identità individuale, originata a partire da una azione passibile di venire trovata nel percorso della vita dell'individuo. Dal punto di vista giuridico, restringe la dimensione della discussione sulla responsabilità soltanto alla responsabilità soggettiva. (4) Riconoscimento-riconciliazione (*reconnaissance-reconciliation*): è il riconoscimento che occorre dopo il conflitto. È un riconoscimento terminale che ha superato un equivoco nella conoscenza (*méconnaissance*) tra le parti, essendo che il risultato finale sarà quello di superare le differenze in una nuova realtà cognitiva in cui ogni singolo individuo coinvolto nel conflitto precedente passa a pensare sua identità individuale come corrispondente all'identità individuale dell'altro. Per ulteriori studi sul tema del riconoscimento, si veda: Paul Ricoeur, *Parcours de la reconnaissance*, Paris, Gallimard, 2003; Id., *Soi-même comme un autre*, Paris, Seuil, 1990; Yves-Charles Zarka, *Difficile tolérance*, cit.; Id., *L'autre voie de la subjectivité*, Paris, Beauchesne, 2000; Id., Franck Lessay et John Rogers, *Les fondements philosophiques de la tolérance*, 3 Vols., Paris, PUF, 2002; Tzvetan Torodov, *Nous et les autres*, cit.; Axel Honneth, *Kampf um Anerkennung*, Frankfurt, Suhrkamp, 1992, trad. fr. *La lutte pour la reconnaissance*, Paris, Cerf, 2000; Id. *Verdinglichung. Eine anerkennungstheoretische Studie*, Frankfurt, Suhrkamp, 2005, trad. fr. *La réification. Petit traité de Théorie critique*, Paris, Gallimard, 2007; Id. *La société du mépris. Vers une nouvelle Théorie critique*, Édition établie par Olivier Voirol, Paris, Éditions La Découverte, 2006; Jean-Marc Ferry, *Les puissances de l'expérience. Essai sur l'identité contemporaine*, Paris, Cerf, 1991; Id. *De la civilisation*, Paris, Cerf, 2001; Edward T. Hall, *Beyond Culture*, N.Y., Doubleday, 1976, trad. fr. *Au-delà de la culture*, Paris, Seuil, 1979; e Alain de Benoist, *Identità e comunità*, cit.

significative per quanto riguarda quello che deve essere riconosciuto.⁵⁹⁵ Perciò, per fare in modo che il riconoscimento possa creare un'identità reciproca, soprattutto nel piano politico, è necessario che si stabilisca un rapporto dialettico tra le parti, cioè, un riconoscimento mutuo. Riconoscere una cosa come sé stessa, come identica all'*io* che si trova nell'*altro* e non come qualche altra cosa che non sia la stessa, implica distinguerla da tutte le altre cose.⁵⁹⁶ Allo stesso modo che il mio *io* si trovò nell'*altro*, la reciprocità del rapporto fa sì che l'*altro* debba trovarsi in me. Però, per trattarsi di un processo soggettivo, soltanto a quello che deve conoscere (l'*altro*) spetta la prerogativa di riconoscermi (l'*io*). L'esistenza dell'*altro* permette lo sviluppo della nozione di persona che l'*io* possiede nella misura in cui il riferimento identificante riflessivo presentato da quello (l'*altro*) non rimuove o annulla, nemmeno parzialmente, la dimensione esistenziale di questo (l'*io*), ma semplicemente presenta un altro riferimento logico a partire dal quale l'*io* può essere pensato.⁵⁹⁷ Comunque, il più significativo è che la scoperta dell'identità tramite il riconoscimento mutuo converte quell'idea iniziale di esclusione che esisteva tra l'*io* e l'*altro*, dove quello era la negazione di questo e viceversa, in uno status fondamentale in cui l'esistenza dell'*altro* – e la forma come esso si manifesta nel mondo della vita – gode di una influenza diretta o indiretta sull'esistenza e anche, sull'essenza del mio *io*.⁵⁹⁸ È tramite il riconoscimento mutuo che diventa possibile raggiungere i momenti più profondi del riconoscimento di sé stesso.⁵⁹⁹

Oltre a ciò, il momento definitivo del riconoscimento sarà quello della determinazione dell'alterità nella relazione: più che il mio *io* riconoscersi nell'*altro*, posso, con base nell'alterità, guidare la mia condotta consapevole che la differenziazione tra l'*io* e l'*altro* non impedisce che una nozione di bene possa venire condivisa da ambedue. L'alterità è la constatazione che la costituzione ontologica dell'*io* (l'*ipséité*⁶⁰⁰) conta sull'*altro* come una

⁵⁹⁵ Cfr. Paul Ricouer, *Parcours de la reconnaissance*, cit., pp. 39-40.

⁵⁹⁶ Cfr. *Ibidem*, p. 42.

⁵⁹⁷ Cfr. Paul Ricouer, *Soi-même comme un autre*, cit., p. 54.

⁵⁹⁸ “Mais le plus important pour la poursuite du parcours de la reconnaissance est que l'identification qui n'a cessé de constituer le noyau dur de l'idée d'exclusion entre le même e l'autre, à un statut existentiel en vertu duquel l'autre, à est susceptible d'affecter le même.” Paul Ricouer, *Parcours de la reconnaissance*, cit., p. 241.

⁵⁹⁹ Cfr. Paul Ricouer, *Parcours de la reconnaissance*, cit., p. 294.

⁶⁰⁰ L'*ipséité* tratta della relazione riflessiva dell'essere con sé stesso che cerca il riconoscimento-identità di sé, avendo nell'inglese il corrispondente *selfhood* o semplicemente *self*; nel tedesco: *Selbstheit*; nel latino: *ipse*. Si tratta di una analisi circostanziale e che deve venire costantemente rinnovata, poiché è atemporale. La temporalità e, soprattutto, la storicità dell'esistenza cosciente dell'essere, sia in quanto riguarda agli altri oppure anche agli altri *io* che fu nel passato, è definito mediante il concetto di *mêmeté* (in inglese sarebbe *sameness*; in tedesco: *Gleichheit*; e in latino: *idem*). La possibile confusione concettuale tra *ipséité* e *mêmeté* decorre dal fatto che spesso ambedue sono pressati come sinonimi. Però, l'“identità-*idem*” (*mêmeté*) rappresenta una permanenza nel tempo, in cui l'essere può differenziarsi dagli altri, dal diverso, dall'opposto e, in speciale, da sé stesso in quanto riguarda a quello che lui fu in altri momenti passati. È un livello più elevato di identità in cui l'essere può comprendersi come modificabile e variabile, verso a sé stesso, e capace di farsi differente verso agli altri. L'“identità-*ipse*” (*ipséité*) sarà ristretta a individualizzare e a determinare l'essere verso a sé stesso, attribuendo

parte differenziata di sé stessa, poiché la relazione dialettica tra di loro attesta non l'esistenza di due entità etiche assolutamente distinte, ma che due esseri autonomi possono condividere una identità etica in comune, la quale, malgrado sia contingente, avrà nell'identità prodotta dal riconoscimento mutuo lo strumento ermeneutico capace di attribuire una stabilità riflessiva alla relazione ontologica tra di loro.⁶⁰¹

Secondo Axel Honneth, in un'interpretazione del pensiero hegeliano, il riconoscimento mutuo si sviluppa tramite una successione di relazioni specifiche su tre campi distinti: l'"amore", il "diritto" e l'"eticità", che permettono agli individui la conferma reciproca di sé stessi come persone autonome e individualizzate.^{602/603} L'"amore" è la forma primaria di riconoscimento, nella quale l'individuo comincia a creare nozioni di amicizia, fiducia in sé e affetto per un'altro con il quale si identifica nelle forme più intime possibili.⁶⁰⁴ Siccome il riconoscimento è un elemento costitutivo dell'amore⁶⁰⁵, il rapporto non si restringerà soltanto all'ambito cognitivo, dove uno considera l'altro per la sua mera esistenza, ma sarà definito a partire da una intersoggettività che stabilisce l'accettazione e le identità reciproche tra le parti coinvolte.⁶⁰⁶

Quanto al "diritto", sarà esso una dimensione che si stabilisce quando esiste una prospettiva normativa impersonale e imparziale sufficientemente capace di fare in modo che i membri della comunità si riconoscano come dei portatori di diritti, ossia, come delle persone

fattori come capacità creativa, narrativa e di azione all'individuo, formando un insieme complessivo che darà sostanzialità a questo individuo. Paul Ricouer, in nota a piè di pagina dell'opera *Parcours de la reconnaissance*, cit., p. 146, ricorda che: "Aristote est le premier à avoir rapproché caractère et habitude à la faveur de la quasi-homonymie entre *êthos* (caractère) et *éthos* (habitude, coutume). Du terme *êthos*, il passe à *hexis* (disposition acquise), qui est le concept anthropologique de base sur lequel il édifie son étique, dans la mesure où les vertus sont de telles dispositions acquises, en conformité à la règle de droit et sous le contrôle du jugement du *phronimos*, de l'homme prudent (*Éth. Nic.*, trad. Tricot, III, 4, 1112 a 13 sq.; VI, 2, 1139 a 23-24; VI, 13, 1144 b 27)."

⁶⁰¹ La nostra interpretazione della nozione di alterità è basata in Paul Ricouer, *Soi-même comme un autre*, cit., pp. 367-369.

⁶⁰² Cfr. Axel Honneth, *Kampf um Anerkennung*, trad. fr. cit., pp. 83-84.

⁶⁰³ Honneth parla anche di "solidarietà" per designare una forma di riconoscimento di natura superiore, poiché è in grado di coinvolgere altre due forme di riconoscimento: "en elle-même [la solidarité], cette relation se présente comme une synthèse des deux modes de reconnaissance précédents, parce qu'elle partage avec le 'droit' la vision cognitive de l'égalité universelle, avec l'amour la dimension affective de l'attachement et de la sollicitude." *Ibidem*, p. 110.

⁶⁰⁴ Per la precisa comprensione della dimensione dell'"amore" nell'esistenza dell'individuo, si deve dire che: "Pour ne pas enfermer l'amour dans l'acception étroite que ce concept a prise depuis la valorisation romantique du rapport d'intimité sexuelle, il convient de l'employer d'abord de la manière la plus neutre possible: l'amour comprendra ici toutes les relations primaires qui, sur le modèle des rapports érotiques, amicaux ou familiaux, impliquent des liens affectifs puissants entre un nombre restreint de personnes." Axel Honneth, *Kampf um Anerkennung*, trad. fr. cit., pp. 116-117.

⁶⁰⁵ Per quanto riguarda l'impatto che la dissoluzione dei legami sociali ha prodotto sui rapporti affettivi, si veda anche Zigmunt Bauman, *Liquid Love. On the Frailty of Human Bonds*, Cambridge, Polity Press, 2003.

⁶⁰⁶ Cfr. Axel Honneth, *Kampf um Anerkennung*, trad. fr. cit., pp. 131-132.

con prerogative giuridiche da esercitare nell'ambito sociale.⁶⁰⁷ Al diritto spetterà il compito di dare “riconoscimento-attestazione” agli atti che l'individuo sviluppa nel corso della sua vita sociale, civile e politica.

Però, di queste tre dimensioni di sviluppo del riconoscimento mutuo la questione dell'“eticità” è quella che più ci interessa in questo momento, poiché tratta della “stima sociale”, cioè, dell'“onore sociale” che l'individuo cerca di conquistare. Non si tratta di qualcosa vincolato a qualche relazione giuridica e nemmeno si limita alle qualità morali della persona. Nozioni come “prestigio”, “rispetto” e “considerazione” determinano il grado di riconoscimento sociale che l'individuo cerca di attribuirsi mediante la forma con la quale lui fa coincidere la realizzazione di sé stesso con dei fini astrattamente definiti dalla società.⁶⁰⁸ L'identificazione della sua condotta individuale e dei suoi valori personali con quelli definiti dalla società alla quale appartiene, rende il riconoscimento sociale una forma di riconoscimento che analizza non l'individuo intrinsecamente, ma le sue azioni. Così, la capacità di un gruppo di riconoscere i suoi membri sarà direttamente proporzionale al livello di condotta stabilito da parte di quella società formata dal gruppo, facendo in modo che tali requisiti facilitino, oppure rendano difficile, il ricevimento di nuovi membri e, anche, il mantenimento di quelli già presenti. Il diritto sarà formato in un momento susseguente dall'eticità e avrà come scopo quello di garantire la stabilità istituzionale del sistema e attribuire il riconoscimento-attestazione agli atti prodotti dagli individui.

Si può dire, parafrasando A. Honneth, che il riconoscimento è il *coeur du social*.⁶⁰⁹ E ciò sarà uno dei problemi delle tradizioni giusfilosofiche con base nella matrice kantiana: non considerano che la nozione di riconoscimento possieda una posizione centrale nei sistemi sociali – e il sistema internazionale è proprio una società, pure che primitiva. Oltre a ciò, tutta la tradizione kantiana si basa sulla ricerca di criteri normativi razionali universalmente validi, lasciando in secondo piano – o, anche, nell'oblio – tutti gli elementi empirici che si trovano al “cuore” del corpo sociale, i quali sono dei veri responsabili per definire e attribuire identità a individui, culture e popoli.

Sembrano essere incontestati i progressi sociali e economici che lo sviluppo di un “villaggio globale” embrionale – il quale porta con sé una rispettiva idea di “cultura globale” – ci sta proporzionando in alcune aree molto specifiche. Anche quei paesi con indici di sviluppo umano troppo basso presentano un minimo di evoluzione quando paragonati alla

⁶⁰⁷ Cfr. Axel Honneth, *Kampf um Anerkennung*, trad. fr. cit., p. 132.

⁶⁰⁸ Cfr. Axel Honneth, *Kampf um Anerkennung*, trad. fr. cit., pp. 153-154.

⁶⁰⁹ Cfr. Axel Honneth, *La société du mépris*, cit., p. 154.

loro situazione in altri decenni o secoli passati. Però, il fatto che la cadenza dello sviluppo sia molto più veloce in alcuni paesi e, in altre parti, più bassa – o quasi nulla, in alcuni casi – per altri, sommato alla perdita di identità culturale e capacità di manutenzione della propria tradizione storica che i diversi processi di globalizzazione finiscono per provocare, rende la difesa della mondializzazione, della formazione di una cultura globale, dell'universalismo politico-giuridico, e altri temi del genere, altamente minacciosa alle culture locali e proprio alla nozione di identità nazionale. Anche nell'ipotesi in cui si parta dal principio che le culture tradizionali possiedono capacità di sussistere alla pressione e all'erosione che essi fenomeni globalizzanti provocano, “elles n'ont pas toutes la même capacité de résistance et surtout la même puissance d'absorption.”⁶¹⁰

È in virtù di questo divario tra i paesi e culture locali, sia nel riuscire a raccogliere i frutti dei diversi processi di globalizzazione, sia nel reagire adeguatamente – cioè, in modo sufficientemente abile a evitare l'assoluto snaturamento tanto della loro identità culturale quanto della loro identità nazionale – ai fenomeni caratteristici della globalizzazione, che diventa necessario una ristrutturazione funzionale dell'ordine internazionale, dal suo fondamento di legittimità e validità, fino alla forma come essa si articola. Claude Lévi-Strauss affermava che la:

nécessité de préserver la diversité des cultures dans un monde menacé par la monotonie et l'uniformité n'a certes pas échappé aux institutions internationales. Elles comprennent aussi qu'il ne suffira pas, pour atteindre ce but, de choyer des traditions locales et d'accorder un répit aux temps révolus.⁶¹¹

La capacità umana di “engage in reasoned moral argument with one another”⁶¹² rende possibile concentrarsi sulle strutture comunicazionali fondamentali alla determinazione del contatto tra le diverse culture – e paesi che le rappresentano – nel senso che, a partire da ciò, sia fattibile pensare di definire un contenuto sostanziale prescrittivo di condotte, oppure riconoscere internamente, dal punto di vista del diritto nazionale, norme già esistenti nell'ordine internazionale. Prima di trattare di questo argomento, la forma deve venire

⁶¹⁰ Paul Ricoeur, *Histoire et vérité*, cit., p. 335.

⁶¹¹ Claude Lévi-Strauss, *Race et Histoire; Race et Culture*, Paris, Albin Michel et UNESCO, 2001, pp. 119-120.

⁶¹² “The starting-point of international political theory, as it appears to me, is that there is not a community of mankind. It is desirable to construct one, but all that is primordial is that human beings have certain common moral experiences and are able to engage in reasoned moral argument with one another.” Hedley Bull, *Justice in International Relations*, in Kai Alderson and Andrew Hurrell, *op. cit.*, p. 226.

ripensata – soprattutto come questa forma si relaziona con gli elementi empirici presentati dalle culture locali.

Detto ciò, grande parte dei ragionamenti fino a qui sviluppati nel piano del rapporto intraculturale vale anche quando parliamo di riconoscimento nell’ambito interculturale (tra culture, popoli, Stati, etc): lo scontro culturale serve a fare in modo che ognuna delle culture in conflitto affermi la propria individualità dinanzi a una altra. Ci sono atteggiamenti che il gruppo semplicemente prende senza aver coscienza di ciò; però quando in conflitto con altra cultura che nega o mette in dubbio tale atteggiamento, allora, la collettività passa a cercare di definire la sua identità e affermarla, poiché si sente sfidata dal differente, il quale finirà per negare e affermare quella cultura allo stesso tempo.

Guardando dal punto di vista della soggettività dell’individuo, i paradigmi imposti da una cultura si costituiscono, in un primo momento, in ostacoli alla comprensione individuale, poiché sono loro i responsabili per determinare le idee preconcepite che si trovano implicite nella nostra mente e in modo dissimulato controllano i nostri pensieri, impedendo che ci svincoliamo liberamente dai nostri paradigmi culturali. Abbandonare una cultura è compito impossibile per l’individuo, toccando a esso soltanto la possibilità di sostituire una con l’altra.⁶¹³ Però, l’individuo non riuscirà ad avere coscienza della sua vera identità culturale – e nemmeno percepire che ha la sua condotta condizionata dalla cultura in cui si trova inserito – fino al momento in cui sia capace di intimamente riconoscere come valida un’altra cultura diversa dalla sua, ma che, nonostante la differenza, sarà tanto legittima sul piano esistenziale quanto la sua cultura.⁶¹⁴ La determinazione e il riconoscimento del differente renderà possibile all’individuo riaffermare, o questionare, la sua convinzione sulla sua identità culturale; e alla cultura in sé permetterà di mantenere un grado di coesione intersoggettiva ancora più forte, dato che ormai passerà a contare soltanto con quei membri che volontariamente e decisamente si identificano come dei veri membri.

Allo scopo di permetterci l’approfondimento del nostro studio sulla questione concernente il riconoscimento nell’ambito delle relazioni interculturali, dobbiamo passare all’analisi del concetto di “riconoscimento senza riconciliazione” (*reconnaissance sans réconciliation*).⁶¹⁵

⁶¹³ Cfr. Edward T. Hall, *op. cit.*, p. 215.

⁶¹⁴ “L’homme ne peut prendre conscience de son véritable être culturel, car, tant qu’il n’a pas pris conscience de la validité d’un être différent, il manque des bases pour valider le sien propre.” Edward T. Hall, *op. cit.*, p. 209.

⁶¹⁵ Il concetto di *reconnaissance sans réconciliation* è stato inizialmente presentato e sviluppato da Yves-Charles Zarka, *Difficile tolérance*, cit.

Tanto l'attuale modello di ordine internazionale quanto le principali proposte di universalismo cercano di affermare, all'interno del sistema internazionale, relazioni basate sul "riconoscimento-identità" o sul "riconoscimento-riconciliazione". Però, il primo tipo di riconoscimento richiede che ci sia una relazione tra le parti sufficientemente solida da rendere possibile di creare (oppure approfondire ancor più) l'identità già anteriormente esistente tra le parti, il che sembra utopico quando si pensa in tradizioni culturali in conflitto che nemmeno riconoscono la legittimità nell'esistenza dell'altra. Già nel caso del "riconoscimento-riconciliazione", il rapporto interculturale è caratterizzato dall'atto di superare un equivoco (*méconnaissance*) nella conoscenza tra le parti che impediva che il rapporto tra le parti potesse svilupparsi con un minimo di riconoscimento mutuo. L'obiettivo finale del riconoscimento-riconciliazione è fare sì che quell'atto di superare le differenze tra le parti sia in grado di creare una nuova realtà cognitiva in cui ogni parte coinvolta anteriormente nel conflitto cominci a pensare la propria identità individuale come corrispondente all'identità individuale dell'altro. Oltre a dividere destini in comune, il riconoscimento-riconciliazione si basa anche sulla definizione di un ordine del giorno deontologico seguito dalle parti, le quali soltanto potranno fare ciò se saranno agenti virtuosi.

Però, nelle relazioni internazionali, dove la frammentazione delle nozioni di valore e di bene rende il sistema naturalmente pluralista e multiculturale, è impossibile che qualcuno di questi due modelli di riconoscimento possa presentare dei risultati positivi in tutte le situazioni. Invece di strutturare un sistema con programma deontologico rigido e valido universalmente, il che sarebbe contrario alla propria natura sovrana degli Stati, la forma più giusta di trattare la coesistenza tra le parti, che non possiedono riconoscimento mutuo, deve partire da un principio di tolleranza valido tanto per una società di angeli quanto di demoni, cioè, un sistema che promuova la coesistenza "sans faire appel à la vertu morale."⁶¹⁶ In questo senso, Yves-Charles Zarka afferma che "[L]a reconnaissance dans un monde déchiré ne peut pas être réconciliatrice, car elle supposerait alors que deux cultures différentes dépassent leurs différences en une autre culture qui en serait plus ou moins la synthèse."⁶¹⁷

Le differenze culturali, etniche e religiose tra gli Stati richiedono che si affermi nell'ordine internazionale la nozione di "riconoscimento senza riconciliazione" (*reconnaissance sans réconciliation*). Questo tipo di riconoscimento è, allo stesso tempo, diretto a quello con cui ho un'identità e al differente, l'estraneo, quell'altro con cui non ho nessuna identità. Il riconoscimento senza riconciliazione possiede un contenuto minimo: "elle

⁶¹⁶ Yves-Charles Zarka, *Difficile tolérance*, cit., p. 30.

⁶¹⁷ Yves-Charles Zarka, *Difficile tolérance*, cit., p. 40.

porte sur l'existence et donc sur le droit d'exister. Elle est reconnaissance de la légitimité de l'existence de l'autre culture, de l'autre communauté ou de l'autre peuple.”⁶¹⁸ È questo modello di riconoscimento il più adeguato da sviluppare a livello delle relazioni internazionali, poiché, dopo aver passato il livello regionale, la nozione di riconoscimento mutuo diventa impraticabile o utopica. Soltanto nell'ambito di *comunità regionali* (o *spazi regionali*, come si vedrà in seguito), formate e soggettivamente sostenute a partire dai vincoli storici tra le tradizioni culturali – oppure dai vincoli d'una sola tradizione culturale – dei paesi che le compongono, sarà possibile sostenere che il sistema sia basato soltanto sul “riconoscimento-identità” o sul “riconoscimento-riconciliazione”.

Su un piano superiore a quello delle comunità regionali, cioè, nell'ordine internazionale che finisce per collegare tutti gli Stati e comunità regionali, la difesa del “riconoscimento senza riconciliazione” avrà come scopo finale quello di permettere lo sviluppo della “dimension d'universalité de l'humanité sans négation des affirmations identitaires qui traversent cette humanité.”⁶¹⁹ Più che essere l'affermazione assoluta di qualche ideologia politica, il “riconoscimento senza riconciliazione” si presenterà come la sintesi della dialettica tra *identità culturale* versus *volontarismo statale*, impedendo che la discussione si concentri sempre sulla legittimità dell'ordine internazionale, sulla mera sovranità nazionale oppure sul rispetto del relativismo culturale; tanto la sovranità presenta i suoi notori effetti collaterali quando è utilizzata in maniera inadeguata dai leaders politici che desiderano nascondere le loro pratiche interne sotto il manto del principio di sovranità, quanto dalle culture specifiche, nei casi in cui esse cercano di mantenersi indifferenti a qualsiasi controversia su sé e, in molti casi, al semplice contatto con l'estero, avendo paura che violenze e barbarie commesse attualmente all'interno del suo sistema vengano messe in discussione all'estero.

Invece di partire da un programma morale esteso e rigido, il “riconoscimento senza riconciliazione” trova nel *principio di reciprocità* il suo principio-guida, che viene strumentalizzato dai principi della (1) uguale dignità, (2) libertà e (3) autonomia individuale.⁶²⁰ Il principio della reciprocità, per trattarsi di un punto di riferimento procedurale (formale), assumerà, inevitabilmente, un carattere rigido, una volta che l'inosservanza della reciprocità implicherà nel ritorno, anche se momentaneo, alla condizione

⁶¹⁸ *Ibidem*.

⁶¹⁹ Yves-Charles Zarka, *Difficile tolérance*, cit., p. 38.

⁶²⁰ Yves-Charles Zarka, *Difficile tolérance*, cit., p. 49, afferma che il riconoscimento senza riconciliazione “implique, en effet, d'abord la mise en oeuvre du principe de réciprocité, fondé sur la reconnaissance des principes d'égalité de dignité, de liberté et d'autonomie des individus, sans lesquels aucune réciprocité, même entre les communautés et les cultures n'est possible.”

precedente di *méconnaissance* reciproca. Tuttavia, quei tre sottoprincipi che derivano dal principio della reciprocità, che sono i responsabili per determinare il contenuto della relazione, saranno proporzionali al livello di sviluppo interno degli Stati e delle culture in questione, di modo che, con ciò, sul piano delle relazioni internazionali possiederanno differenti definizioni sostanziali di “dignità”, “libertà” e “autonomia individuale”, sempre con la necessità di determinare dei contenuti minimali per ogni comunità regionale.

Un’obiezione che potrebbe venire posta per quanto riguarda il nostro atteggiamento sul tema del riconoscimento è chiamarlo di ideologico, cioè, che può diventare un artificio retorico per affermare in modo assoluto l’idea di verità difesa, facendo in modo che il suo carattere simbolico prevalga sull’ordine sociale. Il problema, in genere, può essere posto nei seguenti termini: a partire da un’ideologia, gli individui sono costretti ad adottare, tramite il processo di riconoscimento mutuo, una relazione con sé stessi che li incita a seguire volontariamente i doveri e gli obblighi imposti dalla società.⁶²¹ In questo caso, gli individui non diventano *soggetti* dotati di una coscienza dei propri diritti e responsabilità, ma *assoggettati* a un sistema di regole, pratiche e obblighi fatto per attribuirgli un’identità.⁶²² Si può citare esempi storici – che ancora oggi, sono ricorrenti nella maggior parte delle tradizioni culturali conosciute – come quello della casalinga che si assoggettava al modello di virtù della Chiesa e rinunciava ai diritti politici e civili, il lavoratore che non metteva mai in discussione il suo regime di lavoro per considerarlo come l’unico possibile, e il combattente che andava alla guerra disposto a dare la propria vita in nome di una causa di cui non era responsabile e nemmeno aveva discusso, ma si arrischiava nella guerra in nome dell’immagine eroica che stava trasmettendo alla società che a lui chiedeva tale immagine.

Altrimenti, come distinguere quali di questi modelli di riconoscimento erano ideologici e quali erano veramente giusti? A meno che consideriamo la nostra prospettiva come l’unica corretta, anche per quanto riguarda i fatti storici trascorsi e quelli futuri, non è possibile rispondere a questa domanda senza aver analizzato internamente e in un certo contesto, considerando il punto di vista socio-storico di ogni specifica società. Non è possibile sapere, soltanto osservando esternamente, se quella casalinga, quel lavoratore e quel combattente erano soddisfatti con le loro rispettive condizioni. Qualche osservatore più disattento potrebbe rispondere: “Loro preferirebbero, certamente, migliori condizioni!” Però, come si può sapere se veramente *esisteva* la possibilità di ottenere “migliori condizioni”

⁶²¹ Per ulteriori informazioni sul questa obiezione, si veda: Patchen Markell, *Bound by Recognition*, Princeton, Princeton University Press, 2003; e per la risposta a tale obiezione, si veda: Axel Honneth, *La société du mépris*, cit., pp. 245-274.

⁶²² Cfr. Axel Honneth, *La société du mépris*, cit., p. 246.

materiali e politiche all'interno di quel contesto storico e sociale? Soltanto se prendiamo in considerazione il proprio contesto in analisi. Il fatto che sempre esista la possibilità di rivolta da parte del dominato e sovversione totale dell'ordine stabilita rende la situazione ancor più difficile da interpretare, dato che la linea tra rassegnazione e l'accordo diventa molto tenue. Oltre a ciò, le società umane partono da una tradizione storica particolare per cercare di definire l'individuo e unificare il gruppo. Tuttavia, questa relazione non sarà unilaterale: l'individuo è responsabile per determinare, tramite la sua condotta, attiva o passiva, creativa o conservatrice dell'ordine stabilita, la propria cultura all'interno della quale lui si trova inserito.⁶²³ In questo modo, si può concludere che soltanto dopo che gli individui coinvolti si rivoltarono comunque contro una pratica dominante di riconoscimento, alla quale erano assoggettati, è che diventerà pienamente possibile parlare di ideologizzazione del modello di riconoscimento.⁶²⁴ La sovversione dell'ordine da parte dei dominati non è, ovviamente, un requisito assoluto, ma almeno una forma di manifestazione dell'intima contrarietà sarà necessaria per parlare di ideologizzazione.

L'accusa che adottare l'idea di riconoscimento, come qui stiamo facendo, finirebbe per creare, o stimolare, un relativismo totale potrebbe venire posta in questo momento contro di noi. Tuttavia, ogni sistema sociale possiede una capacità di performance che sarà nulla se i destinatari dei comandi normativi non possiederanno qualche motivo ragionevole per identificarsi con i valori a loro imposti.⁶²⁵ In questo senso, ogni sistema di controllo (politico-giuridico) di condotte sociali dovrà comunque essere vincolato soggettivamente al gruppo sociale al quale cerca di regolare. Ciò già rende necessario un certo livello di "relativismo". Però, se l'accusa di relativismo fosse nel senso di essere la prospettiva qui sostenuta causa dell'approfondimento delle differenze interculturali – visto che tutte le culture potrebbero proteggersi sotto il manto del "rispetto dell'identità culturale" – e dell'aggravamento della situazione delle minoranze oppresse in sistemi culturali razzisti o oppressori, tale accusa non avrebbe nessun fondamento. Al contrario, ambedue le questioni possono non essere risolte completamente – tanto che questa non è la nostra intenzione –, ma il tentativo di stabilire un sistema politico-giuridico internazionale, multi-livello, multi-attore e dotato di spazi pubblici di cooperazione in cui gli agenti siano vincolati regionalmente, soprattutto, da elementi

⁶²³ "Dans la distinction qu'on peut faire entre sociétés animales et sociétés humaines, c'est la culture qui caractérise l'homme sauvage et ses œuvres. Cette culture unifie le groupe, donne à son environnement un caractère particulier. Elle se fonde sur un passé historique et donne un contenu aux relations sociales. Si, dans une certaine mesure, elle détermine l'homme, l'homme la détermine aussi par ses inventions, ses adaptations." Jacques Lombard, *Introduction à l'ethnologie*, Paris, Armand Colin, 1994, p. 73.

⁶²⁴ Cfr. Axel Honneth, *La société du mépris*, cit., pp. 249-250.

⁶²⁵ Cfr. Axel Honneth, *La société du mépris*, cit., p. 263.

storici, etnici e culturali che avvicinino tali popoli in modo da approfondire l'identità e il riconoscimento reciproco già precedentemente esistente tra loro, invece di meramente mantenersi in un sistema orientato dal volontarismo giuridico, sembra possibile l'avvento di ulteriori progressi dal punto di vista umanistico e sociale, all'interno delle culture specifiche, e che avvenga il raggiungimento di migliori livelli di sviluppo dei rapporti interculturali, dal punto di vista internazionale. La storia ci ha dimostrato che non sarà, sicuramente, dalla "volontà sovrana" degli Stati, o da chiunque sia, che si potrà aumentare i livelli di sviluppo economico, sociale e umano nei paesi in via di sviluppo e in quelli arretrati.

È, inoltre, necessario affermare che la nostra argomentazione appena sostenuta, non possiede un aspetto ideologico per due motivi fondamentali: (1) non sostiene un'idea di verità sostanziale assoluta, tanto che il nostro obiettivo è di proporre una struttura istituzionale dove sia possibile *discutere* e *deliberare* sui concetti di verità; e (2) il riconoscimento non si costituisce in ideologia, poiché non è una dottrina con contenuto sostanziale prescrittivo esterno alle realtà particolari – come lo è invece la dottrina dei diritti umani –; si ricordi che proprio la nozione generale di riconoscimento si costituisce in condizione intersoggettiva elementare per fare in modo che le persone e le culture possano realizzare in maniera autonoma i loro obiettivi specifici.

Un'altra possibile obiezione che la nostra proposta può ricevere è l'argomento che i popoli, le culture e i paesi sono guidati da valori distinti e, molte volte, inconciliabili. Tuttavia, il concetto di valore è altamente ampio, capace di comprendere situazioni diverse e di inserirsi all'interno di diversi contesti, tanto che è proprio questa ampiezza concettuale che permette ai fautori dell'universalismo di parlare di una "etica universale" o di qualcosa del genere. Lo scopo finale della nostra proposta è permettere che tradizioni culturali orientate da assiologie *a priori* inconciliabili possano trovare uno spazio pubblico per il dibattito politico dentro una struttura istituzionale in cui tale dibattito globale venga "filtrato" dai dibattiti precedenti sviluppati nell'ambito regionale, dove quell'ampiezza che il valore in quanto "bene-in-sé" presenta rende possibile che sfide diverse sul piano internazionale siano risolte a partire dal dialogo tra culture, popoli e Stati distinti, ma uniti, in qualche misura e seppur minima, da una comunione di valori, concezioni di bene e di mondo che legittimano i partecipanti del dibattito pubblico, attribuiscono una propria identità alla collettività e riconoscimento mutuo tra i coinvolti.

4.3. Il ruolo degli spazi regionali nell'ordine politico-giuridico internazionale.

Il cambiamento di prospettiva che abbiamo appena presentato richiede che vengano anche dimostrati quali saranno i mezzi istituzionali attraverso i quali si potrà raggiungere lo sviluppo e l'attuazione delle nozioni di riconoscimento e reciprocità da noi precedentemente sostenute.

Però, nonostante si sia sempre parlato qui di 'comunità regionali di Stati-nazione', dobbiamo, a questo punto, cercare di lavorare su un altro concetto più adattabile agli scopi della nostra proposta: l'idea di 'spazi regionali' invece che 'comunità regionali'. Considerando che gli attuali modelli conosciuti di comunità regionali di Stati rimangono spesso vincolati alla volontà degli agenti politici che hanno dato loro origine – si veda il caso del Mercosul, per esempio, il quale ha avuto successo soltanto al suo inizio, quando esisteva una chiara volontà in comune tra i rispettivi presidenti degli Stati che hanno creato quella organizzazione, ma che dopo l'arrivo dei successivi capi di Stato non ha potuto mai cercare di realizzare i suoi scopi fondamentali –, sembra opportuno spendere qualche parola sulla nozione di 'spazi regionali'.

4.3.1. La teoria schmittiana dei 'grandi spazi' (*Grossräume*).

La versione di 'spazio regionale' che cercheremo di proporre risale, inevitabilmente, alla concezione schmittiana di *Grossraum*. Tuttavia, dovuto alla scarsa produzione bibliografica esistente su questo argomento e soprattutto dovuto alla comprensione equivocata⁶²⁶ esistente in grande parte della comunità accademica sull'integralità del pensiero di Schmitt, dobbiamo precisare alcuni punti.

Un primo punto sarebbe definire su *quale* Schmitt noi vogliamo parlare. La sua opera può sicuramente venire divisa in quattro parti: (1) diritto costituzionale, (2) teoria politica e teoria del diritto, (3) filosofia delle relazioni internazionali e del diritto internazionale, e (4) scritti letterari diversi.⁶²⁷ La parte che ha sempre ricevuto maggiore attenzione è stata quella concernente al diritto costituzionale, visto che le attenzioni sulla teoria del diritto e sulla teoria politica spesso derivano subsidiariamente da quel diritto. L'attenzione dedicata da parte della comunità accademica al diritto internazionale e alla filosofia delle relazioni internazionali ha

⁶²⁶ Ci sono anche autori che, conoscendo poco – o nulla – dell'opera di Schmitt, lo hanno chiamato pure di 'Hannibal Lector' della politica moderna, si veda Barbara Boyd, *Leo Strauss y Carl Schmitt, el jurista del Hitler*, in 'EIR – Resumen ejecutivo', Vol. XX, n. 15, 2003.

⁶²⁷ Alcuni preferiscono portare la parte sul diritto costituzionale insieme alla teoria del diritto e alla teoria politica, come George Schwab, *Contextualising Carl Schmitt's Concept of Grossraum*, in 'History of European Ideas', Vol. 19, 1994, 1-3, p. 185.

cominciato a crescere soltanto negli ultimi decenni, in particolare dopo la creazione dell'Unione Europea.

Tuttavia, si deve inizialmente sottolineare il fatto che la teoria schmittiana dei grandi spazi (la *Grossraumlehre*) era sostanzialmente diversa dalla teoria hitleriana del *Lebensraum* ('spazio vitale'), perché non aveva nessuna relazione con l'ideologia razzista del Terzo Reich, la quale aveva un criterio biologico come punto di riferimento per la costituzione del *Lebensraum*.⁶²⁸ Mentre questo concetto esprimeva l'ideale della supremazia di una razza nei confronti di tutte le altre, il concetto di *Grossraum* esprimeva la dominazione politica, ideologica oppure economica di un paese – il quale diventerebbe un Impero (*Reich*)⁶²⁹, secondo la terminologia schmittiana – nei confronti di altri paesi sui quali egli poteva, direttamente o indirettamente, avere un'influenza.

Quanto al concetto di *Lebensraum*, Hitler non lo ha mai preso da Schmitt, ma sì da Karl Haushofer (consigliere di Rudolf Hess), il quale sosteneva che l'idea di *Lebensraum* significava il diritto da parte di una nazione di annettere tutto il territorio necessario a soddisfare le esigenze della propria popolazione, di modo che, dopo la presa di potere da parte dei nazisti, quel concetto cominciò a inquadrarsi alla dottrina razzista e expansionista del partito nazionalsocialista.⁶³⁰ La visione di mondo che Hitler aveva era basata sull'eterna lotta fra i popoli per accaparrarsi la terra, cioè, lo 'spazio vitale' (*Lebensraum*), dato che, secondo lui, le leggi della natura premiano soltanto il più forte.⁶³¹ Jan-Werner Müller ha riconosciuto che Schmitt non aveva mai utilizzato criteri biologici, come quello del *Lebensraum*, nella sua *Grossraumlehre*, malgrado il fatto che il 'vuoto sostanziale'⁶³² interno presentato da questa teoria anti-universalista e anti-normativa "could easily be filled with racist categories."⁶³³

⁶²⁸ Joseph W. Bendersky, *Carl Schmitt Theorist for the Reich*, Princeton, Princeton University Press, 1983, trad. it., *Carl Schmitt teorico del Reich*, Bologna, il Mulino, 1989, pp. 313.

⁶²⁹ "Sono imperi (*Reich*), in tal senso, quelle potenze egemoniche e preponderanti la cui influenza politica s'irradia su un determinato 'grande spazio' e che per principio bandiscono da quest'ultimo l'intervento di potenze straniere." Carl Schmitt, *Völkerrechtliche Grossraumordnung mit Interventionsverbot für Raumsfremde Mächte - Ein Beitrag zum Reichsbegriff im Völkerrecht*, Berlin, Deutscher Rechtsverlag, 1941, trad. it. *Il concetto d'Impero nel diritto internazionale. Ordinamento dei grandi spazi con esclusione delle potenze estranee*, Roma, Settimo Sigillo, 1996, p. 45.

⁶³⁰ Joseph W. Bendersky, *op. cit.*, p. 294.

⁶³¹ Cfr. Gustavo Corni, *Il sogno del 'grande spazio'. Le politiche d'occupazione nell'Europa nazista*, Roma-Bari, Laterza, 2005, p. 05

⁶³² Si parla in 'vuoto sostanziale' perchè la *grossraumlehre* schmittiana trattava soltanto della *forma* del grande spazio, senza dedicare la necessaria attenzione alla *sostanza* (fatta da principi, regole e diritti) che questo grande spazio può – o deve – garantire. Schmitt ha lasciato questo vuoto per venire riempito da ogni *grossraum*; però, d'accordo con la sua nozione di Impero, si vedrà che quello che succede in realtà è la predominanza della 'sostanza' imposta dall'Impero dominante in quel grande spazio specifico.

⁶³³ Jan-Werner Müller, *A Dangerous Mind. Carl Schmitt in Post-War European Thought*, New Haven, Yale University Press, 2003, p. 43. Nello stesso senso, Caterina Resta, *Stato mondiale o nomos della terra. Carl Schmitt tra universo e pluriverso*, Roma, Pellicani, 1999, pp. 91-92, sostiene che "per quanto 'rischiosamente' prossima alla categoria di *Lebensraum*, coniata da Haushofer e della sua scuola geopolitica messasi al servizio

La teoria schmittiana dei ‘grandi spazi’, presentata per la prima volta in un saggio del 1939 (*Völkerrechtliche Grossraumordnung mit Interventionsverbot für Raumsfremde Mächte*), è stata invece sempre indicata come “il momento di maggior impegno di Schmitt con la politica imperialistica del regime hitleriano, come il perfetto esempio di una prestazione scientifica al servizio dell’ideologia.”⁶³⁴ Nonostante le critiche, il suo *Völkerrechtliche Grossraumordnung* non è in grado di presentare qualche evidenza che indichi una concordanza di Schmitt con la politica hitleriana di aggressione militare indiscriminata e di occupazione militare di altri Stati.⁶³⁵ Invece, questa politica egemonica del *Lebensraum* si assomigliava proprio alla versione universalistica della ‘dottrina Monroe’ con la quale gli Stati Uniti cercavano di imporre la loro egemonia su scala globale. Così, oltre alle differenze sostanziali tra il *Lebensraum* nazista e il *Grossraum* schmittiano, ci sembra che anche dal punto di vista logico, queste due proposte siano inconciliabili. Secondo Schmitt, la sua alternativa rappresenta il ‘grande spazio’ contro l’universalismo (*Grossraum gegen Universalismus*).⁶³⁶

La natura del (brevissimo) rapporto di C. Schmitt con il Terzo Reich è qualcosa che non vogliamo cercare di scoprire, poiché questa non è una ricerca sulla psicologia schmittiana e nemmeno una biografia; il fatto più significativo per noi è che il suo *Grossraum* non presenta caratteristiche che possano comprometterlo, come un concetto nazista oppure razzista.⁶³⁷

L’idea che Schmitt aveva sulle relazioni internazionali si trova chiaramente imperniata sulla divisione del mondo in grandi spazi (*Grossräume*) caratterizzata da alcuni principi che paradossalmente risalgono alla “dottrina Monroe”, del 1823, che lui considerava “il più fortunato esempio di un principio spaziale nell’ordinamento internazionale.”⁶³⁸ Questa

del nazionalsocialismo, quella di *Grossraum* non può assolutamente esser confusa con essa, non fosse altro che per la totale distanza di Schmitt da ogni ‘vitalismo’ giuridico, nonché da qualsivoglia concezione razziale in senso biologico.”

⁶³⁴ Alessandro Campi, *Introduzione*, in Carl Schmitt, *L’unità del mondo e altri saggi*, Introduzione e nota bibliografica di Alessandro Campi, Roma, Pellicani, 1981, p. 11.

⁶³⁵ Cfr. George Schwab, *op. cit.*, p. 189.

⁶³⁶ Cfr. Carl Schmitt, *Grossraum gegen Universalismus. Der völkerrechtliche Kampf um die Monroedoktrin*, in Id. *Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar, Genf, Versailles 1923-1939*, Hamburg, Hanseatische Verlagsanstalt, 1940, trad. it. *Posizioni e concetti in lotta con Weimar-Ginevra-Versailles 1923-1939*, Milano, Giuffrè, 2007.

⁶³⁷ Carlo Galli, *Genealogia Politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero moderno*, Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 864, afferma che, nonostante Schmitt dimostrasse simpatia per diversi principi del nazionalsocialismo, i suoi testi su diritto internazionale e filosofia delle relazioni internazionali adottano un carattere prudentiale di allontanamento da tematiche di politica interna, non essendo possibile comunque sostenere che questa parte della sua opera venga permeata da influenze naziste. Per ulteriori informazioni sulla *persona* Carl Schmitt e il suo coinvolgimento con il nazismo, si veda il polemico testo di Yves-Charles Zarka, *Un détail nazi dans la pensée de Carl Schmitt*, Paris, PUF, 2005.

⁶³⁸ Carl Schmitt, *Völkerrechtliche Grossraumordnung...*, trad. it. cit., p. 13.

dottrina statunitense, nella sua versione originaria, enunciava tre principi fondamentali agli Stati Uniti d'America che dovevano valere nei confronti della sua politica estera: (1) l'indipendenza di tutti gli Stati americani, (2) il divieto di ogni forma di colonizzazione nel loro spazio e (3) il divieto di ingerenza di potenze extra-americane nello stesso spazio.⁶³⁹ Ho detto 'paradossalmente' perché proprio Schmitt riteneva la crescita di potere da parte degli Stati Uniti come una delle cause del crollo del *jus publicum Europaeum*, in particolare dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, e diceva che la 'dottrina Monroe' era diventata un progetto universalista e 'fuori dallo spazio' – simile all'universalismo dell'Impero britannico⁶⁴⁰ – tramite il quale gli Stati Uniti cercavano di giustificare la sua egemonia imperialista ben oltre ai confini delle Americhe.⁶⁴¹ Schmitt sosteneva che “[L]a mancanza di misura e limite di questo interventismo ha distrutto dalle fondamenta la vecchia dottrina Monroe e il panamericanismo che su di essa poggiava.”⁶⁴²

La versione universalista della 'dottrina Monroe' aveva come padre il Presidente Woodrow Wilson, il quale, in messaggio al Congresso degli Stati Uniti, il 22 gennaio 1917, propose che tutti i popoli del mondo accettassero quella dottrina, salvaguardando però ogni popolo il proprio diritto di autodecisione.⁶⁴³ Secondo Schmitt, la politica estera del Presidente Wilson rappresentò il travisamento della dottrina originaria:

secondo il metodo di dissolvere un principio ordinatore concreto e spazialmente definito in una idea mondiale con aspirazioni universalistiche, trasformando la sana idea centrale di un principio spaziale del non intervento in una ideologia imperialistica e, per così dire, pan-interventistica mondiale.⁶⁴⁴

⁶³⁹ Cfr. *Ibidem*

⁶⁴⁰ “(...) possiamo pure osservare un'altra alterazione ancora più profonda e più importante in merito alla concezione giuridica di 'grande spazio', cioè la deformazione della dottrina Monroe da concezione di 'grande spazio' concreto, geograficamente e storicamente definito, in un principio generale e universalistico che dovrebbe valere per il mondo intero con pretese di ubiquità. Questa deformazione è strettamente legata al travisamento della dottrina in un principio di espansione e imperialistico ed universale e presenta per noi uno speciale interesse perché rivela il punto in cui la politica degli Stati Uniti abbandona il suo principio di spazio continentale e si allinea con l'universalismo dell'Impero britannico.” Carl Schmitt, *Völkerrechtliche Grossraumordnung*, trad. it. cit., p. 21.

⁶⁴¹ Cfr. Carl Schmitt, *Grossraum gegen Universalismus*, trad. it. cit., 495.

⁶⁴² Carl Schmitt, *Cambio di struttura del diritto internazionale* (1943), in Id., *L'unità del mondo...*, trad. it. cit., pp. 294-295.

⁶⁴³ “Con ciò egli non intendeva all'incirca un trasferimento conforme del pensiero spaziale, non interventistico, contenuto nella vera dottrina Monroe, agli altri spazi, ma al contrario un'estensione spaziale ed illimitata dei principi liberaldemocratici alla terra intera ed a tutta l'umanità. In questo modo egli cercava una giustificazione per la sua inaudita ingerenza nello spazio extraeuropeo a lui del tutto estraneo e nel conflitto bellico fra potenze europee.” *Ibidem*, p. 494.

⁶⁴⁴ Carl Schmitt, *Völkerrechtliche Grossraumordnung...*, trad. it. cit., p. 22.

Quello che Schmitt aveva in mente era la versione originaria della “dottrina Monroe”, poiché, secondo lui,

[L]o sviluppo planetario aveva condotto già da tempo a un chiaro dilemma tra universo e pluriverso, tra monopolio e oligopolio, ovvero al problema se il pianeta fosse maturo per il monopolio globale di un'unica potenza o fosse invece un pluralismo di grandi spazi (*Grossräume*) in sé ordinati e coesistenti, di sfere di intervento e di aree di civiltà, a determinare il nuovo diritto internazionale della terra.⁶⁴⁵

Per dare vita ad un nuovo ordine internazionale come questo, sarebbe necessaria la creazione di un modello di regionalismo politico-giuridico policentrico e multipolare, che dovrebbe avere le sue decisioni con forza normativa prese a partire dalla negoziazione multilaterale e dai processi di integrazione regionale.⁶⁴⁶ Tuttavia, come si vedrà in seguito, la proposta schmittiana si è mantenuta troppo vincolata alla nozione di Impero, rendendo difficile raggiungere tali obiettivi.

Dal punto di vista strutturale, la formazione di un *Grossraum* non implicherebbe che tutti gli Stati che lo compongono siano ritenuti come una frazione dell'Impero dominante in questo ‘grande spazio’, una volta che l'esistenza di un Impero non coincide con l'esistenza del suo rispettivo *Grossraum*. Altrettanto, può accadere che ad ogni Impero corrisponda comunque un *Grossraum* in cui “dominano le sue idee politiche e in cui non possono consentirsi interventi estranei.”⁶⁴⁷ Il rapporto tra Impero e ‘grande spazio’ è, infatti, basato sulla dominazione politica, ideologica, culturale ed/o economica che il primo è capace di esercitare all'interno del secondo.

Così, il globo terrestre potrebbe essere diviso in ‘grandi spazi’ (*Grossräume*), ognuno guidato da un Impero in grado di mantenere internamente l'ordine e la pace, dato che dal punto di vista del rapporto tra i ‘grandi spazi’, il principio di non intervento sarebbe responsabile per mantenere l'equilibrio tra loro e, di conseguenza, diventerebbe la *norma fondamentale* del diritto internazionale:

Non appena però i ‘grandi spazi’ internazionali, con divieto di intervento alle potenze estranee, vengano riconosciuti e sorga il concetto solare di impero, diventa comprensibile la coesistenza di un mondo ragionevolmente

⁶⁴⁵ Cfr. Carl Schmitt, *Der Nomos der Erde*, trad. it. cit., p. 311.

⁶⁴⁶ Danilo Zolo, *La profezia della guerra globale*, ‘Prefazione’, in Bartolomé de Las Casas (a cura di Giuseppe Tosi), *De Regia Potestate*, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. XXI.

⁶⁴⁷ Carl Schmitt, *Völkerrechtliche Grossraumordnung...*, trad. it. cit., p. 45.

suddiviso e la norma fondamentale del non intervento acquista la sua efficienza disciplinata in un nuovo diritto internazionale.⁶⁴⁸

In questo modo, l'ordine internazionale trova nella nozione di 'Impero' (*Reich*) il punto che unisce 'grande spazio', nazioni e anche l'idea politica internamente prevalente in ogni 'grande spazio'.⁶⁴⁹ Il concetto di Impero si presenterà come una contrapposizione "a quello che fino ad ora è stato il concetto centrale del diritto internazionale, ossia, lo 'Stato'".⁶⁵⁰ Il problema del diritto internazionale imperniato sul concetto di Stato è decorrente dal fatto che la concezione di spazio prende le mosse da quella del territorio dello Stato, rendendo la sua sovranità territoriale un ostacolo allo sviluppo di qualche rapporto internazionale che abbia una dimensione spaziale, ossia, ostacolando grande parte dei fenomeni conosciuti che coinvolgono tanto le persone quanto le organizzazioni politiche.⁶⁵¹ Secondo Schmitt, "dal punto di vista della scienza del diritto internazionale il concetto di spazio e l'idea politica non possono essere separati."⁶⁵² Dato che tutti gli 'spazi liberi' al di fuori dell'Europa sono stati conquistati, perdendo la condizione di colonie delle potenze europee, la concezione spaziale che aveva caratterizzato lo Stato moderno – più precisamente, lo *jus publicum Europaeum* – non poteva più sussistere di fronte al crescente potere dei 'grandi spazi'. Insomma, lo Stato è divenuto un concetto sorpassato che non corrisponde più alla realtà efficiente, destinato alla sconfitta dal processo di formazione dei 'grandi spazi'.⁶⁵³

Invece di mantenere la condizione anarchica tra gli Stati oppure cercare di raggiungere un modello di diritto internazionale universalista, Schmitt propone un *Pluriversum* strutturato a partire dai diversi *Grossräume* che compongono il sistema internazionale, giacché il "mondo politico è un pluriverso non un universo."⁶⁵⁴ Già nel *Der Begriff des Politischen*, apparso nel 1927, lui aveva questa idea – prima di sviluppare la sua *Grossraumlehre* – come un presupposto della politica e anche della teoria dello Stato, una volta che "[L]'unità politica non può essere, per sua essenza, universale nel senso di un'unità comprendente l'intera umanità e l'intera terra."⁶⁵⁵

⁶⁴⁸ *Ibidem*, pp. 45-46.

⁶⁴⁹ Carl Schmitt, *Völkerrechtliche Grossraumordnung...*, trad. it. cit., p. 47.

⁶⁵⁰ *Ibidem*, p. 48.

⁶⁵¹ Carl Schmitt, *Il concetto imperiale di spazio* (1939), in Id., *L'unità del mondo...*, trad. it. cit., pp. 205-206.

⁶⁵² Carl Schmitt, *Völkerrechtliche Grossraumordnung...*, trad. it. cit., pp. 18-19.

⁶⁵³ Carl Schmitt, *Völkerrechtliche Grossraumordnung...*, trad. it. cit., p. 49; e Id., *L'ordinamento planetario dopo la seconda guerra mondiale* (1962), in Id., *L'unità del mondo...*, trad. it. cit., pp. 336-337.

⁶⁵⁴ Carl Schmitt, *Begriff des Politischen* (1927), München-Leipzig, Duncker & Humblot, 1932, trad. it. in *Le categorie del "politico"*, cit., p. 138.

⁶⁵⁵ *Ibidem*.

Un punto non chiaramente risolto nella *Grossraumlehre* schmittiana concerne al vuoto sostanziale interno che questa teoria presenta.⁶⁵⁶ Come creare effettivamente un sistema internazionale a partire dai rapporti politici tra gli Stati, senza il condizionamento del sistema da parte degli interessi economici e commerciali degli Stati – come succede quasi sempre nell’ordine internazionale –, è un compito al quale Schmitt non ha mai dedicato le proprie attenzioni.

Il funzionamento dei rapporti economici tra gli Stati e la condizione di tali rapporti all’interno dei *Grossräume* è un argomento sul quale Schmitt non ha scritto probabilmente perché riteneva che l’economia capitalista aveva preso dalle mani dello Stato nazionale il controllo sulla politica.⁶⁵⁷ Secondo il giurista tedesco, quella economia capitalista avrebbe origine nell’imperialismo britannico, che sosteneva idee di liberi mercati, commercio mondiale e mari liberi soltanto perché erano questi i mezzi tramite i quali l’Inghilterra ha vinto e mantenuto la sua egemonia mondiale fino al 1890.⁶⁵⁸ Inoltre, dopo la fine dell’egemonia britannica gli Stati Uniti hanno utilizzato la dottrina Monroe come lo strumento di politica internazionale per giustificare l’atteggiamento imperialistico – in particolare nell’ambito economico – verso tutto il mondo.⁶⁵⁹ In questo senso, anche il concetto di umanità sarebbe “uno strumento particolarmente idoneo alle espansioni imperialistiche ed è, nella forma etico-umanitaria, un veicolo specifico dell’imperialismo economico.”⁶⁶⁰ Con il dualismo che divideva il mondo in capitalismo e comunismo, ognuno cercando l’unità del mondo a partire dai rispettivi principi, Schmitt vedeva la predominanza della politica come una forma di amministrare l’economia a seconda degli interessi di ogni *Grossraum*.⁶⁶¹ Così, può succedere che l’economia non venga trattata nella sua *Grossraumlehre* per lasciare spazio all’autonomia delle decisioni dei ‘grandi spazi’.

Christian Joerges ha presentato due ragioni logiche che potrebbero spiegare il vuoto sostanziale che Schmitt ha lasciato in questa parte della sua teoria: (1) la visione nazionalsocialista dell’Europa, la quale riteneva che lo spazio da Capo Nord alla Sicilia, dal

⁶⁵⁶ Si veda Jan-Werner Müller, *op. cit.*, pp. 39-47, e Pier Paolo Portinaro, *La crisi dello jus publicum europaeum. Saggio su Carl Schmitt*, Milano, Edizioni di Comunità, 1982, pp. 200-201.

⁶⁵⁷ Cfr. Carl Schmitt, *Völkerrechtliche Grossraumordnung...*, trad. it. cit., p. 46.

⁶⁵⁸ Carl Schmitt, *La lotta per i grandi spazi e l’illusione americana* (1942), in Id., *L’unità del mondo...*, trad. it. cit., pp. 263-264.

⁶⁵⁹ “Nella storia della dottrina Monroe americana la politica economica-imperialistica del presidente Theodore Roosevelt che inizia verso la fine del XIX secolo significa un punto di svolta. Th. Roosevelt ha fatto un uso indebito della dottrina Monroe come pretesto per metodi particolarmente sconsiderati di una ‘dollar-diplomacy’ liberalcapitalistica.” Carl Schmitt, *Grossraum gegen Universalismus*, trad. it. cit., p. 493.

⁶⁶⁰ Carl Schmitt, *Begriff des Politischen*, trad. it. cit., p. 139.

⁶⁶¹ Cfr. Christian Joerges, *Europe a Grossraum?*, in Id. e Navraj S. Ghaleigh (a cura di), *Darker Legacies of Law in Europe. The shadow of National Socialism and Fascism over Europe and its Legal Traditions*, Oxford, Hart Publishing, 2003, p. 179.

Portogallo agli Urali, faceva parte del *Grossraum* sottomesso al potere dell'Impero tedesco, non aveva come priorità l'istituzionalizzazione di una sorta di razionalità economica, tecnica oppure politica; (2) dopo che Schmitt abbandonò la teoria tradizionale del diritto internazionale, lui non era ormai in grado di identificare – e nessuno dei suoi oppositori e nemmeno i membri del Terzo Reich volevano ciò – le strutture fondamentali che dovevano svolgere il ruolo che il principio di sovranità non aveva più la capacità di fare.⁶⁶² Perciò, quel vuoto sostanziale non dev'essere considerato come una deficienza della sua teoria dei 'grandi spazi', ma come uno 'spazio della prudenza' di uno che non voleva andare oltre i limiti della neutralità – sia come teorico, sia come cittadino.

4.3.2. Dal 'grande spazio' (*Grossraum*) allo 'spazio regionale'.

Secondo la nostra posizione, l'adattamento del concetto di *Grossraum* all'attuale momento delle relazioni internazionali potrebbe avvenire tramite la sostituzione della nozione d'Impero per un altro criterio capace di sviluppare lo stesso ruolo che l'Impero svolgeva nella teoria schmittiana; quest'altro criterio sarebbe proprio il concetto di *tradizione storico-culturale*. Invece di essere una potenza che svolge il ruolo di 'Impero' come pensava Schmitt, questo ruolo verrebbe svolto da quei fondamenti extra-giuridici sui quali abbiamo parlato precedentemente: fattori storici, politici, antropologici e etnici responsabili per l'attribuzione d'identità e di reciprocità tra i membri degli spazi (comunità) regionali.⁶⁶³

Mentre Schmitt diceva che non era suo il compito di prendere integralmente la dottrina Monroe e trasferirla direttamente ad altri tempi e paesi⁶⁶⁴, ma invece voleva liberare il nocciolo sano di un principio giusinternazionalistico del grande spazio e svilupparlo sensatamente all'interno del grande spazio europeo⁶⁶⁵, il nostro compito qui non è prendere la sua *Grossraumlehre* e trasferirla alla nostra realtà, ma vogliamo prendere il 'nocciolo sano' che Schmitt ha presentato per sostenere l'idea di *spazio* come principio coordinatore del diritto internazionale. Mentre Schmitt ha lasciato un vuoto sostanziale nella sua teoria, che dovrebbe forse essere colmato dal potere decisionale degli Imperi, la nostra proposta viene colmata *ab initio* proprio con il contenuto storicamente affermato che ogni tradizione culturale ci offre, rendendo possibile che i rapporti tra popoli distinti che appartengono – oppure appartenevano a qualche momento storico passato – alla stessa cultura possano trovare

⁶⁶² Christian Joerges, *Europe a Grossraum?*, in Id. e Navraj S. Ghaleigh (a cura di), *op. cit.*, p. 185.

⁶⁶³ Si veda 4.2., *supra*.

⁶⁶⁴ Cfr. Carl Schmitt, *Völkerrechtliche Grossraumordnung...*, trad. it. cit., p. 14.

⁶⁶⁵ Cfr. Carl Schmitt, *Grossraum gegen Universalismus*, trad. it. cit., 503.

degli spazi politici idonei a sviluppare e approfondire sempre più quei rapporti *lato sensu* tra popoli e persone.

D'altra parte, la nozione schmittiana d'Impero diventa troppo vincolata alla condizione unipersonale della potenza dominante, basando il sistema internazionale su un paradigma non meno volontarista che esiste tutt'oggi. La caduta dell'Impero dominante potrebbe significare il rovesciamento dell'integralità dell'ordine internazionale nell'ambito regionale. Dovuto ai problemi più che noti causati dalla personalizzazione del potere e dal suo accentramento in un singolo agente politico, ci sembra più realistico affidare il fondamento ultimo di legittimazione di questo spazio regionale a criteri che non siano soltanto dipendenti dalla volontà politica di un capo di Stato oppure dalle condizioni politiche, economiche e militari della potenza dominante.

L'Impero schmittiano è anche un concetto *legibus soluta* (al di sopra del diritto), il quale attua tramite il potere assoluto e centralista che le istituzioni dell'Impero hanno.⁶⁶⁶ In questo senso, la formazione di rapporti giuridici solidi e permanenti tra gli Stati che compongono un *Grossraum* si trova sotto la costante minaccia di un certo atteggiamento assolutistico da parte dell'Impero. Nella proposta schmittiana la sovranità dello Stato cederebbe spazio alla sovranità del 'grande spazio'. Però, quello che può succedere, in realtà, è che la sovranità di tutti gli altri venga sottomessa al potere (ormai l'unico veramente sovrano) dell'Impero, poiché esso è l'agente dominante in tale 'grande spazio'. Schmitt diceva che esistono oltre cento Stati sovrani, ma tutti si trovano sotto il potere delle due potenze dominanti dell'epoca (URSS e USA).⁶⁶⁷ Tuttavia, Schmitt non sembra essersi reso conto è che la condizione di Impero fa di questo l'unico agente politico sovrano nel suo rispettivo 'grande spazio'.

Secondo D. Zolo, l'idea di Impero attualmente diventa incompatibile con qualsiasi progetto pacifico di ordine internazionale, poiché un progetto pacifico "requires a neo-regionalist revival of the idea of *Grossraum*, together with a reinforcement of multilateral negotiation between states as a normative source and a democratic legitimization of the processes of regional integration."⁶⁶⁸

⁶⁶⁶ Cfr. Danilo Zolo, *The re-emerging notion of Empire and the influence of Carl Schmitt's thought*, in Louiza Odysseos e Fabio Petito (a cura di), *The International Political thought of Carl Schmitt*, London, Routledge, 2007, p. 155.

⁶⁶⁷ "La superficie terrestre ci presenta oggi l'immagine di più di cento Stati che pretendono di essere sovrani. Tutti vivono all'ombra dell'equilibrio atomico delle due potenze mondiali. Ve ne è circa una dozzina che si sottrae all'alternativa tra i due blocchi mondiali. Nessuno di questi può eludere la tendenza al grande spazio (*Grossraum*) senza cadere nell'insignificanza politica." Carl Schmitt, *L'ordinamento planetario dopo la seconda guerra mondiale* (1962), in Id., *L'unità del mondo...*, trad. it. cit., p. 336.

⁶⁶⁸ Danilo Zolo, *The re-emerging notion of Empire...*, cit., p. 160.

Oltre a tutto ciò, la versione schmittiana di *Grossraum* possiede come caratteristica essenziale l'impossibilità d'intervento di potenze straniere nell'ambito dello spazio già dominato da una potenza. L'articolazione del mondo in grandi spazi chiusi e dominati da singole potenze, come pensava Schmitt, sembra essere incompatibile con i diversi processi di globalizzazione che si sviluppano di giorno in giorno senza freno e rendono non solo i rapporti tra Stati ogni volta più intensi, ma soprattutto tra persone di diverse parti del mondo.⁶⁶⁹ Nella proposta qui da noi sostenuta, la funzione di trattare dei rapporti politici internazionali spetterebbe proprio agli spazi regionali, poiché sono questi che godono di legittimità – attribuita dai fattori storici, politici, antropologici e etnici che rappresentano – per sintetizzare, internamente, dei richiami delle diverse nazioni che li compongono e, esternamente, fare la difesa politica di questi richiami. Ovviamente, ciò non significherebbe un ostacolo nemmeno il divieto dei singoli Stati di mantenere o sviluppare ancora di più i propri rapporti internazionali, ma sarebbe anzi un modo di dar voce a quei piccoli e deboli Stati che da soli non hanno potuto mai difendere i propri interessi e bisogni.

Mentre nel modello schmittiano di *Grossraum* il concetto di Impero rappresenta la *supremazia politica* di una potenza sugli Stati che appartengono alla sua regione, nella reinterpretazione qui proposta sarebbe la *supremazia di una tradizione storico-culturale* a svolgere il ruolo che nel modello di Schmitt spettava alla potenza dominante, cioè, all'Impero. Può succedere, in carattere contingente, che uno Stato (o potenza) contenga quei fattori storici, politici, antropologici e etnici che definiscono quell'idea di tradizione storico-culturale. Ciò non significa che questo Stato (o potenza) diventerà un Impero. Succederà soltanto che questo Stato passerà a svolgere un ruolo simbolico all'interno dello spazio regionale al quale egli appartiene, senza sottomettere tutti gli altri Stati che compongono questo spazio regionale al suo potere. Questa coincidenza – circostanziale e contingente – tra uno Stato e l'idea di tradizione storico-culturale dello spazio regionale potrebbe avere degli effetti significativi dal punto di vista del rapporto tra gli spazi regionali, dato che quello Stato diventerebbe un simbolo del suo spazio regionale in grado di svolgere un ruolo preponderante nell'ordine internazionale (in un livello al di sopra degli spazi regionali). Malgrado possa eventualmente succedere una tale coincidenza, gli effetti di ciò non sarebbero per niente simili a quelli della concezione schmittiana di Impero. La giurisdizione creata dallo spazio regionale, la quale dovrebbe necessariamente esser ricevuta dal diritto nazionale di ogni Stato che appartiene a quello spazio regionale, svolgerebbe una duplice funzione: (1) porta tutti gli

⁶⁶⁹ Questo argomento è stato discusso in diverse prospettive nel Cap. I, *supra*.

Stati di questo spazio in una condizione di uguaglianza formale e (2) rende possibile che abusi, da parte degli Stati, siano messi in discussione sia internamente che esternamente.⁶⁷⁰

Il principio di reciprocità, per trattarsi di una allusione procedurale-formale, assumerà, inevitabilmente, un carattere rigido in questa proposta. Però, i suoi sottoprincipi (“uguale dignità”, “libertà” e “autonomia individuale”), che sono responsabili per determinare il contenuto sostanziale della relazione, saranno vincolati ai livelli di sviluppo interni degli Stati e delle culture in questione, perché con ciò, esternamente avranno diverse definizioni materiali di “dignità”, “libertà” e “autonomia individuale”, sempre con la necessaria determinazione dei contenuti minimali per ogni spazio regionale. Alcuni autori, come Charles Taylor, hanno sostenuto l’idea che il principio di reciprocità appartiene a quello che sarebbe una ‘politica di riconoscimento’, che avrebbe il principio dell’uguaglianza universale (oppure principio dell’uguale dignità) come uno dei suoi principi-guida.⁶⁷¹ Secondo C. Taylor, il principio dell’uguale dignità si basa su una *potenzialità umana universale* che rende tutti gli esseri umani ugualmente degni di rispetto, indipendentemente dalle culture nelle quali si trovino inseriti.⁶⁷² Tuttavia, questa posizione non può da noi esser recepita. Il principio dell’uguale dignità, caso sia inteso nello stesso senso fornito da C. Taylor, si presenterà come assolutamente avverso alle differenze individuali e culturali: si tratta di un principio che creerà un’idea astratta di *essere umano* senza prendere in considerazione quello che succede all’interno delle realtà fattuali alle quali gli individui appartengono.⁶⁷³

La sostituzione della concezione schmittiana di Impero per quegli elementi che compongono l’idea di *tradizione storico-culturale* prevalente nello spazio regionale, ha come scopo di rendere, inoltre, possibile che principi come questo di ‘dignità’ possano svilupparsi a seconda di quello che è l’idea comune di ‘dignità’ condivisa dalla maggioranza dei membri che fanno parte dello stesso spazio regionale. La *misura* concreta di ‘dignità’, ossia, quali diritti e doveri decorrono da questa nozione, cambierà sempre quando qualcuno paragoni due tradizioni culturali diverse. Spetterà proprio allo spazio regionale il compito di trovare quella misura concreta di quei concetti fondamentali come quello di ‘dignità’ e trovare delle risorse politiche e giuridiche per rendere effettivo ognuno di quei concetti.

Quanto alla condizione dello Stato-nazione nell’ordine internazionale, la formazione degli ‘spazi regionali’ sarebbe il primo momento di quella *espressa relativizzazione* della

⁶⁷⁰ Sul tema della giurisdizione degli spazi regionali e del diritto sovranazionale, si rinvia al comma 4.4., *infra*.

⁶⁷¹ Cfr. Charles Taylor, *La politica del riconoscimento*, in Id. e Jürgen Habermas, *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, Milano, Feltrinelli, 2005, pp. 09-62. Questo testo di C. Taylor è apparso originalmente in Id., *The Politics of Recognition*, Princeton, Princeton University Press, 1992.

⁶⁷² Cfr. *Ibidem*, pp. 27-28.

⁶⁷³ Cfr. Yves-Charles Zarka, *Difficile tolérance*, cit., pp. 42-43.

sovranità sulla quale abbiamo parlato precedentemente, di modo che lo Stato possa continuare a svolgere il suo ruolo politico interno ed esterno.⁶⁷⁴ In un contesto di globalizzazione politico-giuridica, la sovranità nazionale “is no longer the power to exclude, but acts across borders in the collaboration of states in governance and in their donation of capacity by treaty to international bodies.”⁶⁷⁵ Mentre l’attuale tacito processo di relativizzazione della sovranità nazionale si sta sviluppando senza la possibilità di controllo da parte degli Stati, nella nostra proposta questa relativizzazione sarebbe espressa, dichiarata, avendo dei destinatari delle prerogative sovrane definiti e, soprattutto, con la necessaria ricezione nel diritto interno delle norme che hanno creato e che ormai formano lo ‘spazio regionale’.

Quando parliamo di un sistema internazionale basato sui fattori storici, politici, antropologici e etnici responsabili per l’attribuzione d’identità e reciprocità tra i membri degli spazi regionali, qualcuno si può domandare: “Come rendere effettiva questa proposta? La formazione di questi ‘spazi regionali’ non dovrebbe passare necessariamente per le mani dei capi di Stato, il che renderebbe il sistema ancora basato sul volontarismo politico?” Prima di tutto, abbiamo scelto la denominazione *spazio* invece che *comunità* perché il concetto di ‘spazio’ è quello che si presenta oggi come il più adatto alla realtà (‘liquida’, come direbbe Z. Bauman) presentata dai diversi processi di globalizzazione. Anche Schmitt diceva che la concezione di spazio era la più capace di adattarsi ai mutamenti che l’aeronautica e l’evoluzione tecnologica stavano creando già nella sua epoca.⁶⁷⁶ In questo senso, lo ‘spazio regionale’ potrà espandersi o ridursi a seconda dei processi di integrazione politica che si svilupperanno al suo interno. Tuttavia, non si può negare il fatto che l’effettività della presente proposta passa per una *decisione iniziale* in comune tra Stati sovrani, ossia, è ancora dipendente dalla ‘firma’ dei capi di Stato. Non abbiamo mai sostenuto che il modello dello Stato-nazione dovrebbe essere sostituito da qualche altra forma di organizzazione politica – e, di conseguenza, finire in assoluto con il volontarismo degli Stati. Al contrario. Il nostro obiettivo generale sempre fu quello di rendere compatibile la *sovranità nazionale* e la *globalizzazione*. Però, questo compito richiede che un altro fondamento di legittimità sia attribuito all’ordine internazionale: un fondamento che va oltre le volontà politiche circostanziali, oltre le volontà politiche sottomesse ai comandi del mercato internazionale. Sostenere come nuovo possibile fondamento la *supremazia di una tradizione storico-culturale* non significa rovesciare in assoluto l’ordine stabilito fino ad oggi: significa determinare un

⁶⁷⁴ Si veda comma 2.3, *supra*.

⁶⁷⁵ Paul Hirst, *War and Power in the 21 st Century*, cit., p. 135.

⁶⁷⁶ Cfr. Carl Schmitt, *Il concetto imperiale di spazio* (1939), trad. it. cit., pp. 207-209.

punto di riferimento a partire dal quale l'ordine internazionale possa venire ripensato. Si tratta di un principio-guida – senza pretese assolutistiche, poiché la capacità di identificarsi e poi sviluppare le forme di riconoscimento non è, come abbiamo visto, un processo a-storico e istantaneo – che deve essere attuato tramite altri principi, come il principio di sovranità (ormai relativizzato) dello Stato nazionale. M. Wight diceva (malgrado le differenze che esistono tra il suo 'sistema di blocchi' ed l'atteggiamento teorico che stiamo proponendo) che “a states-system will not come into being without a degree of cultural unity among its members.”⁶⁷⁷ Ossia, “a states-system presupposes a common culture.”⁶⁷⁸

Le proposte che si concentrano sull'integrazione regionale, come quella presentata da Joseph Nye⁶⁷⁹, sono spesso basate sulla formazione di comunità regionali di integrazione economica, piuttosto che, prima di tutto, creare e strutturare le sfere politiche all'interno delle quali quella integrazione economica potrà svilupparsi adeguatamente ai membri delle comunità regionali. Il processo di integrazione economica diventerà un mero artificio retorico se l'integrazione non si sviluppi con base in principi etici e programmi politici decisi dai singoli spazi regionali, in un primo momento, e poi dalla struttura politica che unisce tali spazi regionali. L'assenza di fondamenti contestualizzati storicamente e in grado di vincolare i popoli, sia culturalmente oppure a partire da qualche altro fattore extra-giuridico, lascia via libera alla supremazia del potere economico predatorio e anche al potere degli Stati con ambizioni imperialistiche.

Si deve rifiutare ancora qualsiasi possibile associazione che la nostra proposta assuma con quello che è stato denominato *clash of civilizations*⁶⁸⁰. L'interpretazione fatta da S. Huntington considera gli Stati come agenti che svolgono un ruolo centrale nelle *fault line wars*⁶⁸¹ e, di conseguenza, le sfide per territorio e beni materiali rimangono tra le più importanti cause delle guerre.⁶⁸² Inizialmente, non possiamo condividere la posizione di S. Huntington dovuto al fatto che Stati, frontiere e persone non sono più guidate in assoluto dalla referenza territorialista, una volta che il concetto di spazio ha perso il suo carattere meramente

⁶⁷⁷ M. Wight, *Systems of States*, cit., p. 33.

⁶⁷⁸ *Ibidem*, p. 46.

⁶⁷⁹ Cfr. Joseph S. Nye, *Peace in Parts: Integration and Conflict in Regional Organization*, Little, Brown&Co, Boston 1971.

⁶⁸⁰ Si veda Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order*, N.Y., Simon & Schuster Paperbacks, 2003.

⁶⁸¹ “Fault line conflicts are communal conflicts between states or groups from different civilizations. Fault line wars are conflicts that have become violent. Such wars may occur between states, between nongovernmental groups, and between states and nongovernmental groups.” Samuel P. Huntington, *op. cit.*, p. 252.

⁶⁸² “The fault line conflicts sometimes are struggles for control over people. More frequently the issue is control of territory. The goal of at least one of the participants is to conquer territory and free it of other people by expelling them, killing them, or doing both, that is, by ‘ethnic cleaning’.” *Ibidem*.

territorialista.⁶⁸³ Ma quello che più ci allontana da S. Huntington è che, mentre la sua interpretazione racchiude le culture in sé stesse fino al giorno in cui una di esse (quella occidentale, più precisamente la statunitense, secondo S. Huntington) diventi l'unica cultura esistente, il nostro atteggiamento si basa sulla preservazione delle culture in un sistema multi-livello, multi-attore, dotato di spazi pubblici di cooperazione, sia tra gli Stati all'interno di ogni spazio regionale, sia tra i diversi spazi regionali. D'altra parte, S. Huntington afferma che “[W]hat is universalism to the West is imperialism to the rest.”⁶⁸⁴ Però la sua proposta non presenta un'alternativa che non arrivi anche a un universalismo. Secondo noi, lo ‘scontro di civiltà’ è un processo proprio della natura umana e che richiede degli adeguati spazi politici di mediazioni per fare di questo scontro un processo dialettico produttivo per tutte le parti coinvolte, invece di produrre guerre, distruzioni e sofferenze. Amartya Sen sostiene che la teoria dello scontro di civiltà presenta due problemi distinti: (1) si basa su un metodo di classificazione delle persone, a partire dalle civiltà alle quali loro ‘probabilmente appartengono’, la cui praticabilità e rilevanza sono scarse oppure inesistenti; (2) non considera l'idea che gli individui hanno dei rapporti che non appartengono soltanto ad una civiltà, cioè, le persone possono essere considerate come appartenenti a più che una civiltà allo stesso tempo, a seconda del criterio che si sta adottando per classificarle.⁶⁸⁵ Oltre a ciò, si deve considerare ancora che la posizione di S. Huntington parte da alcuni presupposti equivocati, come quello di considerare gli Stati Uniti come una civiltà universale, quando in realtà sono una cultura specifica che non può aspettare che il resto del mondo diventi come sé stessa.⁶⁸⁶

Infine, per evitare che questo modello di spazio regionale assuma le caratteristiche dei modelli precedenti (e falliti) di comunità regionali di Stati, si deve richiamare l'attenzione sulla questione della struttura giurisdizionale dello spazio regionale. Tuttavia, questo punto si chiarirà quando analizzato insieme al ruolo del ‘diritto sovranazionale minimo’ nell'ordine internazionale.

4.4. Il ruolo del ‘diritto sovranazionale minimo’ nell'ordine politico-giuridico internazionale.

Partendo dai presupposti epistemologici, filosofici e politici appena abbozzati nelle pagine precedenti, si può prevedere che le competenze e, anche, la funzione di quel diritto che oggi è chiamato “internazionale” (oppure “sovranazionale”) saranno molto più ristrette se

⁶⁸³ Si veda comma 2.2, *supra*.

⁶⁸⁴ Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations...*, cit., p. 184.

⁶⁸⁵ Cfr. Amartya Sen, *Identity and Violence*, trad. it. cit., p. 42.

⁶⁸⁶ Cfr. Paul Hirst, *War and Power in the 21 st Century*, cit., p. 100.

paragonate al modello universalista che, dalla fine del *jus publicum Europaeum*, struttura le relazioni politico-giuridici internazionali. Lo scopo di questa parte finale della presente ricerca può essere diviso in due: (1) cercare di sostenere quel concetto di *diritto sovranazionale minimo* proposto da D. Zolo – e precedentemente sostenuto anche da H. Bull (“diritto internazionale minimo”) – come l’ultima istanza politico-giuridica dell’ordine internazionale, la quale racchiuderebbe un sistema internazionale imperniato non sulla nozione di Stato nazionale, ma sulla concezione di “spazio regionale” qui da noi introdotta; e (2) sviluppare il concetto di *reconnaissance sans réconciliation*, posto da Y.-C. Zarka, come un punto di riferimento capace di mantenere l’intero diritto sovranazionale minimo in una condizione di stabilità politica (cioè, ‘stabilità’ intesa nel senso di assenza del conflitto oppure diminuzione graduale delle crisi esistenti) in cui sia possibile l’ottimizzazione delle relazioni tra spazi regionali, Stati nazionali, popoli, culture e persone, rendendo raggiungibile, con ciò, l’idea di democratizzazione dell’accesso agli effetti positivi dei diversi processi di globalizzazione.

A questo punto, dopo aver difeso un concetto di *sovranità relativizzata*⁶⁸⁷ dello Stato-nazione e l’idea di *spazio regionale*⁶⁸⁸ in un contesto pluriversalista, sembra evidente che la competenza funzionale e normativa del diritto sovranazionale – e proprio dell’ordine politico internazionale che sostiene questo, il quale sarà, soltanto a questo livello, veramente universalista – può venire intesa solo come una *competenza residuale*. Cioè, una competenza per trattare delle materie che non sono ristrette all’ambito degli Stati nazionali o degli spazi regionali, come, *ex hypothesi*, conflitti tra paesi che appartengono a due o più spazi regionali, e anche situazioni che richiedono una cooperazione a livello planetario, in particolare la tutela ambientale e la lotta al crimine internazionale. Precedentemente abbiamo visto che lo Stato-nazione è una forma di organizzazione politica che non conosce ancora un concorrente in grado di sostituirlo nei diversi settori in cui è presente. È lo Stato che si trova più vicino al cittadino e alla gran parte dei problemi sociali che avvengono all’interno del suo territorio. Tuttavia, quando problemi diventano crisi internazionali, abbiamo sostenuto che il riconoscimento reciproco (“riconoscimento-identità”) tra gli Stati è la forma più efficiente per fare in modo che la pace, dopo un eventuale conflitto, non diventi un mero armistizio, che una cooperazione (politica, economica, culturale, etc.) tra gli Stati non sia destinata a durare soltanto nella prosperità e possa superare anche altri momenti di crisi tra gli Stati, e infine le relazioni internazionali siano basate su una tradizione storico-culturale comune invece che

⁶⁸⁷ Si veda il comma 2.3, *supra*.

⁶⁸⁸ Si veda il comma 4.3, *supra*.

sulla volontà dei capi di Stato. Questa competenza residuale è ciò che D. Zolo ha chiamato *sussidiarietà normativa*⁶⁸⁹ rispetto alle competenze degli ordinamenti statali – e, secondo la nostra proposta, rispetto anche alle competenze degli spazi regionali.

Lo stesso autore ritiene che l'idea di “diritto sovranazionale minimo”:

secondo una logica federalistica applicata al rapporto fra competenze normative degli Stati nazionali e competenze normative di organi sovranazionali, questo diritto lascerebbe un ampio spazio alle funzioni della *domestic jurisdiction*, senza pretendere di sostituirla o di soffocarla con organismi normativi o giuridici sovranazionali.⁶⁹⁰

Il “minimo” sarebbe il risultato della formazione di un ordine politico internazionale fondato su una “sorta di ‘regionalizzazione policentrica’ del diritto internazionale, anziché su una struttura gerarchica che rischierebbe, se non altro, di provocare la rivolta delle periferie.”⁶⁹¹ Questa ‘regionalizzazione policentrica’ è proprio quello che viene da noi chiamato ‘globalismo pluriversalista articolato in spazi regionali’.

Mentre D. Zolo ha avanzato l'idea dal punto di vista giuridico, H. Bull aveva sviluppato una concezione simile, però dal punto di vista politico: “ordine politico minimo”. In realtà, H. Bull parlava di “ordine mondiale” invece che “ordine internazionale”, poiché quel concetto concerne l'ordine interno alla società umana complessiva, il quale non è soltanto più ampio dell'ordine internazionale, ma è “anche più fondante, più originario e moralmente prioritario rispetto ad esso.”⁶⁹² Questo ordine mondiale dovrebbe essere minimo nel senso di rafforzare gli interessi e valori condivisi tra gli Stati, poiché l'obiettivo più importante di questo ordine è la prevenzione della guerra e soprattutto di un conflitto nucleare.⁶⁹³

Oltre a lasciare un ampio spazio alle competenze normative degli Stati nazionali e degli spazi regionali, il diritto sovranazionale minimo ci consente anche di rintracciare una *regola sostanziale fondamentale* dell'ordine internazionale. Questa regola sarà il *principio di solidarismo*.

Il principio di solidarismo appartiene alla dottrina groziana⁶⁹⁴ o solidarista dell'ordine internazionale, la quale, mentre si opponeva alla creazione di un governo mondiale, riteneva

⁶⁸⁹ Cfr. Danilo Zolo, *I signori della Pace*, cit., p. 146.

⁶⁹⁰ *Ibidem*.

⁶⁹¹ *Ibidem*.

⁶⁹² Hedley Bull, *The Anarchical Society*, trad. it. cit., p. 366.

⁶⁹³ *Ibidem*, p. 361.

⁶⁹⁴ H. Bull utilizzava la espressione “groziano” in due situazioni: (1) per descrivere la dottrina generale secondo cui esiste una società degli Stati, e (2) per descrivere la forma solidarista di questa dottrina, che unisce Grozio

che gli Stati dovevano cercare di “offrire una soluzione alternativa al problema, attraverso una stretta collaborazione e una stretta aderenza ai principi costituzionali dell’ordine internazionale a cui hanno dato il loro assenso.”⁶⁹⁵ Il solidarismo groziano cerca di realizzare un mondo più ordinato in cui il ricorso alla guerra per motivi politici esclusivi dei singoli Stati venga vietato, lasciando aperta soltanto la possibilità di uso legittimo della forza “per perseguire gli scopi della comunità internazionale.”⁶⁹⁶ H. Bull ricorda che nel XX secolo la dottrina neogroziana si è espressa tanto nel Patto della Società delle Nazioni quanto nella Carta delle Nazioni Unite, proibendo sempre il ricorso alla guerra come strumento di politica nazionale.⁶⁹⁷ Così, il solidarismo arriva ai nostri giorni come uno dei principi che hanno dato origine al principio di sicurezza collettiva.

Nonostante il fatto che la gran parte dei tentativi di applicare il principio di solidarismo in situazioni di conflitto abbiano avuto come conseguenze non solo il rafforzamento di un’idea di costruzione di un ordine mondiale superiore, ma anche l’indebolimento e la destabilizzazione dei classici meccanismi di preservazione dell’ordine, ci sembra evidente che il livello di solidarietà tra gli Stati si trova in un processo di crescita – basta guardare le diverse modalità di cooperazione internazionale, in diversi settori della vita politica, economica, culturale e sociale dello Stato e dell’individuo.⁶⁹⁸ Il principio di solidarismo avrà come fine ultimo la tutela dell’individuo nell’ordine internazionale. H. Bull sottolineava che per Grotius “the members of international society are ultimately not states but individuals.”⁶⁹⁹

Si sostiene qui la condizione del principio di solidarismo come la *regola sostanziale fondamentale* del diritto sovranazionale minimo perché questo principio si presenta, infatti, come l’unico capace di essere veramente universalizzato. Si tratta di un principio di natura politico-giuridica, anziché di natura esclusivamente morale, una volta che determina un comportamento specifico che lo Stato *deve* mettere in atto, rischiando di legittimare una rappresaglia – che può presentarsi anche sottoforma di guerra – contro di sé.⁷⁰⁰ L’assenza di

stesso ai neo-groziani del secolo XX, in opposizione alla concezione pluralista della società internazionale sostenuta da Vattel e i successivi autori positivisti. Cfr. Hedley Bull, *The Anarchical Society*, trad. it. cit., p. 39, nt. 3.

⁶⁹⁵ Hedley Bull, *The Anarchical Society*, trad. it. cit., p. 275.

⁶⁹⁶ *Ibidem*.

⁶⁹⁷ *Ibidem*, p. 276; e nello stesso senso, si veda anche Id., *The Importance of Grotius in the Study of International Relations*, cit., p. 88.

⁶⁹⁸ Nello stesso senso, si veda Hedley Bull, *op. cit.*, pp. 276-277.

⁶⁹⁹ H. Bull, *The Grotian Conception of International Society*, cit., p. 112.

⁷⁰⁰ D’accordo con H. Bull, *The Grotian Conception of International Society*, cit., p. 101, Grotius riteneva che “[T]he Natural Law (...) does require that punishment be inflicted by one who is superior; but a state which has committed a crime has thereby made itself inferior to others, and may be punished by them, so long as they are not equally guilty of the same offence.”

un accentramento del potere politico in un'unica struttura non rimuove dal sistema la sua natura politico-giuridica, poiché gli agenti che hanno il potere di applicare le sanzioni sono chiaramente definiti: gli Stati nazionali e gli spazi regionali. Secondo H. Bull, il principio di solidarietà (o potenziale solidarietà) determina che gli Stati che appartengono alla società internazionale debbano agire “with respect to the enforcement of the law.”⁷⁰¹ Ossia, il principio di solidarietà diventa anche un principio generale di rispetto del diritto.

Qualcuno potrebbe interpretare che, in questo senso, *solidarismo* diventerebbe *sottomissione* dello Stato-nazione all'ordine internazionale. In realtà, quello che succede è l'opposto: il principio si applica, in genere, come mero punto di riferimento per determinare il grado di interazione di uno Stato con l'ordine internazionale, di modo che può essere attuato di forma coercitiva solo in situazioni di estrema rilevanza per la comunità internazionale, ossia, in situazioni di calamità, disastri o conflitti bellici che richiedano l'attiva azione di quello Stato. La solidarietà è intesa ad approfondire il rapporto e la cooperazione tra gli Stati e, soprattutto, tra gli spazi regionali.

Così, la sovranità nazionale rimane preservata, ma all'interno di un sistema in cui la *relativizzazione* di quella *suprema potestà* si fa soltanto per quanto riguarda materie specifiche e a favore di istituzioni internazionali alle quali lo Stato appartiene e può partecipare alle decisioni. Dal punto di vista tanto degli Stati più deboli quanto delle grandi potenze, ci sembra più realistico concepire la sovranità in questo senso.⁷⁰² Nonostante sia interessante – e molto spiritoso – un paragone come quello fatto da Neil MacCormick⁷⁰³ tra la sovranità e la verginità, non possiamo condividere la sua opinione. La sovranità non è, sicuramente, come la verginità: se qualcuno la perde, qualcun'altro l'ha vinta.

Mentre negli spazi regionali le relazioni tra gli Stati sono guidate in particolare dalla nozione di riconoscimento-identità, si vedrà che nell'ambito del diritto sovranazionale, ossia, al di sopra degli spazi regionali, le relazioni tra questi e tra gli Stati che appartengono a spazi

⁷⁰¹ Hedley Bull, *The Grotian Conception of International Society*, cit., p. 97.

⁷⁰² H. Bull, *The Anarchical Society*, trad. it. cit., pp. 335-336, sostiene che la sovranità nazionale è ancora l'unico strumento che i paesi poveri possiedono per salvaguardare i suoi diritti e interessi: “I Paesi poveri e più deboli percepiscono che oggi, molto probabilmente, una spinta verso un governo mondiale potrebbe avere come conseguenza non una redistribuzione delle risorse economiche a loro favore, ma un consolidamento della distribuzione delle risorse esistenti, se non addirittura di una redistribuzione a loro sfavorevole. Essi guardano all'istituzione della sovranità statale come a uno strumento di salvaguardia contro il tentativo degli Stati più potenti di strappare loro il controllo delle risorse economiche di cui oggi dispongono.”

⁷⁰³ “Or should we think of it more like virginity, something that can be lost by one without another's gaining it – and whose loss in apt circumstances can even be a matter for celebration?” (...) and we do not have to be sad about it (just as with losing virginity ...).” Neil MacCormick, *Questioning Sovereignty*, Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 126.

regionali diversi dovranno essere guidate da un'altra nozione: l'idea di riconoscimento senza riconciliazione (*reconnaissance sans réconciliation*).

Dunque, il concetto di *riconoscimento senza riconciliazione* sarà la *regola formale fondamentale* del sistema. Si parla di regola "formale" perché questa non considera i caratteri soggettivi dei coinvolti, una volta che il riconoscimento è verso l'esistenza oggettiva di qualcuno. È il riconoscimento della legittimità dell'esistenza di un'altra cultura, di un'altra comunità oppure di un altro popolo diverso dal mio.⁷⁰⁴ Questa forma di riconoscimento fonda il sistema sui principi della differenza e della tolleranza, ossia, su una concezione di diversità culturale che rappresenta il rifiuto a ogni forma di omogeneizzazione che non prenda in considerazione la condizione plurale dell'esistenza umana. Si può dire che la caratteristica più importante di questo modello di riconoscimento, strutturato a partire dalla tolleranza, è che non presuppone che "les hommes soient moralement vertueux."⁷⁰⁵

Come abbiamo visto in precedenza, il riconoscimento senza riconciliazione trova nel principio di reciprocità il suo principio basilare (al di sopra anche dei principi della differenza e della tolleranza). Con ciò, questo principio-guida verrà strumentalizzato dai seguenti principi: (1) uguale dignità, (2) libertà e (3) autonomia individuale.⁷⁰⁶ Il principio di uguale dignità racchiude in sé l'idea che la dignità è conseguenza del fatto che uno *esiste* (che sarà, in questo caso, lo Stato-nazione oppure la tradizione storico-culturale che unisce un determinato spazio regionale), senza fare considerazioni sulla sua *essenza*. Quanto ai principi di libertà e di autonomia individuale, tutti e due hanno lo stesso obiettivo: attribuire un alto livello di capacità di autodeterminazione ai popoli, cioè, agli Stati nazionali. Il rispetto a questi principi conserva la sovranità nazionale in una situazione simile a quella sviluppata nei classici modelli di origine hobbesiana, per quanto riguarda la sua dimensione interna. Tuttavia, il mantenimento della sovranità nazionale non impedisce che il sistema internazionale venga a strutturarsi a partire da quelle competenze che gli Stati hanno consentito alle istanze sovranazionali di regolazione politico-giuridica, soprattutto agli spazi regionali. Perciò, i principi di libertà e di autonomia individuale saranno immediatamente destinati agli Stati nazionali e mediamente agli spazi regionali.

Un'altra ragione che giustifica la condizione del riconoscimento senza riconciliazione come *regola formale fondamentale* del diritto sovranazionale è la sua perentoria natura: si applica in ogni situazione, indipendentemente dalle parti coinvolte. Il rifiuto da parte di uno

⁷⁰⁴ Yves-Charles Zarka, *Difficile tolérance*, cit., p. 40.

⁷⁰⁵ *Ibidem*, p. 01.

⁷⁰⁶ *Ibidem*, p. 49.

Stato a questa regola rischia di metterlo poco a poco in una situazione marginale rispetto alla comunità internazionale, dato che quello Stato non è nemmeno capace di accettare una regola procedurale come questa. Il riconoscimento senza riconciliazione, inteso come regola formale fondamentale del diritto sovranazionale, avrà come obiettivo centrale quello di distinguere tra gli Stati che soggettivamente appartengono, o vogliono appartenere, alla società internazionale e quegli altri che non lo vogliono.

D'altra parte, il principio di solidarietà, che svolge il ruolo di *regola sostanziale fondamentale*, non richiede una applicazione intermittente e perentoria come quella della regola formale. Si tratta, in questo caso, di un principio attuabile più nei momenti di crisi che nei momenti di stabilità. Però, si costituisce in una regola fondamentale del sistema perché determina una condotta oggettiva che lo Stato *deve* prendere in una situazione specifica.

Infine, nonostante il fatto che il nostro oggetto di studio nella presente ricerca si trova nel campo della filosofia del diritto internazionale, dobbiamo fare qualche brevissima considerazione sulla struttura giurisdizionale di questo diritto sovranazionale minimo.

Nel Cap. 3, *supra*, abbiamo cercato di dimostrare che le sconfitte nell'implementazione dei modelli universalisti di regolazione giuridica della politica internazionale, come quelli presentati dalla Società delle Nazioni e dal processo di formazione delle Nazioni Unite, hanno avuto come maggiore difetto l'impossibilità di universalizzare il particolare, ossia, cercare di applicare concezioni specifiche di una tradizione culturale all'intera umanità. Invece di universalizzare diritti e valori che non rappresentano nulla per quei popoli che non riconoscono tali valori e diritti come validi (come succede oggi con diversi dei *human rights* che non significano nulla per alcuni dei popoli orientali, per esempio), in un globalismo pluriversalista arriverebbe all'istanza giurisdizionale sovranazionale (cioè, quella al di sopra degli spazi regionali) soltanto il risultato di quello che già fu internamente valutato da ogni spazio regionale. La risoluzione dei conflitti internazionali sarebbe un compito specifico dello spazio regionale, prima di arrivare all'ordine sovranazionale. Considerando che dalla Seconda Guerra Mondiale pochi conflitti internazionali hanno coinvolto Stati che non appartengono alla stessa regione geografica (allo stesso continente, per esempio), possiamo affermare che la quasi totalità dei conflitti internazionali può venire affrontata in un primo momento dallo spazio regionale al quale le parti in conflitto appartengono.

H. Kelsen sosteneva che lo strumento più importante (*main instrument*) dell'ordine internazionale dovrebbe essere una corte internazionale, invece che un governo mondiale, una volta che “[T]he idea of law, in spite of everything, still seems to be stronger than any other

ideology of power.”⁷⁰⁷ Su questo punto noi siamo parzialmente d’accordo con lui. Però soltanto mentre non sia possibile sviluppare un’istituzione politica in grado di – senza fare appello a ideologie politiche – rafforzare l’approccio tra gli Stati nazionali e soprattutto tra gli spazi regionali. Nel momento di strutturazione di un sistema giuridico, la creazione di un tribunale permante, legittimo e imparziale, è una delle pietre miliari perché l’intero sistema possa svilupparsi.

Per costituire una giurisdizione internazionale che sia veramente effettiva, ci sembra cruciale che le istanze internazionali siano incorporate da ogni Stato-nazione che appartiene all’ordine internazionale. L’altra possibilità è rimanere con un modello di giurisdizione internazionale basata sullo spurio modello di Nuremberg, che fu considerato anche da H. Kelsen – forse il difensore più importante dei tribunali internazionali – come una contraddizione del diritto positivo internazionale e dei più generali principi di diritto riconosciuti dalla dottrina internazionalistica.⁷⁰⁸ L’istituzionalizzazione interna dei tribunali internazionali del modello qui proposto consentirebbe, *ex hypothesi*, al cittadino di uno Stato nazionale di ricorrere alla Corte dello Spazio Regionale subito dopo che avvenisse una grave violazione ai suoi diritti fondamentali da parte del suo Stato, la quale dovrebbe essere attestata dalla decisione del Tribunale Costituzionale che ha mantenuto la violazione oppure da qualche prova che dimostri che questo Tribunale ha emesso una sentenza che poi non è stata rispettata dal governo o dall’agente pubblico che ha dato causa alla violazione. In questo modello, le sentenze della Corte dello Spazio Regionale avrebbero automaticamente effetti interni e cercherebbero di raggiungere l’efficacia che la sentenza del Tribunale Costituzionale non ha raggiunto. Tuttavia, se la violazione al diritto fondamentale di quel cittadino fosse mantenuta anche da parte della Corte dello Spazio Regionale, o nel caso di inefficacia della

⁷⁰⁷ “As a matter of fact, in the field of international relations the majority principle is not applied with one exception. The exception is extremely significant, however. It is the procedure of international courts. Here, and here alone, is the majority principle generally accepted, Submission to the majority vote of an international court is not considered incompatible with the sovereignty of the State. This is one of the reasons why it is advisable to make a court, and not a government, the main instrument of international reform. It is the line of least resistance. Another reason is the fact that treaties of arbitration have proved until now the most effective. Seldom has a State refused to execute the decision of a court which it has recognized in a treaty. The idea of law, in spite of everything, still seems to be stronger than any other ideology of power.” Hans Kelsen, *Compulsory Adjudication of International Disputes*, in “American Journal of International Law”, 37 (1943), p. 399.

⁷⁰⁸ “To deduce individual criminal responsibility for a certain act from the mere fact that this act constitutes a violation of international law, to identify the international illegality of an act by which vital human interests are violated with its criminality, meaning individual criminal responsibility for it, is in contradiction with positive law and generally accepted principles of international law.” Hans Kelsen, *Will the judgment in the Nuremberg Trial constitute a precedent in International Law?*, cit., p. 156. Per ulteriori studi sui tribunali di Nuremberg, si veda, in speciale, la puntuale critica di Danilo Zolo, *La giustizia dei vincitori*, cit.; e gli “aspetti positivi” che hanno trovato George A. Finch, *The Nuremberg Trial and International Law*, in ‘American Journal of International Law’, 41 (1947) 1, pp. 20-37; e Quincy Wright, *The Law of the Nuremberg Trial*, in ‘American Journal of International Law’, 41 (1947) 1, pp. 38-72.

decisione, sarebbe possibile ancora un ultimo ricorso al Tribunale Sovranazionale, per fare in modo che quel cittadino possa godere di tutte le possibilità di tutela giurisdizionale del suo diritto fondamentale. Ovviamente, le materie della competenza di queste due nuove e gerarchicamente disposte istanze giurisdizionali dovrebbero essere le più ristrette possibili, per non snaturare in assoluto la sovranità degli Stati nazionali e creare un sistema troppo burocratico al cittadino.

Oltre a ciò, l'avvento di un modello di giurisdizione internazionale come il suddetto avrebbe, sicuramente, effetti anche nella politica internazionale. Si deve ricordare che la naturale tendenza alla formazione di Imperi all'interno degli spazi regionali, come succedeva nel modello schmittiano di *grossraum*, non esiste nel modello di spazio regionale qui proposto; la necessaria internalizzazione delle norme comunitarie da parte di ogni singolo Stato è un requisito che il proprio sistema richiede per poter funzionare, il che rende assai difficile che uno Stato prevalga sull'altro senza ricorrere alla guerra. Malgrado abbia diversi problemi interni – cui analisi non si trova tra gli obiettivi della presente ricerca –, l'Unione Europea è un esempio in questo senso: le norme e le direttive comunitarie godono di efficacia negli ordinamenti interni degli Stati membri, dovendo i giudici dei tribunali di ogni Stato membro applicarle nei confronti della legge dell'ordinamento nazionale.⁷⁰⁹ Si parla anche del principio di predominanza del diritto comunitario.⁷¹⁰ Tuttavia, secondo la nostra proposta, oltre alla giurisdizione comunitaria (nel caso dell'UE), ci sarebbe una giurisdizione al di sopra degli spazi regionali a strutturare l'ordine mondiale e racchiudere il sistema sovranazionale. Così come ha fatto Montesquieu nel dividere internamente l'esercizio del potere, è necessario oggi dividere *esternamente* il potere dello Stato sovrano, però senza che questo perda la sua capacità di autodeterminazione e decisione.

⁷⁰⁹ Per ulteriori informazioni sul funzionamento del diritto comunitario nei confronti con gli ordinamenti statali e proprio con la giustizia costituzionale degli Stati, si veda Giorgio Gaja, *Introduzione al diritto comunitario*, Roma-Bari, Laterza, 2007; Roberto Bin e Paolo Caretti, *Profili costituzionali dell'Unione europea*, Bologna, Il Mulino, 2005; e Stefano M. Cicconetti, *Lezioni di Giustizia Costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2006.

⁷¹⁰ Secondo Roberto Bin e Paolo Caretti, *op. cit.*, p. 120, nel caso *Van Gend en Loos* (sent. C-26/62 della Corte di Giustizia della Comunità europea) la sentenza della Corte introduce questo principio di modo a rompere i legami della Comunità con le forme tradizionali di organizzazione politico-giuridica tra gli Stati: “la Comunità – afferma la Corte – costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunciato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani.” In questo senso, Stefano M. Cicconetti, *op. cit.*, pp. 14-15, ricorda che in Italia il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi ha assunto anche la forma di un controllo di legittimità di tipo diffuso: “la verifica della legittimità delle leggi italiane nei confronti delle fonti suddette non spetta più alla Corte costituzionale, diversamente da quanto accaduto in un primo tempo, ma ad ogni giudice che si trovi a dover decidere una controversia relativa ad una fattispecie disciplinata da un legge e da un regolamento comunitario tra loro contrastanti: in tal caso il giudice dovrà disapplicare la legge e risolvere la controversia applicando la norma comunitaria. L'ipotesi così sinteticamente descritta rappresenta un evidente caso di controllo di legittimità di tipo diffuso.”

Riteniamo che la prospettiva pluriversalista qui sostenuta costituisca anche una forma per stabilire misure preventive ai conflitti ed evitare la formazione di Imperi oppure di oligopoli. Le altre proposte, precedentemente studiate nella presente ricerca, che cercano di democratizzare le relazioni internazionali tramite la difesa della validità universale di principi come l'uguaglianza politica e la garanzia dei diritti umani hanno difficoltà di trovare degli elementi antropologici, filosofici, politici e giuridici in grado di raggiungere sufficientemente lo stesso livello di effettività che si può raggiungere in un globalismo pluriversalista.

Una domanda dobbiamo porre a questo punto: anche nell'ipotesi in cui le riforme dell'ONU verso un mondo universalmente democratico riuscissero a raggiungere i suoi propositi, abolendo il potere del Consiglio di Sicurezza, quali sarebbero le difficoltà perché accada una dittatura della maggioranza a livello planetario? Perché questo avvenga basterebbe che i grandi Stati nazionali fossero divisi in tanti piccoli Stati (altrettanto nazionali e indipendenti) in un numero adeguato da poter ottenere la maggioranza. Si può affermare che snaturamento culturale e caos politico diventerebbero i principi-guida del sistema internazionale.

Più che una proposta giusfilosofica, l'affermazione di un'idea di globalismo pluriversalista è un richiamo proprio della cultura cosmopolitica.⁷¹¹

⁷¹¹ Si intenda qui la nozione di *cultura cosmopolitica* nello stesso senso sostenuto da H. Bull, *The Anarchical Society*, trad. it. cit., p. 363: "Il futuro delle relazioni internazionali sarà probabilmente determinato, tra altre cose, dalla preservazione e dall'estensione di una cultura cosmopolitica, che comprenda idee e valori comuni, e che sia più generalmente radicata nelle società così come nelle élite, garantendo alla società internazionale contemporanea quel tipo di sostegno goduto un tempo dalle società internazionali del passato, più circoscritte dal punto di vista geografico e più omogenee dal punto di vista culturale. Affermare ciò non vuol dire implicare che qualsiasi cultura cosmopolitica possa essere candidata a diventare cultura dominante attraverso il mondo intero, inghiottendo i particolarismi culturali, o che sia comunque desiderabile che si realizzi un tale corso delle cose. Dobbiamo inoltre riconoscere che la nascente cultura cosmopolitica contemporanea, alla pari della società internazionale che contribuisce a sostenere, è calibrata in favore della cultura occidentale dominante. Come la società internazionale mondiale, la cultura cosmopolitica da cui dipende può aver bisogno di assorbire in misura molto più elevata elementi estranei alla tradizione occidentale, se vuole dimostrarsi genuinamente universale e provvedere alla fondazione di una nuova società internazionale."

CONCLUSIONE

Dopo aver concluso questa ricerca, quello che ci aspettiamo è di aver presentato alcuni punti di partenza da dove sia possibile sostenere, inizialmente nella filosofia del diritto internazionale, una proposta “pluriversalista” di comprensione dell’ordine internazionale e del rapporto tra gli agenti che lo compongono, in particolare tra Stati nazionali, individui ed istituzioni sovranazionali. Secondo noi, sarà a partire da questa forma pluriversalista di comprendere l’ordine internazionale che si potrà strutturare un sistema politico-giuridico internazionale, con molteplici livelli e attori, e articolato in spazi pubblici di cooperazione in cui gli agenti siano sostanzialmente vincolati a livello regionale, in particolare, dagli elementi storici, etnici e culturali che avvicinano tali popoli, in modo da approfondire l’identità e il riconoscimento mutuo già esistente tra loro – invece di dare una mera continuità all’attuale sistema orientato dal volontarismo giuridico dei capi di Stato e dalle idee “globaliste” oramai in voga dopo la creazione delle Nazioni Unite. Abbiamo concentrato le nostre attenzioni soprattutto sulla problematica dialettica tra sovranità nazionale e globalizzazione perchè riteniamo che è proprio alla luce dei conflitti che derivano da questa relazione di esclusione reciproca tra questi due concetti, che tendono all’assolutizzazione di sé stessi, che saranno più chiari i problemi centrali sia dell’ordine politico-giudico internazionale sia dell’ordine politico-giudico nazionale.

L’universalismo delle dottrine che abbiamo analizzato in precedenza (si veda Cap. 3, *supra*) aveva propositi e scopi in gran parte lodevoli e nobili per il genere umano; però la loro assenza di effettività si è presentata come un elemento così determinante che, in realtà, ha prodotto anche l’inversione di quei nobili obiettivi e fini: dalla “pace perpetua” kantiana – che ha ispirato la Carta delle Nazioni Unite – siamo arrivati, in questo inizio di secolo, a una realtà “liquida” dove niente può essere ritenuto come “perpetuo”; dalla proscrizione giuridica della guerra, in virtù dell’influenza della dottrina dei diritti umani, siamo arrivati alle “guerre umanitarie” che uccidono innocenti e poi ne etichettano come meri *side effects*. Soffermarsi

soltanto su nobili fini, senza prenderne in considerazione l'attuabilità, rappresenta trasformare la filosofia in utopia, testi di legge in testi romantici svincolati dalla realtà dei fatti.

Il rapporto di esclusione mutua tra sovranità nazionale e globalizzazione deve diventare un rapporto di complementarità mutua. Tuttavia, soltanto sulla base dei processi interni di ognuno di questi concetti non si potrà arrivare a questo avvicinamento. Secondo quello che abbiamo difeso in precedenza, la globalizzazione richiede, da un lato, istanze di mediazione in grado di promuovere lo sviluppo economico e la riduzione delle disuguaglianze tra gli estremi, dall'altra, la sovranità nazionale richiede istanze di mediazione alle quali possa democraticamente affidare – cioè, *relativizzare* – alcune delle competenze che derivano dal suo potere. Infine, la complementarità di questo rapporto potrà esser sviluppata tramite il consolidamento di un modello pluriversalista articolato in spazi regionali.

La dottrina costituzionalistica e internazionalistica ha cercato, negli ultimi decenni del secolo scorso, mezzi teorici di adattare l'idea di sovranità nazionale alle caratteristiche dei diversi processi di globalizzazione. Ci sono esempi di riletture del concetto di sovranità ai quali la nostra proposta di globalismo pluriversalista si mostra assolutamente compatibile, come quella riconsiderazione teorica presentata da András Jakab che sostiene la necessità di una “new comprise formula”⁷¹² capace di “neutralizzare” la questione della sovranità tramite il rafforzamento dell'integrazione europea;⁷¹³ alla nozione di *sovranità temperata*, avviata da M. Fioravanti, l'idea di spazi regionali può presentarsi come un'eventuale modello istituzionale alternativo di “forma politica più ampia”.⁷¹⁴

Anzichè presentarsi come una soluzione definitiva ai problemi dell'ordine internazionale, questa ricerca possiede lo scopo di porsi come un'alternativa ausiliare in grado di adattarsi a diverse altre proposte. È precisamente per questa ragione che non abbiamo affrontato in questa sede il tema del contenuto sostanziale dei diritti umani: il nostro obiettivo era definire una struttura all'interno della quale ogni spazio regionale possa sviluppare il proprio “catalogo” di diritti umani, di modo che spetterà poi all'ordine politico-giuridico

⁷¹² A. Jakab, *Neutralizing the Sovereignty Question. Compromise Strategies in Constitutional Argumentations about the Concept of Sovereignty before the European Integration and since*, in ‘European Constitutional Law Review’, 2 (2006), pp. 377-378.

⁷¹³ “So, how can we solve on a legal level the conflict between European integration and national sovereignty? What should be our answer to the question concerning sovereignty in the European Union? My point is exactly that it is a misunderstanding that we even should answer the question. The real lawyerly task (as we have seen analogically in different constitutional laws) is to neutralize this question. There are times where straight answers are needed – like the 16-17th centuries. And there are times where straight answers are not needed – like now.” *Ibidem*, p. 397.

⁷¹⁴ “Impõe-se a necessidade de começarmos a pensar em uma *soberania temperada*, a qual existe somente dentro de uma forma política mais ampla.” Maurizio Fioravanti, *A Constituição Européia para além do Estado soberano*, cit., p. 166-167.

sovranaZIONALE il compito di raccogliere gli elementi in comune tra tutti gli spazi regionali. Nonostante si tratti di una tematica molto vicina a quegli argomenti che abbiamo studiato fino a questo punto, siamo convinti che, per quanto riguarda l'ordine internazionale, la *forma* debba essere pensata prima della *materia*.

Così, riteniamo che sia cruciale sostenere un nuovo modello di organizzazione politico-giuridica internazionale, basato su elementi più solidi come quelli che noi abbiamo chiamato la *norma sostanziale* e la *norma formale del diritto internazionale*. Il groziano *principio di solidarismo* è stato difeso in precedenza come la *regola sostanziale fondamentale* del diritto sovranazionale minimo, poiché il principio solidarista dell'ordine internazionale, mentre si oppone alla creazione di un governo mondiale, ritiene che gli Stati siano costretti a cercare di offrire soluzioni pacifiche al problema della guerra, attraverso una stretta collaborazione e una stretta aderenza ai principi costituzionali dell'ordine internazionale a cui hanno dato il loro assenso. D'altra parte, il concetto di *riconoscimento senza riconciliazione* è stato sostenuto qui come la *regola formale fondamentale* del sistema internazionale, dato che si tratta di una forma di riconoscimento che non considera i caratteri soggettivi dei coinvolti e che fonda il sistema sui principi della differenza e della tolleranza; è una concezione di diversità culturale che rappresenta il rifiuto a ogni forma di omogeneizzazione che non prenda in considerazione la condizione plurale dell'esistenza umana.

Insomma, abbiamo proposto una *regola materiale* che determina un comportamento specifico che lo Stato *deve* mettere in atto, pena la legittimazione di una qualsiasi rappresaglia, come la guerra, contro di sé, e una *regola formale* di natura perentoria che si applica in ogni situazione, indipendentemente dalle parti coinvolti, poiché il rifiuto da parte di uno Stato a questa regola di tolleranza rischia di metterlo in una situazione marginale verso la comunità internazionale.

Si deve ricordare che non stiamo difendendo un modello che possa diventare un "Super-Stato", sia nell'ambito regionale o in quello al di sopra degli spazi regionali, ma invece cerchiamo di proporre una forma di organizzazione politica sovranazionale con competenze e prerogative limitate e chiaramente definite, il che non significherà la fine dello Stato: sarà, anzi, la difesa dello Stato-nazione dinanzi all'*undermining power* della globalizzazione. La prospettiva del globalismo pluriversalista si costituisce proprio in un'alternativa per stabilire misure preventive ai conflitti, per evitare la formazione di Imperi oppure di oligopoli, oltre al fatto di cercare la riduzione delle disuguaglianze socio-economiche sia all'interno dei paesi, sia tra le grandi potenze e i paesi poveri.

Quanto agli attuali modelli di istituzioni internazionali universaliste, come le Nazioni Unite, possiamo sintetizzare le ragioni della nostra diffidenza in tre punti deboli che, secondo il nostro parere, confutano in assoluto i modelli universalisti come proposte di legittimazione e di strutturazione dell'ordine politico-giuridico internazionale:

(1) assenza di una giurisdizione attuabile, indipendente e in grado di fare in modo che gli Stati destinatari delle decisioni rispettino quello che è stato deciso;

(2) assenza di legittimità: abbiamo discusso precedentemente, in diversi momenti della presente ricerca, che le attuali istituzioni internazionali hanno il proprio fondamento di legittimità vincolato soltanto alla mera volontà dei capi di Stato, senza prendere mai in considerazione, tra l'altro, elementi storici, culturali, antropologici, etnici, che potranno rendere più legittima quella istituzione creata tra gli Stati; oltre a ciò, le principali organizzazioni internazionali difendono la democrazia come se fosse un valore universale, mentre ignorano il significato di questa parola quando devono determinare come funzionerà la struttura interna delle stesse organizzazioni – come esempio, basta vedere le origini del diritto di veto dei membri del Consiglio di Sicurezza dell'ONU;

(3) assenza di risorse finanziarie sufficienti per raggiungere scopi maggiori: le organizzazioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite, hanno una capacità finanziaria molto ristretta e l'aspetto più problematico è che pochissimi paesi contribuiscono a tali organizzazioni; la presenza molto forte di uno Stato come sostenitore di una organizzazione – come succede con gli Stati Uniti e l'ONU, una volta che 20-25% dei suoi fondi provengono da quello Stato – può renderla “prigioniera” di quel paese che è il suo principale sostenitore.

Infine, si deve sottolineare ancora che questa ricerca è una proposta ristretta all'ambito teorico-filosofico del diritto che richiede ulteriori ricerche in grado di “verificare” l'attuabilità degli argomenti sostenuti alla fine della tesi. Per dimostrare che è possibile rendere questa proposta di ordine politico-giuridico internazionale una proposta veramente realistica e con possibilità di successo, crediamo che ci siano tre argomenti da ricercare in sede postdottorale: (1) la condizione della giurisdizione costituzionale degli Stati nazionali nei confronti delle giurisdizioni internazionali (degli spazi regionali e del diritto sovranazionale minimo) che sono state sostenute in questa sede, (2) il ruolo delle politiche tributarie internazionali come forma di finanziamento delle istituzioni internazionali e, soprattutto, come forma di – tramite

l'azione di quelle istituzioni internazionali – invertire la crescente disuguaglianza socioeconomica tra le grandi potenze e i paesi poveri, e (3) l'idea di diritti umani relativizzata a seconda delle tradizioni storico-culturali degli spazi regionali, senza, per fare ciò, perdere la consapevolezza che esistono elementi in comune tra questi spazi regionali che devono essere trovati. Così, questa ricerca che finisce ci costringe a iniziare ricerche interdisciplinari sul diritto costituzionale (in particolare, sulla giustizia costituzionale) e sul rapporto tra politiche tributarie ed economia, senza dimenticare la tematica dei diritti umani e il multiculturalismo.

BIBLIOGRAFIA

- Ago, Roberto. *Le droit international dans la conception de Grotius*, in ‘Recueil des cours de l’Académie de droit international’, 182 (1983), 4.
- Alexy, Robert. *Theorie der juristischen Argumentation: die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung*. Frankfurt, Suhrkamp, 1978.
- _____. *Theorie der Grundrechte*. Frankfurt, Suhrkamp, 1985.
- Allegretti, Umberto. *Globalizzazione e sovranità nazionale*, in “Democrazia e diritto”, 1997, nn. 3-4, pp. 499-517.
- _____. *Diritto e Stato nella mondializzazione*. Troina, Città Aperta, 2002.
- Alston, Philip. *Diritti umani e globalizzazione*. Torino, EGA, 2005.
- _____; Steiner, Henry J. *International Human Rights in Context. Law, Politics and Morals*. Oxford, Oxford University Press, 2000.
- Arangio-Ruiz, Vincenzo. *Istituzioni di Diritto Romano*. Napoli, Jovene, 1979.
- Aristotle. *Politics*. Cambridge, Harvard University Press, 1950.
- Aron, Raymond. *Les désillusions du progrès. Essai sur la dialectique de la modernité*. Paris, Gallimard, 1996.
- _____. *Paix et guerre entre les nations*. Paris, Calmann-Lévy, 2004.
- Bartelson, Jens. *A Genealogy of Sovereignty*. Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
- _____. *The Critique of the State*. Cambridge, Cambridge University Press, 2001.
- Bauman, Zygmunt. *Globalization: the Human Consequences*. N.Y., Columbia University Press, 1998, trad. it. *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone*. Roma-Bari, Laterza, 2005.
- _____. *Community*. Cambridge, Polity Press, 2000, trad. it. *Voglia di comunità*. Roma-Bari, Laterza, 2005.
- _____. *Liquid Modernity*. Cambridge, Polity Press, 2000, trad. it. *Modernità liquida*. Roma-Bari, Laterza, 2006.
- _____. *The Individualized Society*. Cambridge, Polity Press, 2001.

- _____. *Liquid Love. On the Frailty of Human Bonds*. Cambridge, Polity Press, 2003.
- Beck, Ulrich. *La società cosmopolita. Prospettive dell'epoca postnazionale*. Bologna, Il Mulino, 2003.
- _____. *Was ist Globalisierung? Irrtümer des Globalismus, Antworten auf Globalisierung*. Frankfurt, Suhrkamp, 1997, trad. it. *Che cos'è la globalizzazione? Rischi e prospettive della società planetaria*. Roma, Carocci.
- Bendersky, Joseph W. *Carl Schmitt Theorist for the Reich*, Princeton, Princeton University Press, 1983, trad. it., *Carl Schmitt teorico del Reich*. Bologna, il Mulino, 1989.
- Benoist, Alain de. *Identità e comunità*. Napoli, Guida Editore, 2005.
- _____. *Comunità e decrescita. Critica della Ragion Mercantile*. Casalecchio, Arianna Editrice, 2006.
- _____. *Terrorismo e "guerre giuste"*. Napoli, Guida Editore, 2007.
- Bin, Roberto e Caretti, Paolo. *Profili costituzionali dell'Unione europea*. Bologna, Il Mulino, 2005.
- Bobbio, Norberto. *L'età dei diritti*. Torino, Einaudi, 1997.
- _____. *Il problema della guerra e le vie della pace*. Bologna, Il Mulino, 1997.
- _____. *Il terzo assente*. Torino, Edizione Sonda, 1989.
- Böckenförde, Ernst-Wolfgang. *Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all'Europa unita*. Roma-Bari, Laterza, 2007.
- Bodin, Jean. *Les six livres de la République*. Geneve, 1629.
- Bolaffi, Angelo. *Il crepuscolo della sovranità*. Roma, Donzelli Editore, 2002.
- Bourdieu, Pierre. *Contre-feux 2. Pour mouvement social européen*. Paris, Raisons d'Agir Éditions, 2001.
- _____. *Language and Symbolic Power*. Cambridge, Polity Press, 1996, trad. fr. *Langage et Pouvoir Symbolique*. Édition revue et augmentée par l'auteur. Paris, Fayard, 2001.
- _____. *La Domination Masculin*. Paris, Seuil, 2002.
- Boyd, Barbara. *Leo Strauss y Carl Schmitt, el jurista del Hitler*, in 'EIR – Resumen ejecutivo', Vol. XX, n. 15, 2003.
- Brown, Chris. *Sovereignty, Rights and Justice*. Cambridge, Polity Press, 2002.
- Brunner, Otto. *Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelalter*. Wien, 1965, trad. it. *Terra e potere. Strutture pre-statali e pre-moderne nella storia costituzionale dell'Austria medievale*. Milano, Giuffrè, 1983.
- Burdeau, Georges. *Traité de Science Politique. Tome II*. Paris, Librairie Generale de Droit e Jurisprudence, 1949.

- Bull, Hedley. *The Anarchical Society: a Study of Order in World Politics*. London, Macmillan, 1977, trad. it. *La società anarchica. L'ordine mondiale nella politica mondiale*. Milano, Vita e Pensiero, 2005.
- _____. *Justice in International Relations*. Waterloo, University of Waterloo, 1984.
- _____. *Hugo Grotius and International Relations*. Oxford, Clarendon Press, 1992.
- Butterfield, H. e Wight, M. (a cura di). *Diplomatic Investigation*. London, Allen and Unwin, 1966.
- Carrino, Agostino. *Sovranità e Costituzione nella crisi dello Stato moderno*. Torino, Giappichelli, 1998.
- Cassese, Antonio. *Umano-Disumano. Commissariati e prigionieri nell'Europa di oggi*. Roma-Bari, Laterza, 1994.
- _____. *International Law*. Oxford, Oxford University Press, 2001.
- _____. *I Diritti Umani Oggi*. Roma-Bari, Laterza, 2005.
- Cassese, Sabino. *La crisi dello Stato*. Roma-Bari, Laterza, 2002.
- _____. *Oltre lo Stato*. Roma-Bari, Laterza, 2006.
- Castells, Manuel. *A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura. Vol. III. O Fim do Milênio*. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2003.
- Catania, Afonso. *Lo Stato moderno. Sovranità e giuridicità*. Torino, Giappichelli, 1996.
- Cazzaniga, Gian Mario (a cura di). *Metamorfosi della sovranità. Tra stato nazionale e ordinamenti giuridici mondiali*. Pisa, Edizioni ETS, 1999.
- Cazzaniga, Gian Mario; Zarka, Yves-Charles (a cura di). *Penser la souveraineté*. Paris, Vrin, 2001.
- Chaboud, Federico. *L'idea di nazione*. Roma-Bari, Laterza, 2002.
- Chevallier, Jacques. *L'État de droit*. Paris, Montchrestien, 2003.
- Cicconetti, Stefano M. *Lezioni di Giustizia Costituzionale*. Torino, Giappichelli, 2006.
- Clausewitz, Carl von. *On War*. Harmondsworth, Penguin, 1968.
- Coker, Christopher. *The Future of War*. London, Blackwell Publishing, 2004.
- Colegrove, Kenneth. *Procedure Preliminary to the Congress of Westphalia*, in 'American Journal of International Law', 13 (1919) 3, pp. 450-482.
- Conforti, Benedetto. *Il regime giuridico dei mari*. Napoli, Jovene, 1957.
- Corni, Gustavo. *Il sogno del 'grande spazio'. Le politiche d'occupazione nell'Europa nazista*. Roma-Bari, Laterza, 2005.
- Costa, Pietro e Zolo, Danilo (a cura di). *Lo stato di diritto. Teoria, storia e critica*. Milano, Feltrinelli, 2002.

- D'Andrea, Dimitri. *Oltre la sovranità. Lo spazio politico europeo tra post-modernità e nuovo Medioevo*, in 'Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno', 31 (2002), pp. 77-108.
- Diamond, Jared. *Guns, Germs and Steel. The Fates of Human Societies*. N.Y., Norton & Company, 1997, trad. fr. *De l'inegalité parmi les sociétés*. Paris, Gallimard, 2000.
- Dicey, Albert Venn. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London, 1885, trad. it., *Introduzione allo studio del diritto costituzionale*. Bologna, Il Mulino, 2003
- Diderot, Denis. *Autorité Politique*, in *Encyclopédie*, 1751, vol. I, trad. it. *Scritti Politici*, a cura di Furio Diaz. Torino, UTET, 1967.
- Duso, Giuseppe. *L'Europa e la fine della sovranità*, in 'Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno', 31, (2002), pp. 109-139.
- Dupuy, Pierre-Marie. *Droit international public*. Paris, Dalloz, 1998.
- Dworkin, Ronald. *A Matter of Principle*. Cambridge, Havard University Press 1978.
- _____. *Law's Empire*. London, Fontana Press 1986.
- _____. *Taking Rights Seriously*. Londres, Duckworth, 1991.
- Esser, Josef. *Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts*. Tübingen, Mohr 1956.
- Falk, Richard. *The Status of Law in International Society*. Princeton, Princeton University Press, 1970.
- _____. *Human Rights and State Sovereignty*. New York, Holmes and Meier, 1981.
- _____. *The Promise of World Order*. Philadelphia, Temple University Press, 1987.
- _____. *On Human Governance. Towards a New Global Politics*. Cambridge, Polity Press, 1995.
- _____. *Predatory Globalization*. Cambridge, Polity Press, 1999.
- Featherstone, Mike (a cura di). *Global Culture. Nacionalism, Globalization and Modernity*. London, SAGE, 1991.
- Ferrajoli, Luigi. *La sovranità nel mondo moderno*. Milano, Anabasi, 1995.
- _____. *Diritti Fondamentali*. Laterza, Roma-Bari, 2001.
- _____. *Guerra "etica" e diritto*, in 'Ragion Pratica', 7 (1999), 13.
- Ferrarese, Maria Rosaria. *Il diritto sconfinato*. Roma-Bari, Laterza, 2006.
- _____. *Il diritto al presente*. Bologna, Il Mulino, 2003.
- _____. *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale*. Bologna, Il Mulino, 2000.

- _____. *Il diritto europeo nella globalizzazione: fra terra e mare*, in 'Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno', 31, (2002), pp. 11-38.
- Ferry, Jean-Marc. *Les puissances de l'expérience. Essai sur l'identité contemporaine*. Paris, Cerf, 1991.
- _____. *De la civilization*. Paris, Cerf, 2001.
- Finch, George A. *The Nuremberg Trial and International Law*, in 'American Journal of International Law', 41 (1947) 1, pp. 20-37.
- Fioravanti, Maurizio. *Stato e Costituzione. Materiali per una storia delle dottrine costituzionali*. Torino, Giappichelli, 1993.
- _____. *Costituzione*. Bologna, Il Mulino, 1999.
- _____. (a cura di). *Lo Stato moderno in Europa*. Roma-Bari, Laterza, 2002.
- _____. *Il processo costituente europeo*, in 'Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno', 31, (2002), pp. 273-297.
- _____. *Costituzione e popolo sovrano. La Costituzione italiana nella storia del costituzionalismo moderno*. Bologna, Il Mulino, 2004.
- _____. *A Constituição europeia para além do Estado soberano*, in Teixeira, Anderson Vichinkeski; e Longo, Luis Antônio. *A Constitucionalização do Direito*. Porto Alegre, Fabris Editor, 2008.
- Fiores, Claudio de. *Nazione e costituzione*. Torino, Giappichelli, 2005.
- Gaja, Giorgio. *Introduzione al diritto comunitario*. Roma-Bari, Laterza, 2007.
- Gallino, Luciano. *Globalizzazione e sviluppo*. Roma-Bari, Laterza, 2000.
- Galli, Carlo. *Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero moderno*. Bologna, Il Mulino, 1996.
- _____. *Spazi Politici*. Bologna, Il Mulino, 2001.
- _____. *La Guerra Globale*. Roma-Bari, Laterza, 2002.
- Gauthier, David. *Logic of Leviathan*. Oxford, Clarendon Press, 1969.
- _____. *Hobbes's Social Contract*, in Morris, Christopher W. *The social contract theorists: critical essays on Hobbes, Locke and Rousseau*. Lanham, Rowman&LittleField Publishers, 1999.
- Gellner, Ernest. *Nations and nationalism*. Oxford, Blackwell, 1983, trad. it. *Nazioni e nazionalismo*. Roma, Editori Riuniti, 1997.
- Giddens, Anthony. *The Consequences of Modernity*. Stanford, Stanford University Press, 1991.
- Gilbert, Paul. *New terror, New wars*. Washington, Georgetown University Press, 2003.

- Gozzi, Gustavo. *Diritti e sovranità dallo jus gentium al diritto internazionale contemporaneo*. Baiesi, 2002.
- Grilli di Cortona, Pietro. *Stati, nazioni e nazionalismi in Europa*. Bologna, Il Mulino, 2003.
- Gross, Leo. *The Peace of Westphalia, 1648-1948*, in 'American Journal of International Law', 42 (1948) 1, pp. 20-41.
- Grotius, Hugo. *De jure belli ac pacis*. Paris, 1625, trad. fr. *Le droit de la guerre et de la paix*, Paris, Presses Universitaires de France, 1999.
- Habermas, Jürgen. *Strukturwandel der Öffentlichkeit*. Neuwied, Luchterhand, 1969.
- _____. *Theorie des kommunikativen Handelns*. Frankfurt, Suhrkamp, 1981.
- _____. *Der philosophische Diskurs der Moderne*. Frankfurt, Suhrkamp, 1985, trad. fr. *Le discours philosophique de la Modernité*, Paris, Gallimard, 1988.
- _____. *Vergangenheit als Zukunft*. Zürich, Pendo-Verlag, 1991, trad. it. *Dopo l'utopia*. Venezia, Marsilio Editori, 1992.
- _____. *Faktizität und Geltung*. Frankfurt, Suhrkamp, 1992, trad. ing. *Between Facts and Norms*. Cambridge, MIT Press, 1996.
- _____. *Die einbeziehung des Anderen*. Frankfurt, Suhrkamp, 1996, trad. it. *L'Inclusione dell'altro*. Milano, Feltrinelli, 2002.
- _____. *Die postnationale konstellation*. Frankfurt, Suhrkamp, 1998, trad. it. *La costellazione postnazionale*. Milano, Feltrinelli, 2002.
- _____. *Wahrheit und Rechtfertigung*. Frankfurt, Suhrkamp 1999.
- _____. *A Short Reply*, in 'Ratio Juris', 12, (1999), 4.
- _____. *Zeit der Übergänge*. Frankfurt, Suhrkamp, 2001, trad. it. *Tempo di passaggi*. Milano, Feltrinelli, 2004.
- _____. *La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia*. Feltrinelli, 2002.
- _____. *Der gespaltene Westen*. Frankfurt, Suhrkamp, 2004, trad. it. *L'Occidente diviso*. Roma-Bari, Laterza, 2007.
- _____; Taylor, Charles. *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*. Milano, Feltrinelli, 2005.
- Hall, Edward T. *Beyond Culture*. N.Y., Doubleday, 1976, trad. fr. *Au-delà de la culture*. Paris, Seuil, 1979.
- Hamilton, A.; Jay, J.; Madison, J. *The Federalist (1788)*. Chigado, Encyclopaedia britannica, 1952.

- Hannerz, Ulf. *Cultural Complexity. Studies in the Social Organization of Meaning*. N.Y., Columbia University Press, 1992, trad. it. *La complessità culturale. L'organizzazione sociale del significato*. Bologna, Il Mulino, 1998.
- _____. *Transnational Connections. Culture, People, Places*. London, Routledge, 1996, trad. it. *La diversità culturale*. Bologna, Il Mulino, 2001.
- Hart, Herbert L. A. *The Concept of Law*. Oxford, Oxford University Press, 1997.
- Held, David. *Global Covenant. The social democratic alternative to the Washington Consensus*. Cambridge, Polity Press, 2002, trad. it. *Governare la globalizzazione. Una alternativa democratica al mondo unipolare*. Bologna, Il Mulino, 2005.
- _____. *Democracy and the Global Order*. Cambridge, Polity Press, 1995, trad. it. *Democrazia e ordine globale. Dallo Stato moderno al governo cosmopolitico*. Trieste, Asterios, 1999.
- _____. *Models of Democracy*. Cambridge, Polity Press, 1995, trad. it. *Modelli di democrazia*. Bologna, Il Mulino, 1997.
- _____. *Law of States, law of peoples: three models of sovereignty*, in 'Legal Theory', 8 (2002), 1.
- _____; McGrew, Anthony. *Globalization/Anti-Globalization*. Cambridge, Polity Press, 2002, trad. it. *Globalismo e antiglobalismo*. Bologna, Il Mulino, 2003.
- _____; McGrew, Anthony. *The Global Transformations Reader*. Cambridge, Polity Press, 2003.
- _____; Falk, Richard; Archibugi, Daniele. *Cosmopolis*. Roma, Manifestolibro, 1993.
- Heller, Hermann. *Stato di Diritto o dittatura?* Napoli, Editoriale Scientifica, 1998.
- _____. *La sovranità ed altri scritti sulla dottrina del diritto e dello Stato*. Milano, Giuffrè, 1987.
- Hermet, Guy. *Nazioni e nazionalismi in Europa*. Bologna, Il Mulino, 1997.
- Hershey, Amos S. *History of Law since the Peace of Westphalia*, in 'American Journal of International Law', 6 (1912) 1, pp. 30-69.
- Hirst, Paul. *Associative Democracy*. Cambridge, Polity Press, 1994.
- _____. *The global economy: myths and realities*, in 'International affairs', vol. 73, 1997, pp. 409-427.
- _____. *From Statism to Pluralism. Democracy, Civil Society and Global Politics*. London, UCL Press, 1997; trad. it. *Dallo statalismo al pluralismo. Saggi sulla democrazia associativa*. Torino, Bollati Boringhieri Editore, 1999.

- _____. *War and Power in the 21 st Century. The State, Military Conflict and the International System*. Cambridge, Polity Press, 2001.
- _____; Thompson, Grahame. *Globalization in question*. Cambridge, Polity Press, 1999.
- Hobbes, Thomas. *Leviathan*. London, Penguin Classics, 1985.
- _____. *De Cive*. Oxford, Clarendon, 1983.
- _____. *Dialogue Between a Philosopher and a Student of the Common Law of England*. Chicago, Cropsey Ed., 1998.
- Hobsbawm, Eric. *The Age of Extremes. The Short Twentieth Century (1914-1991)*. London, Viking Penquin, 1994.
- Höffe, Otfried. *Politische Gerechtigkeit. Grundlegung einer kritischen Philosophie von Recht und Staat*. Frankfurt, Suhrkamp, 1987, trad. it, *Giustizia Politica. Fondamenti di una filosofia critica del diritto e dello Stato*. Bologna, Il Mulino, 1995.
- Holsti, Kalevi J. *Peace and war: armed conflicts and international order 1648-1989*. Cambridge, Cambridge University Press, 1998.
- Honneth, Axel. *Kampf um Anerkennung*. Frankfurt, Suhrkamp, 1992, trad. fr. *La lutte pour la reconnaissance*. Paris, Cerf, 2007.
- _____. *Verdinglichung. Eine anerkennungstheoretische Studie*. Frankfurt, Suhrkamp, 2005, trad. fr. *La réification. Petit traité de Théorie critique*. Paris, Gallimard, 2007.
- _____. *La société du mépris. Vers une nouvelle Théorie critique*. Édition établie par Olivier Voirol. Paris, Éditions La Découverte, 2006.
- Hume, David. *Essais moraux, politiques et littéraires et autres essais*. Paris, PUF, 2001.
- Ignatieff, Michael. *Human Rights as Politics and Idolatry*. Princeton, Princeton University Press, 2001.
- Jakab, András. *Neutralizing the Sovereignty Question. Compromise Strategies in Constitutional Argumentation before European Integration and since*, in 'European Constitutional Law Review', 2 (2006).
- Jaume, Lucien. *Hobbes et l'Etat représentatif moderne*. Paris, Presses Universitaires de France, 1986.
- Jellinek, Georg. *L'état modern e son droit*. Paris, Panthéon Assas, 2005.
- _____. *Allgemeine Staatslehre*. Berlin, O. Häring, 1905, trad. it. *La Dottrina Generale del Diritto dello Stato*. Milano, Giuffrè, 1949
- Joerges, Christian; Ghaleigh, Navraj S. (a cura di). *Darker Legacies of Law in Europe. The shadow of National Socialism and Fascism over Europe and its Legal Traditions*. Oxford, Hart Publishing, 2003.

- Johnston, David. *The Retic of Leviathan*. Princeton, Princeton University Press, 1989.
- Jouvenel, Bertrand de. *De la Souveraineté*. Paris, Génin, 1955, trad. it. *La sovranità*. Milano, Giuffrè, 1971.
- Joyce, James. *Finnegans Wake*. N.Y., Viking Press, 1939.
- Kant, Immanuel. *Zum ewigen Frieden* (1795), trad. it. *Per la pace perpetua*. Milano, Feltrinelli, 2005.
- Keene, Edward. *Beyond the Anarchical Society*. Cambridge, Cambridge University Press, 2002.
- Kelsen, Hans. *Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts: Beitrag zu einer Reinen Rechtslehre*. Tübingen, 1920, trad. it. *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale: contributo per una dottrina pura del diritto*. Milano, Giuffrè, 1989.
- _____. *Les rapports du système entre le droit interne et le droit international public*, in 'Recueil des cours de l'Académie de droit international', 13 (1926), 4.
- _____. *Reine Rechtslehre*, Wien-Leipzig, Verlag Franz Deuticke, 1934, trad. it. *La Dottrina Pura del Diritto*, Torino, Einaudi, 1990.
- _____. *The Legal process and International Order*, in 'The New Commonwealth Research Bureau Relations', Serie A, 1, London, 1934.
- _____. *The separation of the covenant of the League of Nations from the Peace Treaties*, in 'The World Crisis. Symposium of Studies Published on Occasion of the Tenth Anniversary of the Graduate Institute of International Studies', Genève, 1938.
- _____. *Law and Peace in International Relations*, in *Oliver Wendell Holmes Lectures*. Cambridge, Harvard University Press, 1941.
- _____. *Essential relations of International Justice*, in 'Proceeding of the 35th Annual Meeting of American Society of International Law', (1941).
- _____. *International Peace by Court or Government?*, in 'The American Journal of Sociology', 46 (1941), 4.
- _____. *Discussion of Post War Problem*, in 'Proceeding of the American Academy of Art and Sciences', 75/1 (1942).
- _____. *Revision of the the Covenant of the League of Nations*, in 'World Organization, A Symposium of the Institute on World Organization', 1942.
- _____. *Peace through Law*, in 'Journal of Legal and Political Sociology', 2 (1942).
- _____. *Compulsory Adjudication of International Disputes*, in 'American Journal of International Law', 37 (1943), 3.

- _____. *Peace through Law*. North Carolina, University of North Carolina Press, 1944, trad. it. *La pace attraverso il diritto*. Torino, Giappichelli, 1990.
- _____. *The Strategy of Peace*, in 'The American Journal of International Sociology', 49 (1944).
- _____. *The Principle of Sovereign Equality of States as a Basis for International Organization*, in 'The Yale Law Journal', 53 (1944), 2.
- _____. *Will the judgment in the Nuremberg Trial constitute a precedent in International Law?* in 'International Law Quarterly', 1 (1947), 2.
- _____. *The Law of the United Nations*. N.Y., F.A. Praeger, 1950.
- _____. *Principles of International Law*. N.Y., Rinehart, 1952.
- _____. *Théorie du droit international public*, in 'Recueil des cours de l'Académie de droit international', 84 (1953), 3.
- _____. *Die Einheit von Völkerrecht und staatlichen Recht*, in 'Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht', 19 (1958).
- _____. *Souveränität* (1962), in Kelsen, H.; Merkl, A.; Verdross, A. *Die Wiener rechtstheoretische Schule*. Bd. 2, Wien, Europa Verlag und Anton Pustet, 1968.
- _____. *The Essence of International Law*, in Deutsch, K. W.; Hoffmann S. (eds). *The Relevance of International Law. Essays in Honor of Leo Gross*. Cambridge, Schenkman Publishing Company, 1968.
- Kojève, Alexandre. *Esquisse d'une phénoménologie du droit*. Paris, Gallimard, 1981.
- Laqueur, Walter. *No end to war: terrorism in the twenty-first century*. London, Continuum Publishing Ltd., 2003.
- Lejbowicz, Agnès. *Philosophie du droit international*. Paris, PUF, 1999.
- Lévi-Strauss, Claude. *Race et Histoire; Race et Culture*. Paris, Albin Michel et UNESCO, 2001.
- _____. *L'identité*. Paris, PUF, 2007.
- Lewis, P. Wyndham. *America and Cosmic Man*. N.Y., Doubleday & Company, 1949.
- Locke, John. *Two Treatises of Government*. London, Guernsey Press, 1986.
- Lombard, Jacques. *Introduction à l'ethnologie*. Paris, Armand Colin, 1994.
- Loreto, Luigi. *Il bellum justum e i suoi equivoci*. Napoli, Jovene Editore, 2001.
- Luhman, Niklas. *Grundrechte als Institution*. Berlin, Duncker&Humblot, 1965.
- _____. *Öffentlich-rechtliche Entschädigung rechtspolitisch betrachtet*. Berlin, Duncker&Humblot, 1965.
- _____. *Zweckbegriff und Systemrationalität*. Frankfurt, Suhrkamp, 1973.
- _____. *Rechtssystem und Rechtsdogmatik*. Stuttgart, Kohlhammer, 1974.

- _____. *Soziale Systeme: Grudriss einer allgemeinen Theorie*. Frankfurt, Suhrkamp, 1985.
- _____. *Legitimation durch Verfahren*. Frankfurt, Suhrkamp, 1993.
- MacCormick, Neil. *Questioning Sovereignty*. Oxford, Oxford University Press, 1999.
- Machiavelli, Niccolò. *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*. Torino, Einaudi, 2000.
- _____. *Il Principe*. Roma, Newton&Compton, 2005.
- Macpherson, Crawford B. *The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke*. Oxford, Clarendon Press, 1964.
- Malberg, Carré de. *Contribution a la théorie générale de l'État*. Tome I. Paris, Sirey, 1920.
- Markell, Patchen. *Bound by Recognition*. Princeton, Princeton University Press, 2003.
- Mattei, Roberto de. *La sovranità necessaria. Riflessioni sulla crisi dello Stato moderno*. Il Minotauro, 2001.
- Matteucci, Nicola. *Lo Stato moderno*. Bologna, Il Mulino, 1997.
- Mayall, James. *Nationalism and international society*. Cambridge, Cambridge University Press, 1990.
- McLuhan, Marshall. *Understanding media*. N. Y., Mentor Press, 1964.
- Müller, Jan-Werner. *A Dangerous Mind. Carl Schmitt in Post-War European Thought*. New Haven, Yale University Press, 2003.
- Nye, Joseph S. *Peace in Parts: Integration and Conflict in Regional Organization*. Boston, Little Brown&Co, 1971.
- Nussbaum, Arthur. *A Concise History of the Law of Nations*. New York, Macmillan, 1954.
- Nozick, Robert. *Anarchy, State and Utopia*. N.Y., Perseus Books, 1977.
- L'Olyseau, Charles. *Traicté des Seigneuries*, Paris, 1609.
- Ohmae, Kenichi. *The end of the nation state: the rise of regional economies*. London, Harper-Collins, 1995.
- Ortu, Gian Giacomo. *Lo Stato moderno*. Roma-Bari, Laterza, 2001.
- Paine, Thomas. *Rights of men, Common sense and other political writings*. Oxford, Oxford University Press, 1995.
- Phelps, Edmund. *Rewarding Work. How to Restore Participation and Self-Support to Free Empire*. Cambridge, Harvard University Press, 1997, trad. it *Premiare il lavoro. Come dare opportunità a chi rischia l'emarginazione*. Roma-Bari, Laterza, 2006.
- Pogge, Thomas W. *Realizing Rawls*. N.Y., Cornell University Press, 1989.
- Portinaro, Pier Paolo. *La crisi dello jus publicum europaeum. Saggio su Carl Schmitt*. Milano, Edizioni di Comunità, 1982.
- Quagliani, Diego. *La Sovranità*. Roma-Bari, Laterza, 2004.

- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge, Harvard University Press, 2003.
- _____. *The Law of Peoples*. Cambridge, Harvard University Press, 2002.
- _____. *Justice as fairness*. Cambridge, Harvard University Press, 2001.
- _____. *Collected Papers*. Cambridge, Harvard University Press, 1999.
- _____. *Political Liberalism*. N.Y., Columbia University Press, 1993.
- Resta, Caterina. *Stato mondiale o nomos della terra. Carl Schmitt tra universo e pluriverso*. Roma, Pellicani, 1999.
- Ricoeur, Paul. *Histoire e vérité*. Paris, Seuil, 1967.
- _____. *Soi-même comme un autre*. Paris, Seuil, 1990.
- _____. *Parcours de la reconnaissance*. Paris, Gallimard, 2003.
- Robertson, Roland. *Globalization. Social Theory and Global Culture*. London, SAGE, 1992,
- _____. *Glocalization: time-space and homogeneity an heterogeneity*, in Featherstone, Mike. *Global Modernities*. London, SAGE, 1995.
- Rouland, Norbert. *Aux confins du droit. Anthropologie juridique de la modernité*. Paris, Éditions Odile Jacob, 1991.
- _____. *À propos des droits de l'homme: un regard anthropologique*, in 'Droits fondamentaux', 3, 2003, pp. 129-151.
- Rousseau, Jean-Jacques. *Contrat Social*. Paris, Gallimard, 2002.
- _____. *Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes*. Paris, Gallimard, 2003.
- Ruschi, Filippo. *Leviathan e Behemoth: modelli egemonici e spazi coloniali in Carl Schmitt*, in 'Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno', 33/34, (2004/2005).
- Samuelson, Larry. *Evolutionary Games and Equilibrium Selection*. Cambridge, MIT Press, 1998.
- Santillán, José F. F. *Hobbes y Rousseau. Entre la autocracia y la democracia*. Mexico, D.F., Fondo de Cultura Economica, 1988.
- Santi Romano. *Lo stato moderno e la sua crisi: saggi di diritto costituzionale*. Milano, Giuffrè, 1969.
- Scelle, Georges. *Précis de droit des gens*. Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1932.
- Sen, Amartya. *Globalizzazione e libertà*. Milano, Mondadori, 2003.
- _____. *Identity and Violence. The Illusion of destiny*. N.Y.-London, Norton & Company, 2005, trad. it. *Identità e Violenza*. Roma-Bari, Laterza, 2006.
- Schmitt, Carl. *Der Begriff des Politischen*. Berlin, Duncker&Humblot, 1963, trad. it. *Le categorie del politico*. Bologna, Il Mulino, 1972.

- _____. *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*. Berlin, Duncker&Humblot, 1974, trad. it. *Il nomos della terra*. Milano, Adelphi, 2003.
- _____. *Land und Meer*. Maschke-Hohenheim, Köln-Lövenich, 1981, trad. it. *Terra e mare*. Milano, Giuffrè, 1986.
- _____. *Theorie des Partisanen. Zwischenbemerkung Zum Begriff des Politischen*. Berlin, Duncker & Humblot, 1963, trad. it. *Teoria del Partigiano. Integrazione al concetto del politico*. Milano, Adelphi, 2005.
- _____. *L'unità del mondo e altri saggi*. Introduzione e nota bibliografica di Alessandro Campi. Roma, Pellicani, 1981.
- _____. *Völkerrechtliche Grossraumordnung mit Interventionsverbot für Raumsfremde Mächte - Ein Beitrag zum Reichsbegriff im Völkerrecht*. Berlin, Deutscher Rechtsverlag, 1941, trad. it. *Il concetto d'Impero nel diritto internazionale. Ordinamento dei grandi spazi con esclusione delle potenze estranee*. Roma, Settimo Sigillo, 1996.
- _____. *Grossraum gegen Universalism in Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar-Genf-Versailles 1923-1939*. Berlin, Duncker & Humblot, 1988.
- _____. *Staat, Grossraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 1916-1969*. Berlin, Duncker & Humblot, 1995.
- _____. *Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar, Genf, Versailles 1923-1939*, Hamburg, Hanseatische Verlagsanstalt, 1940, trad. it. *Posizioni e concetti in lotta con Weimar-Ginevra-Versailles 1923-1939*. Milano, Giuffrè, 2007
- Shafritz, Jay M. et al. *Almanac of Modern Terrorism*. New York, Facts on File, 1991.
- Sheehan, Michael. *The Balance of Power. History and Theory*. London, Routledge, 1996.
- Shennan, Joseph H. *Le origini dello Stato moderno in Europa. 1450-1725*. Bologna, Il Mulino, 1991.
- Silvestri, Gaetano. *Lo stato senza principe*. Torino, Giappichelli, 2005.
- Slaughter, Anne-Marie. *A New World Order*. Princeton, Princeton University Press, 2004.
- Sommerville, John P. *Thomas Hobbes: Political Ideas in Historical Context*. N. Y., St. Martin's Press, 1992.
- Soros, George. *Open Society: Reforming Global Capitalism*. N.Y., Public Affairs, 2000.
- Stigler, George. *Theory of regulation*, in 'Bell Journal of Economics', primavera 1971, pp. 03-21.
- Stiglitz, Joseph. *Globalization and Its Discontents*. N.Y., W.W. Norman & Company, 2002, trad. it. *La globalizzazione e i suoi oppositori*. Torino, Einaudi, 2003.

- _____. *The Economic Role of the State*. Oxford, Blackwell, 1989, trad. it. *Il ruolo economico dello Stato*. Bologna, Il Mulino, 2006.
- _____. *In un mondo imperfetto: Stato, mercato e democrazia nell'era della globalizzazione*. Roma, Donzelli, 2001.
- _____. *Making Globalization Work*. N.Y.-London, Norton & Company, 2006.
- Suganami, Hidemi. *The Domestic Analogy and World Order Proposals*. Cambridge, Cambridge University Press, 1989.
- Sieyès, Emmanuel. *Qu'est-ce que le Tiers Etat?* (1789). Genève, Doz, 1970.
- Tate, Neal; Vallinder, Torbjörn. (coord.). *The Global Expansion of Judicial Power*. New York, N.Y. University Press, 1995.
- Teixeira, Anderson V. *Estado de Nações: Hobbes e as relações internacionais no séc. XXI*. Porto Alegre, Fabris Editor, 2007.
- _____. *Globalização, soberania relativizada e desconstitucionalização do Direito*, in Id.; e Longo, Luis Antônio. *A Constitucionalização do Direito*. Porto Alegre, Fabris Editor, 2008.
- Teubner, Günther (a cura di). *Global Law without a State*. Dartmouth, Aldershot, 1996.
- _____. *Diritto policontesturale: prospettive giuridiche della pluralizzazione dei mondi sociali*. Napoli, La Città del Sole, 1999.
- Tocqueville, Alexis de. *De la Démocratie en Amérique*. Paris, 1835, trad. it. *Democrazia in America*. Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 1992
- Torodov, Tzvetan. *Nous et les autres. La réflexion française sur la diversité humaine*. Paris, Seuil, 1989.
- Triepel, Heinrich. *Volkerrecht und Landesrecht*. Leipzig, Hirschfeld, 1899, trad. it. *Diritto Internazionale e Diritto Interno*. Torino, UTET, 1923.
- Vattel, Emmer de. *Law of Nations or Principles of the Law of Nature applied to the conduct and affairs of Nations and sovereigns*. Washington, Carnegie Institute of Washinton, 1916.
- Walker, Neil (ed.). *Sovereignty in Transition*. Oxford, Oxford University Press, 2003.
- Walzer, Michael. *Just and Unjust Wars*. New York, Basic Books, 1977.
- _____. *Arguing about war*. New Haven, Yale University Press, 2005.
- Watson, Adam. *Hedley Bull, States Systems and International Societies*, 'Review of International Studies', 13 (1987), pp. 147-153.
- _____. 'System States', *Review of International Studies*, 16 (1990), pp. 99-109.
- White, Stephen. *Sovereign Virtue*. L.A., Stanford University Press, 1992.

- Wight, Martin. *Systems of States*. Leicester, Leicester University Press, 1977.
- _____. *International Theory: Three Traditions*. London, Leicester University Press, 1991.
- _____. *Power Politics*. N.Y., Penguin Books, 1986.
- Wolff, Christian. *Jus gentium methodo scientifica pertractatum* (orig. 1749). Oxford, Clarendon Press, 1934.
- Wright, Quincy. *The Law of the Nuremberg Trial*, in 'American Journal of International Law', 41 (1947) 1, pp. 38-72.
- Zagrebelsky, Gustavo. *Il diritto mite*. Torino, Einaudi, 1992.
- Zarka, Y.C. *Figures du pouvoir*. Paris, PUF, 2001.
- _____. *Difficile tolérance*. Paris, PUF, 2007.
- _____. *Un détail nazi dans la pensée de Carl Schmitt*. Paris, PUF, 2005.
- _____. *Hobbes et la pensée politique moderne*. Paris, PUF-Quadrige, 2001.
- _____. *L'autre voie de la subjectivité*. Paris, Beauchesne, 2000.
- Zolo, Danilo. *I signori della pace*. Roma, Carocci, 1998.
- _____. *A proposito dell'espansione globale del potere dei giudici*, in 'Iride', 11 (1998), 25.
- _____. *A Cosmopolitan Philosophy of International Law? A Realist Approach*. in 'Ratio Juris', 12 (1999), 4.
- _____. *Chi dice l'umanità*. Torino, Einaudi, 2000.
- _____. *Cosmopolis*. Milano, Feltrinelli, 2001.
- _____. *Globalizzazione. Una mappa dei problemi*. Laterza, Roma-Bari, 2004
- _____. *Usi contemporanei di impero*, 'Filosofia politica', 18 (2004), 2, pp. 183-198.
- _____. *La giustizia dei vincitori*. Roma-Bari, Laterza, 2006.
- _____. *The re-emerging notion of Empire and the influence of Carl Schmitt's thought*. In Odysseos, Louiza; Petito, Fabio (a cura di). *The International Political thought of Carl Schmitt*. London, Routledge, 2007, p. 154-165.
- _____.; Cassano, Franco (a cura di). *L'alternativa mediterranea*. Milano, Feltrinelli, 2007.

INDICE

1. LA “GLOBALIZZAZIONE” INTESA NEI SUOI DIVERSI CONTESTI.

- 1.1. Le condizioni storiche e sociali per l’affermazione di una società globale occidentalizzata dopo la Guerra Fredda e la fine della bipolarizzazione politica del mondo.
- 1.2. Il dibattito intorno alla dimensione economica della globalizzazione.
- 1.3. La globalizzazione politica.
- 1.4. Le guerre nella società globale.
- 1.5. La globalizzazione come fenomeno culturale ed educativo dopo l’informatizzazione dei rapporti sociali.

2. IL CONCETTO DI SOVRANITÀ ED IL SUO TACITO PROCESSO DI RELATIVIZZAZIONE.

- 2.1. Il principio di sovranità nella formazione dello Stato moderno europeo.
 - 2.1.1. Il contesto giuridico-politico del consolidamento dello Stato moderno come *suprema potesta superiorem non recognoscens*.
 - 2.1.2. I fondamenti della sovranità nel contrattualismo politico: Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) e Jean-Jacques Rousseau (1712-1778).
 - 2.1.3. Rivoluzione Francese, diritti dell’uomo ed il principio di sovranità.
- 2.2. I cambiamenti della nozione “territorialista” di sovranità propria del *jus publicum Europaeum*.
 - 2.2.1. Le necessità di riformulazioni teoriche imposte dalla concezione di *mare liberum*.
 - 2.2.2. Gli effetti della conquista dei cieli nel XX secolo: la sovranità intesa come onnipotenza sulla terra, il mare ed il cielo.
- 2.3. La tacita relativizzazione della sovranità: un sottoprodotto della globalizzazione.

3. I FONDAMENTI POLITICO-GIURIDICI DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI NELLE PROPOSTE DI UNIVERSALISMO GIURIDICO.

- 3.1. *La peace through Law* di Hans Kelsen.
- 3.2. Il pacifismo cosmopolitico di Norberto Bobbio.
- 3.3. Il *global constitutionalism* di Richard Falk.
- 3.4. La democrazia sociale globale di David Held.
- 3.5. Il neocontrattualismo di John Rawls.
- 3.6. Il cosmopolitismo di Jürgen Habermas.

4. PER UN GLOBALISMO GIURIDICO PLURIVERSALISTA ARTICOLATO IN SPAZI REGIONALI DI STATI-NAZIONE.

- 4.1. Sistema e ordine nelle relazioni internazionali.
- 4.2. Identità culturale (*e riconoscimento*) versus volontà politica nelle relazioni internazionali: il significato delle tradizioni storico-culturali nell'ordine internazionale.
- 4.3. Il ruolo degli spazi regionali nell'ordine politico-giuridico internazionale.
 - 4.3.1. La teoria schmittiana dei 'grandi spazi' (*Grossräume*).
 - 4.3.2. Dal *Grossraum* allo 'spazio regionale'.
- 4.4. Il ruolo del 'diritto sovranazionale minimo' nell'ordine politico-giuridico internazionale.